

ANNO XXIX - N. 2

MARZO-APRILE 1977

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1977

ABBONAMENTI

ANNO L. **12.750**
UN NUMERO SEPARATO » **2.250**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1960

(7219053) Roma, 1977 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara)	pag. 201
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	» 229
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Carlo Carbone)	» 249
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi)	» 266
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo e dell'avv. Raffaele Tamiozzo)	» 276
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 296
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria)	» 331
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 348

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 41
CONSULTAZIONI	» 52

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, Ancona; Francesco COCCO, Bari; Michele DIPACE, Bologna;
Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE
MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; Raffaele TAMIOZZO, Firenze; Francesco
GUICCIARDI, Genova; Adriano ROSSI, L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO,
Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MAN-
CUSO, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio
DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MANDÒ, Venezia.**

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., <i>I caratteri fondamentali del nuovo processo tributario delineati dalle Sezioni Unite</i>	I,	302
CARAMAZZA I., <i>In tema di competenza per connessione</i>	I,	289
MARZANO A., <i>Ancora sui rapporti tra la normativa comunitaria e gli interventi nazionali diretti a contenere l'aumento dei prezzi</i>	I,	229
VITTORIA P., <i>Ritardata consegna dei lavori e tutela degli interessi dell'appaltatore negli appalti pubblici</i>	I,	333

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA

- Antiche utenze - Pagamento del canone - Riconoscimento - Provvedimento della P.A. - Valore meramente ricognitivo, 267.
- Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali delle acque e tribunale superiore - Sottensione di utenza - Giurisdizione del tribunale superiore - Fattispecie, 340.
- Concessione e derivazione - Sottensione - Parziale - Indennizzo - Mancata determinazione - Illegittimità della concessione, 341.
- Concessione e derivazione - Sottensione di utenza - Esclusione allo stato e riserva di ulteriori sperimentazioni - Valutazione perplessa - Insussistenza, 340.
- Concessione e derivazione - Sottensione di utenza - Silenzio-rifiuto sull'istanza di liquidazione del compenso - Impugnazione - Previa impugnazione dei provvedimenti del procedimento di concessione - Necessità - Esclusione, 341.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Maggiori richieste dell'appaltatore - Onere della tempestiva riserva - Forma - Equipollenti - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ritardata consegna, con nota di P. VITTORIA, 332.

ARBITRATO

- Lodo - Impugnazione per nullità - Motivi di impugnazione - Oggetto del compromesso - Valutazione di beni - Applicazione di un criterio non previsto - Omessa pronuncia sull'oggetto del compromesso - Insussistenza, 331.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atto presupposto - Effetti della decisione di riforma in appello sugli atti consequenziali, 281.
- Competenza - Edilizia scolastica - Passaggio alle Regioni - Effetti, 284.
- Concessioni amministrative - Imprese esercenti pubbliche attività - Gestioni commissariali - Funzione e natura - Competenza del giudice - Foro della P.A. - Limiti - Cause in cui è parte una P.A., 273.
- Silenzio-rifiuto - Normativa applicabile - Estensione, 287.
- Sottensione di utenza - Liquidazione del compenso - Inerzia dell'amministrazione - Silenzio-rifiuto - Ammissibilità, 341.
- Vizi - Violazione di legge - *Jura novit curia* - Applicabilità - Fattispecie, 283.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali - Atti di organi centrali dello Stato - Ricorsi proposti anteriormente all'insediamento dei T.A.R. - Passaggio *medio tempore* della materia alle Regioni - Competenza del Consiglio di Stato in unico grado - Permane, 276.
- Improponibilità assoluta della domanda - Procedimento penale - Ordine di espulsione di testimone dall'aula - Domanda di risarcimento, 259.
- Provvedimenti disciplinari contro magistrati - Ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, 249.
- Regolamento di giurisdizione - Intervento adesivo: legittimazione, 259.
- Risarcimento danni - Interessi moratori dovuti dalla P.A. - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste, 286.

- Sanità pubblica - Profilassi della tubercolosi bovina e bonifica degli allevamenti - Veterinario condotto: compensi - Controversie - Giurisdizione dell'A.G.O., 254.

COMUNE

- Elezione a sindaco - Parenti o affini del segretario comunale - Esclusione, 201.
- Elezioni comunali - Ineleggibilità - Stipendiati o salariati da ente dipendente - Litiganti con il comune - Illegittimità costituzionale, 202.
- Elezioni comunali - Presidente d'ente sovvenzionato dal comune - Ineleggibilità, 201.

COMUNITA EUROPEE

- Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - Vendite da parte di uno Stato membro a prezzo inferiore al prezzo indicativo - Incompatibilità con l'organizzazione comune dei mercati, con nota di A. MARZANO, 229.
- Corte di giustizia - Questioni pregiudiziali di interpretazione - Efficacia vincolante delle sentenze - Limiti, con nota di A. MARZANO, 229.
- Regole di concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati - Incompatibilità con il mercato comune - Limite, con nota di A. MARZANO, 229.

CONTRATTI AGRARI

- Mezzadria - Coltivatore diretto cedente - Cessazione della proroga - Non previsione di indennizzo - Legittimità costituzionale, 224.

DANNO

- Comportamento del precettore o del maestro in classe - Imprevedibilità dell'evento, 274.
- Incidenza della svalutazione - *Petiturum* - Immutabilità - Sussiste, 275.
- Obbligo di impedire l'evento - Previsione di responsabilità - Sussiste, 274.

EDILIZIA

- Piano regolatore - Attrezzature pubbliche - Minimi previsti dal D.M. 2 aprile 1968 - Maggiorazione - Limiti, 277.
- Piano regolatore - Competenza e giurisdizione - Ricorso contro provvedimento dell'Amministrazione statale - Passaggio *medio tempore* della materia alle Regioni - Competenza del Consiglio di Stato in unico grado - Permane, 276.
- Piano regolatore generale - Divieto di costruzione - Lottizzazione convenzionata - Necessità di motivazione idonea - Sussiste, 277.
- Piano regolatore generale - Licenze di costruzione - Pareri - Obbligo del parere della Soprintendenza ai Monumenti - Previsione contenuta nel p.r.g. - Legittimità - Sussiste, 277.
- Piano regolatore generale - Necessità della relazione economico-finanziaria *ex art. 30 l. 17 agosto 1942, n. 1150* - Non sussiste, 277.
- Piano regolatore generale - Necessità di ripubblicazione *ex art. 9 l. 1150/1942* a seguito di modifiche d'ufficio - Non sussiste, 277.
- Piano regolatore generale - Piani particolareggiati - Rinvio - Effetti, 277.
- Piano regolatore generale - Reiezione delle osservazioni dei privati - Necessità di analitica motivazione - Non sussiste, 277.
- Piano regolatore generale - Tabelle d'ambito - Modifiche d'ufficio - Relazione e limiti, 277.

ESECUZIONE FISCALE

- Ingiunzione *ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639* - Caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto - Opposizione - Inversione processuale - Prova - Onere dell'opponente, 266.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Norme di procedura - Disponibilità delle prove - Applicabilità - Limiti, 283.

- Procedimento - Giudizio di appello - Impugnabilità delle ordinanze di sospensione - Non sussiste, 286.
- Procedimento - Sospensione - Pregiudizialità del ricorso straordinario al Capo dello Stato - Applicabilità dell'art. 295 c.p.c. - Necessità di deferimento all'Adunanza Plenaria - Sussiste, 282.
- Procedimento - Sospensione - Pregiudizialità di altro giudizio - Applicabilità dell'art. 295 c.p.c. - Sussiste, 285.
- Procedimento - Sospensione - Pregiudizialità di giudizio civile rispetto al giudizio amministrativo - Effetti, 282.
- Ricorso giurisdizionale - Appello - Intervento - Mancata preventiva proposizione del ricorso in primo grado - Inammissibilità dell'intervento - Sussiste, 281.
- Ricorso giurisdizionale - Giudizio di appello - Deduzione in appello di inammissibilità del giudizio di primo grado - Forma - Mancata proposizione di appello incidentale - Preclusione, 285.
- Ricorso giurisdizionale - Piano regolatore - Impugnabilità delle deliberazioni comunali prima della emanazione del decreto ministeriale di approvazione - Limiti, 276.
- Enunciazione - Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante società di fatto - Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale, 314.
- Prescrizione - Interruzione - Ricorso alla Commissione - Effetto dell'interruzione fino al passaggio in giudicato della decisione in relazione a tutti i mezzi di impugnazione, 319.

IMPOSTE DOGANALI

- Contrabbando - Aggravante della recidiva - Disciplina speciale - Legittimità costituzionale, 208.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria - Azioni di mero accertamento nelle materie devolute alla giurisdizione delle commissioni - Improprietà, con nota di C. BAFILÉ, 302.
- Competenza e giurisdizione - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Azioni di mero accertamento - Improprietà, con nota di C. BAFILÉ, 302.
- Fallimento - Proposizione di domanda ordinaria - Inammissibilità - Riasunzione del processo in forma di domanda di insinuazione - Ammissibilità - Prosecuzione del processo a norma dell'art. 50 c.p.c. - Si verifica, 296.
- Imposta sul valore globale - Autonomia dall'imposta di registro e di successione - Prescrizione - Atti interruttivi relativi alla imposta di registro e di successione - Estensione degli effetti all'imposta sul valore globale - Esclusione, 326.

IMPIEGO PUBBLICO

- Stipendi ed emolumenti vari - Decorrenza della prescrizione - Effetti della retrodatazione di una nomina - Fattispecie, 286.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

- Olii minerali - Prescrizione trentennale in caso di frode - Prescrizione del reato - Irrilevanza, 322.
- Olii minerali - Soggetto passivo - Frode - Autore della trasgressione diverso dal fabbricante - È obbligato per il tributo, 322.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Enunciazione - Denuncia di contratto verbale - Sottoscrizione di una sola parte - È sufficiente, 301.

IMPUGNAZIONE

- Giudice del gravame - Potere di rilevare *ex officio* la svalutazione - Sussiste, 275.
- Giudizio di rinvio - Potere del giudice di rinvio di rilevare la svalutazione *ex officio* - Sussiste - Limiti, 275.

LAVORO

- Controversie - Passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro - Notifica al contumace, 213.

- Crediti di familiari di lavoratore deceduto - Provvisionale - Concedibilità, 214.
- Risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria - Efficacia nel tempo della novella 1973 - Irreattività, 214.
- Sciopero - Limitazioni per ordinanza contigibile e urgente - Legittimità costituzionale, 205.
- Piano regolatore generale - Atti preparatori - Pareri - Necessità del parere del Ministero della P.I. - Non sussiste, 277.
- Piano regolatore generale - Firma degli atti - Mancata sottoscrizione di elementi cartografici e illustrativi - Effetti, 277.
- Piano regolatore generale - Struttura urbanistica - Mutamenti sopravvenuti - Valutazione - Obbligo - Limiti, 277.

OCCUPAZIONE

- Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza di area inferiore a quella della dichiarazione di p.u. - Impugnabilità - Limiti, 281.
- Occupazione d'urgenza - Edilizia scolastica - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Competenza regionale - Sussiste, 284.
- Stato e Regioni - Art. 10 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Competenza prefettizia - Limiti, 284.
- Poteri del Ministero LL.PP. in tema di tutela del paesaggio e di complessi di interesse storico - Vincoli preesistenti - Possibilità di imporre ulteriori limitazioni - Sussiste, 277.

PRESCRIZIONE

- Decorrenza - Insussistenza di un atto della P.A. ricognitivo dell'utenza - Irrilevanza, 267.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Debiti di valore e di valuta - Svalutazione monetaria - Funzione e natura, 275.
- Interpretazione - Obbligo di congrua motivazione, 266.
- Interpretazione del contratto - Appalto - Appalto di opere pubbliche - Fattispecie, con nota di P. VITTORIA, 332.
- Obbligazioni pecuniarie - Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Limitazione ai soli crediti dei lavoratori dipendenti - Ragionevolezza, 212.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Infortuni sul lavoro - Infortunio *in itinere* - Omessa previsione legislativa, 210.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Controversia di lavoro - Parti in causa - Parità di posizioni processuali - Sussiste, 212.

PROCEDIMENTO PENALE

PIANO REGOLATORE

- Impugnabilità dell'atto di approvazione - Presupposti - Limiti - Assenza di piani particolareggiati - Effetti, 277.
- Modifiche d'ufficio - Natura e limiti, 277.
- Natura - Controinteressati - Titolarità di un mero interesse di fatto - Inconfigurabilità di controinteressati sostanziali - Sussiste, 277.
- Facoltà di astenersi dal testimoniare - Conviventi *more uxorio* e concubini - Non spetta, 208.
- Parte civile - Costituzione - Revoca - Tacita - Esercizio di autonoma azione civile - Revoca della precedente costituzione - Esclusione, 348.
- Sentenza penale - Interessi civili - Provvisionale - Stato di bisogno della parte civile - Irrilevanza ai fini della concessione della provvisionale, 348.
- Soggetti del diritto d'impugnazione - Parte civile - Spese - Rimborso - Condizioni, 349.

REGIONE

- Competenza in materia di opere pubbliche - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - Funzioni riservate allo Stato - Opere dirette al soddisfacimento di interessi nazionali o ultraregionali, 284.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Dovere di vigilanza - Relatività del dovere - Modalità di esercizio, 274.
- Responsabilità per atto illecito - Maestro elementare - Precettore - Obbligo di vigilanza - Responsabilità per non aver potuto impedire il fatto - Sussiste, 274.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità di notifica a controparte - Sussiste, 283.

SERVITÙ

- Servitù prediali e servitù personali - Peso reale su di un fondo - Diritto di sequela - Rapporto obbligatorio, 266.

SICILIA

- Demanio - Trasferimento di funzioni pubbliche - Opera anche per il passato, 222.

STATO CIVILE

- Residenza - Dimora - Indici - Permanenza del soggetto in una località - Volontà soggettive, 273.

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- G.A.T.T. - Norme relative ai diritti doganali - Diritto per i servizi amministrativi - Applicabilità alle merci provenienti dai Paesi aderenti al G.A.T.T., con nota di A. MARZANO, 238.

TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

- Competenza e giurisdizione - Spostamento di competenza per ragioni di connessione fra atti contestualmente impugnati (atto generale, emanato da organo centrale dello Stato - Atto applicativo, emanato da organo locale) - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 288.

UNIVERSITÀ

- Determinazione differenziale delle retribuzioni degli incarichi - Legittimità costituzionale, 225.
- Incarichi gratuiti - Legittimità costituzionale, 225.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

12 gennaio 1977, n. 3	<i>pag.</i> 201
12 gennaio 1977, n. 4	» 205
12 gennaio 1977, n. 5	» 208
12 gennaio 1977, n. 6	» 208
12 gennaio 1977, n. 8	» 210
14 gennaio 1977, n. 13	» 212
14 gennaio 1977, n. 14	» 213
14 gennaio 1977, n. 15	» 214
14 gennaio 1977, n. 16	» 214
18 gennaio 1977, n. 27	» 222
18 gennaio 1977, n. 30	» 224
20 gennaio 1977, n. 41	» 225
20 gennaio 1977, n. 44	» 201
20 gennaio 1977, n. 45	» 202

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

3 febbraio 1977, nella causa 52/76	<i>pag.</i> 229
--	-----------------

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 27 gennaio 1976, n. 255	<i>pag.</i> 249
Sez. Un., 2 marzo 1976, n. 684	» 254
Sez. I, 25 novembre 1976, n. 4444	» 266
Sez. I, 10 gennaio 1977, n. 73	» 331
Sez. II, 10 gennaio 1977, n. 76	» 266
Sez. I, 25 gennaio 1977, n. 366	» 267
Sez. I, 9 febbraio 1977, n. 548	» 273
Sez. I, 14 febbraio 1977, n. 646	» 296
Sez. Un., 14 febbraio 1977, n. 664	» 259
Sez. I, 19 febbraio 1977, n. 773	» 332
Sez. I, 23 febbraio 1977, n. 792	» 273
Sez. I, 4 marzo 1977, n. 876	» 301
Sez. III, 4 marzo 1977, n. 894	» 274
Sez. Un., 8 marzo 1977, n. 942	» 302
Sez. I, 8 marzo 1977, n. 951	» 314
Sez. I, 16 marzo 1977, n. 1039	» 319
Sez. III, 21 marzo 1977, n. 1112	» 275
Sez. I, 26 marzo 1977, n. 1184	» 322
Sez. I, 26 aprile 1977, n. 1576	» 326

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

7 dicembre 1976, n. 24	<i>pag.</i>	340
16 dicembre 1976, n. 25	»	341
17 gennaio 1977, n. 1	»	341
 Tribunale di Genova, 30 marzo 1977	 <i>pag.</i>	 238

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 30 settembre 1976, n. 826	<i>pag.</i>	276
Sez. IV, 30 settembre 1976, n. 827	»	276
Sez. IV, 19 ottobre 1976, n. 944	»	281
Sez. IV, 26 ottobre 1976, n. 957	»	282
Sez. IV, 26 ottobre 1976, n. 961	»	283
Sez. IV, 26 ottobre 1976, n. 967	»	284
Sez. V, 1° ottobre 1976, n. 1213	»	285
Sez. V, 19 ottobre 1976, n. 1293	»	285
Sez. V, 29 ottobre 1976, n. 1323	»	286
Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 323	»	286
Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 355	»	287
Ad. Plen., 19 aprile 1977, n. 5	»	288

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. IV, 27 giugno 1974, n. 1289	<i>pag.</i>	348
Sez. IV, 27 giugno 1974, n. 1291	»	348
Sez. III, 30 giugno 1975, n. 6085	»	349

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

AERONAUTICA E AEROMOBILI

- Affidamento in concessione alla Società Aeroporti di Roma della gestione del sistema aeroportuale della Capitale - Mancato versamento alla concessionaria dei diritti aeroportuali da parte della Società di Navigazione Alitalia ed Itavia - Applicabilità, 52.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Enti pubblici strumentali - ONIG - Gestione Commissariale - Nomina di vice Commissario, 52.
- Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - ONIE - Gestione commissariale - Funzioni vicarie, 52.
- Enti pubblici - L. 20 marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli Enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente - Disposizioni di immediata applicabilità - Norme sui limiti di età per collocamento a riposo, 52.
- Enti pubblici edilizi - Soppressione - Liquidazione - Disciplina delle relative procedure, 52.
- Enti pubblici edilizi - Soppressione - Organo della liquidazione - Mutamento, continuità della procedura di liquidazione, 53.
- Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Tramite autorità o Banca - Legittimità - Abuso di ufficio - Configurabilità, 53.

BENEFICENZA E ASSISTENZA

- Ciechi civili - Assegno vitalizio - Diniego - Commissione di revisione - Ricorso - Omissione - Acquiescenza, 53.

BORSA

- Agenti di cambio - Operazioni di borsa - Divieto - Operazioni per conto altrui - Ammissibilità - Limiti, 53.
- Agenti di cambio - Operazioni di borsa - Divieto - Rappresentanti alle grida - Applicabilità, 53.
- Rappresentanti alle grida - Doveri - Dichiarazione di impegno - Necessità - Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità - Necessità - Limiti, 54.
- Rappresentanti alle grida - Doveri e incompatibilità - Violazioni - Contestazioni, 54.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- Cassa DD.PP. - Mandati di pagamento - Estinzione - Mediante accreditamento in c/c postale - Condizioni e garanzie - Nuova normativa generale - Applicabilità, 54.
- Vendita di materiale fuori uso - Disciplina derogatrice di quella generale di contabilità - Possibilità di avvalersi della disciplina generale, in particolare per le vendite e trattative private, 54.
- Vendite - Materiale fuori uso - Nozione, 54.

DANNI DI GUERRA

- Ripristino del bene in opera e luogo diverso - Autorizzazione - Certificato di regolare esecuzione dei lavori - Competenza al rilascio - Criteri di individuazione dell'organo, 55.

DAZI DOGANALI

- Bollette doganali - Girata - Compensazione con crediti dello Stato - Limiti, 55.

- Bollette doganali - Girata - Firma - Autenticazione, 55.
- Bollette doganali - Girata a titolo di pegno, regolare o irregolare - Compensazione con crediti dello Stato - Limiti, 55.
- Bollette doganali - Natura - Trasferimento - Costituzione di pegno - Disciplina, 55.

DEMANIO

- Demanio - Servitù militari - Modificazioni allo stato delle cose nella proprietà privata - Diritto all'indennizzo - Titolarità, 55.
- Demanio - Servitù militare - Modificazioni allo stato delle cose nella proprietà privata - Indennizzabilità - Limiti, 56.

DIFESA DELLO STATO

- Avvocatura dello Stato - Patrocinio degli impiegati pubblici - Dipendenti dell'Amministrazione dell'Interno, 56.
- Avvocatura dello Stato - Patrocinio degli impiegati pubblici - Dipendenti dell'Amministrazione dell'Interno - Procedimento penale, 56.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Alloggio economico - Assegnatario - Cessione in proprietà - Trasferimento volontario - Gravi motivi - Autorizzazione dell'Amministrazione - Necessità, 56.
- Alloggio economico - Assegnatario - Cessione in proprietà - Trasferimento volontario - Nozione e limiti, 56.
- Edilizia popolare ed economica alloggi di servizio - Esclusione dal principio generale dell'impiego unitario dei fondi stanziati per la realizzazione di programmi di intervento di edilizia abitativa - Limiti, 57.
- Enti edilizi soppressi - Operazioni di liquidazione - Domande di riconoscimento di crediti - Presentate prima del 31 dicembre 1973 - Validità ed efficacia - Legge 4 dicembre 1956, numero 1404, 57.
- Enti edilizi soppressi - Operazioni di liquidazione - Domande di riconoscimento di crediti - Termini - Decorrenza, 57.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva - Accertamento della condizione soggettiva di coltivatore, 57.
- Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva - Accertamento delle condizioni oggettive di coltivazione del fondo, 57.
- Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva in favore del coltivatore non proprietario costretto ad abbandonare il fondo - Coltivatore usufruttuario - Spettanze dell'indennità, 58.
- Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva in favore del coltivatore non proprietario costretto ad abbandonare il fondo - Possibilità di utile trasformazione dell'azienda agricola sul fondo residuo - Irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'indennità aggiuntiva, 58.
- Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto - Proprietario coltivatore titolare di pensione di invalidità - Spettanza dell'indennità aggiuntiva, 58.
- Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Limiti, 58.
- Legge sulla casa - Competenza temporanea - Venir meno - Effetti, 58.
- Legge sulla casa - Insediamenti produttivi - Espropriazione delle aree - Disciplina applicabile, 58.

FERROVIE

- Trasporto di cose - Furto di colli - Maggiore frequenza di furti - Dolo o colpa grave del vettore - Effetti, 59.

FORESTE

- Foreste - Polizia forestale - Agenti scopritori di violazioni - Compartecipazione ai proventi delle pene pecuniarie - Limiti, 59.
- Foreste - Polizia forestale - Agenti scopritori di violazioni - Compartecipazione ai proventi delle pene pecu-

niarie stabilite come sanzioni penali - Successiva depenalizzazione delle violazioni - Effetti, 59.

IMPIEGO PUBBLICO

- Impiegata statale divorziata - Stato di impossidenza e disoccupazione dell'ex coniuge - Spettanza di quote aggiuntive di famiglia del figlio a carico - Limiti, 59.
- Impiegato pubblico - Separazione personale dal coniuge - Ordine del giudice all'Amministrazione datrice di lavoro di pagare direttamente parte della retribuzione del dipendente in favore dell'altro coniuge - Superamento del limite di legge - Eseguitabilità del provvedimento solo nel limite di legge - Posizione e rimedi della P.A. in relazione alla sua estraneità o alla sua partecipazione al giudizio sugli effetti patrimoniali separazione, 59.
- Membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del fondo di previdenza del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Compensi speciali - Non spettanza, 60.
- Prestazioni lavorative degli autoferotramvieri nel settimo giorno lavorativo consecutivo - Spettanza di speciali compensi - Limiti, 60.
- Prestazioni lavorative degli autoferotramvieri nel settimo giorno lavorativo consecutivo al di là di previsioni di contratti collettivi o individuali - Compensi speciali - Prescrizione, 60.
- Pubblico dipendente - Incompatibilità - Attività di amministratore di condomini - Sussistenza della incompatibilità - Limiti, 60.

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE

- Tasse sulle concessioni governative - Esercizio di attività senza rilascio del necessario atto soggetto a tassa ovvero senza assolvimento della relativa tassa - Accertamento - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie previste - Asservimento al tributo - Esclusione, 60.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni tributarie per la esecuzione dei piani regolatori - Acquisto di immobili da parte del Comune per esecuzione di opere previste da P.R. adottato ma non ancora approvato con D.P. - Applicabilità, 61.
- Amministrazioni dello Stato - Contratti di locazione passivi - Registrazione gratuita - Esclusione, 61.
- Atti simulati - Contratti di enfiteusi di terreni lottizzati - Impugnativa, 61.
- Contratti dello Stato - Appalti di servizi di pulizia - Disciplina, 61.
- Contratti dello Stato - Appalto di servizi di pulizia - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Prestazioni successive al 31 dicembre 1972 per contratti stipulati prima - Imposta sull'entrata (I.G.E.) - Detraibilità - Legge 9 ottobre 1971, n. 825, 61.
- Contratti dello Stato - Appalto di servizi di pulizia - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa verso lo Stato - Ammissibilità, 61.
- Contratti dello Stato - Locazioni passive - Disciplina - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55 6° comma, 62.
- Contratti di enfiteusi - Rinuncia al diritto di indennizzo per miglioramenti - Tassazione dei canoni capitalizzati - Imposta suppletiva sulla rinuncia - Assoggettabilità e termine, 62.
- Contratto di agenzia - Prescrizione di onerosità - Registrazione a tassa fissa - Omessa registrazione - Equiparazione - Aliquota proporzionale - Successiva richiesta - Prescrizione, 62.
- Contratto di agenzia - Prescrizione di onerosità - Tassa proporzionale - Assoggettabilità, 62.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Pagamento del tributo - Fideiussione con richiesta di dilazione - Condizioni di efficacia - Accettazione - Necessità, 62.

- Pagamento del tributo - Fideiussione con richiesta di dilazione - Rifiuto dell'Amministrazione - Possibilità di valersi della garanzia - Limiti, 62.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

- Birra, Pagamento differito - Cauzione - Onere - Esonero - Limiti, 63.
- Oli Minerali - Esenzione - Olio combustibile e da gas impiegati nei processi di lavorazione in unico stabilimento o in unico ciclo - Spettanza, 63.

IMPOSTE DIRETTE

- Accertamento - Notifica al contribuente - Soprattassa per incompleta o infedele denuncia - Amministratore di società - Notifica alla società - Insufficienza, 63.
- Accertamento - Notifica al contribuente - Soprattassa per incompleta o infedele denuncia - Amministratore di società - Responsabilità solidale, 63.
- Dichiarazione infedele - Carattere generale della definizione contenuta nell'art. 245 t.u. 29 gennaio 1958, numero 645, 63.

IMPOSTE E TASSE

- Imposte indirette - Disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze ex d.l. 5 novembre 1973, n. 660 - Presupposti di applicabilità, 64.
- Riforma tributaria - Enti territoriali e locali - Entrate sostitutive criteri di determinazione delle somme attribuite, 64.

IMPOSTE VARIE

- Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in VI aliquota - Delibera comunale - Comunicazione al ministero - Termine - Penultime 1A, 64.
- Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in VI M - Aliquote - Delibera consiliare - Comunicazione al Ministero - Termine - Osservanza - Ricezione - Non è necessaria, 64.

- Imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Esenzioni, 64.

LOTTO E LOTTERIE

- Denuncia di vincita - Presentazione della bolletta - Termini - Effettuazione a mezzo posta - Data di spedizione o data di ricezione - Prevalenza, 65.

NAVI E NAVIGAZIONE

- Nave italiana aggiudicazione a cittadino straniero a seguito di vendita giudiziaria - Assenza di trattati internazionali con il paese di appartenenza dell'aggiudicatario - Necessità della procedura di dismissione della bandiera, 65.
- Nave italiana - Aggiudicazione a straniero a seguito di vendita giudiziaria - Trattato con il Paese di appartenenza dell'aggiudicatario che prevede la necessità della dismissione di bandiera per la normalizzazione di nave di uno degli Stati contraenti salvo il caso di vendita giudiziaria non necessarietà della procedura di dismissione, 65.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

- Contributi previdenziali - Omesso versamento - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza, 65.
- Contributi previdenziali - Omesso versamento - Risarcimento del danno - Transazione - Invalidità specie e limiti, 66.
- Contributi previdenziali - Omesso versamento da parte della P.A. datore di lavoro - Risarcimento del danno - Transazione - Validità, 66.

PROCEDIMENTO PENALE

- Impugnazione remissione di querela - Sentenza dichiarativa non doversi procedere - Interesse all'assoluzione nel merito - Sussistenza, 66.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Ricorso straordinario - Revocazione - Ammissibilità, 66.

- Ricorso straordinario - Rinunzia - Notifica all'organo che ha emesso l'atto - Obbligo di trasmissione al ministero competente, 66.
- Ricorso straordinario - Rinunzia - Perfezionamento - Disciplina anteriore al d.P.R. 1199/71 - Formalità occorrenti, 66.
- Autotutela amministrativa - Costruzioni abusive - Decreto di demolizione - Esecuzione - Ricorso all'A.G.O. - Possibilità, 67.
- Cartelli pubblicitari collocati lungo ed in vista di strade statali - Gestione dell'A.N.A.S. in regime di esclusiva - « Insegne » commerciali - Applicabilità - Esclusione, 67.

STRADE

- Autotutela amministrativa - Costruzioni abusive - Decreto di demolizione - Esecuzione - Appalto dei lavori - Deserzione della gara - Provvedimenti conseguenti, 67.

TRIBUTI LOCALI


- Imposta incremento valore aree fabbricabili - Trasferimento area per espropriazione per pubblica utilità - Ritenuta e versamento dell'imposta - Autorità cui spetta, 67.

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag.	41
II - <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	»	41
III - <i>Questioni proposte</i>	»	42

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

I

CORTE COSTITUZIONALE, 12 gennaio 1977, n. 3 - Pres. Rossi - Rel. Volterra - Ogliari (avv. Sicardi e Giorgianni) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Angelini Rota).

Comune - Elezioni comunali - Presidente d'ente sovvenzionato dal comune - Ineleggibilità.

(Cost. art. 3; legge 2 febbraio 1961 n. 95, art. 2; d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 15).

L'art. 3 lettera c) della legge n. 95 del 1961, ove si dispone che « tre rappresentanti del comune di Milano designati dal Consiglio comunale » facciano parte del consiglio di amministrazione dell'ente « Museo della scienza e della tecnica », non prescrive che detti rappresentanti siano estratti dai consiglieri comunali; non può quindi ravvisarsi nella disposizione predetta una deroga al principio posto dall'art. 15 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, principio che non può ritenersi derogato dalla generica indicazione legislativa che il comune abbia propri rappresentanti in un ente (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 44 - Pres. Rossi - Rel. Elia - Tavarnese (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Gargiulo).

Comune - Elezione a sindaco - Parenti o affini del segretario comunale - Esclusione.

(Cost. art. 51; d.P.R. 16 maggio 1960; n. 570; art. 6).

Non contrasta con l'art. 51 Cost. l'esclusione della nomina a sindaco di chi sia, con il segretario comunale, in uno dei rapporti di parentela

(1) Sull'art. 15 n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, cfr. Corte cost. 11 luglio 1961 n. 42, in *Foro it.* 1961, I, 1397, 26 marzo 1969 n. 46, in questa *Rassegna*, I,

o affinità indicati dall'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*auspican-
dosi, peraltro, una diversa e più equilibrata soluzione legislativa*).

III

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 45 - Pres. Rossi - Rel.
Elia - Catalano (avv. Giannini) Rengo (avv. De Cesaris).

**Comune - Elezioni comunali - Ineleggibilità - Stipendiati o salariati da ente
dipendente - Litiganti con il comune - Illegittimità costituzionale.**

(Cost. art. 51; d.P.Reg. sic. 20 agosto 1960 n. 3, art. 5; d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570,
art. 15 n. 3 e 6).

*Contrastano con l'art. 51 Cost. e sono costituzionalmente illegittimi:
l'art. 5 n. 3 del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali
della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera
ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti
o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune,
che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida
delle elezioni; l'art. 15 n. 3 del testo unico delle leggi per la composi-
zione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato
con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui consi-
dera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, isti-
tuti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comu-
ne, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convali-
da della elezione; e l'art. 15 n. 6 del testo unico delle leggi per la compo-
sizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, appro-
vato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte in cui
considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune
abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione (2).*

377, 28 maggio 1975 n. 129, *ivi*, 479, e in *Giur. cost.*, 1975, 2705 con nota di So-
RACE; cfr. anche Cass. 12 marzo 1973, n. 684, in *Foro it.*, 1973, I, 1384, e Cass.
5 febbraio 1977, n. 493, *ivi*, 1977, I, 620. In dottrina, DAVOLI, *Consiglieri co-
munali, provinciali e regionali: rieleggibilità, incompatibilità e decadenze*, 1970,
e BOSCIA, *L'ordinamento elettorale: comuni province regioni*, 1976.

L'orientamento giurisprudenziale contrastato dalla Corte costituzionale era
stato espresso da Cass. 13 luglio 1972 n. 2353, in *Foro it.*, 1973, I, 462, ove indi-
cazione di altri precedenti, e Cass. 8 luglio 1974 n. 1987, in *Giust. civ.*, 1974, I,
1963.

(2) La sentenza n. 45 del 1977 fa applicazione del principio affermato nella
menzionata sentenza 28 maggio 1975 n. 129. Sull'art. 15 n. 6 del d.P.R. 16 mag-
gio 1960 n. 570, cfr. anche Corte cost. 29 marzo 1972 n. 58, in *Giur. cost.* 1972,
1046, con nota di ELIA, e in *Foro it.*, 1972, I, 1170, con richiami.

I

(*Omissis*). — Il principio affermato in via interpretativa dalla recente giurisprudenza della Cassazione va più esattamente riassunto nell'affermazione che solo il legislatore, nel porre le norme di organizzazione di enti che rientrano nelle categorie come sopra elencate e nell'apprezzarne i compiti e le finalità in relazione a quelli del Comune, può escludere che la presenza di consiglieri comunali nell'amministrazione di detti enti determini quella situazione conflittuale che in linea di principio sussiste e va eliminata.

In queste ipotesi, ha motivato la Cassazione, il divieto viene a cessare, dovendosi escludere che una situazione di contrasto, anche soltanto potenziale, di interessi fra il soggetto che rappresenta il Comune stesso possa concretizzarsi in dipendenza di una funzione che il primo esplica per disposizione di legge quale rappresentante del secondo e nella quale, pertanto, non può verificarsi, secondo l'apprezzamento del legislatore, quel conflitto che la legge vuole evitare.

Da varie recenti pronunzie della magistratura ordinaria può desumersi l'accoglimento del principio che anche una disposizione legislativa nella quale sia genericamente prevista la presenza in un ente di un rappresentante del Comune, anche se non sia specificatamente indicato che rivesta la carica di membro del consiglio comunale, abbia l'efficacia di escludere l'ineleggibilità di cui alla richiamata legge del 1960.

Nella sua ordinanza il giudice *a quo* chiede alla Corte di verificare la legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della deroga come sopra formulata in via interpretativa, in quanto, afferma, neppure il legislatore può dettare trattamenti differenti in situazioni identiche.

(*Omissis*). — Coerentemente ai principi che emergono dalle sentenze della Corte non può accogliersi l'orientamento giurisprudenziale per cui anche una generica indicazione legislativa che il Comune abbia propri rappresentanti in un ente valga a togliere il contrasto di interessi del cumulo delle posizioni di vigilato e di vigilante, di sovvenzionato e di sovvenzionante, di direttore e di sottoposto che la Corte ha considerato inconcepibile sotto il profilo logico e giuridico e come causa ineluttabile di ineleggibilità a consigliere comunale.

Tale orientamento, motivato sulle considerazioni esposte al n. 1, facendo riferimento più ad un presunto contrasto di interessi tra vari enti che a quello dei titolari dei diversi uffici, che, invece, la Corte ha ritenuto a fondamento della norma di cui all'art. 15, n. 3, citato, viola i principi costituzionali di uguaglianza in materia di elettorato passivo

non sussistendo alcuna necessità organica (specificatamente rilevata dal legislatore in base a valutazioni immuni da irragionevolezza) che i rappresentanti del Comune siano nel contempo consiglieri del Comune medesimo.

Passando all'esame della norma denunciata, va rilevato che l'art. 4, lett. e), della legge 1958, n. 332, e l'art. 2, lett. e), della legge n. 95 del 1961 hanno la conseguente identica formulazione « l'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione composto ... c) da tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal Consiglio comunale ».

Da detta dizione può solo ricavarsi la disposizione normativa che tre dei consiglieri d'amministrazione dell'ente devono essere rappresentanti del Comune di Milano, designati dal Consiglio comunale fra le persone che questo, con la più ampia discrezionalità, ritiene idonee: non è affatto prescritto che questi consiglieri debbano necessariamente essere consiglieri comunali.

L'amplissima libertà di scelta affidata dal legislatore al consiglio comunale di Milano e l'assoluta mancanza nella norma impugnata di una specifica indicazione della qualifica di consigliere comunale per i rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente « Leonardo da Vinci » non solo non consente di desumere secondo un'interpretazione conforme a Costituzione la tacita volontà del legislatore di introdurre una particolare deroga all'art. 15 del t.u. n. 370 del 1960, ma neppure ritiene che lo stesso legislatore abbia in questo caso specifico e con la norma impugnata implicitamente escluso nel suo apprezzamento l'esistenza anche potenziale di ogni e qualunque conflitto di interessi, o di interferenza organizzativa o di collegamento funzionale fra il Comune di Milano e l'Ente in parola nonché di ogni e qualunque dualismo inerenti al cumulo della posizione di destinatari di ordini, di benefici o di controlli con quella di direzione, di erogazione e di vigilanza. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — La questione non è fondata. Infatti prevale nella disciplina dell'art. 6, per la parte denunciata, la considerazione dei fini posti in rilievo nell'art. 97, primo comma, Cost., e cioè del buon andamento e della imparzialità della amministrazione. Tali obbiettivi, come è noto, non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso stretto.

Ciò non significa che la disciplina dell'art. 6 adotti il congegno più idoneo allo scopo di conseguire le finalità predette: è anzi da auspicare una soluzione legislativa più equilibrata, che tenga conto oltretutto delle esigenze della pubblica amministrazione, anche della espressione della volontà popolare nei riflessi che in fatto possa avere sulla elezione alla carica di sindaco. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 gennaio 1977, n. 4 - Pres. Rossi - Rel. Crisafulli - Atti relativi a denuncia presentata da Sindacati del personale della scuola e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Lavoro - Sciopero - Limitazioni per ordinanza contingibile e urgente - Legittimità costituzionale.

(Cost. art. 40, 70, 76 e 77; t. u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 20).

Le ordinanze di cui all'art. 20 del testo unico del 1934 della legge comunale e provinciale sono provvedimenti amministrativi e non innovano al diritto oggettivo; esse, nella perdurante assenza della normativa prevista dall'art. 40 Cost., possono porre limiti al diritto di sciopero, poiché la tutela della salute e la incolumità delle persone sono interessi pubblici riconosciuti dalla Costituzione e preminenti rispetto agli interessi di categoria (1).

(*Omissis*). — Giova preliminarmente rilevare che i ripetuti richiami dell'ordinanza del pretore alle sentenze di questa Corte nn. 8 del 1956 e 26 del 1961 non sono del tutto pertinenti, stante la diversità tra l'art. 2 del t.u. della legge di pubblica sicurezza, cui quelle decisioni avevano riferimento, e l'art. 20 del t.u. comunale e provinciale, che forma oggetto del presente giudizio (di contenuto identico al successivo art. 55, sul quale si fonda l'analogo potere del Sindacato, quando la situazione cui provvedere non ecceda l'ambito territoriale di un solo Comune). Mentre, infatti, nell'art. 2 non si rinviene alcuna delimitazione di materie, autorizzandosi il Prefetto, « nel caso di urgenza e per grave necessità pubblica », a adot-

(1) L'ordinanza di rimessione 6 giugno 1974 del Pretore di Rieti è in *Giur. cost.*, 1974, 2576.

Sulle ordinanze libere di cui all'art. 2 della legge di pubblica sicurezza, cfr. Corte cost. 2 luglio 1956 n. 8, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, 863 con nota di CRISAFULLI, Cass. 16 giugno 1958, n. 2068, in *Foro it.*, 1958, I, 1092, con nota di DE FINA, e 1959, I, 1754, con commento di ANDRIOLI, e Corte cost. 27 maggio 1961 n. 26, in *Giur. cost.*, 1961, 886, con nota di CRISAFULLI.

Merita segnalare che l'art. 40 Cost. pone una « riserva (probabilmente assoluta) di legge » per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; e, com'è noto, la citata sentenza n. 26 del 1961 ha individuato un limite al potere di ordinanza nella presenza di una « riserva di legge ». La sentenza in rassegna ha superato l'ostacolo in considerazione della « perdurante assenza della normativa prevista dall'art. 40 Cost. : il che potrebbe indurre a ritenere che il predetto limite diviene operante solo se e quando l'attività legislativa effettivamente riempie lo spazio ad essa riservato (ed invero lo *horror vacui* si fa sentire in ogni sistema politico e giuridico).

tare « i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica », l'art. 20 del t.u. del 1934, per un verso, circoscrive il potere prefettizio a materie determinate, ancorandolo, per altro verso, ai soli motivi di sanità o di sicurezza pubblica.

Quel che tuttavia accomuna le due disposizioni, insieme con altre che è superfluo rammentare qui partitamente, e consente di ricondurre i provvedimenti rispettivamente previsti entro la più ampia categoria concettuale delle c.d. « ordinanze libere » è, in primo luogo, che il contenuto dei provvedimenti stessi non è prestabilito dalla legge, ma da questa rimesso alla scelta discrezionale dell'organo agente, secondo richiesto dalle circostanze, diverse da caso a caso, che ne impongono l'emaneazione; in secondo luogo, che dette circostanze non sono, a loro volta, previste — né, di regola, sono prevedibili in astratto — da specifiche disposizioni di legge. Onde la distinzione, corrente nella dottrina, tra « atti » necessitati e « ordinanze » necessitate; i primi, come le seconde, fondantisi sulla urgente necessità; ma i primi, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto; le altre, nell'esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni.

Ciò precisato, dev'essere qui ribadito (ed *a fortiori*), con riguardo all'art. 20 del t.u. comunale e provinciale, quanto la Corte ebbe a rilevare, nelle decisioni sopra ricordate, per l'art. 2 del t.u. di p.s., e cioè che le ordinanze prefettizie, anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge. Le ordinanze ex art. 20 del t.u. comunale e provinciale, sia che si rivolgano (come nella specie è avvenuto) a destinatari determinati, prescrivendo loro un comportamento puntuale, sia che dispongano per una generalità di soggetti e per una serie di casi possibili, ma sempre entro i limiti, anche temporali, della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare; sono provvedimenti amministrativi, soggetti, come ogni altro, ai controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi.

Non sussiste pertanto la denunciata violazione del disposto degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.

Nemmeno è violato l'art. 40 Cost., che — com'è ovvio — viene qui in considerazione unicamente perché la questione va decisa nei limiti della rilevanza e della conseguente prospettazione fattane dal giudice *a quo*, essendo appena il caso di osservare che, di per sé, l'art. 20 del t.u. della legge comunale e provinciale non ha alcun necessario riferimento al diritto di sciopero, l'esercizio del quale può semplicemente rappresentare talora (come, appunto, nella specie) una delle svariatissime situa-

zioni suscettibili di dare occasione all'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente nelle materie dalla anzidetta disposizione indicate.

Ora, in ordine all'art. 40 Cost., la giurisprudenza di questa Corte è costante, a partire dalla sentenza n. 123 del 1962 sino alla più recente sentenza n. 222 del 1976, nel senso che, non essendosi dal legislatore provveduto ad emanare le leggi regolatrici previste dalla norma costituzionale, i limiti « coessenziali » al diritto di sciopero (non meno che a qualsiasi altro: sentenza n. 123 del 1962 cit.) vanno frattanto desunti dalla legislazione vigente, se ed in quanto compatibili, beninteso con i principi del mutato ordinamento costituzionale, ed in particolare con la garanzia direttamente apprestata dallo stesso art. 40: giacché, se così non fosse, si porrebbe all'« assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite » (sentenza n. 31 del 1969).

Sempre alla stregua dei criteri in precedenza enunciati dalla Corte in numerose decisioni, la tutela della salute e dell'incolumità delle persone non può non limitare il concreto esercizio del diritto di sciopero, così come avviene per altri interessi, che trovano del pari riconoscimento nel testo costituzionale e « la cui salvaguardia, insieme a quella della sicurezza verso l'esterno, costituisce la prima ed essenziale ragion d'essere dello Stato » (sentenza da ultimo cit.). Interessi siffatti sono perciò tra quelli che devono considerarsi « assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela degli interessi di categoria » (sentenza n. 123 del 1962) od a quelli che si riconnettono alle ulteriori e diverse finalità cui l'esercizio del diritto di sciopero può, in ipotesi, essere legittimamente rivolto.

Consegue da quanto premesso che, nella perdurante assenza di nuova apposita normativa, i particolari limiti che all'esercizio del diritto di sciopero possono derivare dall'applicazione dell'art. 20 del t.u. comunale e provinciale del 1934 trovano il loro fondamento nell'art. 32 Cost., a norma del quale « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », poiché tra i motivi legittimanti il Prefetto a provvedere con ordinanze contingibili e urgenti vi sono espressamente menzionati quelli « di sanità » (concretamente invocati nel caso *de quo* dall'ordinanza del Prefetto di Rieti). Ed a conclusioni analoghe deve giungersi altresì per i motivi « di sicurezza », che hanno riferimento alla integrità fisica ed incolumità delle persone e costituiscono perciò concetto diverso da quello di « ordine pubblico » (distintamente richiamato, infatti, nell'art. 2 del t.u. di p.s.): non potendosi dubitare che l'interesse alla tutela di quei beni rientri nel nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente, attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai « diritti inviolabili dell'uomo »). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 gennaio 1977, n. 5 - Pres. Rossi - Rel. Oggioni - Tosi ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Gozzi).

Imposte doganali - Contrabbando - Aggravante della recidiva - Disciplina speciale - Legittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 296).

Poiché la determinazione della misura delle sanzioni penali è di stretta spettanza del legislatore e poiché il reato di contrabbando doganale presenta peculiari caratteristiche collegate con la lesione — mediante l'evasione tributaria — di primari interessi finanziari dello Stato, non contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ove l'aggravante della recidiva è disciplinata diversamente da quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99 (1).

(1) La pronuncia conferma orientamenti emersi in precedenza nelle sentenze Corte cost. 19 gennaio 1972 n. 9 (in questa *Rassegna*, 1972, 8), 15 novembre 1972, n. 157 (*ivi*, 1973, 23) e 22 maggio 1974 n. 144 (*ivi*, 1974, 844).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 gennaio 1977, n. 6 - Pres. Rossi - Rel. Trimarchi - Sinigaglia (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Angelini Rota).

Procedimento penale - Facoltà di astenersi dal testimoniare - Conviventi more uxorio e concubini - Non spetta.

(Cost. art. 3; cod. proc. pen., art. 350).

Rapporto di coniugio e unione di fatto (ancorché da tale unione vi sia prole) danno luogo a situazioni diverse: non contrasta perciò con l'articolo 3 Cost. la disposizione che accorda la facoltà di astenersi dal testimoniare solo ai prossimi congiunti, quali definiti dall'ult. comma dell'art. 307 cod. pen. (1).

(*Omissis*). — La situazione che, si assume, sarebbe stata omessa nella previsione di cui alla normativa denunciata, sarebbe propria di chi (come

(1) La sentenza — significativamente — non trae alcun argomento dall'articolo 29 Cost., sebbene detto articolo fosse stato al centro di contrastanti deduzioni nell'ordinanza di rimessione del pretore di Cagliari (in *Gazz. Uff.*, 25 giugno 1975 n. 166) e nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato.

Merita anche osservare che la motivazione della sentenza ha dato notevole rilievo al momento dell'avvertimento di cui all'art. 350 comma terzo c.p.p.

l'imputata nel processo *a quo*, di falsa testimonianza) sia legato ad altro soggetto di sesso diverso da una relazione sentimentale e da rapporti sessuali (con la nascita di un figlio dall'unione), ed essa sarebbe identica, di fatto ed oggettivamente, a quella che caratterizza il rapporto coniugale.

La relazione è instaurata, quindi, tra il coniuge e l'unione di fatto tra le dette persone. Ed infatti solo codesta situazione è descritta. Ed il riferimento che viene operato in narrativa, alla esistenza di un figlio nato dall'unione tra i due conviventi e nella motivazione, ai loro propositi educativi della prole comune, non tende a cogliere e mettere in rilievo un rapporto genitore-figlio suscettibile d'essere accostato alla parentela discendente ma giova unicamente a colorare sul piano soggettivo e psicologico l'unica soluzione come sopra rappresentata.

Ad avviso della Corte, le due situazioni poste a raffronto, come è evidente, sono nettamente diverse.

Manca pertanto il necessario presupposto perché di fronte ad un trattamento differenziato (quale è quello che risulta dal contenuto positivo e negativo dell'art. 350 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 307, ultimo comma, del codice penale) possa utilmente prospettarsi e quindi dirsi fondato il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

Giova, a tal riguardo, tener preliminarmente presente che il legislatore ha accordato ai prossimi congiunti la facoltà di astenersi dal deporre nel processo penale, perché ha ritenuto meritevole di tutela il sentimento familiare (latamente inteso) e, nel possibile contrasto tra l'interesse pubblico, della giustizia, che su tutti gravi il dovere di deporre, e l'interesse privato, ancorato al detto sentimento, che i prossimi congiunti dell'imputato, non siano travagliati dal conflitto psicologico tra il dover deporre e dire la verità ed il desiderio o la volontà di non deporre per non danneggiare l'imputato, ha altresì ritenuto prevalente l'interesse privato e non in generale ed in modo assoluto ma se ed in quanto l'interessato (e cioè il teste) reputi di non dovere o potere superare quel conflitto, ed a tale fine non ha imposto un divieto di testimoniare (come invece disponeva l'art. 147 del codice di procedura civile prima della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 248 del 1974), ma solo una facoltà di astenersi dal deporre.

Ciò posto, va considerato che per i prossimi congiunti di cui all'ultimo comma dell'art. 307 del codice penale, nell'art. 350 del codice di procedura penale si ha una tutela per categorie di soggetti, individuate sulla base di tipici rapporti giuridici (coniugio, parentela e affinità), presupponendosi che — secondo *l'id quod plerumque accidit* — tali soggetti sono portatori dei detti interessi e perseguono quei determinati scopi; e che a proposito delle situazioni che sarebbero state omesse, l'esistenza degli stessi interessi e il perseguimento degli stessi scopi si presentano

come dati del tutto eventuali e comunque non necessari ed in ogni caso da dimostrare.

Che in concreto nelle situazioni previste ed in quelle omesse possano anche ricorrere eguali interessi, in sé e finalisticamente considerati, non rileva. Nei due casi, la loro presenza è rispettivamente presunta o da dimostrare. Ciò comporta che, nel processo, solo nel primo di detti casi il giudice possa con immediatezza e sicurezza accertare se il soggetto chiamato a deporre debba essere avvertito, a sensi del terzo comma dell'articolo 350 del codice di procedura penale, della facoltà di astenersi dal deporre. Per accertare, nel secondo dei due casi, se la situazione (ivi considerata) presenti i caratteri per cui in fatto possa essere accostata al rapporto di coniugio, e se in essa in concreto ricorra il sopraddetto interesse privato, con il relativo sentimento familiare, occorre, invece, una indagine che può anche non essere breve né facile. Ed allora per tale caso affiora in modo prevalente l'esigenza pubblicistica che il corso del processo non subisca ingiustificate remore in contrasto con il carattere inquisitorio e con i principi della oralità e della concentrazione.

De iure condendo, la normale presenza di quegli interessi, però, non dovrebbe rimanere senza una tutela per le dette situazioni omesse ed in particolare per quella che ricorre nella specie. E sarebbe, quindi, compito del legislatore di valutare, per detti interessi, l'importanza e la diffusione.

CORTE COSTITUZIONALE, 12 gennaio 1977, n. 8 - Pres. Rossi - Rel. Amadei - Livio (n.p.), I.N.A.I.L. (avv. Graziani) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Albisinni).

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Omessa previsione legislativa.

(Cost., art. 38 e 76; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2).

L'omissione del Governo, che lasci decorrere inutilmente il termine per l'esercizio della funzione legislativa delegatagli, può comportare solo una responsabilità politica verso il Parlamento, e non dà luogo ad una illegittimità costituzionale: non contrasta con l'art. 76 Cost. l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che non ha previsto espressamente l'infortunio in itinere (1).

(1) La sentenza ha affermato il principio — del resto pacifico — che l'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'art. 76 cost. può solo dar luogo ad una responsabilità politica del Governo (un inciso in tal senso è reperibile anche in Corte cost. 27 marzo 1974 n. 83). Circa la emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti temporali stabiliti dalla legge delegante, Corte cost. 19 dicembre 1963 n. 163, in *Foro it.*, 1964, I, 1, con nota di PIZZO-RUSSO, e 9 febbraio 1967 n. 13, in *Giur. cost.*, 1967, 111, con nota di CIOCONETTI.

(*Omissis*). — Rileva anzitutto la Corte che il problema dell'infortunio *in itinere* (quello cioè nel quale incorre il lavoratore nello spostarsi dalla casa di abitazione al luogo di lavoro e viceversa), che viene minutamente disciplinato e tutelato da molte legislazioni straniere, non trova da noi una specifica regolamentazione tanto che è stata la giurisprudenza, e principalmente quella della Corte di cassazione, a darsi carico di ovviare a tale manchevolezza affermando in modo costante che l'infortunio *in itinere* può considerarsi avvenuto « in occasione di lavoro » qualora sussista un collegamento tra la attività lavorativa e il rischio al quale il lavoratore è esposto durante il percorso per recarsi al luogo di lavoro e viceversa. Ma il nesso deve ritenersi sussistente solo quando siffatto infortunio dipenda da un certo rischio legato strettamente alla attività lavorativa per il cui espletamento non sia estraneo il rischio stesso, definito come « specifico improprio » o « generico aggravato ». E, sempre secondo la Corte di cassazione, l'accertamento di questo rischio particolare va affidato alla esclusiva valutazione del giudice di merito risolvendosi in un apprezzamento di fatto, non censurabile, se sorretto da congrua motivazione esente da vizi sul piano logico-giuridico.

La Corte non è chiamata a pronunciarsi sulla esattezza di questo orientamento giurisprudenziale: appare chiaro, tuttavia, da quanto precede, la esigenza di un sollecito intervento legislativo in materia di prevenzione ed assicurazione dell'infortunio *in itinere*.

Ed infatti, con la legge 19 gennaio 1963, n. 15, si conferiscono al Governo due distinte deleghe: la prima (art. 30) per modificare, correggere, ampliare le norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro « riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo »; la seconda (contenuta nell'art. 31) diretta a far emanare dal Governo « norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* » e ciò « entro un anno dall'entrata in vigore della legge ».

Tuttavia malgrado la inequivoca imperatività della delega, non è stato emanato il decreto delegato e si è lasciato decorrere inutilmente il termine previsto.

La disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro è pertanto frutto della delega che non riguarda la materia dell'infortunio *in itinere*, ed ha diversa origine, oggetto e finalità, tanto vero che faticosamente e genericamente la giurisprudenza si pronuncia per regolare la questione in esame.

È evidente dunque l'errore in cui è incorso il giudice *a quo* denunciando, per violazione degli artt. 76 e 38 della Costituzione, l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Non può infatti pretendere il giudice *a quo* che il legislatore delegato avesse il dovere di comprendere in detto articolo anche le modalità riguardanti l'infortunio *in itinere* così come descritto nell'art. 31 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15. Per provvedere a quest'ultimo compito

il legislatore aveva una delega particolare, proprio quella indicata nel citato art. 31, ma di questa non ha inteso far uso e quando ha formulato l'art. 2 del decreto impugnato si è valso per la sua stesura solo della normativa di cui all'art. 30 che non faceva alcun cenno, né poteva farlo, all'infortunio *in itinere*, per la cui disciplina, come si è detto, era stata disposta una delega particolare.

Così essendo, la omissione del legislatore delegato può comportare evidentemente una sua responsabilità politica verso il Parlamento, non certo una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile.

Ne consegue che resta così assorbita la questione riguardante l'art. 36 della Costituzione nel cui ambito dovranno domani essere comprese anche le ipotesi di eventi lesivi occorsi *in itinere* al lavoratore quando tale infortunio sarà, dalla legge, previsto e regolato.

Questa Corte, pertanto, deve dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 76 della Costituzione poiché manca il termine di raffronto data la carenza di qualsiasi normativa sull'infortunio *in itinere*.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1977, n. 13 - Pres. Rossi - Rel. Gionfrida - Monte dei Paschi di Siena (avv. Simi), Soc. aerea Mediterranea (avv. Marazza), altri (n.p.), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Procedimento civile - Controversia di lavoro - Parti in causa - Parità di posizioni processuali - Sussiste.

(Cost., artt. 3 e 24; cod. proc. civ., artt. 414, 416 e 418).

Obbligazioni e contratti - Obbligazioni pecuniarie - Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Limitazione ai soli crediti dei lavoratori dipendenti - Ragionevolezza.

(Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 429).

Come il convenuto in una controversia di lavoro dinanzi al Pretore è tenuto a pena di decadenza a indicare nel primo suo atto (la comparsa di risposta) difese eccezioni e prove, così anche l'attore in detta controversia è tenuto a pena di decadenza a indicare nel primo suo atto (il ricorso introduttivo) difese eccezioni e prove; parimenti deve dirsi per l'attore in riconvenzione e il convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale. Non sussiste pertanto disegualianza tra le posizioni processuali delle parti in lite.

I meccanismi di conservazione del valore dell'oggetto di prestazioni pecuniarie non si risolvono in un depauperamento del patrimonio del

debitore e solo eliminare l'arricchimento che costui, altrimenti, nel caso di ritardato adempimento, conseguirebbe per effetto della svalutazione monetaria. Il trattamento privilegiato riservato ai crediti di lavoro è giustificato dalla qualità di tali crediti, i quali sono garantiti da più precetti costituzionali (artt. 1, 3 cpv. 4, 34 e 36 Cost.), nonché dal sussistere di un interesse generale al tempestivo pagamento delle spettanze dei lavoratori; peraltro, nei riguardi dei lavoratori dipendenti a più alto reddito la funzione di riequilibrio economico assume carattere prevalente rispetto a quella di sostentamento (1).

La disposizione che ha introdotto la rivalutazione dei crediti dei lavoratori subordinati non è retroattiva; non può quindi tenersi conto della svalutazione monetaria verificatosi prima della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533 (2).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1977, n. 14 - Pres. Rossi - Rel. Gionfrida - Valente ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).

Lavoro - Controversie - Passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro - Notifica al contumace.

(Cost., art. 24; cod. proc. civ. art. 435, come modificato da l. 11 agosto 1973 n. 533).

Contrastano con l'art. 24 Cost. le disposizioni processuali che non assicurino all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza di un termine; pertanto, è costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui — con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge — non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.

(1) Dopo la grande svalutazione monetaria degli anni 1939-1947, i giudici ordinari hanno difeso il principio nominalistico (art. 1227 comma primo cod. civ.) mediante la distinzione tra crediti di valuta e crediti di valore e una interpretazione rigosa dell'art. 1224 comma secondo cod. civ. La Corte costituzionale ha ora prudentemente evitato di aderire alla tesi secondo cui i crediti del lavoratore subordinato sarebbero dall'art. 429 ultimo comma c.p.c. (novellato) stati trasformati in crediti di valore; ed invero parrebbe più esatto ritenere che detti crediti sono tuttora crediti di valuta (cfr. anche ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario Scialoja e Branca*, 1959, 174).

III

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1977, n. 15 - *Pres. Rossi - Rel. Gionfrida - Greccia ed altri (n.p.), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).*

Lavoro - Risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria - Efficacia nel tempo della novella del 1973 - Irretroattività.

(Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 426; l. 11 agosto 1973 n. 533, art. 20).

Contrasta con l'art. 24 Cost. l'art. 435, comma secondo, c.p.c. come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione dell'appellato (3).

IV

CORTE COSTITUZIONALE, 14 gennaio 1977, n. 16 - *Pres. Rossi - Rel. Gionfrida - Solimene (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti).*

Lavoro - Crediti di familiari di lavoratore deceduto - Provvisionale - Concedibilità.

(Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 423).

L'art. 423 c.p.c. è applicabile anche a favore dei superstiti indicati dall'art. 2122 primo comma cod. civ.: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 423.

Se ciò è, si va delineando — all'interno della categoria dei crediti di valuta — una tripartizione tra crediti indicizzati per legge, crediti indicizzati per contratto (l'art. 5 del D.L. 7 febbraio 1977 n. 15 è stato soppresso dalla legge di conversione 7 aprile 1977 n. 102), e crediti la cui indicizzazione è vietata dalla legge (ad esempio, cfr. art. 1 comma quarto del d.l. 24 luglio 1973 n. 426); tripartizione che trova fondamento e giustificazione nella «qualità del credito». Del resto, la «causa del credito» è da tempo indicata come «fondamento» del regime dei privilegi (art. 2745 cod. civ.), e — su altro versante — è alla base della legislazione per il c.d. «credito agevolato». La tendenza ad attenuare l'unitarietà della disciplina delle obbligazioni pecuniarie non opera direttamente sul valore della moneta all'interno dello Stato, anche se conduce ad un più completo assoggettamento della moneta alla volontà del «principe».

Va segnalato che la Corte costituzionale ha ammesso che rivalutazione dei crediti di lavoro possa rispondere, oltre che ad esigenze di «sostenta-

(*Omissis*). — La premessa esegetica comune a tutte le ordinanze — che, cioè, debba desumersi, dalla detta mancanza (nell'art. 414) di una espressa statuizione di decadenza, la effettiva inesistenza di preclusione per l'attività defensionale dell'attore (a fronte della diversa disciplina stabilita, dall'art. 416, per il convenuto — è, infatti, palesemente erronea.

La retta interpretazione delle norme consente, invero, di pervenire alla conclusione che si realizza, invece, nella concreta dialettica del nuovo processo del lavoro, una perfetta simmetria di posizione tra le parti.

Tale simmetria — già sottolineata nella Relazione alle Commissioni riunite della Camera nel corso della V legislatura (ove, con suggestione di immagine, si contrappone all'obbligo del convenuto di «vuotare il sacco» fin dal principio, quello analogo dell'attore di «dire, senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e fornire il materiale su cui si basa la pretesa») — è ancora, tra l'altro, ribadita nella Relazione alla Commissione Giustizia e Lavoro del Senato nella VI legislatura, venendo additata come una componente essenziale di quella reciproca collaborazione che, nello spirito della buona fede processuale informativo del codice del 1942 (alla cui formulazione originaria si è inteso riportarsi), condiziona, in pratica, lo svolgimento del nuovo rito, nei suoi caratteri di concentrazione, immediatezza ed oralità.

La lettura sistematica del dato normativo conferma, del resto, senza margine alcuno di dubbio, il carattere paritario della disciplina dell'attività defensionale delle parti.

La stessa sanzione che per il convenuto si trova espressamente sancita nell'art. 416 deve, invero, ritenersi prevista per l'attore, sia pure in modo implicito, ma non per questo meno chiaro, in base al disposto dell'art. 414 n. 5 e dell'art. 420.

Infatti, poiché il comma quinto di questa ultima norma consente al giudice di ammettere all'udienza di discussione, oltre i mezzi di prova già proposti, quelli che la parte — e, quindi, anche l'attore — non poteva proporre prima, ne consegue che, successivamente alla presentazione del ricorso, non potranno essere ammesse le prove che lo stesso attore poteva e doveva indicare ai sensi dell'art. 414 ultimo comma.

mento» (garantite anche dall'art. 36 Cost.), ad esigenze di «riequilibrio economico».

(2) Diverso l'orientamento prevalente della Corte di cassazione: cfr. Cass. 8 febbraio 1975 n. 495, in *Foro it.*, 1975, I, 279, Cass. 28 giugno 1976 n. 2471, *ivi* 1976, I, 1797, ove è indicazione di altri precedenti, Cass. 16 novembre 1976 n. 4258, *ivi*, 1976 I, 2732, e 20 gennaio 1977 n. 300, *ivi*, 1977, I, 339.

(3) La giurisprudenza (a quanto consta, solo di merito) era propensa a ritenere non perentorio il termine di dieci giorni del quale si discute, fermo restando l'onere per l'appellante di non comprimere il termine a comparire.

Valgono analoghe considerazioni per quanto concerne la modificabilità delle domande, eccezioni e conclusioni, che il comma primo dell'articolo 420 cit. subordina, allo stesso modo per l'attore che per il convenuto, alla ricorrenza di « gravi motivi » da accertarsi dal giudice.

Le preclusioni sono dunque nel sistema (nel contesto del quale adempiono alle cennate esigenze di accelerazione e semplificazione della procedura): e si rivolgono senza discriminazione così all'attore come al convenuto, con riguardo rispettivamente al ricorso introduttivo e alla comparso di risposta, che sono gli unici atti di parte antecedente all'udienza di discussione.

II

(*Omissis*). — Entrambe le questioni muovono — come in narrativa detto — dal presupposto (da cui, poi, traggono opposti corollari) della non equiparabilità, quanto alla disciplina delle rispettive attività difensive, della posizione dell'attore in riconvenzione e di quella del convenuto.

Tale presupposto non è, però, esatto.

Come dalla dottrina riconosciuto già con riguardo al processo ordinario (anche nell'ambito del quale manca, come nel nuovo rito del lavoro, una specifica completa regolamentazione della fattispecie conseguente alla proposizione di domanda riconvenzionale si verifica, con riferimento appunto alla riconvenzionale, un rovesciamento simmetrico della posizione delle parti, in quanto l'attore assume la veste di convenuto e, viceversa, il convenuto quella di attore.

Discende da ciò che la disciplina dell'attività difensiva dell'attore nei riguardi della riconvenzionale, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalità che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attività processuale del convenuto rispetto alla domanda principale.

Con specifico riguardo al rito del lavoro, ciò equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri, e correlativamente incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto.

Con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento è, per il convenuto in riconvenzione, non già l'udienza fissata ex art. 415, bensì la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418.

Anche in questo caso, pertanto, la dimostrata erroneità della premessa (travolgendo le conclusioni che da essa si traggono) conferma la non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale formulate.

La Corte è, infine, chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modifi-

cato dalla legge del 1973, per la parte in cui prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di « determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito ».

Di tale norma varie ordinanze prospettano — come detto — il contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e ciò sotto vari profili, attinenti, da un lato, alla ingiustificata disparità di trattamento dei crediti del lavoratore rispetto in genere agli altri crediti di carattere pecuniario e in particolare ai crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto; dall'altro lato, alla ingiustificata identità di trattamento (quanto al rilievo dato alla svalutazione) di tutti i crediti di lavoro, senza distinguere la diversa posizione sociale-economica delle varie categorie di lavoratori (che vanno dal modesto dipendente all'alto dirigente) e delle varie categorie dei datori di lavoro (che analogamente vanno dal piccolo artigiano al grande imprenditore).

Osserva innanzi tutto, la Corte che non occorre prendere posizione sul problema (allo stato ancora dibattuto e di cui è cenno, in particolare, nell'ordinanza del pretore di Arcidosso), se la disciplina introdotta dall'art. 429 impugnato abbia « operato una trasformazione dei crediti del lavoratore aventi (*ab origine*) carattere pecuniario in crediti di valore » ovvero si sia limitata ad apportare delle deroghe in ordine ai presupposti del risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Una volta, infatti, che della norma in esame (cui si collega, in via di integrazione, l'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973) è chiaro il contenuto pratico voluto dal legislatore — assicurare cioè al lavoratore (con riferimento al mancato o ritardato pagamento delle prestazioni in suo favore alla scadenza e a decorrere da tale momento) l'adeguamento delle somme dovute, in funzione delle variazioni in aumento degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile — non assumono, evidentemente, rilievo, sul piano del giudizio di costituzionalità, le implicazioni dommatiche (quanto all'attuale inquadramento ed alla astratta classificazione dei crediti del lavoratore) che l'introdotta disciplina prospetta: di questa interessando unicamente valutare il contenuto, sotto il profilo della razionalità o meno della diversificazione dei crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari.

Ora, proprio tale razionalità, con riferimento alla scelta legislativa nella specie operata, non può, ad avviso della Corte, revocarsi in dubbio.

La prima (e, di per sè, già decisiva) giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta, infatti, nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36.

Nel contesto di tale peculiare tutela razionalmente si colloca la normativa denunciata, apprestando un meccanismo di conservazione del

valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel « potere di acquisto di beni reali » che si connete alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento, il quale lo poneva, a fronte del solo rischio del pagamento degli interessi legali, in condizioni di lucrare gli effetti della svalutazione monetaria e di disporre delle somme di spettanza del lavoratore. Il che, in altre parole, equivale a dire che il meccanismo esaminato non si risolve (*ex altero latere*) in un depauperamento del patrimonio del datore di lavoro (soccombente): dal quale viene recuperato, con manovra sostanzialmente riequilibratrice, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa.

Non va, poi, trascurato l'elemento funzionale concorrente (che si combina con gli altri sin qui esaminati con carattere di maggiore o minore prevalenza, a seconda del tipo di rapporto di lavoro considerato) rappresentato dalla « remora » che la disciplina denunciata ingenera rispetto — più che a manovre dilatorie nel processo (cui la stessa attuale strutturazione del rito, improntata a criteri di accelerazione, contribuisce a porre rimedio) — al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore.

Tale remora basterebbe, di per sé, a giustificare la norma in esame, ove si consideri che il pagamento tempestivo delle spettanze dei lavoratori, oltretutto all'interesse individuale dei medesimi, risponde ad un interesse generale della intera collettività e che — proprio con riguardo alle prestazioni retributive — è stata già sottolineata (v. sentenza di questa Corte n. 54 del 1967) la legittimità di norme di tutela risolvendosi nella previsione, addirittura, di sanzioni penali per il caso del mancato o ritardato adempimento.

La *ratio* stessa della disciplina impugnata ne giustifica la mancata estensione ai crediti del datore di lavoro, nei riguardi dei quali, evidentemente, non ricorrono la sottolineata esigenza di garanzia di bisogni primari e la predetta funzione di riequilibrio economico: dimodoché, anche sotto tale aspetto, il dubbio di costituzionalità si rivela non fondato.

Lo stesso è a dire per quanto attiene al profilo (su cui si sofferma il pretore di Arcidosso) di mancata diversificazione della disciplina sul punto della svalutazione in rapporto alla posizione — « non certo di debolezza » — di alcune categorie di prestatori d'opera, quali, ad esempio, i dirigenti e, correlativamente, alla posizione « non preminente »,

in cui si trovano categorie di datori di lavoro, come i piccoli imprenditori, gli artigiani, etc.

A parte, infatti, che a tale rilievo sarebbe sufficiente opporre l'esigenza, propria della legislazione per nome generali, di modellarsi sull'*id quod plerumque accidit* (onde l'impossibilità di tener conto delle situazioni limite o, comunque, estreme), gli è che, in realtà, anche rispetto ai rapporti peculiari sopra cennati non difettano le regioni che giustificano l'applicazione del meccanismo ex art. 429; anche se, nel concreto, queste, poi, si combinano in diversa misura e intensità: assumendo, ad esempio, nei rispetti di un dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente prevalente rispetto a quella di sostentamento.

Considerazione a parte richiede, infine, il rilievo, contenuto nelle ordinanze del pretore di Roma, di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai crediti di lavoro (rispetto agli altri crediti pecuniari), quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.

Il problema di applicabilità della disciplina dettata dagli artt. 1 (come modificativo dell'art. 429 cod. proc. civ.) e 9 (come sostitutivo dell'art. 150 disp. attuaz. cod. proc. civ.) della legge n. 533 del 1973 ai crediti sorti anteriormente alla entrata in vigore della detta legge non può dirsi univocamente risolto in dottrina e in giurisprudenza: giacché alla tesi che — pur riconoscendo l'applicabilità di tale disciplina ai crediti di lavoro maturati anteriormente alla entrata in vigore della legge (sempreché l'inadempimento si sia protratto oltre la data predetta) — ritiene che l'adeguamento debba farsi con riguardo e limitatamente alla svalutazione successiva, si contrappone la tesi secondo cui l'adeguamento deve operarsi tenendo conto anche della svalutazione intervenuta prima della entrata in vigore della legge.

A giudizio della Corte va condivisa la prima delle due esposte soluzioni, la quale risponde al principio della irretroattività della legge che (ancorché non sempre costituzionalmente garantito) costituisce espressione di civiltà giuridica e non risulta, nella specie, derogato né esplicitamente, né implicitamente.

Deve, infatti, anzitutto escludersi che la retroattività nel senso sopraindicato discenda dalla disposizione transitoria dell'art. 20, comma primo, della legge del 1973 citata (che dispone l'applicabilità delle norme della legge stessa anche « ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore »): se non altro perché, — come ha di recente riconosciuto la stessa Corte di Cassazione, che pur ha aderito alla prima tesi — la detta disposizione si riferisce alle norme di natura processuale e non anche alle norme di carattere sostanziale come quella del comma terzo dell'art. 429.

Né possono condividersi le altre argomentazioni che desumono la efficacia retroattiva della norma dalla dizione dello stesso art. 429, là dove questo indica come decorrenza il giorno della « maturazione del diritto »; dal fatto che la norma, essendo diretta ad ovviare alle conseguenze del fenomeno della svalutazione (il quale presuppone il decorso di un non breve periodo di tempo), resterebbe svuotata della sua ragione d'essere qualora non prendesse in considerazione gli effetti della svalutazione anteriore alla sua entrata in vigore, una volta che, ad impedire l'incidenza della svalutazione successiva, sarebbe bastato il meccanismo complessivo che assicura la rapidità del processo del lavoro; ed inoltre dalle enunciazioni che sarebbero contenute nei lavori preparatori.

Infatti, l'espressione « con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto », che si riferisce, non solo alla somma corrispondente alla diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali, è dettata al fine di determinare il *dies a quo* indipendentemente da atti di costituzione in mora (analogamente a quanto prescritto dall'art. 1282 cod. civ. per il decorso degli interessi corrispettivi).

E, nel contesto di tale espressione, il riferimento al giorno della maturazione del diritto fa parte del contenuto precettivo innovativo della norma e non rappresenta una disposizione collaterale avente carattere intertemporale.

Il secondo degli argomenti sopra indicati trascura poi di considerare che l'intervallo temporale entro cui può verificarsi la svalutazione del credito non è soltanto costituito dalla durata del processo ma anche e soprattutto dal periodo di tempo (normalmente) intercorrente tra la maturazione del diritto e l'inizio del processo.

Infine, per quanto attiene ai lavori preparatori, è da osservare che — se pure alcuni parlamentari, nei loro interventi (soprattutto nel corso della legislatura precedente a quella in cui il testo della disposizione fu approvato) consideravano la norma come retroattiva —, quando il problema fu discusso *ex-professo*, un emendamento diretto ad escludere l'efficacia retroattiva nel senso sopra precisato non venne accolto proprio in base alla considerazione, espressa dal relatore Martinazzoli (Senato, VI Legislatura - Commissioni riunite - 29 marzo 1973), che esso era superfluo in quanto la irretroattività già discendeva dai principi generali.

Dovendosi quindi escludere, per quanto fin qui detto, che risulti, nella specie, espressamente od implicitamente voluta una deroga al principio di irretroattività consacrato nell'art. 11 delle preleggi, resta confermato che, secondo la corretta interpretazione della norma denunziata, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, deve tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore alla data predetta.

Ciò, del resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di irretroattività fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ., sui crediti di somme di denaro divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dello stesso codice; nonchè la giurisprudenza, ormai da tempo consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ. concernente la risarcibilità del maggior danno dipendente dalla mora, nella ipotesi di inadempimento verificatosi prima della entrata in vigore dello stesso codice.

Pertanto, anche sotto il profilo della prospettata decorrenza del diritto alla rivalutazione « anche da data anteriore alla entrata in vigore della legge 1973, n. 533 », la questione di costituzionalità dell'art. 429, comma terzo, non è fondata, poichè muove da una non esatta interpretazione della norma denunziata.

III.

(*Omissis*). — Con sentenza n. 14 del 1977, questa Corte ha già avuto modo di affermare, richiamando la propria precedente giurisprudenza (cfr. sent. n. 159 del 1971 e n. 255 del 1974), che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interessezza, il tempo assegnatogli.

Con siffatto principio, appunto, contrasta la disposizione impugnata, giacché ricollega il *dies a quo* del termine per la notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui è ben possibile che la parte non abbia tempestiva conoscenza.

Né le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa possono essere, nella specie, superate accedendo alla tesi (condivisa dalla prevalente dottrina) che il termine in questione sia di tipo ordinatorio.

La ritenuta non perentorietà del termine consentirebbe, infatti, di escludere, che pur dopo il suo decorso, resti all'appellante preclusa la notificazione del decreto, ma non lo porrebbe al riparo dalle conseguenze che — con particolare riguardo al procedimento di impugnazione — possono riconnettersi alla violazione del termine a comparire che — proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto — l'appellante non fosse stato in grado di rispettare.

Il pregiudizio della difesa (nel senso sopra indicato) neppure può essere, d'altra parte, (sempre) evitato con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore dell'appellante.

Basta considerare l'ipotesi in cui il Presidente del tribunale abbia (come gli è consentito dal comma primo dell'art. 435 cit.) fissato l'udienza di discussione in coincidenza con la scadenza del termine (di 35 giorni) risultante dall'esatto computo di dieci giorni previsti per la notifica del ricorso (ex comma secondo) e dei 25 giorni stabiliti come termine minimo di comparizione (ex comma terzo art. 435 cit.).

Con riferimento a tale ipotesi, la diligenza dovrebbe, infatti, spingersi (con ciò superando il limite della normalità) fino al punto di un controllo giornaliero: anche oltre il termine (meramente ordinatorio) di giorni cinque (dal deposito del ricorso) per la emanazione del decreto presidenziale di fissazione d'udienza.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1977 n. 27 - *Pres. Rossi - Rel. Volterra - Commissario dello Stato per la Regione siciliana (sist. avv. gen. Azzariti) e Regione Sicilia (avv. Villari).*

Sicilia - Demanio - Trasferimento di funzioni pubbliche - Opera anche per il passato.

(Statuto Sicilia, art. 32).

Il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alla Regione deve essere qualificato non come vicenda successoria ma come passaggio di poteri fra enti pubblici per il quale l'ente subentrante può esplicare ogni potere pubblicistico o privatistico sui beni trasferiti, non esercitato dall'ente che precedentemente lo gestiva. (1)

(*Omissis*). — Con il ricorso in epigrafe il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugna la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 marzo 1975 e chiede che ne sia

(1) Nel senso che lo Stato, in attesa del passaggio di funzioni alle Regioni, esercita sui beni demaniali da trasferire non una mera attività di conservazione ma pienezza di poteri per la soddisfazione dei pubblici interessi, Corte cost., 4 maggio 1972, n. 79, in questa *Rassegna*, 1972, 567.

Su questioni concernenti il trasferimento dei beni pubblici assegnati alle Regioni, FALZONE, *I beni delle regioni a statuto ordinario*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1971, 289; per le Regioni a statuto speciale, cfr. Corte cost., 23 marzo 1960, n. 13, in *Foro it.* 1960, I, 717, 17 aprile 1968, n. 21, *ivi*, 1968, I, 1124, e 17 novembre 1971, n. 178, in *Giur. cost.*, 1971, 2179, con nota di BARTOLE.

Esattamente è stato osservato (Cass. S.U., 15 aprile 1976, n. 1335 e 1336, la seconda in questa *Rassegna*, 1976, 580) che il trasferimento di beni destinati ad un pubblico servizio al seguito del passaggio di quest'ultimo da una ad altra persona giuridica pubblica è vicenda non ablatoria ma organizzatoria. Sulla successione tra enti pubblici, cfr. anche Cass., 24 luglio 1958, n. 2689, in *Foro it.*, 1958, I, 1252, Cass., 3 ottobre 1959, n. 2642, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1633, e Cass., 19 maggio 1969, n. 1738.

dichiarata l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 32 dello statuto speciale e del d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825. Le violazioni denunciate sono indicate nella disposizione dell'art. 1 della legge impugnata, la quale dichiara estinti i debiti per canoni relativi alle utenze, sia fornite di titolo legittimo, sia di fatto, di acqua derivata dai canali dell'antico demanio esistenti in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti e nella disposizione dell'art. 2 della medesima legge, la quale dichiara che con effetto dal 1° gennaio 1947 i canoni relativi alle utenze di acqua di cui all'art. 1 comunque e per qualunque uso esercitate, sono determinati a norma dell'art. 35 del t.u. n. 1775 del 1933 e successive aggiunte e modificazioni.

Lo Stato assume che tale disciplina e regolamentazione non possono avere effetto per il periodo antecedente alla data di approvazione dell'elenco dei canali assegnati e che per tanto la legge regionale avrebbe disposto di diritti di cui la Regione non era ancora titolare.

Si sostiene invece *ex adverso* che la titolarità dei diritti sui beni spetterebbe alla Regione sin dall'entrata in vigore dello Statuto ed una volta riuniti nello stesso soggetto titolarità ed esercizio del potere, le due situazioni non potrebbero essere più disgiunte. (*Omissis*).

Ritiene d'altra parte la Corte che alla vicenda del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla Regione non presiedono principi identici a quelli delle successioni tra privati, dovendosi valutare, caso per caso, le specifiche norme dirette a regolare la materia anche in relazione all'oggetto del trasferimento.

Ora, mentre, oggettivamente, dalla situazione esistente risulta l'imprescindibile ed indifferibile necessità per la Regione di regolarizzare una situazione abnorme assoggettando ad un regime unitario le concessioni e le derivazioni e sopprimendo le gravissime sperequazioni esistenti in materia, è evidente che tale regolarizzazione, senza la quale la Regione non ha la possibilità di esercitare i poteri che le sono assegnati dalla legge sul demanio idrico, non può essere compiutamente realizzata senza previamente provvedere a rimuovere l'enorme cumulo di canoni non corrisposti e le conseguenze giuridiche ed economiche che derivano da una siffatta situazione e senza provvedere a stabilire uniformemente per le utenze di acqua pubblica la determinazione dei relativi canoni.

Sul piano normativo, inoltre, massimo rilievo assume, nella specie, l'art. 7 del d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825.

Tale norma, mantenendo fermi gli effetti degli atti di gestione o amministrazione ordinaria e straordinaria compiuti dallo Stato anteriormente al trasferimento, mostra come la Regione, in mancanza della disposizione stessa, avrebbe potuto incidere non solo sulle situazioni ancora pendenti, ma anche su quelle già definite e come lo Stato non possa, a seguito del trasferimento, compiere ulteriori atti di gestione fra

i quali indubbiamente rientrano l'individuazione, l'accertamento e la percezione dei crediti relativi a canoni non ancora esatti.

In tal modo il trasferimento di specie più che una successione può qualificarsi come un passaggio di poteri fra enti pubblici per il quale l'ente subentrante può esplicare ogni potere pubblicistico e privatistico sul bene, non esercitato dall'ente che precedentemente lo gestiva.

La legge regionale impugnata non risulta pertanto invadere la sfera dei poteri dello Stato.

Con l'art. 1, disponendo l'estinzione dei debiti per canoni relativi alle utenze di acqua derivata dai canali demaniali dell'antico demanio esistente in Sicilia, dovuti sino al 31 dicembre 1946, la regione esercita legislativamente un potere a lei conferito rispetto ai beni demaniali assegnatili e che lo Stato non aveva esercitato. Con la precisazione « non ancora corrisposti » che esclude dalla disposizione i canoni già riscossi dallo Stato e con la norma del comma secondo dell'art. 2: « Non si farà luogo a rimborso per le somme già pagate alla data di entrata in vigore della presente legge » evita che la norma regionale possa statuire in merito alle attività compiute dallo Stato in ordine ai beni demaniali prima dell'assegnazione alla Regione.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 gennaio 1977, n. 30 - Pres. Rossi - Rel. Gionfrida - Zanetti ed altri (n.p.).

Contratti agrari - Mezzadria - Coltivatore diretto concedente - Cessazione della proroga - Non previsione di indennizzo - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 44; d.l. C.p.S. 1 aprile 1947 n. 273).

Non contrasta con gli artt. 3 e 44 Cost. la disposizione che non prevede indennizzo a favore del mezzadro o colono nel caso di ritorno alla terra del proprietario coltivatore diretto (1).

(*Omissis*). — Le due norme poste a raffronto dal giudice *a quo* disciplinano, in realtà, situazioni diverse.

L'ipotesi sub lett. *b* dell'art. 1 d.l.C.p.S. 1947, n. 273, evidenzia, invero, un'esigenza di contemperamento fra gli opposti interessi in giuoco del proprietario e del coltivatore, riconducibile ad un più generale paradigma

(1) La pronuncia sottolinea la diversità tra l'ipotesi in essa esaminata e la ipotesi del proprietario che si avvale della facoltà di eseguire opere di trasformazione: per quest'ultima, cfr. la sentenza Corte cost., 23 aprile 1974, n. 107, in questa *Rassegna*, 1974, 809.

di conflitto capitale-lavoro. Ed in tale quadro (sul presupposto che per stabilire equi rapporti sociali « non basti assicurare la tutela di una sola delle due parti del rapporto ») ha operato la Corte, ripristinando, da un lato, il diritto del proprietario a rientrare in possesso del fondo onde eseguirvi le programmate opere di trasformazione ed introducendo, dall'altro, il diritto dell'ex coltivatore ad un « equo indennizzo » (che viene, in tal modo, a rappresentare, nei rispetti del proprietario una componente del costo complessivo della operazione economica di trasformazione agraria).

Ben diversa, invece, è la situazione contemplata nella lett. a dell'articolo 1 d.l.C.p.S. 1947 citato.

In tale ultima disposizione — in cui l'eccezione alla proroga del contratto di affitto si giustifica, non in funzione di un investimento di capitali sul fondo, sibbene di un ritorno alla terra dello stesso proprietario, (anch'esso) diretto coltivatore — vengono, infatti, in contrapposizione interessi non già tra loro diversi, sibbene omogenei, per la comune attinenza alla esplicazione di una attività lavorativa sul fondo.

Una eventuale previsione di indennizzo (anche) nella specie, lungi dall'assolvere ad una funzione di riequilibrio, realizzerebbe, pertanto, un risultato opposto, in quanto, nella tutela del coltivatore affittuario, non terrebbe conto (frapponendo un ostacolo alla sua realizzazione) dell'interesse — pure « di lavoro » — del proprietario coltivatore.

Resta così dimostrato che la norma denunciata si sottrae ai dubbi (come dal tribunale formulati) di contrasto con gli artt. 44 e 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 41 - *Pres. Rossi - Rel. Gionfrida - Saitta ed altri* (avv. Saitta) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Università - Incarichi gratuiti - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 36; l. 24 febbraio 1967 n. 62, art. 11).

Università - Determinazione differenziate delle retribuzioni degli incarichi - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 36; d.P.R. 5 giugno 1965 n. 749, art. 25 e d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079, art. 20).

I vantaggi che possono derivare ad un soggetto dalla prestazione di un servizio dello Stato (nella specie, l'insegnamento universitario), quali il miglioramento di attitudini e capacità personali ed un prestigio che possa tradursi in concreta promozione di attività professionali private (ove compatibili), possono giustificare l'assenza di corrispettivo a carico

dello Stato per il predetto servizio, allorché colui che lo presta ne abbia liberamente accettato la gratuità (1).

Non ingiustificata è una diversificazione delle retribuzioni collegata a diversità di titoli scientifici.

(*Omissis*). — Con ordinanza 18 aprile 1972, emessa sui ricorsi riuniti proposti da Domenico Ceruso ed altri (a vario titolo incaricati di insegnamento nell'Ateneo di Messina) contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Rettore della predetta Università, l'adito Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale — denunciava, per sospetta violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione:

a) l'art. 11, comma primo, della legge 1967, n. 62, « nel punto in cui implicitamente consente il conferimento di incarichi universitari senza retribuzione »;

b) l'art. 25, commi secondo e terzo, del d.P.R. 1965, n. 749, e l'art. 20 del d.P.R. 1970, n. 1079, « per la parte in cui, discostandosi dalla disciplina generale del trattamento di cumulo consentito di pubblici impieghi, di cui all'art. 99 r.d. 1923, n. 2960, stabiliscono una retribuzione minore per gli incarichi di insegnamento universitario conferiti rispettivamente ai professori di ruolo (e aggregati ex art. 11 legge 1966, n. 585) e ad assistenti ordinari, incaricati esterni, liberi docenti e cultori della materia, in quanto ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato o di altro ente pubblico o privato »;

c) l'art. 25, comma primo, d.P.R. 1965, n. 749, e l'art. 20 d.P.R. 1970, n. 1079, « nel punto in cui stabiliscono, per lo espletamento del servizio di incarico universitario, retribuzioni differenziate a seconda della qualifica di provenienza dell'incaricato ». (*Omissis*).

Non v'è dubbio che le mansioni svolte dall'incaricato a titolo gratuito sono le stesse che esplica l'incaricato retribuito e che identica (a parte, ovviamente, il trattamento economico) è anche la complessiva disciplina dei rispettivi rapporti (cfr. art. 2 r.d.l. 1946, n. 534): oggetto dei quali sono una attività di insegnamento, in ogni caso, a titolo ufficiale e una attività di ricerca, nell'ambito della libertà che a ciascuna di esse è connaturale.

(1) La sentenza ha cautamente evitato di qualificare l'incaricato gratuito come funzionario onorario, lasciando intendere che l'assenza di una retribuzione in danaro non esclude (oltre che il sussistere di altre remunerazioni) anche il sussistere di un rapporto di servizio.

Sulla gratuità dell'ufficio di conciliatore, Corte cost., 5 aprile 1970, n. 70; sulla gratuità dell'attività degli avvocati chiamati alla difesa dei poveri, Corte cost., 22 dicembre 1964, n. 114, 16 giugno 1970, n. 97, 27 luglio 1972, n. 149 e 12 aprile 1973, n. 35.

Di notevole interesse l'affermazione secondo cui la « acquisizione di elementi di miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualità » di un servitore dello Stato può costituire una contropartita (o una delle contropartite) del servizio prestato.

Ciò non pertanto la possibilità del conferimento di incarichi non retribuiti resta giustificata.

Pur prescindendo dal riferimento (che, con riguardo all'attività di insegnamento — anche gratuito — non sarebbe puntuale) alla « funzione onoraria » a cui si è invece riferita la Corte per ritenere la legittimità delle norme sulla gratuità dell'ufficio di conciliatore e sulla limitata compensabilità delle prestazioni di componenti commissioni elettorali (con le sentenze 1971, n. 70, e 1965, n. 67), è decisivo, infatti, il rilievo assolutamente peculiare che nella specie assumono gli elementi caratterizzanti della possibilità di larghi margini di autonomia per lo svolgimento di altre attività professionali (che restano consentite ed anzi di fatto agevolate, nei limiti in cui la titolarità dell'incarico può tradursi in ulteriore qualificazione professionale) e soprattutto della libera scelta, che, nella esaminata ipotesi, attiene non al solo momento dell'accettazione dell'ufficio, sibbene si radica in un momento anteriore, quale quello della richiesta, che spontaneamente proviene dallo stesso interessato.

Gli è, in realtà, che l'insegnamento universitario — anche quando non procura diretti corrispettivi economici — resta attività pur sempre ambita, in vista di finalità che (anche a prescindere dalla prospettiva, per altro normalmente ricorrente, di un inquadramento definitivo) riguardano la stessa acquisizione di elementi di miglioramento ed affinamento delle attitudini e qualità del soggetto interessato.

Ne dà conferma la genesi stessa del fenomeno esaminato, sorto in risposta ad esigenze delle Università, per la copertura di corsi che non si era in grado di retribuire, ed anche degli stessi aspiranti docenti, cui si intendeva consentire, nella maniera più estesa possibile, l'accesso all'insegnamento.

A ciò deve, poi, aggiungersi l'elemento (di cui si è in precedenza fatto cenno) del prestigio, che l'esplicazione dell'attività di insegnamento, appunto, conferisce al docente e che è suscettibile di tradursi in concreti vantaggi nell'ambito dell'attività professionale che il medesimo collateralmente svolga.

Si tratta — è pur, vero — di vantaggi potenzialmente conseguibili anche dall'incarico retribuito e, comunque, eventuali (la cui verificabilità in concreto dipende, caso per caso, dalla possibilità che il docente abbia di utilizzare in maniera più o meno proficua il suo tempo libero).

Gli è però che, nel caso dell'insegnamento gratuito, il fatto stesso dell'accettazione (ed anzi della richiesta) dell'incarico (pur) senza retribuzione lascia fondatamente presumere che — per valutazione dello stesso interessato — le condizioni per la realizzazione dei vantaggi sopra detti sussistono effettivamente in concreto.

Deve quindi concludersi — tenendo presenti gli elementi che caratterizzano l'incarico gratuito ed in considerazione della intensità e della maniera (reciprocamente combinata) con cui incidono nel relativo rap-

porto — che non si verifica nella specie, in ragione della mancanza di un corrispettivo economico, violazione dei precetti di cui agli articoli della Costituzione 3 e 36 richiamati.

La seconda questione — di legittimità costituzionale degli artt. 25, commi secondo e terzo, d.P.R. 1965, n. 749, e 20 d.P.R. 1970, n. 1079, « per la parte in cui, discostandosi dalla disciplina generale del trattamento di cumulo consentito di pubblici impieghi, di cui all'art. 99 r.d. 1923, n. 2960, stabiliscono una retribuzione minore per gli incarichi di insegnamento universitario » — è, a sua volta, manifestamente infondata, per quanto riguarda l'art. 25, commi secondo e terzo, citato, il quale è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 11 del 1972; ed inoltre non fondata, per quanto attiene all'art. 20 d.P.R. 1970, n. 1079, nei cui riguardi (contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice *a quo*) non va estesa la declaratoria di cui alla sentenza indicata, trattandosi di norma che riguarda la determinazione della retribuzione, e non già della sua percentuale di riduzione in caso di cumulo.

Non fondata è, infine, anche la terza questione di legittimità del primo comma dell'art. 25 d.P.R. 1966 citato.

La disposizione impugnata (contrariamente a quanto dedotto) non prevede, infatti, una ingiustificata diversificazione della retribuzione di prestazioni identiche, sibbene, in realtà, prevede una progressione economica per i professori incaricati, razionalmente collegata a determinati titoli scientifici; il conseguimento dei quali presuntivamente incide, in senso migliorativo, sulla qualità stessa della prestazione, che — ex art. 36 della Costituzione — è pur un elemento di riferimento della retribuzione.

ERRATA CORRIGE

Nella massima della sentenza Corte cost. n. 262 del 1976 (*supra*, I, 54), le parole « la relazione di un disegno di legge non pervenuto all'approvazione ad opera del Parlamento » devono intendersi sostituite dalle parole « la intenzione manifestata dal legislatore con l'approvazione di una legge successiva a quella *sub judice* ».

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 3 febbraio 1977, nella causa 52/76 - Pres. Kutscher - Avv. gen. Reischl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Cittadella nella causa Benedetti (avv. Ubertazzi e Capelli) c. Munari e A.I.M.A. - Interv.: Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Marzano) e Commissione delle Comunità europee (ag. Maestripietri).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali - Vendite da parte di uno Stato membro a prezzo inferiore al prezzo indicativo - Incompatibilità con l'organizzazione comune dei mercati.

(Regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120; regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 132; regolamento della Commissione 27 febbraio 1970, n. 376).

Comunità Europee - Regole di concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati - Incompatibilità con il mercato comune - Limite.

(Trattato CEE, art. 92, n. 1).

Comunità Europee - Corte di giustizia - Questioni pregiudiziali di interpretazione - Efficacia vincolante delle sentenze - Limiti.

(Trattato CEE, art. 177).

Il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, che istituisce una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, va interpretato nel senso che l'attività di uno Stato membro consistente nell'acquistare grano duro sul mercato mondiale e nel rivenderlo poi sul mercato comunitario a prezzo inferiore al prezzo indicativo è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati (1).

(1-3) Ancora sui rapporti tra la normativa comunitaria e gli interventi nazionali diretti a contenere l'aumento dei prezzi.

1. - Con la sentenza in rassegna la Corte di giustizia ha richiamato i principi già enunciati nella sentenza 22 gennaio 1976, resa nella causa 60/75, Russo (in questa *Rassegna*, 1976, I, 36, con nota di commento di MARZANO, *Interventi dello Stato sul mercato nazionale e responsabilità nei confronti dei singoli per attività in contrasto con la normativa comunitaria*), precisando, peraltro, che « qualora fosse accertato che, nella fattispecie, si è trattato di assegnazioni di cereali ad una cerchia limitata di molini, in qualche modo autorizzata dagli organi comunitari, la suddetta nozione potrebbe non trovare applicazione », che « il regolamento n. 120/67 è inteso a porre lo sviluppo della produzione agricola comunitaria (nozione che non comprende necessariamente le ulteriori fasi del circuito economico, dalla produzione del pane fino al consumo) al riparo delle variazioni dei

Nello stabilire che sono incompatibili col mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, l'art. 92, n. 1, precisa che il relativo divieto si applica solo « nella misura in cui (tali aiuti) incidono sugli scambi tra Stati membri » e ferme restando le deroghe previste dal Trattato, e specialmente quelle di cui al n. 2 del suddetto articolo (2).

La sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell'art. 177 del trattato CEE ha lo scopo di risolvere questioni di diritto e vincola il giudice nazionale quanto all'interpretazione delle norme e degli atti comunitari rilevanti nella causa (3).

(*Omissis*). — Con ordinanza 27 aprile 1976, pervenuta in cancelleria il 25 giugno successivo, il Pretore di Cittadella ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una serie di questioni vertenti in sostanza sul comportamento dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) nei riguardi di varie disposizioni del diritto comunitario.

prezzi mondiali e, in tal modo, a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola », e che « gli interventi di uno Stato membro aventi lo scopo di arginare l'aumento dei prezzi al consumo di taluni generi alimentari a base di cereali non sono, perciò, incompatibili con l'organizzazione comune del mercato, purché non mettano in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione ».

Da segnalare, quanto alla strumentalizzazione del ricorso all'art. 177 del trattato CEE, il severo monito implicito nei rilievi della Corte di giustizia in merito al fatto che il rinvio pregiudiziale fosse stato disposto dal giudice nazionale contemporaneamente all'autorizzazione alla chiamata in causa dell'A.I.M.A. (« senza attendere, quindi, le spiegazioni dell'ente ») e con una descrizione del comportamento dell'A.I.M.A. « che il giudice nazionale ha fatto propria, desumendola, come risulta dal fascicolo, dalle allegazioni delle parti nella causa principale »: rilievi che hanno indotto la stessa Corte di giustizia ad ipotizzare la discutibile pertinenza delle questioni proposte ai fini della decisione della causa di merito, con riserva che « s'impone tanto più nei casi in cui tali questioni vertano sul comportamento di una persona fisica o giuridica che non sia ancora parte in causa e non sia stata posta in grado di giustificarsi ».

2. - La precisazione, contenuta nella seconda massima, imposta del resto dal testo stesso dell'art. 92 del trattato CEE, è quanto mai opportuna, essendosi già in altri casi potuto rilevare che il divieto degli aiuti viene talora dedotto senza tener presente che tale divieto assume rilevanza nel solo caso e nella sola « misura in cui gli aiuti incidano sugli scambi tra Stati membri »; e la precisazione è tanto più opportuna in quanto la stessa Corte di giustizia ha in altra occasione inteso l'analoga limitazione contemplata all'art. 86 del Trattato come rivolta solo a « delimitare la sfera d'applicazione delle norme comunitarie in rapporto alle leggi nazionali » (sentenza 6 marzo 1974, nelle cause 6/73 e 7/73, I.C.I., in questa *Rassegna*, 1974, I, 569, con nota di commento).

3. - Il principio di cui alla terza massima è di ovvia validità, ma la sua effettiva rilevanza risulta in tutta la sua portata quando si consideri che la questione in argomento proposta dalle parti interessate era in effetti rivolta a far affermare, nel tentativo di eludere i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 30 ottobre 1975, n. 232 (in questa *Rassegna*, 1975, I, 813),

Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una causa pendente fra l'impresa molitoria Luigi Benedetti, attrice, e l'impresa Munari F.lli, causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni che la prima avrebbe subito in funzione della concorrenza sleale che le avrebbe fatto la seconda, vendendo certi quantitativi di farina a prezzo inferiore a quello di mercato.

La convenuta nella causa principale non ha contestato la realtà di tali vendite, ma ha attribuito all'AIMA la piena responsabilità di eventuali danni, avendole questo ente ceduto grano tenero a prezzi inferiori a quello di mercato.

Con la suddetta ordinanza 27 aprile 1976, il Pretore ha autorizzato la chiamata in causa dell'AIMA, sottoponendo contemporaneamente a questa Corte — senza attendere, quindi, le spiegazioni dell'ente — le questioni di cui si è fatto cenno.

Con la prima e la seconda questione si chiede se la normativa comunitaria del mercato dei cereali autorizzi gli enti d'intervento, ed in particolare l'AIMA, ad adottare unilateralmente le decisioni che, secondo tali

che « in presenza di una norma comunitaria che la Corte dichiara direttamente efficace, il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna deviante », per essere « inammissibile che il giudice *a quo* possa subordinare il suo dovere di applicare il diritto comunitario (così come esso è stato interpretato dalla Corte di giustizia) ad una pronuncia della Corte costituzionale »: impostazione sulla cui erroneità, già a suo tempo denunciata in questa *Rassegna* (1975, I, 338 e 812 e segg., in nota), v. da ultimo: BERRI, *Preteso potere del giudice ordinario di disapplicare leggi interne costituzionalmente illegittime, perché riproduttive di regolamenti comunitari direttamente applicabili*, in *Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco*, 1977, pagg. 13-23.

4. - Quanto alle soluzioni proposte per il Governo italiano è sufficiente riproporne qui di seguito il riassunto che ne è stato fatto dalla Corte di giustizia nella parte in fatto della sentenza in rassegna, e dal quale risulta, anche se in necessaria sintesi, l'impostazione di principio sostenuta: impostazione volta ad evidenziare, in particolare, e secondo prospettiva di indagine rimasta peraltro estranea alla motivazione della sentenza, che interventi ed attività non possono assumersi compatibili o no con il trattato CEE e con la normativa comunitaria derivata a seconda che siano propri delle Istituzioni comunitarie o degli Stati membri (che una norma del trattato CEE, cioè, non può assumersi o no violata a seconda dell'autorità, nazionale o comunitaria, alla quale la violazione debba essere riferita), e che determinate iniziative, di conseguenza, non possono compromettere o no gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati a seconda che siano assunte da uno Stato membro o dalle Istituzioni comunitarie.

(*Omissis*). — Il Governo della Repubblica Italiana critica anzitutto il procedimento seguito nella causa di merito e sottolinea l'irritualità di un rinvio pregiudiziale disposto prima che fosse stato instaurato il contraddittorio con una delle parti in causa.

« Esso rileva l'estraneità delle questioni poste dal giudice nazionale al *thema decidendum* della causa di merito — e la superfluità, quindi, di una fase incidentale — nonché l'errore di prospettiva dal quale i quesiti sono condizionati. A suo avviso, risulta evidente il proposito delle parti in causa di ricondurre le questioni formulate nella fattispecie nell'ambito dell'orientamento adottato dalla

questioni, sarebbero state prese, e se tale comportamento costituisca violazione del divieto di discriminazione, sancito dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.

Con la terza questione si chiede se il comportamento che viene attribuito all'AIMA costituisca un aiuto statale ai sensi degli artt. 92-94 del Trattato e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (G.U. pag. 2269).

Con la quarta e la quinta questione si chiede se un'impresa dotata di ingenti mezzi finanziari, che possono consentirle di operare sul mercato senza tener conto del comportamento e delle reazioni dei concorrenti, sia un'impresa in posizione dominante ai sensi degli artt. 86 e 90 del Trattato, nonché del regolamento CEE 4 aprile 1962, n. 26 (G.U. pag. 993) — anche nel caso in cui tale impresa sia un ente d'intervento — e se un determinato comportamento di siffatta impresa costituisca abuso di posizione dominante.

Con la sesta questione, formulata per il caso di risposta negativa ai quesiti 1) e 2) e di risposta affermativa ai quesiti 3), 4) e 5) dell'ordinanza di rinvio, si chiede se l'ente d'intervento sia obbligato a risarcire i danni derivanti dal suo comportamento.

Infine, la settima questione verte sull'efficacia dell'interpretazione data da questa Corte.

Corte di Giustizia nelle sentenze 31/74 e 60/75 (loc. cit.). Pur contestando tale impostazione del problema, il Governo italiano ritiene tuttavia opportuno prendere in esame detta giurisprudenza.

«Le affermazioni di principio assolutamente negative contenute nella sentenza 31/74 sembrano in certa misura attenuate nella sentenza 60/75. In particolare, il potere d'intervento degli Stati membri, che veniva escluso *a priori* nella prima sentenza, è stato praticamente ammesso nella seconda, nei limiti in cui esso non pregiudichi gli obiettivi ed il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. Ogni questione di merito si risolve quindi in una indagine sulla legittimità o meno del modo in cui lo Stato considerato abbia esercitato tale potere.

«L'orientamento della Corte di Giustizia è fondato sull'affermata completezza ed autosufficienza dell'organizzazione comune dei mercati, sulla inammissibilità d'interventi nazionali non espressamente consentiti dalla normativa comunitaria, ed in particolare sui principi enunciati negli artt. 19, 20 e 27 del regolamento n. 120.

«Va anzitutto rilevato che gli Stati membri sono per loro natura sovrani, mentre, secondo l'art. 4, n. 1, 2° comma, del Trattato CEE, «ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato». L'indagine dev'essere rivolta non tanto ad accertare se gli Stati membri possano adottare determinate iniziative, quanto piuttosto a verificare se, per tali iniziative, possano assumersi competenti le istituzioni comunitarie.

«Dal testo degli artt. 19 e 20 del regolamento n. 120 risulta che queste norme si riferiscono, in coerenza con la «ratio» e con le finalità del sistema, alle perturbazioni che interessino il territorio comunitario nel suo complesso.

In mancanza di dati precisi circa la natura e le modalità delle attività dell'AIMA considerate nella fattispecie, è opportuno chiarire che questa Corte, dovendo limitarsi, nell'esercitare i poteri attribuitile dall'art. 177, ad interpretare il diritto comunitario, non può procedere alla valutazione od alla qualificazione di tali attività o delle relative norme di diritto interno.

D'altra parte, avendo questa Corte chiesto al Governo italiano, all'AIMA e alla Commissione di essere più ampiamente informata al fine di comprendere meglio il tenore delle questioni formulate dal giudice *a quo*, le informazioni supplementari ottenute, se pur non eliminano ogni dubbio circa la compatibilità del comportamento dell'AIMA col diritto comunitario, non confermano, tuttavia, su taluni punti essenziali, la descrizione del comportamento stesso che il giudice nazionale ha fatto propria, desumendola, come risulta dal fascicolo, dalle allegazioni delle parti nella causa principale.

Infine, benché non spetti a questa Corte di valutare se le questioni sottoposte in forza dell'art. 177 siano pertinenti ai fini della pronuncia nella causa principale, va osservato che la riserva sopra espressa s'impone

La portata limitata di tali norme è confermata da quanto disposto nei regolamenti del Consiglio che definiscono le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazioni. Le disposizioni di questi regolamenti riguardano l'intero territorio della Comunità, e sono comunque del tutto inadeguate a sanare situazioni di penuria localizzate ed a garantire gli approvvigionamenti necessari ad un solo Stato membro (o parte di esso). Una difficoltà di approvvigionamento che interessi uno solo degli Stati membri o che riguardi un prodotto il cui consumo abbia particolare rilievo in un solo Stato membro non può, invero, trovare adeguata soluzione a livello comunitario. Si deve quindi ammettere che lo Stato membro (data la sua competenza in materia monetaria e di bilancio) ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio ad una situazione di pregiudizio limitata al territorio nazionale. La legittimità di siffatti interventi andrebbe comunque riconosciuta, quanto meno, relativamente a perturbazioni dovute a cause diverse da quelle considerate nella normativa comunitaria, e ciò senza alcuna necessità di ricorrere all'applicazione dell'art. 103 del Trattato CEE.

« Per la soluzione delle questioni pregiudiziali in esame non ci si può, riferire ai principi enunciati nella sentenza 60/75, poiché il *thema decidendum* della causa di merito non può *a priori* essere ricondotto ad una violazione della normativa comunitaria sulle modalità di vendita dei prodotti detenuti dagli enti d'intervento.

« E' ovvio, infatti, che questi enti non possono disporre dei prodotti da essi in tale qualifica detenuti, secondo modalità ed a prezzi diversi da quelli prescritti dalla normativa comunitaria; di conseguenza, la prima parte delle prime due questioni sottoposte alla Corte del giudice nazionale va senz'altro risolta in senso negativo.

« Quanto alla seconda parte delle stesse questioni, va precisato che destinatario della norma contenuta nell'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato CEE è il legislatore comunitario, non già gli Stati membri o gli enti d'intervento. Una soluzione in tal senso sarebbe, peraltro, priva di rilevanza per la definizione della questione di merito.

tanto più nei casi in cui tali questioni vertano sul comportamento di una persona fisica o giuridica che non sia ancora parte in causa e non sia stata posta in grado di giustificarsi.

Sulla prima e sulla seconda questione.

Ciò posto, la prima e la seconda questione vanno risolte facendo rinvio alla precedente giurisprudenza di questa Corte. Nella sentenza 22 gennaio 1976 (causa 60/75, *Russo-AIMA*, *Racc.* pag. 56), è stato affermato quanto segue: « Il regolamento 13 giugno 1967, n. 120, che costituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, va interpretato nel senso che:

a) l'attività di uno Stato membro consistente nell'acquistare grano duro sul mercato mondiale e nel rivenderlo poi sul mercato comunitario a prezzo inferiore al prezzo indicativo è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati;

b) il singolo produttore ha diritto, in forza della disciplina comunitaria, a che non vengano frapposti ostacoli alla possibilità di ricavare un prezzo che si avvicini a quello indicativo e che, comunque, non sia inferiore a quello d'intervento;

« In primo luogo, va tenuto presente che l'AIMA, soggetto distinto dallo Stato e dotato di autonoma personalità giuridica, oltre ai compiti inerenti all'intervento, volge anche un'ulteriore, differente ed autonoma funzione pubblicitica, del tutto indipendente da quella svolta nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

« Inoltre, si deve considerare che la questione di cui trattasi concerne il commercio delle farine di grano tenero, per le quali non esiste alcuna disciplina comunitaria del mercato interno. I singoli operatori (del settore della macinazione e del commercio della farina) non possono quindi vantare alcuna situazione tutelata dalla normativa comunitaria.

« Il Governo italiano sottolinea che l'AIMA, nella sua funzione di ente d'intervento, osserva scrupolosamente le norme comunitarie in materia. Le operazioni su cui verte la causa principale sono attuate nell'esercizio di una distinta e autonoma funzione connessa a finalità di pubblico interesse, la quale implica assegnazione di frumento acquistato e venduto in relazione a tali differenti specifiche finalità. Nella fattispecie, si tratta quindi tutt'al più di valutare se il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati possa venire compromesso dalle iniziative con le quali un ente di diritto pubblico senza scopo di lucro procede all'assegnazione di quantitativi di frumento (nei limiti, con le modalità, e secondo le direttive che risultano dai provvedimenti delle competenti autorità governative) all'esclusivo fine di contenere, a favore delle categorie di consumatori meno abbienti, il prezzo al minuto del pane. Tale questione dovrebbe, comunque, essere risolta in senso negativo.

« Lo stesso Governo precisa trattarsi di assegnazioni condizionate, alle quali si procede con prodotti acquistati (in base a provvedimenti autoritativi) a prezzo politico, per uno scopo specifico, e con obbligo per gli assegnatari di cedere la farina ottenuta, a prezzo vincolato, ai soli panificatori che siano muniti di apposite autorizzazioni prefettizie, i quali sono inoltre tenuti ad impiegare la farina per la produzione del pane normalmente acquistato, a prezzo politico,

c) nell'ipotesi che il danno causato al produttore derivi da un intervento dello Stato membro in contrasto col diritto comunitario, lo Stato dovrà risponderne, nei confronti del soggetto leso, in conformità alle disposizioni di diritto interno relative alla responsabilità della pubblica amministrazione ».

Ricordando i termini di questa pronuncia è opportuno, in primo luogo, richiamare l'attenzione del giudice nazionale sul fatto che né l'ordinanza di rinvio né il fascicolo forniscono elementi precisi che consentano di stabilire se il comportamento dell'AIMA ora in esame vada qualificato come una « vendita sul mercato comunitario ». In particolare, qualora fosse accertato che, nella fattispecie, si è trattato di assegnazioni di cereali ad una cerchia limitata di molini, in qualche modo autorizzate dagli organi comunitari, la suddetta nozione potrebbe non trovare applicazione.

In secondo luogo va ricordato, com'è stato fatto nella predetta sentenza, che il regolamento n. 120/67 è inteso a porre lo sviluppo della pro-

dalle categorie dei consumatori meno abbienti. La rilevanza dell'interesse pubblico di tali interventi è del resto riconosciuta dalle stesse istituzioni comunitarie, che più volte hanno assunto iniziative del tutto analoghe. Per di più, è in conformità alla decisione del Consiglio 18 maggio 1976 (*G. U.* n. L 136, del 25.5.1976, pag. 9) che l'AIMA, in quanto ente d'intervento, ha ceduto al Governo italiano 100.000 tonnellate di grano tenero da essa detenuto: il prodotto è stato destinato all'industria molitoria, per la trasformazione in farina da usare nella produzione di pane normale, che possa essere acquistato dai consumatori meno abbienti.

« Se le assegnazioni effettuate dall'AIMA dovessero considerarsi idonee a compromettere gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, alla stessa conclusione si dovrebbe necessariamente pervenire quanto alle analoghe iniziative adottate dalle istituzioni comunitarie. In tale ipotesi, si dovrebbe ammettere altresì la legittimità di azioni giudiziarie e domande di risarcimento contro le istituzioni comunitarie, in particolare per le cessioni di grano tenero che sono state disposte dal Consiglio. L'assurdità stessa di tali conseguenze mette in rilievo la necessità di escludere che gli interventi in questione possano essere ritenuti vietati dalla normativa comunitaria o con questa incompatibili.

« Per quanto riguarda la situazione dei singoli, il Governo italiano richiama la summenzionata sentenza 60/75, che confermerebbe la necessità di distinguere, nell'ambito delle norme direttamente efficaci, quelle idonee ad attribuire diritti ai singoli e quelle che tali non sono.

« Nella fattispecie in esame, che riguarda il commercio di un prodotto per il quale manca una disciplina comunitaria relativa al mercato interno, è comunque impossibile rinvenire norme dalle quali il singolo possa assumersi direttamente tutelato, o ipotizzare situazioni soggettive dei singoli delle quali possa dedursi la lesione o il pregiudizio.

« La tesi sopra svolta rende in ogni caso superfluo un esame particolareggiato delle altre questioni pregiudiziali.

« Tuttavia, per quanto concerne la terza di tali questioni, va osservato che negli interventi in discussione non è possibile ravvisare gli estremi di un aiuto alle imprese molitorie, aiuto la cui ammissibilità sarebbe discutibile. In primo

duzione agricola comunitaria (nozione, questa, che non comprende necessariamente le ulteriori fasi del circuito economico, dalla produzione del pane fino al consumo) al riparo dalle variazioni dei prezzi mondiali e, in tal modo, a garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola; gli interventi di uno Stato membro aventi lo scopo di arginare l'aumento dei prezzi al consumo di taluni generi alimentari a base di cereali non sono, perciò, incompatibili con l'organizzazione comune del mercato, purché non mettano in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione.

Data la mancanza di precisi dati e dettagliati accertamenti sui fatti, la prima e la seconda questione vanno risolte ripetendo quanto affermato nella prima parte, fino alla lettera *b*), del citato dispositivo della sentenza 22 gennaio 1976.

Sulla terza questione.

Con tale questione viene chiesto se il comportamento di un ente d'intervento « che si avvalga di finanziamenti istituzionali dello Stato » per acquistare cereali a condizioni diverse da quelle stabilite dalla normativa comunitaria, rivendendoli successivamente a prezzi inferiori a

luogo, la modesta entità dei quantitativi di prodotto ceduto e il carattere eccezionale delle assegnazioni escludono a priori una possibile incidenza di queste ultime sulla concorrenza; inoltre, nessun vantaggio deriva dal minor prezzo del frumento alle imprese molitorie (alle quali è imposto il prezzo di vendita della farina); infine, le assegnazioni dell'AIMA si risolvono in effetti in una sovvenzione a favore dei consumatori meno abbienti, e quindi in una forma di assistenza espressamente consentita dall'art. 92, n. 2, lett. a), del Trattato CEE.

« Per quanto riguarda la quarta e la quinta questione, il richiamo agli artt. 86 e 90 del Trattato va anch'esso considerato non pertinente nel giudizio di merito, non potendosi parlare di posizione dominante o di abuso di posizione dominante relativamente ad attività istituzionali svolte nell'esclusivo interesse pubblico e manifestamente senza alcun fine di lucro.

« La sesta questione riguarda un problema già esaminato e risolto, in sostanza, nella causa 60/75. Nella relativa sentenza la Corte ha affermato che « nell'ipotesi che il danno causato al produttore derivi da un intervento dello Stato membro in contrasto col diritto comunitario, lo Stato dovrà risponderne, nei confronti del soggetto leso, in conformità alle disposizioni di diritto interno relative alla responsabilità della pubblica amministrazione ».

« La massima enunciata dalla Corte è senz'altro giustificata, in quanto una semplice affermazione di principio circa l'esigenza di un criterio uniforme risulterebbe in concreto inoperante, data la diversità degli ordinamenti giuridici nazionali.

« L'ultima questione pregiudiziale, relativa all'efficacia vincolante, per il giudice di merito, dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, nella sua esclusiva competenza, va senza dubbio risolta affermativamente ». — (*Omissis*).

(A. M.)

quelli minimi previsti, costituisca un aiuto statale alle imprese, ai sensi degli artt. 92-94 del Trattato e dell'art. 22 del regolamento n. 120/67/CEE.

Secondo l'art. 92 del Trattato, gli aiuti statali che, favorendo talune imprese e talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il mercato comune, « nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri ».

In mancanza di precisazioni quanto agli effetti del comportamento cui si riferisce la questione in esame, questa va risolta ricordando la suddetta limitazione del divieto sancito dall'art. 92, n. 1, nonché le deroghe al divieto stesso, contemplate dal n. 2 di quest'articolo.

Sulla quarta e sulla quinta questione.

Per quanto riguarda tali questioni, già succintamente riferite, va osservato che nè il testo delle stesse nè gli elementi contenuti nel fascicolo della causa permettono di stabilire se l'impresa considerata sia un'impresa pubblica, ai sensi dell'art. 90, n. 1, del Trattato, ovvero un'impresa incaricata della gestione di servizi d'interesse economico generale, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo.

Tale distinzione è tuttavia essenziale per valutare in qual misura si applichino le norme del Trattato relative alla concorrenza.

In mancanza di dati precisi, dette questioni non possono essere utilmente risolte.

Sulla sesta questione.

Essendo stata formulata solo per il caso di risposta negativa ai quesiti 1) e 2) e di risposta affermativa ai quesiti 3), 4) e 5), la sesta questione, date le considerazioni sopra svolte, è divenuta priva di oggetto.

Sulla settima questione.

Con tale questione si chiede quale efficacia l'interpretazione del diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia abbia per il giudice di merito, e se ciò che la Corte « dice per diritto » vincoli detto giudice alla stessa stregua di come esso è vincolato dal « punto di diritto » stabilito dalla Corte di Cassazione.

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177, la Corte di Giustizia non è competente ad interpretare il diritto interno ed a valutare i suoi

effetti. Essa non può, quindi, in tal sede, procedere a raffronti di alcun genere tra gli effetti dei provvedimenti dei giudici nazionali e quelli delle proprie pronunzie.

A norma dell'art. 177, la Corte di Giustizia è competente a « pronunciarsi » sull'interpretazione « del presente Trattato » e su quella « degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità ». Ne consegue che una sentenza emessa in via pregiudiziale ha lo scopo di risolvere questioni di diritto e vincola il giudice nazionale quanto all'interpretazione delle norme e degli atti comunitari cui essa si riferisce.

È in tal senso che va quindi risolta la questione formulata dal giudice *a quo*.

TRIBUNALE DI GENOVA, 30 marzo 1977 - *Pres.* Gavotti - *Rel.* Castellana - Ditta Mario Lyon (avv. Semenza e Giudice) c. Amministrazione delle finanze (avv. Stato Guicciardi).

Trattati e convenzioni internazionali - G.A.T.T. - Norme relative ai diritti doganali - Diritto per i servizi amministrativi - Applicabilità alle merci provenienti dai Paesi aderenti al G.A.T.T.

(G.A.T.T., art. II, n. 1, lett. *b*; legge 5 aprile 1950, n. 295, art. 2; l. 15 giugno 1950, n. 330, art. 2; l. 24 giugno 1971, n. 447).

Il diritto per i servizi amministrativi, istituito con la legge 15 giugno 1950, n. 330 e soppresso con la legge 24 giugno 1971, n. 447, era applicabile anche alle merci provenienti da Paesi aderenti al G.A.T.T., essendo anche a tali merci riferita la legge 15 giugno 1950, n. 330 (1).

(*Omissis*). — Passando, quindi, al merito, osserva il Tribunale che sussiste, sull'argomento in esame, un autorevole precedente in termini, costituito dalla sentenza 21 maggio 1973 n. 1455 delle S.U. della Corte di Cassazione.

Tale decisione, per giungere alla conclusione della non applicabilità del diritto per servizi amministrativi alle merci provenienti da paesi aderenti all'accordo G.A.T.T., percorre un elaborato *iter* logico, del quale è opportuno riferire i momenti essenziali.

(1) La decisione in rassegna, analoga a molte altre rese in argomento dallo stesso Tribunale, va segnalata per la lineare invalidazione della differente soluzione adottata dalla Corte di cassazione nelle sentenze 21 maggio 1973, n. 1455 e 20 ottobre 1976, n. 3616, commentate, rispettivamente, nella prima e nella seconda parte della motivazione.

Premesso che i diritti in parola — non costituenti diritti di confine in senso stretto, né, nonostante il nome, corrispettivi per servizi resi si inquadrano nella categoria dei diritti doganali in senso ampio, cioè fra gli altri diritti, diversi da quelli di confine, che comunque sono riscossi in sede di importazione, rileva la Corte che la normativa al riguardo applicabile è quella dell'art. II, lett. b) dell'accordo G.A.T.T., il quale, dopo essersi occupato dei diritti di confine (*droits de douane proprement dits*), disponendo che per i prodotti compresi nella lista essi si applicano in misura non superiore a quella indicata nella lista medesima, stabilisce, quanto ai diritti doganali diversi dai diritti di confine (*autres droits ou imposition de toute nature percûs à l'importation ou à l'occasion de l'importation*), che essi non possono essere più elevati di quelli vigenti alla data dell'accordo.

La Corte, quindi, ponendosi il problema se l'ordine di esecuzione del trattato dato con legge 5 Aprile 1950 n. 295, abbia reso immediatamente operanti le relative disposizioni (o comunque quelle che qui interessano) nel diritto interno, come fonti di diritti soggettivi e di obblighi per i soggetti di questo, perviene alla soluzione affermativa, rilevando come la disposizione in esame non abbia un contenuto meramente programmatico, tale da esigere ulteriori specificazioni legislative nell'ordinamento interno, ma sia, come suol dirsi, *self executing*, risolvendosi nell'imposizione di un obbligo di non fare (divieto di inasprimento del carico tributario) di per sé sufficientemente definito nella sua negatività.

Tuttavia, poiché la legge 15 Giugno 1950 n. 330, istitutiva del diritto per servizi amministrativi, è successiva nel tempo al predetto ordine di esecuzione, e poiché si tratta di fonti dotate di pari efficacia formale, si pone il problema se il più recente testo normativo non abbia derogato al precedente, sia pur con le conseguenze che una tale ipotesi postulerebbe sul piano delle responsabilità internazionali.

L'orientamento della Corte di cassazione risulta condiviso, invece, quanto alla diretta applicabilità delle norme del G.A.T.T. ed alla ritenuta non ravvisabilità, nella specie, di un possibile contrasto con la normativa comunitaria.

A tale proposito, come del resto per la tesi accolta con la decisione in rassegna è quindi sufficiente richiamare quanto già osservato a commento della sentenza 20 ottobre 1976, n. 3616 delle Sezioni unite della Corte di cassazione (cf.: *G.A.T.T. e diritto per i servizi amministrativi*, in questa *Rassegna*, 1976, I, 932, con richiamo ai precedenti).

Sui rapporti tra clausole del G.A.T.T. e normativa comunitaria cfr., da ultimo: CAPELLI, *Normativa comunitaria e normativa G.A.T.T. Riflessioni sui rapporti fra diritto comunitario e diritto internazionale*, in *Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco*, 1977, pagg. 25-57, con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

A tale problema, peraltro, la Suprema Corte dà risposta negativa, osservando che né le disposizioni della legge n. 330 (in particolare l'art. 4, relativo al regime transitorio nel passaggio dall'abolito diritto di licenza al nuovo diritto per servizi amministrativi), né i lavori preparatori della legge stessa (stante il principio della prevalenza della *mens legis* rispetto alla *mens legislatoris*) consentivano un sicuro orientamento nel senso sopra ipotizzato e che, pertanto, nella persistente incertezza interpretativa, doveva trovare applicazione il canone ermeneutico, secondo cui è da presumere che lo Stato non abbia inteso sottrarsi all'impegno internazionale: conclusione avvalorata, secondo la stessa Corte, sia dal rilievo che il non elevato numero, all'epoca, di paesi aderenti al G.A.T.T. non faceva del nuovo diritto per servizi amministrativi un « ramo secco » nel momento stesso in cui veniva istituito, sia, più in generale, dalla considerazione che il brevissimo tempo intercorso fra le due leggi citate rendeva difficilmente ipotizzabile un brusco mutamento da parte dello Stato italiano.

Contro tali autorevoli argomentazioni, la Amministrazione convenuta induce alcuni nuovi elementi di riflessione.

Anzitutto essa rileva come la sentenza 24 ottobre 1973 (in causa 9/73) della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, successiva alla sentenza sopra richiamata dalle S.U., sia andata, rispetto a questa, in contrario avviso per quanto concerne l'attitudine delle norme del G.A.T.T. a generare, nei singoli, diritti soggettivi, cioè a produrre situazioni di vantaggio, delle quali possa essere pretesa giudizialmente la tutela.

Tale decisione rileverebbe — secondo la convenuta Amministrazione — non solo per il principio (negativo) che essa esprime, ma anche perché, se la giurisprudenza italiana persistesse nell'opposto avviso dell'attitudine del G.A.T.T. a costituire diritti soggettivi in capo ai singoli, ad esso verrebbe ad essere attribuita, nel nostro Stato, una rilevanza diversa da quella che alle stesse norme è riconosciuta negli ordinamenti di altri Stati aderenti, verificandosi così una sostanziale disapplicazione del principio di reciprocità, cui è condizionata l'efficacia medesima dell'accordo nei rapporti internazionali.

Questa prima argomentazione della convenuta, considerata in entrambi i suoi aspetti, non appare, al Collegio, decisiva. In primo luogo va considerato che la Corte di Cassazione, avendo recentemente ripreso in esame la questione dell'immediata efficacia del G.A.T.T. nell'ordinamento italiano, in virtù dell'ordine di esecuzione di cui alla legge n. 295 del 1950, ha ribadito, con le sentenze n. 2 e 10 del 1975, la soluzione affermativa ancora una volta affidandola al rilievo che potrebbe non aversi immediata vinco-

latività interna, per effetto dell'ordine di esecuzione, solo se la norma internazionale si esaurisse in una enunciazione programmatica: circostanza questa che giustamente è stata esclusa, dalle due più recenti sentenze, relativamente al principio della parità tributaria sancito nell'art. 4 dell'accordo in questione, e che, a maggior ragione, è da escludere, come appunto aveva già fatto la sentenza del 1973, riguardo all'art. 2, stante il contenuto meramente proibitivo (e dunque, per definizione, non implicante integrazioni) di tale norma.

A ciò va aggiunto che la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità, nel suo riferirsi alla portata dell'accordo G.A.T.T., non ha lo stesso peso che dovrebbe esserle attribuito se essa avesse direttamente provveduto all'interpretazione di un atto comunitario.

D'altra parte, il problema dell'efficacia del G.A.T.T. è stato esaminato dalla Corte sotto il profilo della possibilità, per i singoli cittadini della Comunità, di esigerne l'osservanza anche in contrasto con un atto comunitario: aspetto questo che esula dalla vicenda qui considerata.

Quanto, poi, all'indicato pericolo che l'atteggiamento della giurisprudenza italiana, in quanto diverso da quello della giurisprudenza comunitaria o di altri Stati in punto di efficacia del G.A.T.T., comprometta lo stesso principio di reciprocità postulato da quest'ultimo, ritiene il Collegio che il problema possa avere, eventualmente, rilevanza a livello della suprema giurisdizione nazionale, ma che, quando quest'ultima abbia l'orientamento sopra constatato, non basterebbero eventuali dissonanze nella giurisprudenza di merito a ricomporre il principio di reciprocità, anzi esse produrrebbero soltanto ulteriori disequaglianze nella disequaglianza.

Assai più penetrante e, a parere del Collegio, decisiva è l'ulteriore argomentazione che l'Amministrazione convenuta propone circa il rapporto fra la legge 5 Aprile 1950 n. 295 (contenente l'ordine di esecuzione dell'accordo G.A.T.T.) e la legge 15 Giugno 1950 n. 330 (istitutiva del diritto per servizi amministrativi).

Come sopra esposto, la sentenza della Suprema Corte del 1973 si era rapidamente sbarazzata dell'ipotesi che la seconda delle due leggi avesse derogato alla prima: a tal fine si era utilizzata una generica presunzione di conformità dell'ordinamento interno agli impegni internazionali e, proprio per rendere possibile il ricorso a tale presunzione, si era postulata la sostanziale irrilevanza della volontà del legislatore, così come espressa nei lavori preparatori.

Senonché, secondo la convenuta Amministrazione, pronunzie più recenti della stessa Suprema Corte, e precisamente le già citate sentenze n. 2 e 10 del 1975, anch'esse rese in tema di accordo G.A.T.T. e di sopravvenuta normazione interna, indurrebbero ad una sostanziale rivalutazione

della volontà effettiva del legislatore e della importanza dei lavori preparatori con correlativo ridimensionamento dell'accennato criterio presuntivo. Si legge, infatti, nella sentenza n. 10, che i principi stabiliti dall'accordo G.A.T.T. vanno, bensì, tenuti presenti sempre che, tuttavia, « l'interpretazione della singola fattispecie normativa — nel porre la quale lo Stato esercita la sua sovranità, non compromessa all'interno dalla pur recepita, ma non prioritaria, norma pattizia internazionale — non indichi una diversa volontà legislativa ».

« Ed è noto — incalza significativamente la sentenza — che, dei lavori preparatori, deve tenersi conto ai fini ermeneutici, per illuminare il significato delle singole disposizioni normative, quando, come nella specie, essi non si sovrappongono ma si armonizzano con la volontà della legge, quale risulta obiettivata nel testo legislativo e quale si desume dal significato proprio delle parole, dalla *mens legis*, dalla sua *ratio* e dal suo coordinamento con altre norme del sistema nel quale viene ad inserirsi ».

Il passo testè riportato registra, rispetto alla totale noncuranza della sentenza del 1973 verso i lavori preparatori e la *voluntas legislatoris*, un indubbio mutamento di angolazione. Tuttavia, poiché anche si parla di *mens legis* (e sembra pur sempre condizionarsi al non contrasto con questa la rilevanza dei lavori preparatori), occorre chiarire in che senso, ed in quale direzione, potrebbe, nel caso in esame, essere ricercata la *mens legis*, intesa nell'ampio significato di momento oggettivo della legge e di appartenenza di questa ad un sistema tendenzialmente organico. L'indagine è doverosa e non risulta compiuta nella sentenza del 1973, ove il concetto è usato esclusivamente in termini negativi (per paralizzare la rilevanza dei lavori preparatori), ma non esplicitato in termini positivi (attraverso la individuazione di quella che sarebbe, nella specie, la *mens legis* postulata diversamente dalla *mens legislatoris*).

In via di prima approssimazione va subito escluso che la *mens legis* (nell'ampio significato di momento oggettivo-sistematico) possa identificarsi, in un caso come quello in esame, nella stessa preesistenza dell'accordo internazionale, in quanto componente del « sistema » entro cui la norma nuova va ad inserirsi. Se così fosse, il discorso si risolverebbe in una petizione di principio e la accennata presunzione di volontà di osservanza degli impegni internazionali, anziché una direttiva ermeneutica da utilizzarsi nel dubbio, costituirebbe un aprioristico ed assoluto impedimento alla stessa concepibilità di norme interne che deroghino ad accordi internazionali, una volta recepiti.

Di momento oggettivo, capace di condizionare negativamente la interpretazione della legge n. 330 del 1950, come proposto dall'Amministrazione Finanziaria e suggerito dai lavori preparatori, potrebbe parlarsi solo in senso diverso: o perché la legge stessa contenga alcune disposizioni

che, al di là di quelle in cui potrebbe essersi espressa la contingente volontà del legislatore, rivelino, in un complessivo ed oggettivo bilancio della legge, una valenza globalmente diversa; o perché, nel sistema, già esistono (al di là dell'accordo internazionale in sé) così numerose o specifiche manifestazioni di osservanza dell'impegno internazionale, così univoche espressioni di prassi politico-normative conformi all'impegno assunto, da rendere oggettivamente inattendibile la eventualità che una nuova norma possa essere, nel dubbio, interpretata in modo da risultare contro corrente. Ma, nella specie, nè l'una nè l'altra di tali situazioni sussiste ed anzi sembrano prospettarsi indicazioni in senso contrario.

La legge n. 330 non contiene disposizioni che, nel contrasto con altre conformi ai lavori preparatori, possano distogliere l'interprete da questi ultimi e portarlo ad una diversa intelligenza globale del testo normativo; anzi esistono spunti, come la disciplina transitoria di cui all'art. 4, specificatamente riferita ai paesi aderenti all'accordo G.A.T.T., che la Suprema Corte, nella sentenza del 1973, si è sforzata di svilire (si tratterebbe della disciplina transitoria dell'abolizione del diritto di licenza e non della disciplina transitoria della istituzione del diritto per servizi amministrativi), ma ai quali, in realtà, è assai più facile e meno forzato dare un senso, supponendo che anche ai paesi aderenti al G.A.T.T. la legge intendeva applicare il nuovo tributo.

Quanto, poi, all'esistenza di manifestazioni normative parallele, capaci di attestare una complessiva ed oggettiva volontà di osservanza del trattato, non solo l'indagine non registra risultati sufficientemente univoci, ma anzi va rilevato come, nell'ambito della stessa Comunità Europea, l'abolizione del diritto per servizi amministrativi e di altri analoghi sia stata oggetto di una programmazione differita nel tempo ed abbia anche dato luogo ad inadempimenti da parte dello Stato italiano, sicché sarebbe arduo ricavare, da un presunto spirito internazionalistico della nostra Repubblica, costantemente espresso in immediati adeguamenti normativi agli impegni internazionali, la tesi che la legge n. 330, al di là del contingente pensiero del legislatore, debba essere necessariamente interpretata, sul piano oggettivo, nel senso della sua non riferibilità ai paesi aderenti al G.A.T.T.

D'altronde, o si ha riguardo al momento contingente dell'emanazione della legge, ed allora potrà dirsi, con la Corte di Cassazione, che i paesi aderenti al G.A.T.T. erano pochi nel 1950, cosicché la non riferibilità ad essi del diritto per servizi amministrativi non rendeva quest'ultimo un « ramo secco » all'atto stesso della sua istituzione; ma, in questo caso, proprio perché si ha riguardo al « momento contingente », occorre, per coerenza, dare anche il necessario rilievo ai lavori preparatori. Oppure, per respingere la rilevanza di quest'ultimi, la legge viene considerata in sé, in certo senso al di fuori del tempo, ed allora non può non assumere

significato la previsione (quale era possibile sin dal 1950) e comunque il fatto (puntualmente verificatosi) dell'adesione di numerosissimi paesi al G.A.T.T., di talché, confrontandosi con questa più ampia ed oggettiva realtà, la legge n. 330, se interpretata nel senso voluto dalla Suprema Corte, darebbe luogo, appunto, all'ipotesi del « ramo secco ».

In ogni caso, poi, sempre sul piano della identificazione dell'*habitat* sistematico, capace eventualmente di attribuire alla legge in esame un significato piuttosto che un altro, non è trascurabile il rilievo che, essendo i paesi della C.E.E. aderenti al G.A.T.T., sarebbe stata fuor di luogo la programmazione, differita nel tempo, dell'abolizione del diritto per servizi amministrativi (e di altre prestazioni patrimoniali analoghe), se questo già fosse stato escluso, per tali paesi, sin dalla data della sua istituzione; e, soprattutto, inspiegabile sarebbe (se tali diritti già non esistevano in siffatto ambito) la legge abolitiva 24 giugno 1971 n. 447, avuto presente che questa fissa al 30 Giugno 1968 la data retroattiva dell'abolizione per i paesi C.E.E. e, comunque, per le vicenze che l'hanno preceduta (ivi compresa una sentenza sfavorevole all'Italia di un organo di giustizia supranazionale), appare non certo rivolta ad abolire il diritto in questione per i pochi (e scarsamente rilevanti) paesi non legati da alcun accordo, bensì intesa ad adeguarsi ad uno spirito pattizio fino a quel momento non sufficientemente osservato.

Le esposte considerazioni, che già potrebbero essere autosufficienti ai fini dell'interpretazione da compiere, valgono quanto meno ad escludere l'ostacolo, sopra ipotizzato in funzione di una presunta *mens legis*, alla utilizzabilità dei lavori preparatori come strumento interpretativo della legge n. 330. Ed allora, una volta che si ponga in quest'ordine di idee, il discorso è estremamente semplice.

Premesso che, nel 1950, non era ancora sorta una problematica intorno alle c.d. tasse di effetto equivalente (la cui categoria fu individuata soltanto in relazione alle norme del trattato istitutivo della C.E.E.), va ricordato che il ministro proponente, nell'illustrare il disegno che sarebbe poi divenuto la legge n. 330, rilevava bensì la incompatibilità del precedente « diritto di licenza » con il G.A.T.T. e la necessità, quindi, di disporne (come in effetti avvenne) l'abolizione; ma al tempo stesso precisava che « in sostituzione viene proposta la imposizione sulle merci importate dall'estero di un diritto per servizi amministrativi che, nell'aliquota ridotta dello 0,50% compatibile quindi con gli obblighi internazionali di cui sopra, è inteso a reintegrare l'Erario della spesa che sostiene per i servizi relativi alle importazioni ». « Gli stessi accordi — ribadisce il relatore alla Camera con riferimento alla disciplina internazionale di cui trattasi, ostativa al mantenimento del diritto di licenza — consentono però che sulle merci importate o esportate siano imposti diritti intesi a compensare l'Amministrazione delle spese dei suoi servizi, e di questa

facoltà lo Stato si avvale per istituire, con l'art. 2 del disegno di legge in esame, un modesto diritto per i servizi amministrativi che, stabilito nell'aliquota dello 0,50% del valore, si rende compatibile con gli obblighi internazionali suindicati ».

È chiaro, cioè, che il legislatore italiano non ha semplicemente introdotto in modo generico il diritto in parola, senza porsi il problema dei paesi aderenti al G.A.T.T., ma, in sede di elaborazione della legge, ha specificatamente considerato tali paesi, concludendo che il diritto per servizi amministrativi doveva applicarsi anche ad essi, perché non in contrasto con l'accordo internazionale. Il legislatore, insomma, ha voluto che tale diritto si applicasse anche alle merci provenienti da paesi dell'area G.A.T.T., e di fronte ad una così esplicita scelta, la cui sanzione non sembra altrimenti ravvisabile che sul piano internazionale o su quello del rapporto politico fra istituzione parlamentare e paese, appare vano lo sforzo di invocare una contrastante *mens legis*, della quale, peraltro e come sopra dimostrato, non sembra possibile identificare alcuna convincente traccia. Semmai v'è da aggiungere che, essendo stata ritenuta dal legislatore la legittimità del diritto per servizi amministrativi sulla base dello stesso accordo G.A.T.T., in quanto tali diritti rientrerebbero fra le *redevances* (compensi per prestazioni) autorizzate dall'art. VIII di detto accordo, cade anche l'argomento che la citata sentenza del 1973 della Corte di Cassazione riteneva di poter trarre dalla inverosimiglianza dell'ipotesi che lo Stato italiano, dopo solo due mesi dall'ordine di esecuzione dell'accordo, intendesse, in un non mutato contesto generale, cambiare inopinatamente il proprio atteggiamento.

Per quanto possa valere tale argomento (che peraltro attiene, così come è espresso, al momento politico-contingente della legge e dunque non è del tutto in linea con l'angolazione prescelta dalla predetta sentenza), certo è che ad esso, sempre sullo stesso piano contingente, può replicarsi che lo Stato italiano, con la scelta di cui sopra, non ha inteso violare il patto internazionale, ma anzi adeguarsi ad esso, introducendo una previsione che riteneva autorizzata dall'art. VIII del G.A.T.T. e conforme allo spirito di questo.

Rimane, a questo punto, da verificare se, sulla decisione da adottarsi, possa avere influenza il fatto che il legislatore italiano ha errato nel ritenere che il diritto per servizi amministrativi potesse rientrare nel novero dei corrispettivi per prestazioni di servizi, come oggi retrospettivamente può dirsi alla luce della ricca giurisprudenza formata sul tema specialmente in campo comunitario. A tale problema, dell'errore tecnico del legislatore, risponde, peraltro, in modo esplicito la citata sentenza n. 10 del 1975 della Corte di Cassazione, osservando che « ogni indagine circa la esattezza o meno del presupposto del provvedimento legislativo... e circa l'idoneità o meno... rispetto allo scopo perseguito... è stata ormai compiuta in sede normativa e non è più possibile in sede giurisdizionale,

non potendo il giudice disapplicare o modificare una norma giuridica affermando che essa è sbagliata ».

Il rilievo appare pienamente fondato al Collegio, che lo fa proprio, non senza aggiungere che l'ammettere un potere del giudice come quello sopra ipotizzato, equivarrebbe, in sostanza, ad introdurre una inconcepibile sindacabilità della legge per « falso supposto di fatto » o per « illogicità », come avviene sul ben diverso terreno del vizio di eccesso di potere degli atti amministrativi.

Non ignora, infine, questo Tribunale che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di nuovo pronunciate sull'argomento (diritti per servizi amministrativi in rapporto ai paesi aderenti al G.A.T.T.) con la recentissima sentenza 20 Ottobre 1976 n. 3616 raggiungendo, pur con motivazione che si dà carico di varie posizioni argomentative nel frattempo maturate, la medesima conclusione della sentenza n. 1455 del 1973.

Le considerazioni, con cui tale recente pronuncia respinge certe nuove prospettazioni date dall'Amministrazione Finanziaria a sue vecchie tesi, sono senz'altro condivise dal Collegio: ciò va detto per quanto riguarda il rinnovato tentativo di costruire i diritti in questione come compensi per servizi (contro di che la Corte agevolmente replica essere tali diritti proporzionali al valore della merce, mentre le « redevances » si commisurano al costo del servizio reso) e, soprattutto, per quanto attiene alla negata attitudine del G.A.T.T. ad attribuire diritti soggettivi ai singoli, tesi che l'Amministrazione ripropone con l'apparente conforto di alcune decisioni della Corte di Giustizia della C.E.E. (12 Dicembre 1972 in cause riunite nn. 22-24 e 24 Ottobre 1973 in causa n. 9). Di detta argomentazione già si è detto nel corso della presente sentenza e non resta, quindi, che prendere atto della coincidenza fra quanto esposto e quanto ribadito dalle Sezioni Unite, specie per quanto concerne l'osservazione che le sentenze comunitarie esaminavano un problema di rapporto fra il G.A.T.T. e norme C.E.E., mentre, nel caso in esame, non viene in rilievo nè la validità, nè l'interpretazione di alcun atto o regolamento comunitario.

Peraltro la recente pronuncia della S.C. conclude nel senso che la presunzione del non discostamento dello Stato dall'impegno internazionale vale pur sempre ad escludere che la legge n. 330 del 1950 abbia istituito i diritti per servizi amministrativi anche con riferimento alle merci provenienti da paesi dell'area G.A.T.T.; o, rispondendo ad uno specifico argomento dell'Amministrazione, nega che a diversa conclusione possano indurre i principi enunciati dalla sentenza n. 10 del 1975, pur sempre ispirata al costante insegnamento che « la legge deve essere interpretata secondo la sua effettiva portata e l'intenzione perseguita dal legislatore vale nella misura in cui si è effettivamente trasfusa ed oggettivata nella norma ».

Da tale conclusione il Collegio, oltre che per le considerazioni suesposte, ritiene di dover dissentire per i seguenti altri rilievi.

Il fatto stesso che si debba ricorrere ad una « presunzione » (quella di osservanza dell'obbligo internazionale) indica che la norma non è univoca nel senso di estendere, o no, i diritti per servizi amministrativi anche alle merci provenienti da paesi G.A.T.T.

In altri termini, non si è esplicitata nella oggettività della norma nè la volontà di includere nè quella di escludere tali paesi.

Ed allora delle due l'una: o si ammette che la presunzione di cui sopra è « assoluta » (nel senso che il legislatore avrebbe l'onere di prevedere espressamente la prevalenza della norma interna sulla norma pattizia, pur anteriore, questa altrimenti prevalendo sempre, nel silenzio), ma allora, più che di un criterio interpretativo, come tale giustificato da una situazione di dubbio, si tratterebbe di una vera e propria norma attinente all'efficacia di fonti di produzione del diritto ed il silenzio, anziché elemento di perplessità da superare in via ermeneutica, sarebbe un fattore formalmente qualificativo della legge, che automaticamente la renderebbe soggetta alla prevalenza della norma di origine pattizia (costruzione di difficile sostenibilità ed, a quanto consta, da nessuno sostenuta, men che mai dalla Corte di Cassazione che parla di fonti pariorinate e di non univoco contenuto dell'una rispetto all'altra); oppure si tratta di presunzione, per così dire, « relativa », ed allora, postoché la « prova contraria » non può trovarsi nella oggettività della legge, che appunto non è univoca, l'eventuale spunto contrario (la cui possibilità di esistenza condiziona il concetto stesso di presunzione relativa) non può ricavarsi se non da elementi estrinseci, quali sono proprio i lavori preparatori, che, nella specie, evidenziano la precisa, circostanziata ed univoca volontà del Parlamento nazionale di estendere la disciplina dei diritti per servizi amministrativi anche ai paesi dell'area G.A.T.T.

D'altra parte, anche a voler affrontare il problema in termini oggettivi di *mens legis*, di « sistema », di « volontà della legge come entità autonoma », indipendente dalla accidentalità (fra queste considerando anche il pensiero del Parlamento) che l'hanno generata; anche a volersi porre, cioè, dal punto di vista del più ortodosso positivismo giuridico, la soluzione non cambierebbe.

Poiché, infatti, i diritti per servizi amministrativi sono stati aboliti dalla legge 24 Giugno 1971 n. 447, con decorrenza dal 30 Giugno 1968 per i paesi della C.E.E., che sono anche tutti aderenti al G.A.T.T., ne risulterebbe — se già gli accennati diritti non fossero stati riferibili a tali paesi — la « inutilità » di una disposizione legislativa, il che è conclusione inammissibile secondo gli accennati dogmi del positivismo giuridico.

Al contrario occorre dare, postoché esiste, un significato sistematico alla legge del 1971 (particolarmente al suo art. 1) e ciò, proprio sul piano

della portata oggettiva delle norme e del loro valore come momento di un sistema, costringe alla conclusione che la legge n. 330 del 1950 si riferisse necessariamente anche ai paesi aderenti al G.A.T.T.

Le esposte considerazioni, implicando che il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge n. 330 del 1950, fosse, sino alla sua abolizione, applicabile anche alle merci provenienti da paesi aderenti al G.A.T.T., comportano il rigetto della domanda dell'attrice.

La delicatezza della materia trattata ed il discostamento della presente decisione da autorevoli precedenti in termini giustificano la totale compensazione delle spese di causa. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 gennaio 1976, n. 255 - Pres. La Porta - Est. Corasaniti - P.M. Pedace (Concl. Conf.) - Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Zagari) c. Ramat (avv.ti Corizia, Conso, P. Berile).

Competenza e giurisdizione - Provvedimenti disciplinari contro magistrati - Ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

(Cost., artt. 101, 104, 107, 113; legge 24 marzo 1958 n. 195, art. 17).

E manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme che prevedono il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso i provvedimenti in materia disciplinare emessi nei confronti dei magistrati: pertanto il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

I detti procedimenti — in entrambi i quali fu annullata istruttoria per mancato invito all'incolpato a nominarsi un difensore, rinnovata l'istruttoria stessa e disposto il rinvio a giudizio dell'incolpato — furono fissati alla stessa udienza del 23 aprile 1974 ed in questa sede riuniti.

La Sezione disciplinare, dichiarava il dott. Marco Ramat responsabile delle imputazioni a lui ascritte e gli infliggeva la sanzione della censura.

Ricorre il dott. Ramat a queste Sezioni Unite.

Contro la sentenza il Dott. Marco Ramat proponeva tre distinti ricorsi uno davanti a queste Sezioni Unite, uno davanti al Consiglio di Stato, uno davanti al T.A.R. di Firenze.

Il Ministero di grazia e giustizia ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al giudizio davanti al T.A.R. della Toscana (analogo regolamento ha proposto relativamente al giudizio davanti al Consiglio di Stato) chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Resiste il dott. Ramat con controricorso.

La sentenza è integralmente pubblicata, con ampia nota di precedenti dottrinari e giurisprudenziali in *Foro it.* 1976, I, 597.

In relazione a tale sentenza ed all'ordinanza 6 novembre 1975 emessa dal Supremo Collegio (cfr. *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1976, n. 25) v. G. VOLPE, *La legge ferrea delle corporazioni e i magistrati*, in *Foro it.* 1976, I, 599.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il resistente ha riproposto in questa sede, come mezzo a fine perché sia affermata la giurisdizione del giudice amministrativo da lui adito, la questione di legittimità costituzionale della norma (art. 17 ult. comma della legge 24 marzo 1958, n. 195) che assoggetta le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore al ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La rilevanza della questione è evidente, trattandosi della legittimità costituzionale o no di una norma di legge espressamente attributiva del potere giurisdizionale per la decisione sui ricorsi in parola.

Per valutare, poi, la consistenza della questione stessa, occorre partire dalla considerazione della posizione assegnata dalla Costituzione alla Magistratura ordinaria.

È noto che tale posizione è contrassegnata dall'autonomia e dalla indipendenza e che queste non sono soltanto d'ordine funzionale, cioè non sono assicurate soltanto per quel che attiene all'esercizio della funzione giurisdizionale considerata nei singoli atti in cui essa si svolge concretamente e nell'intrinseco contenuto di questi. L'esigenza di sottrarre l'intrinseco della funzione giurisdizionale nel senso suindicato a qualsiasi interferenza estranea (in particolar modo dell'esecutivo) è norma-principio costituzionale intimamente connessa con la stessa rilevanza costituzionale della funzione giurisdizionale, e trova la sua espressione nell'art. 101, comma 2° della Costituzione (i giudici sono soggetti soltanto alla legge), precetto riferibile a qualsiasi giudice, prima che nell'art. 104 e ss. Cost., precetti riferibili alla sola Magistratura ordinaria. Vero è che dagli artt. 104 e ss. Cost. (in particolare dagli artt. 104, 105, 107) si desume l'apprestamento ad opera della Costituzione, in coerenza con l'art. 101, comma 2°, di un sistema di garanzia volte a porre la Magistratura ordinaria, in quanto investita in via generale della funzione giurisdizionale (art. 102, comma 1° Cost.) nelle migliori condizioni estrinseche per esercitare correttamente, nell'intrinseco, la detta funzione. Il sistema si concreta in primo luogo nella riserva al Consiglio Superiore della Magistratura (qualificato ai fini dell'autonomia) da ciò; che entrano nella sua composizione, in proporzione numerica prevalente, appartenenti alle varie categorie di magistrati, dei provvedimenti concernenti le assegnazioni, le promozioni, i trasferimenti dei magistrati e dei provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, ma comprende la previsione di garanzie sostanziali per il singolo magistrato, con l'inamovibilità.

In relazione a tale sistema, assumono rilevanza sia la Magistratura come complesso di organi, cioè di uffici (qualificato dall'attribuzione in via generale della funzione giurisdizionale e dal particolare statuto dei titolari degli uffici), sia la Magistratura come *ordo personarum* (cioè come

collettività di persone che hanno la titolarità — o almeno virtuale — di uffici giudiziari, ed esercitano in quanto tali professionalmente l'attività che tale titolarità comporta) sia infine il singolo Magistrato (come titolare di uffici giudiziari e in ogni caso come componente l'ordine, oltre che come titolare di un rapporto di pubblico impiego); la sentenza della Corte cost. n. 142 del 1973.

Quanto all'ordine è da dire che esso, nonostante le ovvie differenze, presenta aspetti che ricordano quelli degli ordini delle libere professioni, perché l'appartenenza dei singoli ad esso è determinata non solo dalla investitura di uffici giudiziari, ma anche dall'esercizio professionale di una data attività (non importa se in regime di pubblico impiego anziché in regime di lavoro autonomo) e perché il suo fine (che è il solo nel caso dell'ordine giudiziario, mentre non è il solo nel caso degli ordini professionali) è la gestione di un patrimonio di valori morali ed in particolare di valori di deontologia professionale.

Quanto al singolo magistrato è da dire che in relazione alla titolarità, almeno virtuale, di un ufficio giudiziario alle connesse garanzie di indipendenza ed alla appartenenza all'ordine giudiziario, esso pur partecipando ad un rapporto di pubblico impiego con lo Stato, assume una posizione nettamente distinta rispetto a quella degli impiegati dello Stato. Quanto al rapporto fra ordine e singole magistrato, è da soggiungere che tale rapporto, poiché non concerne i diritti e gli interessi connessi all'investitura degli uffici ed alla prestazione di attività lavorativa — i quali sono regolati nel quadro del rapporto di pubblico impiego — non può che concernere la partecipazione del singolo Magistrato al patrimonio morale della collettività e la soggezione di essi singolo Magistrato alla relativa deontologia professionale.

Tutto ciò consente di ritenere che, mentre si giustificano particolari qualificazioni, proposte dalla dottrina, della indipendenza del magistrato come esterna e interna-qualificazione che peraltro sarebbero forse meglio precisate con riferimento alla indipendenza degli organi, dell'ordine dei singoli magistrati — la Magistratura è tutelata dalla Costituzione in ognuno di tali suoi elementi od aspetti.

E di qui l'ulteriore conseguenza che una norma non appare senz'altro sospetta di incostituzionalità per il fatto di non realizzare appieno o addirittura di comprimere uno dei beni tutelati, se è strettamente necessaria, e nei limiti in cui è strettamente necessaria, per la tutela di un altro dei beni stessi, sempre che vi sia ragionevole equilibrio fra la mancata attuazione o la compressione dell'uno e la garanzia dell'altro che questo non debba considerarsi preminente rispetto al primo.

Alla stregua di tali concetti vanno esaminate le singole questioni di legittimità costituzionale.

La questione circa la legittimità costituzionale della norma concernente la giurisdizione di impugnazione di queste Sezioni Unite sulle deci-

sioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore è posta da un lato con riferimento alla diversità di regolamentazione rispetto alla normativa comune concernente la tutela dei diritti e degli interessi legittimi in materia di pubblico impiego (art. 113, comma 1° e 3°, comma 2° Cost.), diversità che sarebbe ingiustificata, tanto più che alla normativa comune si adegua la sottoposizione di tutti gli altri provvedimenti del Consiglio Superiore riguardanti i Magistrati alla giurisdizione di annullamento del Consiglio di Stato (art. 17, comma 2° della legge n. 195 del 1958; sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1968).

Dall'altro lato la questione è posta con riferimento all'asserito contrasto della detta giurisdizione di queste Sezioni Unite, in quanto giurisdizione domestica, con i principi di imparzialità e di indipendenza interna del giudice (artt. 101, comma 2°; art. 104, comma 1°, art. 107, comma 1° Cost.).

Sotto il primo profilo è agevole rilevare che la diversificazione del regime di impugnazione dei provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati da quello dei provvedimenti disciplinari concernenti impiegati pubblici e da quello stesso degli altri provvedimenti concernenti i magistrati discende dall'avere la legge atteggiato la funzione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura come giurisdizione (in unico grado) ed i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati come atti giurisdizionali (cfr. su quest'ultimo punto gli argomenti desumibili dalle adozioni per il procedimento di forme processuali, mutate dal processo penale; dal conferimento del potere di promuovere l'azione disciplinare ad organi estranei a quello decidente; dalla configurazione del provvedimento, espressamente qualificato sentenza, come atto a rilevanza esterna senza bisogno della assunzione della forma del decreto del Presidente della Repubblica; cfr. del resto, sia pur al dichiarato fine di riconoscere alla Sezione disciplinare la legittimazione a sollevare l'incidente di costituzionalità la sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 1971). Sicché l'assoggettamento dei detti provvedimenti all'impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Cassazione costituisce null'altro che applicazione dell'art. 111 della Costituzione (non occorre attardarsi a dimostrare la scarsa attendibilità dell'ipotesi — la quale sarebbe unica nel nostro ordinamento e per di più in contrasto con l'art. 113 della Costituzione in questo, e nel caso che si rinvergono nella disciplina degli ordini professionali — la Corte di Cassazione assuma la veste di giudice in unico grado di una impugnazione contro provvedimenti amministrativi).

Ora tale strutturazione, oltre a risultare da disposizioni di cui non viene denunciata l'illegittimità costituzionale (artt. 32, 34, 35 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511) e addirittura da norme costituzionali (art. 107, comma 2°, Cost. attributivo dell'azione disciplinare al Ministro della giustizia), ed oltre a ricollegare il sistema alla tradizione (cfr. sentenza di queste

Sezioni Unite nn. 240 e 413 del 1969) e la Sezione disciplinare con i giudici disciplinari istituiti con le leggi preesistenti alla Costituzione (il che la sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 102, comma 2° Cost.), è giustificata appunto dalla particolare proposizione del Magistrato. Si è già detto che, pur essendo il Magistrato parte di un rapporto di pubblico impiego, la sua posizione si distingue da quella degli altri impiegati dello Stato per le garanzie di autonomia e di indipendenza ed è qualificata dalla appartenenza all'ordine giudiziario. Si è detto del compito dell'ordine relativo alla deontologia professionale e della soggezione alle regole di tale deontologia del magistrato in quanto appartenente all'ordine. Tutto ciò fa sì che la disciplina del magistrato non si esaurisce, come la disciplina del pubblico impiegato, in regole dirette a rafforzare i doveri inerenti al rapporto di impiego, ma ha anche, e prevalentemente, carattere di deontologia professionale. Vi è quanto basta per giustificare la diversificazione di trattamento del procedimento disciplinare del magistrato (la sua trasformazione in processo) rispetto al procedimento disciplinare del pubblico impiegato. E si può inoltre sottolineare, quanto alla ragionevolezza della diversificazione: a) la concordanza fra il carattere di deontologia professionale della disciplina dei magistrati, che si ritrova nella materia disciplinare dei magistrati come in quella delle professioni liberali, ed il fatto che anche il procedimento disciplinare dei professionisti assume di regola, nella fase finale, carattere giurisdizionale; b) l'essere la diversificazione limitata alla materia disciplinare, mentre non sarebbe forse apparsa giustificabile se operata anche in riferimento agli altri aspetti della posizione del magistrato, riconducibile al rapporto di pubblico impiego. Sotto questo profilo, la questione è dunque manifestamente infondata.

Sotto il secondo profilo, la questione è stata dichiaratamente prospettata in relazione a quella concernente la legittimità costituzionale della autodichiarazione della Corte dei Conti, sollevata da queste Sezioni Unite e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 1975. Ora tenuto conto di quanto affermato con la detta sentenza, la questione deve ritenersi manifestamente infondata anche sotto il secondo profilo, l'esigenza primaria, cui si riferisce l'art. 101, comma 2°, Cost. di imparzialità o indipendenza-imparzialità del giudice deve ritenersi insoddisfatta soltanto se la legge sia congegnata in modo da rendere inevitabile (cioè non evitabile con i normali strumenti della ricasazione e della astensione), la coincidenza o la dipendenza tra giudice e soggetto ad organo che ha posto in essere l'atto, ovvero è parte del rapporto, oggetto del giudizio. Ed è agevole rilevare che ciò non si verifica per le Sezioni Unite le quali sono chiamate a giudicare di atti posti in essere dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore, organo rispetto al quale versano in posizione di estraneità (fra l'altro, anche per quel che concerne le persone, il Primo Presidente della Corte di Cassazione

non fa parte della Sezione disciplinare) e di reciproca indipendenza (la posizione dei Magistrati delle Sezioni Unite rispetto al Consiglio Superiore è per definizione di indipendenza in quanto alla stessa estinzione ed al funzionamento del Consiglio è affidata dalla Costituzione l'indipendenza del Magistrato) e di situazioni giuridiche alle quali esse versano parimenti in posizione di estraneità (questa è esclusa dall'ipotetico interesse dei componenti le Sezioni Unite, come singoli, alla soluzione di un dato senso delle questioni di principio in relazione alla possibilità di essere sottoposti a procedimento disciplinare). Che, se, poi, la considerazione si sposta dal giudice al giudicabile quanto singolo Magistrato ed alle garanzie di indipendenza che a lui spettano come tale, prospettandosi che esse siano menomate da ciò che i componenti dell'organo giudicante appartengono al medesimo ordine cui egli appartiene, allora è da obiettare; a) che esser giudicato dai propri pari è garanzia di indipendenza per lo stesso singolo componente l'ordine; b) che in ogni caso le garanzie del singolo Magistrato coesistono, nella Costituzione, con quelle apprestate all'ordine giudiziario; c) che è proprio della disciplina considerata come deontologia professionale essere interpretata da organi composti di appartenenti all'ordine professionale; d) che non costituisce squilibrio tra la tutela del Magistrato come singolo e quella dell'ordine giudiziario la strutturazione della disciplina dei magistrati in riferimento al suo prevalente carattere di deontologia professionale ed il conseguente affidamento della sua interpretazione a magistrati.

Anche sotto il secondo profilo la questione è dunque manifestamente infondata.

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizionale del giudice amministrativo, con le conseguenze di legge in ordine alle spese ed onorari del presente regolamento.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 marzo 1976, n. 684 - Pres. Boccia - Est. Arienzo - P. M. Del Grosso (concl. conf.) - Paone (avv. Sandulli) c. Ministero Sanità (avv. Stato Azzariti).

Competenza e giurisdizione - Sanità pubblica - Profilassi della tubercolosi bovina e bonifica degli allevamenti - Veterinario condotto: compensi - Controversie - Giurisdizione dell'A.G.O.

(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 4; d. pres. 11 febbraio 1961, n. 264 artt. 3, 4; l. 9 giugno 1964, n. 615; l. 23 gennaio 1968 n. 33).

Appartiene alla giurisdizione dell'A.G.O. la domanda del veterinario comunale con cui si chiede il compenso dell'attività svolta per la profilassi della tubercolosi bovina e la bonifica degli allevamenti secondo il

piano nazionale predisposto con decreto ministeriale; infatti tale attività esula dalle funzioni del veterinario condotto e dell'ufficiale governativo.

Paone Raffaele, con citazione 23 settembre 1974, ha convenuto dinanzi al tribunale di Napoli il Ministro della Sanità, la Regione Campania e il Veterinario Provinciale e ha esposto che egli, veterinario condotto del comune di Castellammare di Stabia, aveva eseguito, nell'ambito del territorio comunale, negli anni 1969-1973 operazioni di bonifica antitubercolare di allevamenti bovini retribuibili con la somma di L. 75.097.000, mentre gli erano state corrisposte soltanto L. 6.102.000 nella misura stabilita dall'articolo 30 del decreto del Ministro per la sanità 1 giugno 1969 n. 1039 in illegittima deroga alle tariffe professionali. L'attore ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore di L. 68.994.910, pur avendo in precedenza adito, con atto 3 luglio 1974, il tribunale amministrativo regionale della Campania per ottenere l'annullamento del citato art. 30, che aveva stabilito i compensi a favore dei veterinari autorizzati ad eseguire la profilassi della tubercolosi bovina.

Successivamente, con atto 6 novembre 1974, il Paone ha proposto, nei confronti delle stesse parti, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato con memoria, al quale resiste con controricorso il Ministero della sanità; non si sono costituiti la Regione Campania ed il Veterinario provinciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente afferma che la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario avendo per oggetto il suo diritto soggettivo al pagamento dei compensi per le operazioni di profilassi antitubercolari

La questione ha carattere di novità.

Per riferimenti può richiamarsi la decisione emessa dal Cons. Stato, V, 29 novembre 1974, n. 560, in *Foro amministrativo* 1974, I, 2, 1384 con la quale è stato stabilito che l'art. 12, n. 20, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, contenente l'elencazione delle materie nelle quali il medico provinciale continua ad agire come organo dello Stato anche dopo il trasferimento alle Regioni degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali — dato il carattere chiaramente eccezionale rispetto al modello organizzatorio introdotto dal decreto delegato — deve essere interpretato in senso restrittivo relativamente alle attribuzioni spettanti ai predetti sanitari quali preposti agli uffici speciali di sanità marittima, aerea e di confine ai fini della profilassi internazionale delle malattie infettive.

Per una questione di giurisdizione relativa alla mancata percezione di « diritti sanitari » da parte di un veterinario condotto di un comune nel quale era stato istituito con decreto prefettizio — poi annullato del giudice amministrativo — uno speciale servizio di sorveglianza veterinaria da esercitarsi mediante l'attività di libero professionista, cfr. Cass. 16 marzo 1970, n. 681 in *Foro it.*, 1970, I, 1394.

dei bovini, svolte nell'interesse di soggetti non aventi diritto all'assistenza veterinaria gratuita e non rientranti, comunque, nel rapporto di impiego comunale né tra i compiti riservati ai veterinari condotti come ufficiale governativi (artt. 3 e 4 d.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264). Sostiene, quindi, la remunerabilità delle suddette attività in base alle tariffe professionali e l'illegittimità dell'art. 30 d.m. 1 giugno 1968 n. 1039, che, emesso senza una norma di legge che ne prevedesse l'emanazione, aveva ridotto i compensi spettantigli ai sensi dell'art. 4 t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

L'assunto del ricorrente è fondato, atteso che l'attività professionale espletata per la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, indetta con la l. 9 giugno 1964 n. 615, modificata dalla l. 23 giugno 1968 n. 33, secondo i piani nazionali predisposti con il decreto di esecuzione del Ministro per la sanità 1 giugno 1968 n. 1039, non rientra tra i compiti di istituto del rapporto di impiego di veterinario condotto comunale né fra quelli di ufficiale governativo.

In occasione della costituzione del Ministero per la sanità fu previsto, come organo periferico, l'Ufficio del veterinario provinciale (art. 4 l. 13 marzo 1968 n. 296) e nella disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica (artt. 3 e 4 l. 11 febbraio 1961 n. 264) fu regolato l'ufficio del veterinario comunale con la attribuzione di specifiche competenze al veterinario condotto in quanto tale e in quanto ufficiale governativo. Nell'ambito del rapporto di impiego, il veterinario condotto comunale ha compiti di assistenza zootrica gratuita agli aventi diritto di polizia, di ispezione e di vigilanza sanitaria sulle malattie contagiose degli animali ecc.; nell'esercizio di tali funzioni è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale (art. 3 cit.). Per effetto di questa dipendenza — che, pur connessa, esula dal rapporto di impiego col comune — diretta ad assicurare il collegamento con gli organi periferici del Ministero per la sanità, provvede all'applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria; alla vigilanza sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico, informandone il veterinario provinciale, nonché all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi sanitari; e, infine, alla formulazione di proposte di provvedimenti nell'interesse del servizio e di pareri sul rilascio di autorizzazioni o di licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attività soggette a controllo sanitario (art. 4 cit.). Le cennate funzioni demandate al veterinario condotto comunale, oltre a quelle di diretta assistenza zootrica a favore delle persone non abbienti nell'ambito del territorio del comune (art. 4 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), hanno un prevalente contenuto di controllo sanitario amministrativo per assicurare, nel pubblico interesse, in diretta dipendenza funzionale con l'organo periferico dell'amministrazione sanitaria centrale, la vigilanza e le operazioni di controllo specificamente previste dalla legge. In particolare, poi, il rego-

lamento di polizia veterinaria (d.m. 8 febbraio 1954 n. 320, emanato a norma dell'art. 358 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) specifica i compiti del veterinario condotto di inchiesta epizootologica a seguito di denuncia di malattia; di vigilanza varia (stalle, mercati, concentramenti di animali, stazioni di monta ecc.) e quelli dei trattamenti immunizzanti, nonché le indagini cliniche per rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della tubercolosi negli allevamenti. Quanto al primo gruppo di compiti (inchieste epizootologiche e vigilanza generale nel territorio comunale per assicurare tutti i controlli di polizia veterinaria), esulano da essi le attività profilattiche disposte in base ad un piano di risanamento nazionale e quanto al secondo gruppo di funzioni del veterinario condotto i trattamenti immunizzanti sono limitati a quelli previsti, come obbligatori, dal regolamento di polizia veterinaria (art. 65 Reg.to) o resi dal Prefetto « in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso »; mentre le indagini cliniche, integrate da prove di laboratorio, per l'accertamento della tubercolosi sono disposte, di volta in volta, dal sindaco sulle denunce pervenutegli relative a casi di tubercolosi bovina clinicamente manifesta.

Tali essendo le funzioni dei veterinari condotti comunali, derivanti dal rapporto di impiego o con esso connesse e quelle attribuitegli quale ufficiale governativo alla dipendenza funzionale del veterinario provinciale nell'esercizio dei compiti di polizia, di vigilanza e di ispezione, le operazioni di bonifica sanitaria, che il ricorrente assume di aver svolte nel territorio del comune di Castellammare di Stabia, in ottemperanza dei provvedimenti emanati dal veterinario provinciale in esecuzione del D.M. n. 1039 del 1968, non rientrano tra quelle di istituto del veterinario condotto in quanto dirette, su piano nazionale, alla profilassi della tubercolosi bovina senza distinzione dei soggetti beneficiari della campagna e consistenti nell'esame clinico degli animali infetti; nell'esecuzione della prova antitubercolare entrotermica; nella marcatura del capo e nella compilazione della scheda. Le prestazioni di ordine profilattico suddette furono disposte per finalità, temporaneamente limitate, che esulano dai compiti istituzionali del veterinario condotto e de quelli, ad essi collegati, di ufficiale governativo essendo dirette al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi con copertura della spesa nello stato di previsione del bilancio del Ministero per la sanità in base ai piani profilattici approvati con decreto del detto Ministero di concerto con quello dell'Agricoltura e Foreste, previo parere di un'apposita commissione, e su provvedimenti di esecuzione adottati dal veterinario provinciale (art. 3 l. 9 giugno 1936 n. 615) dei programmi di risanamento e di profilassi (art. 4 cit. modificato dalla l. 9 aprile 1964 n. 615). Il risanamento degli allevamenti è stato attuato mediante piani nazionali di profilassi nei quali sono stati stabiliti i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti; l'esecuzione delle prove diagnostiche; la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In esecuzione del programma di risanamento, venne emesso il già

citato D.M. 1 giugno 1968 n. 1039 che contiene disposizioni per la identificazione degli animali mediante contrassegni distinti per provincia e per l'esecuzione delle prove diagnostiche, affidate ai veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non esistano veterinari condotti comunali con funzioni di ufficiale governativo, ai quali, peraltro, spettano: 1) la valutazione delle prove « sempre che non ne siano impediti dai propri compiti di istituto e possano assicurare la continuità e la tempestività » dei propri interventi; 2) le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti. L'estraneità delle operazioni, disposte con le citate leggi ed il relativo regolamento di esecuzione, rispetto al rapporto di impiego comunale e di ufficiale governativo, emerge già dalla portata letterale della norma sopra citata, che distingue le operazioni di risanamento da quello di istituto col riservare al veterinario comunale le misure di polizia anche attinenti al risanamento, in quanto di sua competenza nell'ambito territoriale del comune e col demandargli i compiti esecutivi delle prove diagnostiche, condizionatamente alla sua disponibilità oltre i propri compiti di istituto (art. 5 terzo comma D.M. cit.). E tale interpretazione è confermata, sul piano razionale, dal carattere eccezionale delle operazioni di profilassi; dal loro contenuto di generalità che le distingue da quelle previste dal regolamento di polizia veterinaria nell'ambito territoriale del comune e sulla base di denunce; dalla natura dell'attività, risolvendosi la stessa in compiti operativi e materiali che esulano da quelli di vigilanza e polizia istituzionalmente riservati ai veterinari condotti; e, infine, dalla circostanza che esse sono disposte indiscriminatamente a favore di soggetti abienti e non abienti. L'interesse pubblico connesso alle operazioni di profilassi e di risanamento attiene alla finalità e al carattere obbligatorio delle stesse sì da giustificare l'assunzione della spesa e dell'organizzazione a carico dello Stato, ma non può farlo rientrare nei doveri derivanti dal rapporto di impiego di veterinario condotto comunale, regolato dalla legge, e in quello di ufficiale governativo, tanto che al veterinario comunale è consentito sottrarsi alle dette prestazioni straordinarie se i suoi compiti di istituto gli impediscono di assicurare la continuità e la tempestività del proprio intervento.

Né può sostenersi che la P.A. possa imporre ai veterinari condotti comunali lo svolgimento di funzioni non rientranti nel rapporto di impiego e di stabilire particolari tariffe in base agli artt. 57 e 63 R.D. 3 febbraio 1901 n. 45 e all'art. 61 T.U. n. 1265 del 1934 delle leggi sanitarie, in quanto quest'ultima norma prevede l'attribuzione al veterinario condotto del potere di particolare accertamento per il rilascio di certificati nell'interesse privato del richiedente, mentre quelle risalenti al regolamento di esecuzione della legge sanitaria del 22 dicembre 1888 n. 5849, oltre a non contenere alcun elemento utile alla tesi della resistente P.A., sono supe-

rate dal regolamento 8 febbraio 1954 n. 320 e dalle l. 13 marzo 1958 n. 296 e 11 febbraio 1961 n. 264 sopra citate.

In conseguenza, essendo la P.A. carente del potere di imporre, mediante l'art. 30 del D.M. 1 giugno 1968 n. 1039, le prestazioni di profilassi della tubercolosi bovina con tariffe diverse da quelle previste dall'art. 4 T.U. sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 nell'ambito del rapporto di impiego del veterinario condotto comunale e di quello di ufficiale governativo, che rappresentano un semplice presupposto e non il titolo per le dette prestazioni, il ricorso va accolto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda del ricorrente diretta ad ottenere i compensi spettantigli per le prestazioni svolte, nel territorio del comune di Castellammare di Stabia, in base ai piani emessi ai sensi del citato decreto ministeriale.

A seguito dell'accoglimento del ricorso e per effetto del diniego che le operazioni di profilassi antitubercolari rientrano fra i compiti attribuiti al veterinario condotto comunale dall'art. 3 D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 non ha rilevanza la questione di illegittimità costituzionale di detta norma, sollevata, in via subordinata, dal ricorrente... — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 febbraio 1977, n. 664 - Pres. Stella Richter - Est. Sgroi - P.M. Trotta (concl. conf.) - Ministero di Grazia e Giustizia (avv. Stato Azzariti) c. Corigliano (n.c.) e Viola.

Competenza e giurisdizione - Regolamento di giurisdizione - Intervento adesivo: legittimazione.

(Cod. proc. civ., art. 41).

Competenza e giurisdizione - Impropionibilità assoluta della domanda - Procedimento penale - Ordine di espulsione di testimone dall'aula - Domanda di risarcimento.

(Cod. prov. civ., art. 55).

La legittimazione a proporre ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione spetta anche a chi sia volontariamente intervenuto nel giudizio di merito per sostenere le ragioni di uno dei contendenti (1).

È impropionibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda proposta da un testimone contro il presidente di un collegio giudicante penale diretta ad ottenere il risarcimento che danno sia per il mancato rinvio dell'udienza dopo la presentazione da parte sua dell'istanza di ricasazione del presidente, sia per essere stato espulso dall'aula (2).

(1-2) Si pubblica integralmente l'interessante decisione che presenta carattere di novità.

Per il richiamo di alcuni precedenti dottrinari e giurisprudenziali cfr. *Giustizia civile*, 1977, I, 201.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, che è volontariamente intervenuto nel giudizio di merito per sostenere in via adesiva le ragioni del convenuto dott. Viola, è legittimato a proporre il regolamento di giurisdizione, considerato che l'intervento gli ha fatto assumere la qualità di parte e che l'art. 41 c.p.c. riconosce indiscriminatamente la legittimazione a ciascuna parte (cfr. Cass. 23 agosto 1973 n. 2376; Cass. 13 dicembre 1971 n. 3621). Non giova opporre che colui che abbia spiegato intervento adesivo dipendente non può proporre impugnazione in via autonoma (cfr. Cass. 23 febbraio 1973 n. 533; Cass. 14 agosto 1972 n. 2415), dato che il regolamento di giurisdizione non può definirsi come impugnazione in senso proprio (cfr. Cass. 4 marzo 1975 n. 808; Cass. 28 ottobre 1974 n. 3203).

Se, poi, si riflette che la questione di giurisdizione può essere tanto rilevata *ex officio* dal giudice quanto promossa mediante il regolamento dalla stessa parte che ha adito il giudice (al fine di dirimere il dubbio sorto spontaneamente o per effetto delle altrui contestazioni), si ha una ulteriore conferma dell'impossibilità di precludere all'interventore adesivo dipendente il ricorso allo strumento particolare del regolamento preventivo per far decidere immediatamente le questioni di giurisdizione. A maggior ragione, allorché nell'ambito del sistema difensivo della parte adiuvata (che, nella specie, è proprio incentrato sulla negazione di qualsiasi tutela giurisdizionale in rapporto alla pretesa fatta valere dall'attore), è ricompresa la questione del difetto assoluto di giurisdizione che da quella negazione direttamente discende, la conclusione accolta si rivela sicura.

L'attore ha chiesto — previo l'accertamento dell'illegittimità e dell'arbitrarietà del comportamento tenuto dal dott. Viola, nel corso dello svolgimento di un processo penale, quale presidente del Collegio giudicante e concretatosi nella disapplicazione degli artt. 63 e 432 c.p.p. il predetto sia condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di L. 104.600, pari a quella che egli ha dovuto sborsare a favore della Cassa delle ammende in esecuzione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di ricusazione da esso istante proposta nei confronti dello stesso dott. Viola.

Con il primo motivo il Ministero sostiene che, in mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 56 c.p.c. (della quale il Corigliano non si è munito per promuovere il giudizio), il giudice ordinario è privo di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento.

Con il secondo motivo il Ministero eccepisce l'improponibilità assoluta della domanda in quanto il Corigliano avrebbe dedotto a fondamento della sua pretesa non un diritto soggettivo, ma l'interesse semplice, comune ad ogni cittadino (e, come tale, privo di tutela giurisdizionale) all'amministrazione imparziale della giustizia.

L'assunto del difetto assoluto di giurisdizione (al quale si è associato il dott. Viola) è sostanzialmente esatto.

Poiché la domanda è stata rivolta esclusivamente contro il dott. Viola, mentre da una parte occorre verificare la rilevanza del difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 c.p.c., dall'altra parte non sorge la questione — risolta affermativamente da questa S.C. (cfr. Cass. 6 novembre 1975 n. 3719), ma di controversa soluzione in dottrina — della coincidenza o meno dei limiti entro i quali il giudice è chiamato a rispondere civilmente del suo operato rispetto all'ambito della responsabilità, per il medesimo operato, dell'Amministrazione statale.

Ad avviso del ricorrente l'autorizzazione ministeriale può ricomprendersi fra quelle condizioni e quei limiti, non arbitrari né irrazionali, della responsabilità civile del magistrato, ai quali — in vista della singolarità della funzione giurisdizionale, della natura dei provvedimenti giudiziali e della posizione *super partes* del giudice — si è riferita la Corte Costituzionale nella sentenza 14 marzo 1968 n. 2, per affermarne la sostanziale legittimità. Quell'autorizzazione, infatti, mira a garantire l'indipendenza del giudice, altrimenti esposto ad attacchi diuturni di contendenti soccombenti o di imputati condannati, con conseguente paralisi della giustizia. È questa, per il ricorrente, la ragione dell'attribuzione al Ministero della Giustizia, cui spetta la responsabilità politica del funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, del potere di « filtrare le istanze risarcitorie macroscopicamente assurde »: finché il Ministro non abbia esercitato tale potere, l'autorità giudiziaria non può conoscere delle domande di responsabilità civile del magistrato.

A sostegno della tesi della carenza assoluta di giurisdizione il ricorrente richiama la analoga conclusione adottata da queste S.U. (cfr. Cass. 30 settembre 1968 n. 3029) per l'ipotesi di azione esecutiva intrapresa su beni di Stati esteri, nonostante il diniego dell'autorizzazione del Guardasigilli, prevista dall'art. 1 del r.d. 30 agosto 1925 n. 1621, conv. nella legge 15 luglio 1926 n. 1263.

È da ricordare in proposito che di questa disciplina la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità (con sentenza 13 luglio 1963 n. 135), tranne che nel punto della esclusione di qualsiasi impugnativa contro i decreti ministeriali; ma è, altresì, da ricordare che la stessa Corte (con sentenza 19 febbraio 1965 n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa (art. 158 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 e 22 t.u. 3 marzo 1934 n. 383) concernente la garanzia amministrativa a favore dei sindaci e dei prefetti.

Tuttavia il discorso in questa direzione non deve essere approfondito perché manca il presupposto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 c.p.c. con (eventuale) riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost., e non vi è, pertanto, ragione di verificare se la questione stessa sia o non sia manifestamente infondata.

Per vero, una volta esclusa la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale, il giudice non è tenuto a delibarne la fondatezza,

giacché lo stabilire se la sua risoluzione sia strumentale rispetto alla definizione della causa costituisce un giudizio in linea logica preliminare rispetto all'indagine diretta ad accertare o ad escludere che la questione di legittimità sia manifestamente infondata (cfr. Cass. 21 giugno 1974 n. 1829; Cass. 29 ottobre 1970 n. 2230).

Sotto questo profilo la questione incidentale di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice *a quo* può definire il giudizio prescindendo dalla risoluzione di essa (cfr. Corte Cost. 29 aprile 1971 n. 86); il che val quanto dire che una simile questione, se relativa a norma, la cui eliminazione dall'ordinamento giuridico non potrebbe incidere sulla definizione del giudizio *a quo*, si presenta come manifestamente irrilevante (cfr. Corte Cost. 28 novembre 1968 n. 116).

In sede di regolamento di giurisdizione rileva la questione di legittimità costituzionale di una norma dalla cui permanenza o eliminazione dell'ordinamento giuridico dipenda l'attribuzione della controversia ad un ordine giurisdizionale piuttosto che ad un altro (cfr. Cass. 25 marzo 1974 n. 129) ovvero la negazione di qualsiasi tutela in via giurisdizionale. Non è questa, peraltro, l'ipotesi che si profila nella specie, rispetto alla quale non la norma che consente di individuare la giurisdizione, ma quella che subordina la domanda di risarcimento all'autorizzazione ministeriale può essere sospettata di incostituzionalità. In questa prospettiva l'eventuale accoglimento dell'assunto della improponibilità assoluta della domanda del Corigliano (in quanto non ancorata ad una qualsiasi posizione soggettiva giuridicamente tutelata) rende superflua, alla luce dei riferiti principi, l'indagine intorno alla corrispondenza ai precetti costituzionali della disciplina dell'autorizzazione ministeriale ex art. 56 c.p.c.

Ed è proprio tale assunto che si rivela sicuramente fondato.

Secondo l'indirizzo di questa S.C., sussiste l'improponibilità assoluta della domanda allorché si invochi l'attività giurisdizionale rispetto ad una situazione soggettiva che, per difetto di una norma che la tuteli, resta fuori del campo giuridico e non è configurabile né come diritto soggettivo né come interesse legittimo. Tale ipotesi si verifica quando il giudice — di fronte ad una domanda intesa a far derivare dall'ordinamento giuridico una volontà concreta di legge, specificante quella astratta resa operante dai fatti giuridici, ad essa conformi o contrari, allegati a base delle pretese o delle eccezioni — accerta che manca qualsiasi astratta volontà di legge: il che esclude ogni possibilità per il giudice di estrarre una volontà concreta dall'ordinamento, cioè l'esercizio della giurisdizione sul merito. In tal caso può dirsi che la giurisdizione difetta in modo assoluto, argomentando dall'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c. (cfr. Cass. 23 maggio 1975 n. 2056).

Il difetto assoluto di giurisdizione — come riflesso dell'improponibilità assoluta della domanda, rilevabile anche in sede di regolamento preventivo — sussiste, tuttavia, solo quando la mancanza di una norma

o di un principio di diritto, che tutelino la posizione soggettiva dedotta, risulti incontestabilmente dalla stessa formulazione dell'oggetto della domanda astrattamente considerato e non sia necessario risolvere questioni concernenti la contrastata interpretazione di norme giuridiche o, comunque, riflettenti la applicabilità alla detta posizione soggettiva delle norme e dei principi giuridici invocati dall'attore (cfr. Cass. 6 novembre 1975 n. 3719; Cass. 6 ottobre 1975 n. 3165).

Nella specie, l'attore ha, innanzi tutto, invocato a fondamento della domanda la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., senza avvedersi che al dovere di astensione del giudice, da tale norma configurato, non è correlativa alcuna posizione giuridicamente tutelata dei soggetti che non siano parti del rapporto processuale rispetto al quale si assume la sussistenza dei motivi di astensione. Lo si deduce senza margini di equivoco dal rilievo che quando il predetto dovere non sia stato osservato dal giudice quei motivi, in quanto si traducano in cause di ricusazione, possono essere fatti valere soltanto dal pubblico ministero, dall'imputato, dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda dal responsabile civile e dalla parte civile (art. 65 cod. proc. pen.). Siffatto potere non spetta, invece, a chi (come il Corigliano) abbia assunto la veste di testimone.

Questo rilievo tronca alla radice qualsiasi discorso che si potrebbe pur svolgere, fra l'altro, in ordine:

1) alla possibilità di contestare, in sede di giudizio di responsabilità civile, la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della istanza di ricusazione da parte di chi non abbia coltivato l'impugnativa che la legge ammette (art. 69, comma 4 cod. proc. pen.);

2) alla possibilità di indirizzare la domanda di risarcimento del danno ex art. 55 c.p.c. nei confronti di un giudice diverso da quello che ebbe a pronunciare il provvedimento che viene indicato e si pone come direttamente produttivo del danno.

Ancora più inconsistente è la pretesa di postulare in astratto una situazione soggettiva del testimone a ottenere il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, previsto dall'art. 432 cod. proc. pen., del quale pure l'attore lamenta la disapplicazione, nel singolare tentativo di postularla come fattore produttivo di un danno giuridicamente rilevante nella propria sfera.

Anche a questo proposito si potrebbe osservare che il provvedimento di rinvio presuppone un'espressa norma autorizzativa o l'esistenza di una causa di assoluta necessità; e che, qualora la pretesa di ottenere il rinvio sia ancorata alla avvenuta presentazione dell'istanza di ricusazione, la già rilevata carenza di legittimazione a proporre tale istanza rivela nella maniera più limpida l'insussistenza dell'unico presupposto che dovrebbe fondare quella pretesa.

Peraltro, l'inesistenza di una tutela giuridica avente per oggetto la suindicata pretesa e per titolare (destinatario) il testimone (che per di

più abbia già deposto) supera l'esigenza di approfondire questo tema, col rischio di sconfinare nell'orbita del merito della causa.

L'esame della domanda sotto il profilo della disapplicazione delle due norme richiamate dall'attore mette, dunque, capo ad un risultato negativo circa la sua proponibilità. Ma tale esame non può esaurire il compito del giudice regolatore della giurisdizione, il quale, andando al di là delle esorbitanze narrative e delle professioni di fede politico-ideologica che costellano il prolisso atto di citazione, può ricostruire una pretesa fatta valere in giudizio con riferimento all'illegittimità dell'ordine di espulsione dall'aula, desumendola dalla denuncia di scorretto esercizio, da parte del presidente Viola, del potere di allontanare dalla sala coloro che assistono all'udienza.

A questo proposito il primo comma dell'art. 433 cod. proc. pen. (che può ritenersi implicitamente invocato dall'attore) stabilisce che il potere di polizia e di disciplina delle udienze appartiene al presidente e che « tutto ciò che egli prescrive per il mantenimento dell'ordine deve essere immediatamente eseguito ».

Come esattamente rileva il Ministero ricorrente, questa regola del processo penale trova puntuale corrispondenza in analoghe norme per gli altri tipi di processo (artt. 128 e 129 cod. proc. civ.; artt. 58 e 59 del regolamento 17 agosto 1907 n. 642, per il Consiglio di Stato; art. 19 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, per i T.A.R.; art. 26 del regolamento 13 agosto 1933 n. 1038, per la Corte dei Conti; art. 17 delle norme integrative, per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale).

Si tratta di un complesso di norme, attributive di poteri il cui esercizio ha per fine l'ordinato svolgimento dei giudizi e, di riflesso, dell'attività di amministrazione della giustizia (anche costituzionale).

Il pieno dispiegarsi di tali poteri assume un così rilevante interesse che i comportamenti idonei ad intralciarli, quando attingono un certo livello di gravità, sono repressi mediante sanzioni penali.

In particolare, il potere di polizia delle udienze, previsto dall'art. 433 cod. proc. pen., nonostante la parziale identità della formula verbale, non si riconduce alla potestà di polizia nella sua accezione tecnica, così come il potere di disciplina delle udienze, di cui è menzione nella stessa norma, non si inserisce nel quadro del potere disciplinare come potere di supremazia speciale, non foss'altro perché manca tra il presidente e il soggetto subordinato al suo potere disciplinare il presupposto di un pre-costituito rapporto continuativo e istituzionale. A conferma della sostanziale autonomia di connotazioni dei poteri or ora menzionati stanno la diversità degli organi che ne sono i rispettivi titolari, l'eterogeneità delle funzioni che ciascuno di tali organi esplica, le differenti finalità per il cui conseguimento ciascuno di quei poteri è stato attribuito.

Per stare nei limiti del caso dedotto senza entrare inutilmente nel dettaglio delle accennate distinzioni, basta qui rilevare che degli « obblighi

e delle sanzioni per coloro che assistono alle udienze » si occupa l'art. 434 cod. proc. pen., il cui secondo comma stabilisce che « per ordine di chi esercita il potere di polizia della udienza il trasgressore (degli obblighi contemplati dal primo comma), quando non deve essere arrestato, è espulso dalla sala con divieto di assistere alla continuazione del dibattimento ».

In linea di principio, non può essere coronato da successo il tentativo, che l'attore implicitamente compie di scorgere una posizione di vantaggio tutelata come diritto soggettivo perfetto (avente per titolare colui che presenza al dibattimento e per contenuto l'interesse a continuare in tale presenza) là dove finiscono gli obblighi di comportamento posti a carico di coloro che assistono alle udienze, fra i quali il testimone che abbia già depresso non assume una veste differenziata.

Tanto meno può farsi questione di diritto soggettivo (la cui lesione solamente può fondare la domanda di risarcimento, nella specie proposta) allorché, non contestandosi l'esistenza del potere di espulsione dalla sala di udienza, si deduca che la situazione di soggezione al predetto potere, in cui versano coloro che presenziano al dibattimento, si trasfigura in una posizione di vantaggio nel caso in cui quel potere sia stato malamente esercitato.

Poiché, insomma, non esiste alcuna norma che prenda in considerazione per farne oggetto di una specifica e diretta protezione l'interesse del teste che abbia già depresso a presenziare al dibattimento penale, si realizza, in rapporto alla pretesa fatta valere in giudizio, un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda. Infatti, nemmeno può ipotizzarsi la giurisdizione di un giudice diverso da quello ordinario; e non soltanto perché si versa in tema di domanda di accertamento della responsabilità civile del giudice, ma anche perché situazioni tutelate come interessi legittimi (neppure invocate dall'attore) devono ritenersi del tutto estranee alla materia controversa, non potendo ovviamente chiedersi al giudice speciale la declaratoria di illegittimità di un atto compiuto dal giudice ordinario nell'esercizio della propria giurisdizione.

Infine, se l'attore ha inteso farsi interprete e portatore dell'esigenza della garanzia di un legittimo svolgimento del corso del dibattimento, come espressione specifica del generico interesse ad una corretta ed equanime amministrazione della giustizia, la posizione dedotta non risulta affatto differenziata rispetto a quella di qualsiasi cittadino e, come tale, resta sgurnata di protezione giurisdizionale... — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 novembre 1976, n. 4444 - Pres. Caporaso - Est. Sposato - P.M. Serio (Conf.). Ministero del Tesoro (avvocato dello Stato Di Tarsia) c. Corsi Milena (avv. Canaletti).

Esecuzione fiscale - Ingiunzione ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - Caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto - Opposizione - Inversione processuale - Prova - Onere dell'opponente.

(l. 14 gennaio 1910, n. 639; cod. proc. civ., art. 404).

L'ingiunzione fiscale, regolata da r.d. 14/4/1910, n. 639 cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto: l'opposizione contro di essa può essere pertanto proposta secondo la normativa propria dell'opposizione all'esecuzione prevista dal Codice di rito, in cui il debitore, contro cui il titolo esecutivo è fatto valere, assume la veste di attore, con l'onere di provare le proprie allegazioni (1).

(1) Giurisprudenza costante, per un esempio cfr. tra le altre, Cass. I, 22 luglio 1976, n. 2902 in *Foro it.*, 1976, I, 2101.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 10 gennaio 1977, n. 76 - Pres. Benedicenti - Est. Baroni - P.M. Penaiuolo (conf.) - Somino Marcella ed altri (avv. Piperno) c. Ente Esposizione Universale di Roma - E.U.R. (avv. Stato Bruno).

Servitù - Servitù prediali e servitù personali - Peso reale su di un fondo - Diritto di sequela - Rapporto obbligatorio.

(cod. civ. art. 1027).

Obbligazioni e contatti - Interpretazione - Obbligo di congrua motivazione.

(cod. civ. art. 1362).

Dato il disposto dell'art. 1027 c.c., non trovano ingresso nel nostro ordinamento le servitù personali (o, secondo altra terminologia, irregolari) intese come limitazioni al diritto di proprietà su una cosa a beneficio di una persona: può tuttavia concedersi a favore di una persona, il diritto di trarre alcune utilità su un fondo senza gravare questo di un peso

reale, dando vita, in questo caso, ad un rapporto obbligatorio, privo cioè degli attributi della realtà e non assistito dal diritto di sequela (1).

È comunque rimesso all'interpretazione del giudice del merito stabilire se da un contratto di compravendita possa desumersi una manifestazione di volontà, esplicita o implicita, diretta a costituire tra due fondi una servitù prediale oppure un diritto personale di godimento a favore dell'acquirente: incombe però allo stesso giudice offrire congrua motivazione circa le ragioni attraverso le quali è pervenuto al suo convincimento (2).

(1-2) Entrambe le massime si presentano esatte nell'applicazione dei principi generali sinora seguiti in giurisprudenza in tema di diritti reali ed ermeneutica del negozio.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 gennaio 1977, n. 366 - Pres. Iannuzzi - Rel. Carnevale - P.M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. stato Albisinni) c. Condominio della Roggia Mora e Industria Filati e tessuti Crespi S.p.A. (avv.ti Viola - Scarpa - Hess).

Acque pubbliche - Antiche utenze - Pagamento del canone - Riconoscimento - Provvedimento della P.A. - Valore meramente ricognitivo.

Prescrizione - Decorrenza - Insussistenza di un atto della P.A. ricognitivo dell'utenza - Irrilevanza.

L'obbligo del pagamento del canone annuo, per le « antiche utenze » di acque pubbliche trae titolo — al pari del diritto dell'antico utente alla derivazione — unicamente dalla legge, senza che l'eventuale provvedimento ricognitivo adottato dalla p. A, possa assurgerne a fonte (1).

Non incide pertanto sulla decorrenza della prescrizione del diritto della p. A. al pagamento del canone l'eventuale inesistenza del provvedimento in parola, si che l'Amministrazione interessata può esercitare il suo diritto alle singole scadenze, senza dover attendere l'esito del procedimento di riconoscimento (2).

La questione di diritto sottoposta alla Corte d'Appello di Torino e riproposta dall'Amministrazione ricorrente all'esame di questa Corte Suprema, la quale non ha avuto finora occasione di occuparsene, è stata esattamente risolta dalla sentenza impugnata, anche se la motiva-

(1-2) Con la pronunzia che si riporta, il S.C. affronta la problematica delle utenze di acqua pubblica, distinguendola in base al titolo onde esse derivano e alle posizioni giuridiche che si realizzano nei confronti degli interessati oltre che delle Autorità Amministrative. Non constano precedenti.

zione addotta, a causa delle lacune e degli errori che contiene, ha fornito lo spunto ad alcune delle censure avanti riassunte.

Le considerazioni che seguono valgono, quindi, oltre che a confutare gli argomenti prospettati dall'Amministrazione ricorrente, ad integrare e a correggere la detta motivazione.

E opportuno premettere che la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in conformità a quanto sostenuto dalla dottrina, è costante nel ritenere che i titolari delle antiche utenze di acque pubbliche — cioè coloro che abbiano derivato ed utilizzato acque pubbliche per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 — hanno un diritto soggettivo all'utilizzazione e alla derivazione dell'acqua, nella stessa misura e con le medesime modalità dell'uso precedente.

Tale diritto non sorge per effetto del provvedimento di riconoscimento — il quale non ha carattere costitutivo, rientrando nella categoria di provvedimenti amministrativi di accertamento, la cui nota distintiva è appunto quella di non dar vita ad una nuova situazione giuridica, ma di limitarsi a riconoscere l'esistenza di una preesistente situazione giuridica, conferendole l'efficacia della certezza legale —, ma ha la propria fonte direttamente nella legge.

L'art. 2, lett. B), del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, attribuendo il diritto di derivare ed utilizzare acqua pubblica a coloro che hanno derivato ed utilizzato acqua pubblica per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, considera, infatti, l'elemento sostanziale della derivazione e dell'utilizzazione dell'acqua pubblica nel detto trentennio come presupposto necessario e sufficiente per la continuazione della derivazione e dell'utilizzazione dell'acqua pubblica, nei limiti della quantità di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata nel periodo suindicato.

Mentre per le nuove utenze il provvedimento amministrativo di concessione rappresenta il titolo costitutivo del diritto di derivare e di utilizzare acqua pubblica, determinandone altresì il contenuto e la durata; rispetto alle antiche utenze il provvedimento di riconoscimento non determina, quindi, il sorgere del diritto, ma, dovendo limitarsi all'accertamento del presupposto legale ed operando retroattivamente, presuppone la legittimità della derivazione e dell'utilizzazione intervenute *medio tempore*, rendendola, per l'effetto preclusivo che gli è proprio, non più contestabile sia nei rapporti con la P.A. sia nei riguardi dei terzi.

La differenza di effetti tra il provvedimento di concessione di una nuova istanza e quello di riconoscimento di un'antica utenza trova conferma, oltre che nella diversa formulazione letterale delle disposizioni contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e c) dell'art. 2 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella disposizione dell'art. 4 dello stesso testo unico,

la quale — nello stabilire che le utenze riconosciute e da riconoscere hanno la stessa durata massima stabilita dall'art. 21 per le varie specie di concessioni — ne fissa la decorrenza non già dalla data del provvedimento di riconoscimento, ma indistintamente dal 1 febbraio 1917.

Tale differenza di effetti spiega poi come la posizione soggettiva del titolare di un'antica utenza prima del provvedimento di riconoscimento abbia una consistenza diversa e sia quindi tutelabile davanti ad un giudice diverso, rispetto a quella del soggetto che abbia presentato una istanza diretta ad ottenere una concessione.

Quella del primo ha consistenza di diritto soggettivo, il cui contenuto non è circoscritto al solo riconoscimento dell'utenza, ma comprende altresì la facoltà di continuare a derivare ed utilizzare il quantitativo di acqua pubblica e di forza motrice effettivamente utilizzato nel trentennio più volte indicato; e può essere tutelata davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche. La posizione del secondo — come quella di chiunque aspiri a una concessione su un bene demaniale — è, invece, di mero interesse legittimo ed è tutelabile davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giudice degli interessi nella materia delle acque pubbliche.

La differenza tra le posizioni dei due soggetti viene meno una volta che, in favore del secondo, sia intervenuto il provvedimento di concessione.

A conclusione di un lungo processo che, avviato con la legge 10 agosto 1884, n. 2644, ebbe le sue tappe più significative nel D.L. Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, e nel R.D.L. 29 ottobre 1919, n. 2161, la disciplina delle antiche utenze risulta, nel vigente testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), del tutto simile a quella delle concessioni.

Al pari del concessionario, il titolare di un'antica utenza ha, nei confronti della P.A., un diritto soggettivo alla derivazione ed all'utilizzazione dell'acqua pubblica, destinato ad affievolirsi ove si verifichi l'esigenza del suo sacrificio per ragioni di pubblico interesse.

Le antiche utenze, al pari delle concessioni, hanno — salvo alcune — carattere temporaneo, essendone stata abolita la perpetuità con il D.L. Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664, il quale, con disposizione riprodotta nel già citato art. 24 del vigente testo unico, stabilì per esse la stessa durata massima prevista per le concessioni, con decorrenza, in ogni caso, dal 1° febbraio 1917; sono rinnovabili alla scadenza nei modi, nei termini e alle condizioni stabiliti per la rinnovazione delle concessioni; e ne può essere pronunciata la decadenza negli stessi casi in cui la P.A. può pronunciare la decadenza della concessione.

Esse, infine, come le concessioni, non sono gratuite, in quanto la loro gratuità totale o parziale fu abolita con l'art. 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, il quale, con disposizione sostanzialmente riprodotta nel primo

comma dell'art. 38 del testo unico in vigore, stabilì che il canone, nella misura e con le eventuali riduzioni previste per le concessioni, dovesse essere applicato « anche sui diritti di derivazione ed utilizzazione riconosciuti e da riconoscersi ai sensi degli artt. 2 e 125 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161 » (contenenti disposizioni successivamente riprodotte negli artt. 2 e 24 del testo) e che « l'obbligo del pagamento del canone dovesse decorrere » dal 1° luglio 1924, qualunque fosse il tempo in cui i diritti stessi fossero stati o sarebbero stati dichiarati e riconosciuti ».

Come emerge dal tenore letterale di queste norme, il diritto della P.A. al pagamento del canone — quale situazione attiva del rapporto obbligatorio nascente dalla derivazione e dell'utilizzazione dell'acqua pubblica da parte del titolare di un'antica utenza — è sorto, quindi, il 1° luglio 1924, indipendentemente dal riconoscimento ed in qualunque momento sia intervenuto o intervenga il relativo provvedimento.

Il riconoscimento dell'antica utenza, come non ha effetto costitutivo rispetto al diritto del suo titolare di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica nella stessa misura e con le stesse modalità del trentennio anteriore alla pubblicazione della più volte citata legge n. 2644 del 1884, non vale neppure a far sorgere l'obbligo dell'utente — e il corrispondente diritto della Amministrazione — di pagare il canone, la cui misura, riferita all'uso per la durata di un anno, è determinata per legge (v. artt. 35 e 36 del Testo unico e successive modificazioni) in relazione alla quantità, alle modalità di uso e alla destinazione dell'acqua pubblica derivata o utilizzata.

L'obbligo del pagamento del canone annuo a decorrere dal 1° luglio 1924 ha, quindi, la propria fonte, al pari del diritto dell'antico utente alla derivazione e all'utilizzazione dell'acqua pubblica, esclusivamente nella legge e come unico fatto generatore la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, alle quali il canone deve essere commisurato in base ai parametri anch'essi legalmente fissati.

Il provvedimento di riconoscimento delle antiche utenze — oltre a non spiegare alcuna influenza sulla sua nascita — non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto della P.A. al pagamento del canone.

La P.A. — consistendo il fatto generatore del credito relativo al canone esclusivamente nella derivazione e nell'utilizzazione dell'acqua pubblica — può, infatti, esercitare il suo diritto alle singole scadenze, provvedendo all'accertamento e alla riscossione del canone ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 636, espressamente richiamato dall'art. 39 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, senza dovere attendere l'esaurimento del procedimento di riconoscimento.

Per sostenere che la prescrizione non possa decorrere se non dalla data del provvedimento di riconoscimento, non varrebbe invocare, peral-

tro, il principio, sancito dall'art. 2935 del vigente codice, secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale principio — che, essendo già ammesso, nonostante il silenzio della legge, dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti anche sotto il rigore del codice civile del 1865, è applicabile, dato il suo carattere interpretativo, anche alla prescrizione dei diritti sorti nel vigore di quel codice — non ha, come è noto, una portata assoluta e generale, in quanto l'impossibilità dell'esercizio del diritto, cui la legge attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo o a farlo accertare per la mancata comunicazione dello stesso fatto da parte del debitore.

La pendenza del procedimento di riconoscimento non può, infine, integrare una causa di sospensione della prescrizione, dando luogo, tutt'al più, ad un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto e, soprattutto, non rientrando in alcuna delle cause di sospensione previste dalla legge.

Tali cause, com'è noto, sono tassativamente indicate dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, e sono limitate a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto.

Le considerazioni svolte in occasione dell'esame del primo motivo rendono più agevole la dimostrazione dell'infondatezza anche del secondo motivo, con il quale l'Amministrazione ricorrente — denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2135 e 2144 cod. civ. 1865 e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. vigente nonché dell'art. 252 disp. trans. — sostiene che la Corte del merito ha, in ogni caso, errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. vigente, invece della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 dello stesso codice. Deduce in proposito che il principio, affermato da questa Corte Suprema con le sentenze 16 gennaio 1925 n. 118 e 12 giugno 1969 n. 2080 ed al quale la Corte del merito ha espressamente dichiarato di volersi uniformare, riguarda i canoni dovuti per le concessioni e non anche quelli dovuti per le antiche utenze riconosciute e può essere applicato, tutt'al più, ai canoni dovuti per tali utenze successivamente al riconoscimento. Ai canoni dovuti per il periodo anteriore, per i quali, fino a quando non vi sia stata una determinazione, quanto meno provvisoria, da parte dell'Amministrazione, non sarebbe ipotizzabile il

pagamento ad anno o a termini più brevi, l'art. 2948, n. 4, cod. civ. non potrebbe, invece, trovare applicazione, tanto più che le somme richieste, a causa del mancato riconoscimento, avrebbero natura più di indennizzo, che non di canone.

In contrario deve rilevarsi — anzitutto, che, in base al sistema risultante dal vigente testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, i canoni annui dovuti per la derivazione e l'utilizzazione di acqua pubblica hanno la stessa natura — di corrispettivo per l'uso particolare del bene demaniale — qualunque sia il titolo (concessione, antica utenza riconosciuta o da riconoscere, autorizzazione all'anticipata utilizzazione) in base al quale la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua pubblica hanno avuto luogo.

In particolare, deve escludersi che i canoni dovuti dal titolare di un'antica utenza per il periodo anteriore al riconoscimento abbiano natura di indennità, in quanto la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua pubblica, anche prima che intervenga il provvedimento di riconoscimento, non costituiscono un'attività illecita, ma rappresentano atti di esercizio di un diritto soggettivo avente natura e caratteri analoghi a quelli del diritto del concessionario.

L'obbligo del pagamento del canone sorge, in ogni caso, direttamente dalla legge e non dal provvedimento amministrativo; il quale svolge rispetto ad esso il limitato ruolo di atto di accertamento; trova il suo fatto generatore nella derivazione e nell'utilizzazione dell'acqua pubblica; ed ha come contenuto la prestazione periodica, a scadenza annuale, di una somma di danaro commisurata, in base a parametri fissati dalla legge, alla quantità, alle modalità di uso e alla destinazione dell'acqua pubblica derivata o utilizzata.

Trattandosi di prestazioni periodiche dipendenti da una *causa debendi* continuativa, quale la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua pubblica per la durata stabilita dalla legge o dal provvedimento di concessione o di autorizzazione all'utilizzazione anticipata, la prescrizione applicabile al diritto dell'Amministrazione al pagamento dei canoni è quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. relativamente agli interessi e, in generale, a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, nel cui ambito debbono comprendersi non soltanto le prestazioni periodiche aventi carattere accessorio rispetto a un debito principale, ma anche — in conformità al criterio, informatore delle varie ipotesi contemplate nei nn. 1 e 4 del citato art. 2948, di liberare il debitore delle prestazioni scadute, non richiede tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una *causa debendi* continuativa — le prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, trovino tutte la loro fonte in un unico rapporto giuridico.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 febbraio 1977, n. 548 - Pres. Iannuzzi - Rel. Scanzano - P. M. Pedace (conf.). Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Cancellò - Benevento (avv. Stito) c. Pastore Giuseppe e Jannace Angelo, Lidia e Tommaso (avv. Marrapese).

Atto amministrativo - Concessioni amministrative - Imprese esercenti pubbliche attività - Gestioni commissariali - Funzione e natura - Competenza del giudice - Foro della P.A. - Limiti - Cause in cui è parte una P.A.

La gestione commissariale di un'impresa esercente attività di pubblico interesse non elimina il regime della concessione, anzi dà luogo ad un'attività che è svolta con gli strumenti di impresa propri del concessionario, ma non è idonea ad inserire il Commissario governativo (nonché agisca sotto la vigilanza del Ministero che lo ha nominato) nell'organizzazione della P.A. (1).

Dato il disposto dell'art. 6 del r.d. 30-10-1933, n. 1611 e dell'art. 25 c.p.c. che limita la competenza del foro erariale alle cause in cui « è parte nell'Amministrazione dello Stato », non vi è ragione di deroga agli ordinari criteri di determinazione territoriale del foro (2).

(1-2) La pronuncia risolve in maniera corretta il problema di competenza territoriale, anche in considerazione della natura dell'organo preposto, in qualità di commissario governativo alla gestione di un'impresa esercente attività di pubblico interesse. Non constano precedenti specifici.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 febbraio 1977, n. 792 - Pres. Mirabelli - Rel. Zappulli - P. M. Pedace (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Cavalli) c. Kautle Michele (avv. Andreini).

Stato civile - Residenza - Dimora - Indici - Permanenza del soggetto in una località - Volontà soggettive.

(cod. civ. art. 43).

La residenza, nel concetto accolto dall'art. 43 c.c. è caratterizzata, oltre che dall'elemento oggettivo della permanenza in un determinato luogo, anche dalla volontà di rimanervi sì che va distinta dalla dimora, che a causa delle particolari esigenze della vita moderna può avere anche una notevole e reiterata durata, senza importare peraltro la prova dell'elemento soggettivo di rimanere in quella località (1).

(1) Ancora una pronuncia della S.C. diretta a delimitare il concetto di dimora (utile anche per il nuovo regime del diritto di famiglia). Per specifici precedenti cfr. Cass., 17 gennaio 1972, n. 126, *Giust. Civ. Mass.*, 1972, 71; Cass., 12 febbraio 1973, n. 435, *Giust. Civ. Mass.*, 1973, 224 e, in dottrina FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora*, *Encicl. dir.*, Milano 1964, XIII, 842 segg.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 marzo 1977, n. 894 - Pres. La Farina - Rel. Schermi - P.M. Raja (conf.) - Rizzo Donato Luigi e Rizzo Tecla (avv. Carbone) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. stato Tarin).

Responsabilità civile - Responsabilità per atto illecito - Maestro elementare - Precettore - Obbligo di vigilanza - Responsabilità per non aver potuto impedire il fatto - Sussiste.

Danno - Obbligo di impedire l'evento - Presunzione di responsabilità - Sussiste.

Responsabilità civile - Dovere di vigilanza - Relatività del dovere - Modalità di esercizio.

Danno - Comportamento del precettore o del maestro in classe - Imprevedibilità dell'evento.

La nozione di « precettore di cui all'art. 2048 c.c. ricomprende anche la figura del maestro elementare, che pertanto è responsabile dell'atto illecito di un suo allievo, compiuto nel periodo in cui era sotto la sua vigilanza, salvo le prove di non aver potuto impedire il fatto (1).

Costituisce prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, unitamente alla impossibilità di impedire l'evento causativo del danno, per la sua repentività ed imprevedibilità, sì da non consentire un preventivo ed efficace intervento da parte del precettore (2).

Il contenuto del dovere di vigilanza non può essere determinato in assoluto, ma è relativo, in rapporto al normale grado di maturazione degli alunni: deve pertanto essere esercitato in misura massima nell'ambito di una prima classe elementare (3).

Non può considerarsi esimente dalla detta presunzione il comportamento del precettore che si limiti « con la sua stessa presenza » a mantenere nell'aula una « situazione di normalità » appunto perché trattandosi di una prima classe elementare era sempre possibile (e pertanto non imprevedibile) che qualche alunno compisse atti inconsueti.

(1-4) Sull'equiparazione al precettore del maestro elementare, Cass., 13 aprile 1973, n. 1056, *Giust. Civ.*, 1973, I, 898, Cass., 3 febbraio 1972, n. 260, *Giust. Civ. Mass.*, 1972, 140, con richiami. Circa il contenuto del dovere di vigilanza in relazione all'obbligo di evitare l'evento cfr. DE CUPIS, *Fatti illeciti, Commentario del Codice Civile a cura di Branca e Scialoja*, Bologna 1968, pag. 323.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 21 marzo 1977, n. 1112 - Pres. De Santis - Rel. Degini - P. M. Leo (conf.) - Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato La Porta) c. Gennaro Pier Luigi e Giovanni (avv. Barrera).

Obbligazioni e contratti - Debiti di valore e di valuta - Svalutazione monetaria - Funzione e natura.

Danno - Incidenza della svalutazione - Petitum - Immutabilità - Sussiste.

Impugnazione - Giudice del gravame - Potere di rilevare ex officio la svalutazione - Sussiste.

Impugnazione - Giudizio di rinvio - Potere del giudice di rinvio di rilevare la svalutazione ex officio - Sussiste - Limiti.

Nei debiti di valore, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, deve tenersi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria attribuendo al creditore una quantità di valuta sufficiente a restituire al suo patrimonio la consistenza che avrebbe avuto se non si fosse prodotto il danno (1).

L'incidenza della svalutazione non altera pertanto il « petitum » che rimane quello originario e può farsi valere sino al momento della liquidazione finale (2).

La svalutazione può di conseguenza essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione che è tenuta a rivedere — sino a che non si è fermato il giudicato sulla condanna — la liquidazione del danno in relazione ai valori monetari del momento in cui emette la decisione (3).

Al medesimo accertamento è tenuto anche il giudice del rinvio, quando per effetto della cassazione della sentenza, sia ancora sub giudice la concreta promessa di condanna a carico del responsabile del danno unitamente alla determinazione delle somme che deve esser pagata a titolo di risarcimento (4).

(1-4) Circa il principio enunciato sub (1) cfr. Cass., 22 novembre 1974, n. 3789 in *Giust. Civ. Mass.*, 1974, 1629, la S.C. aveva già affermato il principio della rilevanza di ufficio della svalutazione indipendentemente da un'espressa menzione nel gravame con la sentenza 7 aprile 1972, n. 1070, in *Giust. Civ. Mass.*, 1972, 579, mai però nel giudizio di rinvio: di qui l'interesse della decisione.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 settembre 1976, n. 826 - *Pres. Uccellatore - Est. Trotta - Soc. Grande Unione Magazzini (avv. Conti) c. Ministero Lavori Pubblici (n.c.), Comune di Rieti (avv. Nigro) e Regione Lazio (avv.ti Zaccagnini, Amata e Lagonegro).*

Competenza e giurisdizione - Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali - Atti di organi centrali dello Stato - Ricorsi proposti anteriormente all'insediamento dei T.A.R. - Passaggio medio tempore della materia alle Regioni - Competenza del Consiglio di Stato in unico grado - Permane.

E irrilevante ai fini dello spostamento della competenza il trasferimento medio tempore dallo Stato alla Regione della materia (ad esempio urbanistica) oggetto di ricorsi contro provvedimenti di organi centrali dello Stato, la cui cognizione in sede giurisdizionale resta pertanto del Consiglio di Stato, in via transitoria ex art. 38 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, beninteso qualora i ricorsi medesimi risultino proposti fino a tre mesi dalla data di insediamento dei Tribunali Amministrativi Regionali (1).

(1) Giurisprudenza consolidata in termini, nonché, in particolare, sul principio che la circostanza del passaggio alle Regioni della competenza in materia urbanistica dopo il provvedimento emanato dagli organi statali non ha l'effetto di trasformare quest'ultimo in atto regionale (cfr., ad es., Sez. IV, 14 novembre 1975, n. 1041, in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 1215; Sez. IV, 28 ottobre 1975, n. 932, *ivi* 1975, I, 1095; Ap. 3 luglio 1973, n. 7, *ivi*, 1973, I, 869).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 settembre 1976, n. 827 - *Pres. Uccellatore - Est. Giovannini - Soc. S.P.E.M.E. (avv. Sandulli A.M.) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Ferri), Regione Campania (n.c.) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).*

Edilizia - Piano regolatore - Competenza e giurisdizione - Ricorso contro provvedimento dell'Amm.ne statale - Passaggio medio tempore della materia alle Regioni - Competenza del Consiglio di Stato in unico grado - Permane.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Piano regolatore - Impugnabilità delle deliberazioni comunali prima della emanazione del decreto ministeriale di approvazione - Limiti.

- Piano regolatore - Natura - Controinteressati - Titolarità di un mero interesse di fatto - Inconfigurabilità di controinteressati sostanziali - Sussiste.**
- Piano regolatore - Impugnabilità dell'atto di approvazione - Presupposti - Limiti - Assenza di piani particolareggiati - Effetti.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Reiezione delle osservazioni dei privati - Necessità di analitica motivazione - Non sussiste.**
- Piano regolatore - Modifiche d'ufficio - Natura e limiti.**
- Piano regolatore - Poteri del Ministero LL.PP. in tema di tutela del paesaggio e di complessi di interesse storico - Vincoli preesistenti - Possibilità di imporre ulteriori limitazioni - Sussiste.**
- Piano regolatore - Piano regolatore generale - Atti preparatori - Pareri - Necessità del parere del Ministero della P.I. - Non sussiste.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Necessità di ripubblicazione ex art. 9 L. 1150/1942 a seguito di modifiche d'ufficio - Non sussiste.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Tabelle d'ambito - Modifiche d'ufficio - Relazione e limiti.**
- Edilizia - Piano regolatore - Attrezzature pubbliche - Minimi previsti dal D.M. 2 aprile 1968 - Maggiorazione - Limiti.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Necessità della relazione economico-finanziaria ex art. 30 L. 17 agosto 1942 n. 1150 - Non sussiste.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Piani particolareggiati - Rinvio - Effetti.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Licenze di costruzione - Pareri - Obbligo del parere della Soprintendenza ai Monumenti - Previsione contenuta nel p.r.g. - Legittimità - Sussiste.**
- Piano regolatore - Piano regolatore generale - Struttura urbanistica - Mutamenti sopravvenuti - Valutazione - Obbligo - Limiti.**
- Piano regolatore - Piano regolatore generale - Firma degli atti - Mancata sottoscrizione di elementi cartografici e illustrativi - Effetti.**
- Edilizia - Piano regolatore generale - Divieto di costruzione - Lottizzazione convenzionata - Necessità di motivazione idonea - Sussiste.**

Sussiste la competenza del Consiglio di Stato in ordine alla impugnativa di un decreto ministeriale che approva il piano regolatore generale di un comune qualora sia stato effettuato il deposito del ricorso al Consiglio di Stato prima del 1° aprile 1974, data di scadenza del termine di tre mesi dall'insediamento dei Tribunali Amministrativi Regionali, ciò ai sensi dell'art. 38 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, senza che alcun effetto

possa derivare dal passaggio alle Regioni — medio tempore — della materia urbanistica (1).

In relazione alla particolare natura, meramente preparatoria, delle deliberazioni degli organi comunali di adozione del piano regolatore, di accettazione o rigetto delle modifiche indicate dal Ministero, di controdeduzione alle osservazioni dei privati, esse non sono impugnabili autonomamente e cioè indipendentemente dalla impugnazione del decreto ministeriale di approvazione del piano (2).

Stante la natura di provvedimento generale rivestita dal piano regolatore generale, non possono configurarsi controinteressati al medesimo, non essendo tali neppure i privati che abbiano prodotto osservazioni al piano regolatore in senso contrario alle pretese avanzate dai ricorrenti in sede di impugnativa giurisdizionale (3).

Considerato che il privato può subire una lesione attuale e concreta per effetto della approvazione del piano regolatore generale (indipendentemente dalla esistenza di piani particolareggiati), qualora, ad esempio, dal medesimo piano regolatore generale derivi la caducazione di una lottizzazione della quale il privato risulti titolare, sussiste sempre la possibilità di impugnativa, in sede giurisdizionale, del provvedimento che approva detto piano regolatore generale (4).

La generica deduzione della esistenza di un palese contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione di un piano regolatore generale costituisce sufficiente motivazione per la reiezione da parte del Comune delle osservazioni presentate dai privati al piano medesimo, non costituendo queste rimedi giuridici in senso tecnico (5).

(1-17) Sulla prima massima cfr. Sez. IV, n. 826/1976 che precede.

Sul principio secondo cui, in relazione alla qualificazione di provvedimento generale propria del piano regolatore, non sussiste la possibilità di configurare controinteressati in senso formale cfr. Sez. IV, 27 gennaio 1976, n. 42, in *Il Consiglio di Stato* 1976, I, 17; Sez. IV, 14 novembre 1975, n. 1041, *ivi*, 1975, I, 1215; Sez. IV, 28 ottobre 1975, n. 932, *ivi*, 1975, I, 1095.

Sulla natura delle osservazioni dei privati quali semplici forme di collaborazione alla formazione del piano cfr. Sez. IV, 28 ottobre 1975, n. 933 (che afferma anche altri principi ribaditi nella presente decisione) in *Il Consiglio di Stato*, 1975, I, 1103; Sez. IV, 19 febbraio 1974, n. 187, *ivi*, 1974, I, 212; Sez. IV, 14 aprile 1973, n. 421, *ivi*, 1973, I, 551; Sez. IV, 20 marzo 1973, n. 245, *ivi*, 1973, I, 393; Sez. IV, 26 aprile 1972, n. 319, *ivi*, 1972, I, 602; Sez. IV, 14 dicembre 1971, n. 1160, *ivi*, 1971, I, 2363; Sez. IV, 10 luglio 1970, n. 522, *ivi*, 1970, I, 1236; Sez. IV, 8 novembre 1967, n. 537, *ivi*, 1967, I, 2104.

L'interpretazione dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica nel testo modificato dalla l. 6 agosto 1967, n. 765, accolta dalla decisione in rassegna, secondo cui è insussistente il limite del rispetto delle caratteristiche essenziali del piano per le modificazioni ivi consentite (lett. *a, b, c e d*) ha trovato in passato conferma nelle decisioni della Sez. IV, 28 ottobre 1975, n. 932, già citata e 22 ottobre 1974, n. 668, *ivi* 1974, I, 1181, entrambe con specifico riferimento a modificazioni riconosciute indispensabili per assicurare la tutela del paesaggio e di com-

A norma dell'art. 10, 2° co., della L. 17 agosto 1942 n. 1150, le modifiche ivi previste (lettere a, b, c, d) possono anche incidere sulle caratteristiche essenziali del piano stesso (6).

A norma dell'art. 10, 2° co., della L. 17 agosto 1942 n. 1150, in sede di formazione del piano regolatore generale il Ministro dei Lavori Pubblici può introdurre d'ufficio ulteriori limitazioni ai fini di tutela del paesaggio e di complessi storici, in aggiunta ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 in ipotesi già in precedenza imposti (7).

In sede di modifiche d'ufficio apportate per la tutela di beni culturali e ambientali ad un piano regolatore generale non è necessario il parere del Ministero dalla P.I. (ora Ministero per i beni culturali e ambientali), essendo sufficiente ex art. 2 L. 1° giugno 1971 n. 291 il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha carattere sostitutivo di ogni altro parere (8).

Qualora al piano regolatore generale in sede di approvazione il Ministero dei LL.PP. apporti modifiche d'ufficio, queste non comportano la necessità di una nuova pubblicazione del piano ex art. 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150 (9).

Considerata la particolare natura delle tabelle d'ambito, che non rivestono funzione prescrittiva autonoma, ma servono solo ad evidenziare in forma sintetica i rapporti fra insediamenti abitativi e attrezzature

plici storici, monumentali, ambientali e archeologici; ciò in relazione all'art. 7, n. 3 della l. 1150/1942, a norma del quale il piano regolatore generale indica i vincoli da osservar^e nel settore di tutela in esame, e non si limita ad una funzione meramente ricognitiva, ma ha il potere di imporre costitutivamente strumenti di tutela dell'interesse ambientale; lo stesso art. 10, 2° comma, lett. c, nel testo modificato dalla citata l. 765/1967 consente al Ministero LL.PP. la facoltà di introdurre d'ufficio modifiche con funzione di tutela paesaggistica, monumentale e archeologica.

Sul principio secondo cui non è richiesta una nuova pubblicazione del piano ex art. 9 legge urbanistica pur in presenza di rilevanti modifiche apportate in sede di approvazione e rientranti nell'ambito dei poteri spettanti al Ministero LL.PP., e ciò in quanto nel procedimento per l'emanazione di un piano regolatore generale la finalità della pubblicazione ha diretto riferimento solo delle osservazioni sul progetto adottato dal Comune cfr. Sez. IV, 22 ottobre 1974, n. 672, *ivi* 1974, I, 1203.

L'interpretazione del vigente art. 30 l. 1150/1942 è costante nel senso indicato nella decisione che si annota, e cioè di escludere che la relazione economico-finanziaria costituisca elemento essenziale del p.r.g., di tal che un piano privo di adeguate previsioni economico-finanziarie non per questo deve ritenersi privo di validità (cfr. in termini Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 891, *ivi*, 1971, I, 1748; Sez. IV, 10 luglio 1970, n. 522 già ricordata; Sez. IV, 28 febbraio 1970, n. 138, *ivi*, 1970, I, 194; Sez. IV, 9 novembre 1966, n. 774, *ivi*, 1966, I, 2000; Sez. IV, 5 luglio 1967, n. 257, *ivi*, 1967, I, 1078).

Pienamente da condividere è altresì la riconosciuta possibilità della previsione nel piano regolatore generale dell'obbligo di acquisire anche il parere della locale Soprintendenza ai Monumenti con riferimento a costruzioni « da eseguirsi

pubbliche, le modifiche introdotte d'ufficio in sede di approvazione del piano regolatore, dalle quali risultino chiaramente i rapporti in ipotesi mutati, non si risolvono in vizio del piano ove sia mancato l'adeguamento delle tabelle d'ambito alle modifiche stesse (10).

I singoli piani regolatori possono prevedere limiti maggiori rispetto a quelli minimi di attrezzature pubbliche previste dal D.M. LL.PP. 2 aprile 1968 purché il superamento di tali limiti minimi non appaia palesemente eccessivo, arbitrario e quindi assolutamente privo di valida giustificazione (11).

Poiché la relazione economico-finanziaria prevista dall'art. 30 L. 17 agosto 1942 n. 1150 può intervenire anche in un momento successivo al piano regolatore generale, in sede di deliberazione, da parte del comune, dell'espropriazione di aree private ex art. 18 L. citata, ne consegue la piena validità del piano anche se alcune sue parti, introdotte a seguito di modificazioni ministeriali, siano prive di adeguate previsioni economico-finanziarie (12).

Considerato che il piano regolatore generale contiene di regola norme meramente programmatiche, è legittimo il rinvio, contenuto nel medesimo, ai futuri piani particolareggiati per la definitiva disciplina urbanistica delle singole zone, nonché il conseguente divieto in esso previsto, di lottizzare anche nelle zone già urbanizzate per le quali sia obbligatoriamente imposta la formazione dei predetti piani particolareggiati di esecuzione (13).

Non è illegittima la previsione — contenuta in un piano regolatore generale — dell'obbligo di acquisire anche il parere della Soprintendenza ai Monumenti in sede di rilascio di licenze edilizie per zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale e pertanto assoggettate alla speciale disciplina di cui alle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 (14).

Solo qualora sussistano mutamenti di fatto di particolare consistenza della struttura urbanistica, sopravvenuti in pendenza del procedimento

in zone di riconosciuto valore storico, paesistico e ambientale»: questa affermazione è stata criticata in dottrina (cfr. per riferimenti *Giurisprudenza it.*, 1977, III, 98 in nota), evidentemente trascurandosi che la tutela del bene di interesse storico e ambientale è una tutela oggettiva, per una qualità, cioè, che è *in re ipsa* e per la quale la sanzione formale dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ha valore semplicemente dichiarativo, non già costitutivo, fermo restando, come è noto, il potere di intervento indipendentemente dalla imposizione formale del vincolo (arg. ex art. 20, 2° comma, l. 1 giugno 1939, n. 1089) o dalla inclusione nell'elenco delle località tutelate (arg. ex art. 8, l. 29 giugno 1939, n. 1497).

Sulla necessità di una congrua valutazione al fine di contemperare le opposte esigenze nonché di una adeguata motivazione per destinare ad altra finalità un'area che abbia già formato oggetto di una convenzione di lottizzazione regolarmente approvata cfr. T.A.R. Lombardia, 4 giugno 1975, n. 151, in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1975, I, 3039.

per la formazione del piano regolatore generale, di essi il Ministero dei LL.PP. (ora la Regione) dovrà tener conto in sede di approvazione del p.r.g. (15).

La mancata sottoscrizione di elementi cartografici a carattere meramente sussidiario e illustrativo (come le tabelle d'ambito e di settore) è irrilevante al fine di infirmare la legittimità di un provvedimento di approvazione del piano regolatore generale qualora risultino regolarmente firmate dal Ministro dei lavori pubblici tutte le planimetrie relative alle destinazioni di zona, ai vincoli e alle prescrizioni di piano (16).

È illegittimo l'assoggettamento — contenuto in un piano regolatore generale — a zona di conservazione, con limitati interventi per attrezzature pubbliche, di un'area che a suo tempo ha formato oggetto di convenzione e lottizzazione a favore del proprietario, con la motivazione della esistenza di un caso di forza maggiore, qualora detto requisito non risulti prospettato in sede di indagine compiuta dagli organi tecnici comunali e non emerga alcuna giustificazione, circa le modifiche imposte dal piano rispetto alla previgente edificabilità dell'area, nè dal decreto ministeriale nè dal parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, emanati in sede di reiezione delle osservazioni presentate dal privato interessato (17).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1976, n. 944 - Pres. De Capua - Est. Imperatrice - Comune di Perugia (avv. Cesarini) c. Fuso ed altra (avv. Piras), Regione Umbria (avv. Brizioli) e Piselli (avv. Maiori) - Appello T.A.R. Umbria 13 gennaio 1975 n. 17 e 28 novembre 1975 n. 303 in *Rassegna T.A.R.* 1975, I, 369 e 1976, I, 240: *annulla in parte*.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Appello - Intervento - Mancata preventiva proposizione del ricorso in primo grado - Inammissibilità dell'intervento - Sussiste.

Occupazione - Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione d'urgenza di area inferiore a quella della dichiarazione di p.u. - Impugnabilità - Limiti.

Atto amministrativo - Atto presupposto - Effetti della decisione di riforma in appello sugli atti conseguenziali.

Il soggetto che, pur essendovi legittimato, non abbia impugnato in primo grado un provvedimento oggetto di giudizio, non può intervenire nel giudizio di appello conseguente a ricorso da altri proposto, e l'intervento relativo va pertanto dichiarato inammissibile (1).

(1-3) Decisione, pienamente da condividere, sulla forma dell'intervento nel giudizio amministrativo e sui riflessi in appello; essa si allinea alla giurisprudenza — ormai in fase di consolidazione — secondo cui i limiti del potere-dovere del Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 35, l. 6 dicem-

Qualora l'area da espropriare, indicata in un provvedimento di occupazione d'urgenza, risulti per effetto di modifiche riduttive, collegate a sopravvenute mutazioni dello stato dei luoghi, di estensione inferiore a quella fissata nel precedente provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e l'Amministrazione riproduca il primitivo provvedimento di dichiarazione di p.u. in quello successivo di occupazione, quest'ultimo deve considerarsi atto confermativo del precedente, con conseguente inammissibilità della impugnativa del medesimo nella parte confermativa (2).

Qualora per effetto della riforma in secondo grado della sentenza del T.A.R. che abbia annullato un provvedimento sopravvenga la reviviscenza di quest'ultimo, va riformata in appello anche la sentenza di primo grado con la quale sia stato pronunciato l'annullamento di un atto consequenziale, come ad esempio il decreto di espropriazione delle aree rispetto al decreto di occupazione d'urgenza (3).

bre 1971, n. 1034, si individuano con riferimento a quelli contemplati dal codice di procedura civile espressamente per il giudice di appello e non per la Corte di cassazione.

Sul giudizio di appello del Consiglio di Stato, in genere, cfr. Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669, in *Foro Amm.vo*, 1976, I, 2, 926, in questa *Rassegna* 1976, I, 779.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1976, n. 957 (ordinanza) - Pres. De Capua - Est. Giovannini - Soc. CEMITAL (avv. Pallottino) c. Regione Piemonte (avv.ti Casetta e Romanelli) e Comune di Torino (avv. Salvucci) - *Appello T.A.R. Piemonte 18 novembre 1975 n. 320 in Rassegna T.A.R. 1976, I, 98: deferim. Apl.*

Giustizia amministrativa - Procedimento - Sospensione - Pregiudizialità di giudizio civile rispetto al giudizio amministrativo - Effetti.

Giustizia amministrativa - Procedimento - Sospensione - Pregiudizialità del ricorso straordinario al Capo dello Stato - Applicabilità dell'articolo 295 c.p.c. - Necessità di deferimento all'Adunanza Plenaria - Sussiste.

Mentre è discrezionale la facoltà conferita al giudice amministrativo di sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa di conoscere l'esito di un giudizio civile pendente su di una questione pregiudiziale, è da ritenere che sussista invece l'obbligo della sospensione per il giudice amministrativo laddove il giudizio sulla questione pregiudiziale sia anche esso un giudizio amministrativo (1).

(1-2) Concordano sull'applicabilità, in genere, dell'art. 295 c.p.c. anche T.A.R. del Piemonte 18 novembre 1975, n. 320 (in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1976, I, 98) e T.A.R. Lazio I, Sez. 20 novembre 1974, n. 82 (in *Il Consiglio di Stato*, 1974, spec. 405), in linea con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Deve essere deferita al Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria la decisione in ordine alla possibilità o meno di sospendere il giudizio amministrativo ex art. 295 c.p.c. qualora risulti pendente un ricorso straordinario al Capo dello Stato su di una questione pregiudiziale (2).

Un contrasto viene invece evidenziato dalla Sez. IV a proposito della possibilità della sospensione in pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato su una questione pregiudiziale e ciò in relazione alla natura meramente amministrativa del decreto presidenziale, cui è estraneo l'effetto del passaggio in cosa giudicata.

Sulle contrastanti posizioni, al riguardo e sulla qualificazione, sopra ricordata, della decisione sul ricorso straordinario si segnalano: Sez. V, 20 aprile 1951, n. 372, in Raccolta dec. Cons. Stato 1951, 386; Sez. V, 10 aprile 1970, n. 391, in *Il Consiglio di Stato*, 1970, I, 645; Cass., 15 febbraio 1973, n. 466, in *Giustizia Civile Mass.*, 1973, 239; Cass., 21 giugno 1969, n. 2234, *ivi*, 1969, 1152; Cass., 3 aprile 1963, n. 829, in *Foro It. Mass.*, 1963, 238; Cass., 29 marzo 1971, n. 903, in *Giust. Civ. Mass.*, 1971, 485; Cass., 28 settembre 1968, n. 2992, *ivi*, 1968, 1569; Cass., 8 maggio 1959, n. 1352, *ivi*, 1959, 456.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1976, n. 961 - *Pres. De Capua - Est. Schinaia - Soc. coop. Tenaciter (avv.ti Viola e Metarozzo) c. Del Monaco (avv. Bartimmo), Lincei ed altri (n.c.) - Appello T.A.R. Campania 21 maggio 1975 n. 54, in Rassegna T.A.R. 1975, I, 2377: annulla.*

Atto amministrativo - Vizi - Violazione di legge - Jura novit curia - Applicabilità - Fattispecie.

Giustizia amministrativa - Norme di procedura - Disponibilità delle prove - Applicabilità - Limiti.

Ricorsi amministrativi - Giudizio di secondo grado - Appello incidentale - Necessità di notifica a controparte - Sussiste.

Anche nel giudizio amministrativo è il giudice tenuto ad accertare quale sia la norma di cui si lamenta la violazione in sede di ricorso contro un atto asseritamente affetto dal vizio di violazione di legge, essendo irrilevante, per il noto principio jura novit curia, l'eventuale errore in cui il ricorrente sia incorso nella indicazione della norma violata (1).

A differenza del sistema vigente nel processo civile, nel giudizio amministrativo si applica il sistema dispositivo delle prove e pertanto ben può il giudice amministrativo disporre discrezionalmente l'acquisizione di prove in base alle semplici deduzioni in fatto offerte dai contendenti (2).

(1-3) Vedi nota alla precedente dec. n. 944/Sez. IV.

Le censure alla sentenza di primo grado che non hanno formato oggetto nè di appello principale nè di appello incidentale rituale (e cioè proposto con memoria da notificarsi formalmente ad alcuna delle parti ai sensi dell'art. 37 cpv. R.D. 26 giugno 1924 n. 1084) non possono essere dal giudice di secondo grado (3).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1976, n. 967 - Pres. Uccellatore - Est. Schinaia - Arminio (avv.ti Fornario, Monone e Flammia) c. Prefetto di Avellino e Provveditore OO.PP. della Campania (avv. Stato Ferri) e Comune di Vallata (avv.ti Matarazzo e Viola).

Atto amministrativo - Competenza - Edilizia scolastica - Passaggio alle Regioni - Effetti.

Occupazione - Occupazione d'urgenza - Edilizia scolastica - D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 - Competenza regionale - Sussiste.

Regione - Competenza in materia di opere pubbliche - D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 - Funzioni riservate allo Stato - Opere dirette al soddisfacimento di interessi nazionali o ultraregionali.

Occupazione - Stato e Regioni - Art. 10 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 - Competenza prefettizia - Limiti.

Alle Regioni a statuto ordinario è stata attribuita dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 — con effetto dal 1° aprile 1972 — la competenza sui vincoli per l'esproprio delle aree da destinare a costruzione di edifici scolastici, trattandosi di vincoli relativi alla pianificazione urbanistica compresa in detto D.P.R., con la conseguenza che a partire dalla data indicata il Provveditore regionale alle opere pubbliche ha perduto ogni competenza ad emanare provvedimenti di proroga dell'efficacia di vincoli in precedenza emanati in subiecta materia (1).

In forza della disciplina introdotta dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, quando si tratti di opere, da realizzare da Enti territoriali subregionali (come i comuni), che rivestono interesse regionale, sussistono le condizioni per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario della competenza ad emanare i relativi provvedimenti di occupazione di urgenza preordinati

(14) La decisione riveste un particolare interesse in quanto fissa alcuni principi interpretativi del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sul passaggio alle Regioni della competenza in materia di espropri e occupazioni di aree da destinare all'edilizia scolastica; si ricordi che, mentre l'art. 2, lett. c) n. 2 di detto d.P.R. trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti i lavori pubblici per le opere di edilizia scolastica, il successivo art. 8 alla lettera i) mantiene ferma la competenza degli organi statali in ordine alla edilizia universitaria.

all'esproprio delle aree da destinare all'edilizia scolastica, con conseguente incompetenza del Prefetto nella materia in esame (2).

Per la permanenza allo Stato della funzione relativa alla esecuzione di opere ex art. 8 lett. m) D.P.R. 15 gennaio 1972 è necessario che l'esecuzione dell'opera sia diretta a soddisfare un interesse nazionale o di più regioni, non essendo sufficiente a tal fine che l'opera sia semplicemente ricompresa in un piano statale (3).

Solo per la definizione di procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni ex art. 49 della legge di contabilità dello Stato prima del 1° aprile 1972 (data di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ex D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8) resta ferma la competenza dello Stato ex art. 10 del citato D.P.R. n. 8 (4).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1° ottobre 1976, n. 1213 - Pres. Di Pace - Est. Pranzetti - Castagno ed altri (avv. Videtta) c. Comune di Torino (avv. Salvucci) - Appello T.A.R. Piemonte 31 ottobre 1974 nn. 70, 71, 72 e 73 in *Rassegna Cons. Stato* 1974 spec. 224: annulla.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Giudizio di appello - Deduzione in appello di inammissibilità del giudizio di primo grado - Forma - Mancata proposizione di appello incidentale - Preclusione.

Non possono essere sollevati nel giudizio di appello proposto dal soccombente in primo grado motivi di inammissibilità del giudizio innanzi al T.A.R. qualora la parte vincitrice in primo grado non abbia dedotto tali motivi con atto formale di appello incidentale (1).

(1) Per richiami in genere sul giudizio di appello vedi nota alla precedente dec. n. 944/Sez. IV.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 19 ottobre 1976, n. 1293 - Pres. Roehrsen - Est. Biagini - Comune di Pistoia (avv. Lessona) c. Petrucci e altri (avv. Baldi Papini e Bujani) - Appello T.A.R. Toscana 28 gennaio 1976 n. 75 in *Rassegna T.A.R.* 1976, I, 982.

Giustizia amministrativa - Procedimento - Sospensione - Pregiudizialità di altro giudizio - Applicabilità dell'art. 295 c.p.c. - Sussiste.

Poiché anche nel giudizio amministrativo trova applicazione l'art. 295 c.p.c., il giudice deve sospendere il processo qualora egli stesso o giudice diverso debbano giudicare su altra questione pregiudiziale, il cui esito possa comportare il rischio di contrasto di giudicati (1).

(1) Vedi nota a precedente dec. n. 957/Sez. IV.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 ottobre 1976, n. 1323 - Pres. (ff.) Pranzetti - Est. Catalozzi - Zito (avv. Santoro) c. Prefetto di Roma e Comune di Roma (avv. Rago) - *Appello ordinanza T.A.R. Lazio I Sez. 28 luglio 1975 n. 960: pronuncia di inammissibilità.*

Giustizia amministrativa - Procedimento - Giudizio di appello - Impugnabilità delle ordinanze di sospensione - Non sussiste.

Poiché le decisioni sulle domande di sospensione avanzate al T.A.R. hanno natura di ordinanza, esse non sono impugnabili (1).

(1) La decisione conferma un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ancorato alla dizione letterale dell'art. 28 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr. Sez. VI 3 giugno 1975 n. 183, in *Il Consiglio di Stato*, 1975, I, 920; Sez. VI 14 marzo 1975 n. 107, *ivi*, 1975, I, 347; Sez. IV 12 luglio 1974 n. 386, *ivi*, 1974, I, 958, nonché, in tema di provvedimenti di sospensione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Val d'Aosta Sez. VI 23 ottobre 1963 n. 773, *ivi*, 1963, I, 1454.

Sul piano formale il provvedimento emesso sulla sospensiva manca di discussione in pubblica udienza ed è caratterizzato da una motivazione sommaria; dal punto di vista sostanziale esso è estraneo alla definizione del rapporto nonché, in particolare, carente dell'effetto preclusivo tipico del giudicato; la possibilità, sempre presente, della sua riproposizione — in relazione ad eventuali modifiche dello *status quo* — oltre alla mancata espressa previsione della sua impugnabilità sembra così precluderne il gravame.

In dottrina cfr. JANNOTTA R., *Sull'appellabilità del provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale in tema di sospensiva*, in *Riv. dir. proc.* 1975, 160; PALEOLOGO G., *Sulla sospensione del provvedimento impugnato e sulla adozione di altre misure cautelari da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali*, in *Il Consiglio di Stato* 1971, II, 1940; SEPE-PES, *Le nuove leggi di giustizia amministrativa*, Milano 1972, 256; FERRERO G., *La sospensione dei provvedimenti negativi nel giudizio cautelare ed i suoi riflessi sul comportamento della p.a.*, in *Foro Amm.vo* 1975, II, 416; GARGIULO, *Sulla ammissibilità della domanda di sospensione delle decisioni giurisdizionali amministrative*, in *Foro It.* 1948, III, 183.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 323 - Pres. Aru - Est. Zanda - Rega (avv.ti Costa e Sgueglia) c. Ministero pubblica istruzione (n.c.).

Impiego pubblico - Stipendi ed emolumenti vari - Decorrenza della prescrizione - Effetti della retrodatazione di una nomina - Fattispecie.

Competenza e giurisdizione - Risarcimento danni - Interessi moratori dovuti dalla p.a. - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.

Ai sensi del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, qualora il diritto patrimoniale del pubblico impiegato sorga in relazione ad un provvedimento di nomina o promozione, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in

cui il provvedimento viene portato ad effettiva conoscenza dell'interessato; pertanto da tale data inizierà a decorrere il relativo termine in relazione ai provvedimenti di nomina di insegnanti elementari ex L. 27 febbraio 1963 n. 226 anche per quanto concerne gli effetti economici della retrodatazione, il cui dies a quo per determinare la decorrenza della prescrizione va per l'appunto riferito al momento della comunicazione all'interessato del provvedimento ministeriale che ha disposto la retrodatazione stessa (1).

Sussiste giurisdizione dell'A.G.O. in materia di corresponsione di interessi moratori a titolo di risarcimento danni per mancata tempestiva soddisfazione da parte della p.a. di diritti patrimoniali di pubblici dipendenti (2).

(1-2) Per una fattispecie analoga cfr. parere Sez. I, 3 maggio 1974 n. 38 bis, in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 1049.

Sui criteri di applicazione dell'art. 2 R.D.L. 19 febbraio 1939 n. 295 in materia di prescrizione delle rate di stipendio, assegni e pensioni dei dipendenti dello Stato cfr. Sez. IV, 20 febbraio 1973 n. 129 in questa *Rassegna* 1973, I, 545 con nota di commento; Sez. IV 30 marzo 1971 n. 358 in *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 423; Sez. IV 20 aprile 1971 n. 471, *ivi* 1971, I, 751; Corte dei Conti, Sez. Controllo, delib. 13 gennaio 1972 n. 470, *ivi*, 1972, II, 385; T.A.R. Piemonte 19 gennaio 1976 n. 1 in *I Tribunali Regionali Amministrativi* 1976, I, 827; Corte Cost. 21 maggio 1975 n. 115 in *Foro it.* 1975, I, 1309; parere Sez. III 7 marzo 1973, n. 781 in *Il Consiglio di Stato*, 1975, I, 559.

In dottrina cfr. CAVALLARI, *La decorrenza della prescrizione biennale a favore dello Stato sugli stipendi dei dipendenti*, in *Il Consiglio di Stato* 1973, II, 996; VIRGA, *Il pubblico impiego*, Milano 1975, 463; ALIBRANDI A., *La prescrizione estintiva degli stipendi e degli assegni nel pubblico impiego*, in *Funzione amm.* 1974, 5.

Per quanto concerne la seconda massima della decisione in esame cfr. Sez. V 29 aprile 1976 n. 712, in *Foro Amm.* 1976, I, 2, 940; Cass. SS.UU. 28 aprile 1976 n. 1497 in *Il Consiglio di Stato* 1976, II, 799; Cass. 28 giugno 1975 n. 2549, *ivi*, 1975, II, 1163.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 ottobre 1976, n. 355 - Pres. Daniele - Est. Santoni Rugiu G. - Epifani ed altri (avv.ti Viviani e Mereu) c. I.N.A.M. (avv.ti Scanga, Galanti e Solarino).

Atto amministrativo - Silenzio-rifiuto - Normativa applicabile - Estensione.

L'entrata in vigore del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 non ha comportato l'abrogazione dell'art. 5 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 che continua a disciplinare l'istituto del silenzio-rifiuto della p.a., con la conseguenza della impugnabilità di tale comportamento solo se sia decorso il termine

di 120 giorni dalla richiesta alla p.a. di provvedere, sia stato quindi notificato alla medesima amministrazione atto di messa in mora e siano, infine decorsi 60 giorni dalla notificazione dell'atto di messa in mora (1).

(1) Sulla interpretazione del *silenzio-rigetto* della p.a. in relazione all'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e all'art. 20, 1° co., L. 6 dicembre 1971 n. 1034 cfr. Sez. IV 3 luglio 1973 n. 670, in questa *Rassegna* 1973, I, 1126 con nota di commento.

La decisione che si annota, relativa al *silenzio-rifiuto*, si allinea alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Csi 25 febbraio 1975 n. 58 in *Il Consiglio di Stato* 1975, I, 213) e di alcuni Tribunali Amministrativi Regionali; ad es. T.A.R. Toscana 28 novembre 1974 n. 151, in *I Tribunali Amministrativi Regionali* 1975, II, 53 (con nota di Gentile, *Spunti critici sul silenzio-rifiuto e sul silenzio-rigetto*); T.A.R. Toscana 13 febbraio 1975 n. 14, *ivi*, 1975, I, 606; T.A.R. Toscana 16 ottobre 1975 n. 367, *ivi*, 1975, I, 3458; T.A.R. Toscana 26 novembre 1975 n. 426, *ivi*, 1976, I, 217; T.A.R. Calabria 12 dicembre 1975, n. 261, *ivi*, 1976, I, 688; T.A.R. Emilia-Romagna 11 marzo 1976 n. 118, *ivi*, 1976, I, 1911; T.A.R. Emilia-Romagna 11 marzo 1976, n. 122, *ivi*, 1976, I, 1920; T.A.R. Basilicata 19 maggio 1976 n. 31, *ivi*, 1976, I, 2593; T.A.R. Basilicata 25 giugno 1976 n. 44, *ivi*, 1976, I, 3128; T.A.R. Lombardia 31 agosto 1976 n. 371, *ivi*, 1976, I, 3393; T.A.R. Basilicata 22 settembre 1976 n. 58, *ivi*, 1976, I, 3716.

Hanno, invece ritenuto che, ai fini della formazione del *silenzio-rifiuto*, non siano più necessari nè la preventiva istanza nè l'inutile decorso dei 120 gg. dalla presentazione della stessa, ma che si debba applicare anche al *silenzio-rifiuto* il più agevole sistema, risultante dalla nuova disciplina normativa sul *silenzio-rigetto* (ai sensi dei citati artt. 6 D.P.R. 1199/1971 e 20 L. 1034/1971), e cioè il semplice atto di diffida con assegnazione di un termine non inferiore a 90 giorni T.A.R. Sicilia 18 aprile 1975, n. 102, *ivi*, 1975, I, 1732; T.A.R. Sicilia 9 luglio 1975 n. 189, *ivi*, 1975, I, 2849; T.A.R. Lazio III Sez. 23 giugno 1975 n. 255, *ivi*, 1975, I, 1956; T.A.R. Lazio III Sez. 16 febbraio 1976 n. 91, *ivi*, 1976, I, 812; T.A.R. Campania 25 febbraio 1976 n. 220, *ivi*, 1976, I, 1586; T.A.R. Lazio III Sez. 31 maggio 1976 n. 285, *ivi*, 1976, I, 2262; T.A.R. Campania 13 luglio 1976 n. 536, *ivi*, 1976, I, 3087.

In dottrina cfr. GIALLOMBARDO, *Silenzio-rigetto e silenzio-rifiuto nell'attuale momento legislativo e giurisprudenziale*, in *I Tribunali Amministrativi Regionali* 1975, II, 221 con ampi richiami; SALONE, « *Silenzio-rifiuto* »: *abrogazione dell'art. 5 del T.U. n. 383 del 1934 e termine per provvedere da parte della pubblica amministrazione*, in *Il Consiglio di Stato* 1974, II, 1290.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 19 aprile 1977, n. 5 - Pres. Uccellatore - Est. Caianiello - Ministero Pubblica Istruzione e Provveditorato agli Studi di Lecce (avv. Stato Caramazza) c. Di Seclì ed altri (avv. Caprioli).

Tribunale regionale amministrativo - Competenza e giurisdizione - Spostamento di competenza per ragioni di connessione fra atti contestualmente impugnati (atto generale, emanato da organo centrale dello Stato - atto applicativo, emanato da organo locale) - Sussiste.

In caso di impugnativa contestuale di due atti connessi, legati da rapporto di presupposizione, si verifica uno spostamento di competenza

in favore del giudice naturale dell'atto nei cui confronti si configura l'interesse sostanziale all'annullamento in capo al ricorrente (1).

Quando tale atto sia quello presupposto, emanato da organo centrale dello Stato con efficacia per tutto il territorio nazionale, lo spostamento di competenza avviene in favore del T.A.R. per il Lazio (2).

(*Omissis*). — La questione sottoposta all'esame della Adunanza Plenaria consiste nello stabilire se nel caso di contemporanea impugnativa di atti presupposti generali non aventi carattere normativo, e quindi non immediatamente lesivi, emessi da una autorità centrale dello Stato, e di atti applicativi dei primi emessi da un'autorità periferica, la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale vada radicata con riferimento ai primi o ai secondi.

Nella specie, in uno con i provvedimenti applicativi emanati dal Provveditore agli Studi di Bari, è impugnata l'ordinanza ministeriale del 28 novembre 1975 con la relativa circolare 1 dicembre 1975 n. 317, esplicativa dell'ordinanza stessa, e cioè l'atto generale che detta norma disciplinante l'immissione in ruolo degli insegnanti di scuola materna statale in possesso di abilitazione di cui alla classe LV, tabella C. annessa al D.P.R. 29 aprile 1957 n. 972.

(1-2) In tema di competenza per connessione

Con la decisione in rassegna, il Consiglio di Stato, fedele alla propria tradizione pretoria, ha colmato una delle più gravi lacune della legge istitutiva dei T.A.R.: una legge in cui l'esigenza di concisione sembra troppo spesso far premio su quella opposta di completezza.

L'istituto dello spostamento di competenza per ragioni di connessione è uno tra quelli che non risultano contemplati dal legislatore del 1971: tale lacuna legislativa sembra, d'altronde, perfettamente spiegabile con la scarsa attenzione dedicata per il passato al problema da dottrina a giurisprudenza: la questione assumeva, infatti, ben modesto rilievo in un sistema che devolveva quasi tutte le controversie alla competenza del Consiglio di Stato e laddove essa si presentava, si presentava con le peculiari caratteristiche del conflitto «verticale» fra competenze di tipo funzionale, sì che le relative analisi dottrinarie ed elaborazioni giurisprudenziali (che giungevano, in genere, a soluzioni negative), appaiono, nella mutata situazione odierna, oltre che scarse nel numero, scarsamente utilizzabili nei risultati.

Nel mutato assetto del processo amministrativo la questione assume ben diversa rilevanza e la sua soluzione presenta, per converso, difficoltà ben minori che per il passato. Da un lato, infatti, dev'essere rilevato che lo spostamento di competenza per ragioni di connessione è istituto utile — se non essenziale — in ogni tipo di processo commesso ad una pluralità di organi giudicanti, in quanto finalizzato al rispetto del principio di economia dei giudizi ed alla prevenzione del rischio dei conflitti di giudicati; dall'altro giova osservare che il riparto della competenza fra Tribunali Amministrativi Regionali secondo un criterio di territorialità elimina ogni ostacolo all'ammissibilità di una modificazione di competenza per ragioni di connessione, «con la conseguenza di consentire l'appagamento della esigenza, vivamente avvertita, di assicurare il simul-

Da un punto di vista generale, prendendo in considerazione *isolatamente* gli atti impugnati, sulla base dei criteri distributivi della competenza fra i Tribunali Amministrativi Regionali previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella specie sarebbero rispettivamente competenti: A) il Tribunale Amministrativo avente sede in Roma per atti ministeriali (criterio ex art. 3, terzo comma, della legge 1034); B) il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per l'atto emanato dal Provveditore agli Studi di Bari (criterio ex art. 2 sub. B) n. 1 legge citata).

A conclusione diversa, invece, si deve pervenire a giudizio di queste sezioni riunite in Adunanza Plenaria nel caso di contestuale impugnativa di atti fra loro collegati da un nesso di consequenzialità necessaria, specie quando l'atto presupposto sia un atto amministrativo a contenuto normativo la cui invalidità sia, a sua volta, causa invalidante dell'atto consequenziale. In tale caso sono evidenti le esigenze di concentrazione desumibili dai principi del sistema oltreché dalla logica, anche in mancanza di una norma che preveda espressamente lo spostamento della competenza per ragioni di connessione.

Invero gli atti generali a contenuto normativo non sono idonei di regola ad esplicare la loro efficacia nella sfera dei soggetti se non attraverso concreti atti applicativi che, pertanto, operano, tra l'altro, da un lato come condizioni di efficacia dei primi sulle posizioni giuridiche dei

taneus processus, e quindi la concentrazione delle impugnative presso un solo giudice, nell'ipotesi in cui siano da impugnare più atti collegati che, isolatamente considerati, rientrino... nella sfera di cognizione di diversi Tribunali amministrativi». (1)

In perfetta linea con l'anticipazione formulata in sede di « obiter dicta » dalla IV sezione, nella sentenza ora citata, l'Adunanza Plenaria, con la decisione in rassegna, ha affrontato quella che è forse la più delicata delle ipotesi di connessione e cioè quella di due atti connessi con rapporto di presupposizione, in quanto l'uno costituisce puntuale applicazione ed esecuzione dell'altro, avente carattere generale ed astratto. Ipotesi tanto delicata ed importante che per essa, e per essa soltanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ammetteva uno spostamento di competenza in favore della G.P.A. nel previgente ordinamento processuale amministrativo (2).

Si aggiunga che l'ipotesi integra probabilmente anche un caso di « connessione necessaria », in quanto la formulazione logica dell'oggetto del giudizio non può prescindere dall'esame congiunto di entrambi gli atti (3) e l'interesse all'annullamento in capo al ricorrente non può essere configurato se non in relazione ad essi atti, in quanto compresenti, sì che la sussistenza della connessione prospettata appare pregiudiziale all'esame del merito del ricorso (4).

(1) Così già Sez. IV, 23 aprile 1974, n. 315.

(2) Cfr. dec. già citata e sez. V, 26 maggio 1962, n. 459; 4 giugno 1962, n. 490; 21 maggio 1960, n. 371.

(3) ANDREANI, *La competenza per territorio dei T.A.R.*, Giuffrè, Milano, 1974, 214.

(4) BERTI, *Connessione e giudizio amministrativo*, Cedam, Padova, 1970, p. 38-39, n. 25.

soggetti e dall'altro come condizioni di impugnabilità degli stessi poiché solo così essi vengono ad incidere sulle posizioni giuridiche predette.

In tal caso la contestuale impugnativa dei due atti viene ad ingenerare un rapporto di consequenzialità necessaria per i due giudizi, ogni qual volta la domanda di annullamento dell'atto applicativo venga proposta come conseguenza della denunciata illegittimità e, quindi, della domanda di annullamento dell'atto normativo.

In questa ipotesi, infatti, è evidente che il giudizio, sebbene nominalmente introdotto con la impugnativa di una pluralità di atti tende alla tutela di unico interesse e verte nella sostanza su unico oggetto e cioè sulla verifica della legittimità dell'atto normativo di base onde l'annullamento di quello applicativo si produca sostanzialmente come una operazione d'ordine consequenziale, derivata cioè dell'annullamento dell'atto normativo presupposto.

Essendo dunque unico l'oggetto del giudizio, sia pure preordinato ad una pluralità di statuizioni di annullamento, unico deve essere il giudice della controversia, la quale per altro, anche in relazione all'atto normativo, non può essere occasionata, come si è detto, che dalla emanazione dell'atto applicativo quando quello presupposto, come per lo più accade, non sia risultato autonomamente lesivo. Pertanto nella ipotesi comune, e cioè quando la lesione si verifichi per effetto dell'atto applicativo occorre

Posto dinanzi all'alternativa se lo spostamento di competenza dovesse avvenire in prò del giudice naturale dell'atto « presupponente » o se invece fosse il giudice dell'atto presupposto ad esercitare la sua « vis attractiva », l'Adunanza Plenaria ha coraggiosamente optato, nella specie, per il secondo corno del dilemma, disattendendo una precedente giurisprudenza⁽⁵⁾ (riecheggiata anche dall'ordinanza di remissione della Sezione) in applicazione di una tesi pragmatica e « sostanzialistica » che non può non essere condivisa.

La precedente giurisprudenza, per vero, oltre che essere stata emanata nel contesto di un processo amministrativo assai diverso da quello odierno, si era altresì formata in una ottica del tutto particolare, che aveva di mira il problema della disapplicazione « incidenter tantum ». Poiché, infatti, veniva (come tuttora viene) denegato al G.A. il relativo potere, si considerava l'impugnazione dell'atto presupposto uno strumento necessario perché il giudice ne potesse sindacare la legittimità, ma si confinava tale sindacato ad una mera strumentalità, funzionalizzata al giudizio sull'atto conseguente⁽⁶⁾.

La più recente giurisprudenza sembra, peraltro, aver cambiato orientamento, in quanto costruisce la decisione sull'impugnativa degli atti presupposti come decisione principale e non incidentale⁽⁷⁾.

Probabilmente entrambi gli orientamenti meritano approvazione, in quanto la loro (apparente) contraddittorietà deriva dall'aver considerato due diversi aspetti di una realtà composita⁽⁸⁾.

(5) Sez. V, 26 maggio 1962, n. 459.

(6) SANDULLI, *Il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato*, Morano, 1963, 479 e 187 e ss.

(7) LUCIFREDI-CAIANIELLO, *I Tribunali Amministrativi Regionali*, ed. 1972, 131.

(8) Cfr. LUCIFREDI-CAIANIELLO, op. loc. cit.

stabilire quale dei due criteri attributivi di competenza debba considerarsi prevalente, se cioè quello riferito all'atto normativo presupposto o quello riferito all'atto applicativo per effetto del quale diviene impugnabile l'esercizio del potere svolto dalla pubblica Amministrazione per l'effettiva lesione dell'interesse legittimo del soggetto.

Alla stregua delle considerazioni testé svolte, secondo cui nelle ipotesi del genere di quelle indicate la cognizione del giudice, sia pur invocata al fine della pronuncia di una pluralità di statuizioni di annullamento, investe anzitutto ed in via preminente i profili di legittimità dell'atto presupposto e solo in via derivata quelli dell'atto applicativo che viene inficiato dalla invalidità del primo, sembra evidente che questo viene ad assumere nel giudizio una posizione subordinata, perché in sostanza il suo annullamento si produce come necessaria conseguenza della cognizione dei vizi che investono l'atto normativo presupposto.

Diversa è l'ipotesi in cui la sostanza delle censure si rivolga non nei confronti dell'atto generale presupposto, che pur viene formalmente impugnato, bensì a vizi propri dell'atto applicativo. In questi casi la previsione che la soddisfazione degli interessi del ricorrente possa sortire esclusivamente dal riconoscimento di tali vizi e non da quelli dell'atto presupposto, per cui l'impugnazione di questi si riduce ad un puro espediente formale posto in essere senza reale rilevanza sostanziale, ma più

La relazione di presupposizione può assumere, infatti, — in rapporto all'interesse del ricorrente — due profili diametralmente opposti: talvolta, invero, la legittimità dell'atto presupposto è revocata in dubbio in via incidentale, essendo confinato l'interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto conseguenziale, rispetto al quale la legittimità o meno di quello presupposto assume rilievo meramente strumentale. Altre volte, invece, l'interesse principale del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento dell'atto presupposto, rispetto al quale l'atto applicativo rappresenta semplice « strumento di accesso » alla giurisdizione.

Orbene, una sana concezione « pragmatica » del processo ha indotto il Supremo Consesso Amministrativo a ritenere che la vis attractiva debba essere esercitata dalla competenza del giudice naturale dell'atto che costituisce l'oggetto « sostanziale » dell'impugnativa e quindi nel primo caso da quella del giudice dell'atto conseguenziale, nel secondo da quella del giudice dell'atto presupposto.

Nel caso in esame la difesa dello Stato aveva sollevato un'altra questione, peraltro non affrontata dal Consiglio di Stato, evidentemente perché ritenuta assorbita da quella risolta come sopra si è visto.

Si era sostenuto, infatti, che accanto ad un riparto di competenze territoriale (derogabile) esiste anche per il giudizio amministrativo un riparto di competenze funzionale (inderogabile) sia in senso verticale, fra T.A.R. e Consiglio di Stato — o Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (9)

(9) Cfr. art. 37 l. 1034/71, art. 12 d.P.R. 29/1972, n. 599; T.A.R. Lazio I, 19 gennaio 1975, n. 100 in *Trib. Amm. Reg.*, 1975, I, 475; Cons. Stato, IV, 27 settembre 1974, n. 592, *Il Consiglio di Stato*, 1974, I, 1032.

che altro, nel tentativo di eludere il normale criterio della competenza; per tali ipotesi è certo che quest'ultimo debba rimanere fermo. Nella ipotesi in esame, invece, attribuire al Tribunale Regionale che sarebbe competente per l'atto applicativo isolatamente considerato, anche le censure che concernono vizi dell'atto generale presupposto, comporterebbe la sottrazione dell'oggetto principale della controversia al tribunale suo proprio e che nella ipotesi di atti di autorità statali la cui efficacia non è territorialmente limitata alla circoscrizione di un solo Tribunale Amministrativo Regionale, è il Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Roma (art. 3, terzo comma, legge n. 1034).

A questa ipotesi è poi certamente assimilabile quella in cui, nella contestuale impugnazione di un atto normativo presupposto e di un atto applicativo, si propongono congiuntamente sia censure rivolte al primo e che indipendentemente dalle altre potrebbero condurre in via derivata all'annullamento del secondo, sia censure autonomamente riguardanti questo. Infatti anche in questa ipotesi rimangono valide le considerazioni sopra rivolte con l'esigenza di concentrazione e di economia processuale

— sia in senso orizzontale, fra Tribunali Amministrativi delle varie Regioni e Tribunale Amm.vo « con sede in Roma » (art. 3, 3° comma, prima parte), da considerarsi cosa diversa — dal punto di vista concettuale — dal Tribunale Regionale del Lazio.

Che esistano, infatti, (oltre a quella prevista per i giudizi di ottemperanza) ipotesi di competenza funzionale (con tutte le relative caratteristiche di inderogabilità, sindacabilità d'ufficio, ecc.) previste dalla l. 1034/71 non sembra dubitabile, ove solo si amplii il campo di esame, estendendolo, dalla limitata lettura dell'art. 31 della legge istitutiva, ad una sua valutazione nella più ampia prospettiva del suo combinato disposto con gli artt. 34, 1° e 2° comma, e 35, 2° comma, che prevedono *decisioni sulla competenza in sede di appello*.

Orbene, tra le ipotesi di competenza funzionale indubbiamente contemplata dai citati artt. 34 e 35, sembra doversi ricomprendere quella « aggiuntiva » del T.A.R. del Lazio, il quale, a norma dell'art. 3, L. 1034/71, è non, solo territorialmente competente — come tutti gli altri T.A.R. — a conoscere degli atti con efficacia limitata alla Regione Lazio e dei rapporti d'impiego dei pubblici dipendenti ivi in servizio, ma è anche competente per tutti gli atti statali con efficacia ultraregionale, in virtù di un criterio attributivo di una competenza chiaramente « per materia », e quindi funzionale ed inderogabile (10). Sintomaticamente, d'altronde, tale attribuzione « aggiuntiva » di competenza è fatta dal legislatore non in favore del « T.A.R. per il Lazio » ma del « T.A.R. con sede in Roma », sì che lo stesso organo giurisdizionale sembra operare in due distinte vesti a seconda che di un affare sia investito a' sensi dei primi due commi dell'art. 3 L. 1034/71 o invece dell'ultimo comma, prima parte, della stessa norma.

La questione, come si è detto, non è stata decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna e rimane tuttora aperta.

I. F. CARAMAZZA

(10) In tal senso SANDULLI, *Manuale di dir. amm.vo*, XII ed., 966, 967, 969; ANDREANI, op. cit., 50 e 235.

e le conseguenti conclusioni, per la competenza del Tribunale Amministrativo del Lazio.

Né, nel caso in esame, può soccorrere il criterio previsto nel secondo comma dell'art. 3 della legge n. 1034, il quale prevede che, per gli atti emessi da organi centrali dello Stato relativi a pubblici dipendenti in servizio presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale, la competenza spetti al Tribunale Amministrativo Regionale medesimo.

E difatti di tutta evidenza che questo criterio di competenza, possa trovare applicazione solo nella ipotesi in cui l'invocata statuizione di annullamento produca effetti esclusivamente nell'ambito della circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede di servizio del ricorrente e non anche quando si producano effetti che travalicano tale ambito, cioè interferiscano anche nella sfera giuridica di altri pubblici dipendenti le cui sedi di servizio si trovino nella circoscrizione di altri tribunali.

Ora, quando l'impugnativa principale concerna un atto generale a contenuto normativo, gli effetti che derivano dalla eventuale pronunzia di annullamento non si producono esclusivamente nella sfera giuridica del ricorrente e comunque solo nell'ambito della circoscrizione del tribunale in cui si trovi la sua sede di servizio, essendo noto che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. VI, 3 giugno 1966 n. 517) si è da tempo consolidata nel ritenere che l'annullamento degli atti normativi ha efficacia *erga omnes*, essendo produttivo di effetti anche al di fuori dei limiti soggettivi del giudicato e quindi anche nei confronti dei terzi estranei al processo con il solo limite degli effetti già prodotti ed esauriti.

L'esistenza di un tale principio nel nostro ordinamento trova un implicito riconoscimento anche in sede legislativa, in quanto il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1099, proprio perché ha supposto l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento degli atti normativi, ha disposto al terzo comma dell'art. 14, sia pur con riferimento, data la *sedes materiae*, al ricorso straordinario al Capo dello Stato (ma la *ratio* è identica e quindi comune deve ritenersi il presupposto), che qualora il decreto di decisione di questo ricorso pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a carattere normativo, del decreto stesso debba essere data pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Per quel che concerne gli atti ministeriali impugnati con il ricorso in ordine al quale è stato proposto il presente regolamento preventivo di competenza, almeno al primo, cioè all'ordinanza ministeriale del 28 novembre 1975, non può non riconoscersi carattere normativo in senso proprio, tanto se si ha riguardo al carattere generale ed astratto delle disposizioni di esso quanto se si tiene presente l'effetto innovativo delle relative statuizioni nei confronti dell'assetto normativo precedente. L'ordinanza ministeriale suddetta, disciplinando le modalità di definitiva delle sedi alle insegnanti non di ruolo di scuola materna statale nominate

in ruolo in base all'art. 1 della legge 19 luglio 1974, n. 349, detta, difatti, disposizioni a contenuto astratto e generale, con carattere di novità rispetto alla normativa preesistente perché tendente appunto a disciplinare aspetti non ancora regolati da essa o richiesta da generali esigenze inerenti all'applicazione della stessa. Poiché tale ordinanza è stata impugnata in via principale, dalla eventuale statuizione di annullamento deriverebbero effetti nei confronti di tutti i destinatari di essa, effetti dunque che travalicherebbero la circoscrizione del tribunale ove trovasi la sede di servizio delle ricorrenti. Inoltre, poiché non è stata fatta acquiescenza da parte dell'amministrazione intimata alla scelta dell'ufficio giurisdizionale operata dal ricorrente, ma essendo stata ritualmente sollevata dalla amministrazione medesima la questione di incompetenza del tribunale adito mediante proposizione del presente regolamento preventivo di competenza, questa Adunanza Plenaria deve statuire, prescindendo del tutto dalle considerazioni di opportunità profilate nell'ordinanza di riunione e nella memoria delle ricorrenti bensì esclusivamente sulla base dei criteri di distribuzione della competenza in astratto previsti dalla legge n. 1034 del 1971 ed illustrati alla luce delle considerazioni che precedono; ciò comporta la devoluzione dell'intera controversia alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale avente sede in Roma. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 febbraio 1977, n. 646 - Pres. Novelli - Est. d'Orsi - P. M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Fallimento Soc. S.I.R.U. (avv. Busi).

Imposte e tasse in genere - Fallimento - Proposizione di domanda ordinaria - Inammissibilità - Riassunzione del processo in forma di domanda di insinuazione - Ammissibilità - Prosecuzione del processo a norma dell'art. 50 c.p.c. - Si verifica.

(r.d. 16 marzo 1962 n. 267, artt. 24 e 93; c.p.c. art. 50).

Sebbene non possa parlarsi di discriminazione di competenza tra il tribunale ordinario e il tribunale fallimentare della stessa sede, tuttavia per il principio dell'effetto conservativo della domanda ogni volta che tra le parti si sia instaurato un valido rapporto processuale (art. 50 c.p.c.), deve ammettersi che il processo instauratosi dopo la dichiarazione di fallimento nelle forme ordinarie possa proseguire, ove sia riassunto nel termine, con la domanda di insinuazione, con salvezza dei termini di decadenza (applicazione all'ipotesi di domanda ordinaria successiva a decisione di commissione, successivamente riproposta con domanda di insinuazione) (1).

(Omissis). — Questa Corte Suprema ha, nella precedente sentenza n. 879 del 22 marzo 1972, affermato che qualsiasi pretesa creditoria verso la massa fallimentare, anche se di natura tributaria, deve essere accertata secondo le norme stabilite dagli artt. 93 ss. L.F. e che l'azione giudiziaria diretta all'accertamento, nei confronti del fallimento, di una pretesa creditoria, se proposta senza l'osservanza delle forme e della sede processuale prevista dalla legge fallimentare, è assolutamente inidonea a produrre l'effetto a cui è diretta.

(1) Decisione di molto interesse. E' pacifico che tribunale fallimentare e tribunale ordinario sono due sezioni dello stesso tribunale, tanto che, quando per esigenze del meccanismo processuale non è possibile l'impiego della domanda di insinuazione (come nel caso che attore debba esser la curatela che intende impugnare un atto di accertamento soggetto a termine di decadenza) l'azione si propone con citazione nei modi ordinari innanzi al tribunale del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento (cass. 19 novembre 1974, n. 3719, in questa *Rassegna*, 1974, I, 212). L'inammissibilità della domanda ordinaria in pendenza

In questo caso — secondo tale sentenza — dovrebbe parlarsi di inammissibilità della domanda, trattandosi di pronuncia negativa puramente processuale.

Ora questa decisione, emessa tra le stesse parti nel processo conseguente al ricorso dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che aveva dichiarato improponibile la domanda proposta in via ordinaria per l'accertamento della legittimità del credito tributario *de quo* è stata considerata dal Tribunale come una pronuncia sulla competenza, intesa in senso ampio, di talché con il ricorso per dichiarazione tardiva di credito, in data 7 settembre 1972 (presentato il termine previsto dall'art. 50 cod. proc. civ.) si sarebbe avuta la continuazione del processo e non la proposizione di una domanda *ex novo*.

La questione è stata, invece, risolta in senso opposto dalla Corte d'appello, la quale ha osservato:

a) che la Finanza aveva dato l'avvio ad un processo che nella sua interezza era diverso per la sede, la forma e gli effetti da quello che essa avrebbe dovuto inderogabilmente instaurare;

b) che la proposizione della domanda fuori del processo fallimentare avanti al Tribunale ordinario frustrava l'esigenza fondamentale di formare un unico stato passivo, allo scopo di ripartire l'attivo in proporzione dei vari crediti;

c) che la conseguente inammissibilità della domanda in sede ordinaria dava luogo ad una situazione « più ampia e più grave di quella della semplice proposizione di domanda a giudice non competente »;

d) che il vizio dell'atto introduttivo era insanabile, perché trattavasi di assoluta inidoneità della domanda a produrre l'effetto a cui era diretta.

Avverso questa pronuncia sono fondate le doglianze che l'Amministrazione Finanziaria ha formulato nei due mezzi di ricorso.

Con il primo mezzo l'Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2966 cod. civ., 53 comma secondo T.U. 24 agosto 1877 n. 1421 e 120 comma primo reg. 11 luglio 1907 n. 560, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la Finanza era decaduta dall'azione, non avendo tempestivamente azionato il suo credito col sistema del

di fallimento, che avrebbe dovuto proporsi con la domanda di insinuazione, anche quando essa costituisce prosecuzione del processo innanzi alle Commissioni (Cass. 22 marzo 1972 n. 879, *ivi*, 1973, I, 329) si basa su ragioni di rito e non di competenza. Tuttavia la regola dell'effetto conservativo della domanda con conseguente *trastatio iudicii* entro lo stesso processo è estensibile (semprechè la riassunzione abbia luogo nel termine dell'art. 50 c.p.c.), all'ipotesi che il giudice adito originariamente non possa pronunziarsi per ragioni di rito, anche diverse dalla incompetenza.

ricorso ex art. 101 L.F. e per aver negato ogni efficacia impeditiva della decadenza alla citazione del 3 ottobre 1967.

Così decidendo la Corte d'appello avrebbe recepito con spirito acritico la precedente sentenza di questa Corte Suprema, estendendola indebitamente ad una situazione completamente difforme e non avrebbe considerato che la decadenza viene impedita dal solo fatto dell'instaurazione del giudizio nel termine fissato, ancorché non intervenga una pronuncia sul merito della pretesa azionata.

La diversa forma dell'atto iniziale non dovrebbe aver rilievo, stante la regolare costituzione del convenuto, né sussisterebbe diversità di effetti, atteso che entrambi i mezzi tecnici (atto di citazione e ricorso ex art. 101 L.F.) sarebbero preordinati allo stesso scopo.

Infine l'obiezione che a causa dell'adozione del mezzo della citazione sarebbe rimasta frustrata l'esigenza fondamentale di formare un unico stato passivo, non sarebbe rilevante, perché anche con il ricorso ex art. 101 L.F., lo stato passivo non verrebbe modificato automaticamente in caso di accoglimento, ma si tratterebbe solo di influire nella formazione dello stato di ripartizione.

Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 cod. proc. civ., 53 comma secondo, T.U. 24 agosto 1877 n. 4021 e 120 comma primo reg. 11 luglio 1907 n. 560, in relazione all'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. e sostiene che la declaratoria di inammissibilità stabilita da questa Corte Suprema discenderebbe dal difetto del presupposto processuale attinente all'adizione di un organo (tribunale ordinario), invece che di un altro (Tribunale fallimentare) appartenenti, però, entrambi, allo stesso ufficio giudiziario. Si sarebbe trattato, quindi, di una questione di competenza, ancorché in senso lato, con la conseguenza che si renderebbe applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 50 cod. proc. civ.

Del resto — continua la ricorrente — l'art. 24 L.F., con lo stabilire che il Tribunale, il quale ha dichiarato il fallimento, è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano (eccettuate quelle reali immobiliari) comproverebbe perfino che si tratterebbe non di competenza in senso lato; ma in senso stretto. Conseguentemente la domanda presentata dalla Finanza in sede ordinaria il 3 ottobre 1967, in termine utile per impedire la decadenza avrebbe conservato tale effetto impeditivo.

I due mezzi che per ragioni di logica connessione possono essere esaminati congiuntamente sono, come già si è detto, fondati.

Deve essere innanzi tutto precisato che la sentenza di questa Corte n. 879 del 22 marzo 1972 si occupò solo della questione relativa all'ammissibilità in sede diversa da quella fallimentare dell'azione della Finanza tendente ad ottenere la declaratoria di legittimità di quattro avvisi di accertamento, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per plusvalenze realizzate nel corso del processo di fallimento dalla vendita di terreni e fabbri-

cati, e ritenne che la domanda proposta in sede ordinaria fosse inammissibile: ma nulla disse circa la possibilità di « continuare » la causa nella sede appropriata da lei indicata.

E in realtà dai vari principi enucleabili dal testo della motivazione e rispondenti ad un costante indirizzo giurisprudenziale:

1) necessità di accertare, secondo lo speciale procedimento di verifica dello stato passivo (artt. 93 ss. L.F.) tutte le pretese creditorie anche di natura tributaria che si vogliono far valere verso il fallito;

2) esigenza di assoggettare alla procedura esecutiva concorsuale anche i crediti verso la massa fallimentare, quelli, cioè, sorti durante l'amministrazione fallimentare e, come tali, prededucibili dall'attivo, discende solo la conseguenza della inammissibilità della domanda in sede ordinaria ed è quindi arbitrario ricavare anche quella della decadenza dall'azione.

In sostanza il quesito che i mezzi di ricorso sottopongono all'esame di questa Corte consiste nello stabilire se la pronuncia con cui viene dichiarata inammissibile la domanda giudiziale proposta nei confronti del fallimento in sede ordinaria, anziché in sede fallimentare, possa rientrare in quelle di cui all'art. 50 cod. proc. civ., che dichiarano l'incompetenza del giudice adito. E il quesito può ulteriormente essere scisso in due interrogativi, consistenti l'uno nell'accertare se la discriminazione tra tribunale ordinario e tribunale fallimentare possa rientrare nel concetto di differenza di competenze e l'altro (qualora al primo dovesse dare risposta negativa) se la disciplina della *traslatio iudicii* prevista dall'art. 50 cod. proc. civ. possa essere utilmente invocata anche quando non possa essere inquadrata nel concetto di competenza la differenza esistente nell'ambito di attività di due organi giudiziari.

Al primo interrogatorio deve darsi senz'altro risposta negativa. E, infatti, difficile sostenere che tra il giudice in sede ordinaria e quello che opera in sede fallimentare, vi sia diversità di competenza, specie quando entrambi sono organi di un medesimo ufficio giudiziario.

Quelli che parlano di competenza funzionale del giudice fallimentare si riferiscono all'inderogabilità territoriale del giudice che dichiara il fallimento e quindi usano il termine di competenza funzionale (che, com'è noto non ha trovato ingresso nel vigente codice di procedura civile) entro i tipici schemi in cui essa vien fatta consistere (diversità di competenza per gradi e competenza territoriale inderogabile).

Gli è che quando non si tratta di organi giurisdizionali diversi non si può fare questione di competenza e, nel caso come quello di specie, di tribunale a più sezioni, una sola delle quali tratti la materia fallimentare, deve solo parlarsi di ripartizione di compiti tra organi dello stesso ufficio giudiziario e di diversità di rito.

La risposta al secondo interrogativo deve invece essere positiva.

Nel nostro sistema processuale vige la regola generale dell'effetto conservativo della domanda e tale regola trova applicazione ogni qualvolta tra le parti si sia instaurato un valido rapporto processuale, di talché a tale momento risalgono gli effetti sostanziali dell'accoglimento (o del rigetto) della domanda operato dalla sentenza di merito, anche se il giudice primieramente adito non poteva pronunciarsi per ragioni di rito.

La restrizione di questa regola ai soli casi di incompetenza in senso stretto non è giustificabile sul piano razionale, in quanto non si vede per qual ragione dovrebbe avvantaggiarsi di essa la parte che commette l'errore di adire un giudice incompetente, e, cioè, un ufficio giudiziario diverso, e non anche che commette l'errore di adire un organo diverso dello stesso ufficio giudiziario (competente per territorio, materia e valore).

Ciò che conta, ai fini della continuità della lite tra il giudizio conclusosi con una pronuncia formale di incompetenza (o, con una pronuncia a questa assimilabile, quanto agli effetti) e quello riassunto dalla parte presso l'organo giudiziario che potrà realmente provvedere nel merito, è la tempestività della riassunzione (sei mesi dalla pronuncia), altrimenti il processo si estingue.

Questa regola, posta dall'ultimo comma dell'art. 50 cod. proc. civ. fa leva appunto sul rilievo che il giudizio non può considerarsi esaurito, finché manca una pronuncia sul merito, nonostante che un giudice abbia emesso una sentenza di contenuto puramente formale.

La precedente sentenza di questa Corte, riconoscendo giustificato il rifiuto della Corte d'appello di provvedere sul merito della domanda, perché questa doveva essere proposta ad un organo diverso dello stesso ufficio giudiziario, al pari di una pronuncia di incompetenza, non ha chiuso il rapporto processuale; ma ha lasciato alle parti la possibilità di continuarlo davanti all'organo dello stesso ufficio giudiziario indicato nella sentenza medesima.

Deve conclusivamente ritenersi che il principio della continuità della lite non opera solo quando vi sia nullità insanabile dell'atto introduttivo del rapporto processuale o quando questo sia stato instaurato tra persone diverse da quelle che debbono continuare la lite; e non anche nei casi in cui, stante la regolarità del rapporto stesso, la pronuncia di merito del giudice erroneamente adito, qualora fosse emessa, avrebbe in sé la forza di diventare tra le parti giudicato. E val la pena di ricordare che in materia fallimentare le pronunce emesse al di fuori della procedura concorsuale, non sono inesistenti; ma sono solo inopponibili alla massa e ben possono essere fatte valere successivamente nei confronti del fallito ritornato *in bonis* (cfr. sent. 30 maggio 1967 n. 1210; 8 febbraio 1963 n. 221). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 marzo 1977, n. 876 - Pres. Iannuzzi - Est. Scanzano - P.M. Trotta (conf.). - Chevron Oil Italiana c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Enunciazione - Denuncia di contratto verbale - Sottoscrizione di una sola parte - È sufficiente.

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, artt. 62 e 79).

Nei contratti per i quali non è richiesta la forma scritta ad substantiam, la denuncia sottoscritta da un solo contraente è idonea ad enunciare un negozio bilaterale (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 cod. civ. e 18, quarto comma e 79 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., sostiene che un atto enunciativo di un negozio bilaterale, se non sia sottoscritto da entrambe le parti (come non lo era l'atto registrato a Mestre, siccome firmato soltanto dalla S.E.I.), non può qualificarsi « scrittura privata », e non realizza il presupposto necessario affinché in sede di registrazione possa applicarsi l'aliquota d'imposta prevista per quel negozio. La mancanza — soggiunge — di requisiti formali previsti al riguardo dal citato art. 79, impedisce poi che l'atto stesso possa essere considerato come una denuncia verbale di contratto di appalto.

La censura non ha fondamento.

La ricorrente, nel sottolineare il dato formale che la scrittura presentata per la registrazione a Mestre era firmata da una sola delle parti, non contesta che essa enunciasse, come concluso e perfezionato in tutti i suoi elementi, un determinato contratto: cioè quello che il tribunale, con una interpretazione condivisa dalla Corte d'appello, ha qualificato come appalto di servizi sul rilievo che l'obbligazione fondamentale della S.E.I. era quella di apprestare e tenere in efficienza alcuni punti di vendita di carburanti, per lo smercio dei prodotti della Caltex e sotto i colori di questa. Poiché un tale contratto non richiede necessariamente la forma scritta, la mancanza della sottoscrizione di una delle parti non aveva alcuna rilevanza agli effetti della legge di registro: a norma della quale era sufficiente l'atto così presentato perché l'ufficio avesse il potere-dovere di applicare l'imposta dovuta per il negozio che da esso risultava stipulato (art. 1, terzo comma r.d. 1923 n. 3269).

(1) Decisione di evidente esattezza. Quando il titolo della tassazione è la denuncia di contratto verbale, che può essere, e solitamente è, sottoscritta da una sola parte, è sufficiente per l'enunciazione di un tale contratto una dichiarazione unilaterale, così come è sufficiente l'atto unilaterale per la registrazione del contratto palese.

Ed invero questa Corte ha già affermato che, ai fini qui considerati, il presupposto dell'imposta in argomento si verifica, per i contratti per i quali non sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*, anche quando il consenso sia espresso da un contraente per iscritto e dall'altro verbalmente (cass. 16 maggio 1963 n. 1244; 10 novembre 1965 n. 2349).

Ciò detto, appare finanche superfluo il rilievo con cui la Corte di Venezia ha ritenuto l'atto *de quo* equiparabile ad una denuncia di contratto verbale. È agevole tuttavia confutare la contraria opinione della ricorrente, osservando che, in materia, l'uso dei moduli previsti dall'art. 79 del R. decreto citato assolve ad esigenze di comodità e di speditezza, proprie dell'Ufficio e dello stesso contribuente e non attiene certamente ai presupposti della tassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 marzo 1977, n. 942 - Pres. Danzi - Est. Scanzano - P. M. Berri (conf.) - Fallimento Soc. Immobiliare Ligure Laziale ed altro (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Nuovo ordinamento del contenzioso tributario - Azioni di mero accertamento - Improprietà.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 1 e 16).

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria - Azioni di mero accertamento nelle materie devolute alla giurisdizione delle commissioni - Improprietà.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 1, 16 e 46; l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, art. 6).

L'azione di mero accertamento, è di carattere generale ed ammissibile in via di principio in tutti i rapporti, ma essa resta attratta, potendone risultare limitata o anche esclusa, nella giurisdizione prestabilita per il rapporto controverso. Poiché nel nuovo contenzioso delle Commissioni tributarie la tutela giurisdizionale, sia pure in funzione di completo riesame del merito del rapporto, si svolge attraverso l'impugnativa di uno specifico atto dell'amministrazione che può essere costituito anche dal rifiuto, espresso o legalmente presunto, di rimborso, è da escludere la ammissibilità dell'azione di mero accertamento nel processo speciale tributario (1).

(1-2) I caratteri fondamentali del nuovo processo tributario delineati dalle Sezioni Unite.

La sentenza sopra riportata, di enorme interesse, è intervenuta nello stesso processo nel quale era stata pronunciata la ben nota ordinanza 5 agosto 1975 (*Div. e Prat. Trib.*, 1975, II, 486) alla quale ha fatto seguito la sentenza della Corte Costituzionale 3 agosto 1976 n. 215 (in questa *Rassegna*, 1976, I, 925);

Nelle materie devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, non residua alcuna attribuzione dell'A.G.O., nemmeno per l'azione di mero accertamento. Né ciò comporta la reintroduzione del precetto del solve et repete perché, fermo rimanendo il principio della esecutorietà dell'atto amministrativo di accertamento, il contribuente che, in contrasto con l'orientamento espresso in via generale dall'Amministrazione finanziaria, abbia motivo di ritenere che non sussista il presupposto di un tributo applicabile in via di autotassazione (nella specie I.V.A.), può astenersi dall'assolvere l'obbligazione per reagire innanzi alla Commissione contro l'atto col quale l'Amministrazione vanta la sua pretesa, affrontando il rischio delle relative sanzioni, oppure può adempiere l'obbligazione e chiedere il rimborso reagendo contro il rifiuto, espresso o presunto, di restituzione (2).

(*Omissis*). — Il curatore del fallimento della S.p.A. Immobiliare Ligure Laziale e della S.p.A. Immobiliare Genovese S. Nazaro, in occasione della vendita di immobili compresi nell'attivo dei fallimenti stessi, riscosse cautelativamente l'imposta sul valore aggiunto relativa a tali operazioni e, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, ne versò l'importo su distinti conti correnti bancari.

questo processo ha così fornito l'occasione per un radicale chiarimento di molti problemi che toccano le basi essenziali del nuovo processo speciale tributario.

Risolta, ormai definitivamente, la questione della natura giurisdizionale delle commissioni, erano rimaste ancor vive molte polemiche sulla ricerca di uno spazio ancora residuo della giurisdizione ordinaria sulle stesse imposte elencate nell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; in particolare si tentava di sostenere la proponibilità innanzi all'A.G.O. dell'azione di mero accertamento ricercando nell'art. 16 del d.P.R. n. 636 una limitazione della materia devoluta alla giurisdizione delle commissioni e riaffermando la sopravvenienza della giurisdizione ordinaria su tutto quanto non sarebbe espressamente, e in via derogativa, attribuito alla giurisdizione di altro giudice (MICHELI, *Osservazioni sulla Costituzionalità del nuovo contenzioso tributario*, Riv. Dir. finanz., 1974, II, 100; TSAURO, *Sui rimedi giurisdizionali contro l'iscrizione a ruolo di somme non dovute*, ivi, 297; id., *Limiti di esclusività della giurisdizione delle Commissioni tributarie*, ivi, 1976, II, 102; FAZZALARI, *Il nuovo contenzioso tributario è nato morto?* Riv. dir. proc. 1974, 485; GLENDI, *Problemi di tutela giurisdizionale agli effetti dell'I.V.A. e connesse questioni di legittimità costituzionale*, Div. e prat. trib., 1975, II, 330; MERCATALI, *Le azioni di accertamento negativo dopo la riforma del contenzioso: lo spettro del solve et repete*, Giust. Civ. 1975, IV, 3; id., *Appunti minimi su alcuni problemi di costituzionalità del nuovo processo tributario*, con postilla di MICHELI, Riv. dir. finanz. 1976, II, 3; ritiene invece ammissibile l'azione di mero accertamento ma solo innanzi alle Commissioni, CAPACCIOLI, *La nuova disciplina del contenzioso tributario, le fasi dinanzi alle commissioni di primo e secondo grado*, Rass. giur. ENEL, 1974, 313).

Una prima importante considerazione della sentenza in rassegna è che la nuova disciplina del contenzioso tributario ha semplificato notevolmente quella preesistente, in coerenza con un preciso indirizzo della legge delega (art. 10, pri-

Indi, autorizzato dallo stesso giudice, convenne avanti al Tribunale di Genova, con citazione del 14 giugno 1974, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e, contestando il diverso orientamento da questa espresso con un telegramma del 10 febbraio 1973 e con la circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, chiese che il giudice adito dichiarasse non soggette ad I.V.A. le operazioni di liquazione dell'attivo compiute ai sensi dell'art. 105 l. fall. e perciò non dovute le somme che a quel titolo erano state, come sopra, cautelatamente riscosse.

Avendo la convenuta Amministrazione eccepito, con la comparsa di costituzione, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulla base dell'art. 1 lett. d) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la nuova disciplina del contenzioso tributario, lo stesso curatore, con ricorso del 1° agosto 1974, ha proposto, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. istanza di regolamento di giurisdizione, illustrata con memoria.

L'Amministrazione delle Finanze ha presentato controricorso.

Con ordinanza del 19 giugno-5 agosto 1975 queste Sezioni Unite, qualificata la domanda proposta dal curatore avanti al Tribunale come azione di accertamento negativo del debito d'imposta, ebbero a rilevare:

a) che alla stregua della nuova disciplina del contenzioso tributario una tale azione poteva sembrare non più ammissibile;

mo comma) sì che non si rivelano commendevoli, specie sul piano pratico, gli sforzi, spesso tenaci, di ricreare una bipartizione di giurisdizione, con tutte le gravi conseguenze di incertezza sulla discriminazione e perfino di impossibilità di coordinamento delle due giurisdizioni, ove potessero sovrapporsi nello stesso rapporto.

Ma queste preoccupazioni non hanno ragion d'essere, giacché è di tutta evidenza che la giurisdizione delle Commissioni, per le imposte elencate nell'art. 1, è « generale », abbraccia cioè tutto quanto può essere oggetto di controversia per dette imposte, che restano escluse dalla giurisdizione dell'A.G.O. L'art. 16 è norma che concerne il procedimento; non definisce la giurisdizione e non restringe la portata dell'art. 1. L'individuazione dell'atto impugnabile ai fini della ammissibilità del ricorso e della decorrenza del termine relativo, anche quando dà luogo a complesse questioni, non è problema che tocca la delimitazione della giurisdizione. Per molti decenni si è discusso della individuazione del provvedimento impugnabile innanzi al Consiglio di Stato, ma non si è mai pensato di sostenere che la non impugnabilità per ragioni di ordine processuale di un atto amministrativo incidente su interessi legittimi, autorizzasse il ricorso all'azione ordinaria.

Ora le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che l'attribuzione ad un giudice speciale di una determinata materia, può anche comportare, in relazione al relativo sistema processuale, « una obiettiva delimitazione della materia astrattamente controvertibile »; se quindi una determinata azione non risulta ammissibile nel processo di giurisdizione speciale, ne conseguirà che quella azione sarà assolutamente improponibile, non già che quell'azione resti attribuita alla giurisdizione dell'A.G.O. quando il rapporto controverso, per i suoi caratteri oggettivi e sostanziali, sia compreso nella giurisdizione speciale.

Sulla base di questa esatissima premessa, è facile constatare che con il nuovo ordinamento del contenzioso tributario, strutturato processualmente come

b) che, se in materia tributaria la tutela dei diritti soggettivi era consentita solo attraverso il ricorso alle nuove commissioni, si rendeva necessario rimettere alla Corte costituzionale l'esame della questione di legittimità delle norme istitutive di dette commissioni: norme che sembravano in contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost., in quanto venivano a menomare la tutela giurisdizionale (ove ai nuovi organi dovesse attribuirsi natura amministrativa), o venivano a creare nuove giurisdizioni speciali (ove a detti organi dovesse attribuirsi natura giurisdizionale), ed in contrasto altresì con l'art. 108 Cost., in quanto non assicuravano appieno l'indipendenza e l'imparzialità dei componenti.

Con sentenza del 3 agosto 1976 n. 215 la Corte Costituzionale, così investita, ha ritenuto la questione, infondata sotto il primo aspetto (al riguardo rilevando che la nuova disciplina del contenzioso tributario realizzava quella revisione di giurisdizioni speciali preesistenti; consentita dalla Disp. trans. VI della Costituzione) ed inammissibile sotto il secondo aspetto, siccome irrilevante ai fini del presente giudizio.

A seguito della pubblicazione di tale sentenza, è stata fissata l'udienza odierna, nella quale il ricorso è stato discusso.

ricorso contro atti (espliciti o di silenzio), *è* inconciliabile l'azione di mero accertamento; e la conseguenza è che una tale azione è assolutamente improponibile, sia innanzi alle Commissioni che all'A.G.O. Sarebbe del resto insostenibile che per lo stesso *petitum sostanziale* la giurisdizione possa appartenere ad uno o ad altro giudice, ed a discrezione del contribuente, a seconda che il mezzo meramente processuale prescelto sia la impugnazione dell'atto di accertamento o la domanda di rimborso o la preventiva azione di mero accertamento, quando poi la proposizione dell'azione di mero accertamento non escluderebbe che possa sopravvenire l'atto di accertamento al quale deve seguire il ricorso alla Commissione.

II. — Quanto detto assorbe la questione dell'abrogazione dell'art. 6 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E.

In realtà questa norma non è stata abrogata e resta anzi il cardine del sistema giurisdizionale tributario, giacché permane la regola generale che le controversie di imposta, ove non sia diversamente disposto, sono soggette alla giurisdizione ordinaria; e sono ancora molti i tributi rimasti nell'attribuzione dell'A.G.O. appunto in forza dell'art. 6 della legge del 1865. Ma ciò non esclude che interi settori (tutte le controversie afferenti a determinate imposte) siano devoluti ad una giurisdizione speciale con criterio di generalità sì che in queste materie non vi sia nessun residuo di giurisdizione ordinaria, quale che possa essere il mezzo processuale esperito o esperibile; e non deve meravigliare se la speciale giurisdizione delle Commissioni occupa uno spazio quantitativamente maggiore della giurisdizione ordinaria.

Il dato rilevante è che la giurisdizione delle commissioni non è determinata, sempre in via derogativa alla giurisdizione ordinaria, per un numero chiuso di controversie elencate tassativamente in una norma, ma è invece una giurisdizione generale entro quell'ambito determinato, per specie di tributi, nell'art. 1.

Da ciò consegue che l'art. 16, (che, come si è già visto non può valere a restringere l'art. 1) non può essere interpretato rigidamente, sì da escludere la tutela giurisdizionale di talune situazioni. Non solo l'espressione « accertamento »

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il curatore dei fallimenti ricorrenti, con riferimento agli artt. 1 e 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, sostiene che le controversie devolute alla cognizione esclusiva delle nuove commissioni sono quelle derivanti da un atto d'imposizione dell'Amministrazione finanziaria o dal rifiuto di questa — espresso o presunto — di restituire somme indebitamente pagate e non anche quelle che l'art. 6 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E riserva all'autorità giudiziaria ordinaria: e ciò perché la tradizionale disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (estranea all'oggetto della riforma del contenzioso tributario) non avrebbe potuto essere modificata senza una esplicita abrogazione (che invece è mancata) del citato art. 6. Afferma conclusivamente e chiede sia dichiarato, che la proposta azione di accertamento negativo del debito d'imposta rientra nella giurisdizione dell'A.G.O.

Il ricorso è privo di fondamento.

L'azione di mero accertamento (pur con i limiti che la più attenta dottrina e la giurisprudenza le hanno assegnato al fine di evitare che ne

deve essere intesa nel senso ampio e comprensivo di ogni provvedimento che dichiara l'obbligazione tributaria, ma anche atti diversi dei quali non può essere negata l'impugnabilità devono, almeno in via interpretativa, ricomprendersi nell'art. 16.

Non è questa la sede per tentare una approfondita disamina di tutti i provvedimenti impugnabili; si può intanto rilevare che vanno ricompresi nella nozione di accertamento, oltre a vari atti dichiarati espressamente soggetti a ricorso nelle singole leggi di imposta (art. 36, 37, 38 e 39 d.P.R. 602/1973; art. 9, legge 12 novembre 1976 n. 751, che concernono tutti atti diversi dall'accertamento in senso stretto), altri atti diversamente denominati (come l'avviso di liquidazione nelle imposte di registro e di successione), e non si può escludere che altri atti che creano l'esigenza della tutela giurisdizionale debbono essere considerati come atto impugnabile ex art. 16, salvo a vedere nei singoli casi come possa per essi operare il termine per l'impugnazione; fra questi ultimi atti possono enumerarsi oltre agli atti del procedimento catastale (inclusi nell'ar. 1 ma dimenticati nell'art. 16), il concordato e la dichiarazione, ovviamente nei limiti (molto controversi) entro i quali l'impugnazione può ritenersi ammissibile. Allo stesso modo ove si ipotizzi che l'Amministrazione possa avere interesse all'iniziativa processuale, sarà sempre la Commissione l'organo da adire.

Ma la conclusione per ora importante è che ogni perplessità sulla ammissibilità della tutela giurisdizionale in particolari situazioni relativamente alle imposte elencate nell'art. 1 deve riguardare il se e il come debba essere proposto il ricorso ex art. 16, mai potendosi ipotizzare che limitazione, condizionamento o esclusione della proponibilità del ricorso alla Commissione possono significare sopravvivenza della giurisdizione ordinaria.

Tuttavia l'art. 16, per quanto possa essere interpretato estensivamente, quanto al numero dei provvedimenti impugnabili, conserva il suo chiaro significato

risulti snaturata l'essenza della giurisdizione) è indubbiamente un'azione di carattere generale, ammissibile, in linea di principio, ogni qual volta si verifichi una situazione di obiettiva incertezza in sè capace di determinare un pregiudizio attuale e giuridicamente rilevante, che possa essere eliminato solo a mezzo di pronuncia giudiziale.

Vero è altresì che il giudice ordinario è idealmente investito di tutta la giurisdizione, onde, per norma, egli è competente a pronunciare su ogni domanda che non sia attribuita dalla legge alla cognizione di un giudice speciale.

Questi principî cessano però di trovare applicazione quando, dal sistema normativo di rapporti attribuiti alla giurisdizione di un giudice speciale e dai presupposti sulla cui base sono individuate le relative controversie, sia desumibile una volontà del legislatore di realizzare, con l'esclusività di quella giurisdizione, un'obiettiva delimitazione della materia astrattamente controvertibile. Così, ad esempio, non si dubita che, riguardo ai rapporti che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti od in quella esclusiva del Tribunale amministrativo regionale, debba negarsi, ancorché ne siano coinvolti diritti soggettivi, la

di caratterizzazione del processo tributario come di impugnazione, successivo quindi ad una manifestazione dell'Amministrazione della sua pretesa e sempre inconciliabile con l'azione di mero accertamento.

III. — Lo « spettro » *del solve et repete* col quale si è tentato di avvalorare l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento non poteva provocare l'effetto sperato. Le Sezioni Unite hanno efficacemente replicato che, sul presupposto dell'esecutorietà dell'atto amministrativo di accertamento, è del tutto normale che il ricorso non escluda il pagamento del tributo quando l'atto da impugnare sia in tutto o in parte eseguibile e che del pari è connaturale al sistema che il pagamento debba precedere il ricorso quando per la disciplina sostanziale del tributo esso debba avvenire per autotassazione o versamento diretto (IVA e imposte dirette); in altri casi (come l'imposta principale di registro) il pagamento è assolutamente preliminare all'esistenza stessa del rapporto.

Forse sull'alternativa, ammessa dalla sentenza in nota, tra il non adempiere l'obbligazione che si assume inesistente e l'adempire per poi domandare il rimborso, almeno per l'ipotesi considerata dell'IVA, può sorgere qualche perplessità, giacché l'adempimento deve essere accompagnato (o seguito) dalla dichiarazione che è un riconoscimento del debito e non sembra che possano ammettersi dichiarazioni condizionate; al contribuente che non intende conformarsi alle direttive generali dell'Amministrazione o comunque assuma la insussistenza dell'obbligazione non è data altra via (il che esclude in radice la necessità del pagamento anteriormente alla domanda in via giurisdizionale) che l'astenersi da ogni adempimento, sostanziale e formale, per poi impugnare l'eventuale accertamento, affrontando il rischio delle soprattasse e l'onere degli interessi.

Ma più in generale l'eventualità del pagamento del tributo come preliminare al ricorso contro il rifiuto di rimborso, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 16 è soltanto apparente. Questa norma disciplina il ricorso contro il diniego di rimborso, predisponendo un meccanismo di silenzio-rifiuto, per i tributi c.d. « senza imposizione » e nei casi in cui il diritto al rimborso sia

proponibilità di un'azione di mero accertamento avanti l'A.G.O. Ciò vale, appunto, anche nel nuovo sistema del contenzioso tributario.

Anteriormente alla riforma realizzata in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, un'azione di accertamento negativo della obbligazione tributaria era ammessa in materia di imposte indirette e non anche in materia di imposte dirette, riguardo alle quali l'azione giudiziaria, era subordinata ad un atto di accertamento su cui fosse intervenuta decisione definitiva della commissione, anche distrettuale, ed alla iscrizione dell'imposta a ruolo (art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639).

Il D.P. 26/10/1972 n. 636, pur non esaurendo l'intera materia del contenzioso fiscale (v. infatti le disposizioni particolari dettate, in proposito, per le imposte di bollo, concessioni governative, spettacoli, pubblicità ed affissioni) disciplina la tutela giurisdizionale del contribuente in maniera unitaria e generale per tutte le imposte dirette ed indirette, contemplate nell'art. 1, che alla lettera d) menziona l'I.V.A. (della quale appunto si discute).

Secondo l'art. 16 di tale decreto, il termine per proporre ricorso alla commissione di primo grado decorre dalla notificazione di uno specifico atto dell'Amministrazione (l'avviso di accertamento, l'ingiunzione, il ruolo, il provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) e, nei casi di paga-

sopravvenuto; la limitazione al diritto sopravvenuto al rimborso riconferma quanto si è detto pocanzi sull'impossibilità di adempimento condizionato di un'obbligazione che si assume infondata *ab origine*, quando esista una dichiarazione. Ma l'intero terzo comma dell'art. 16 sembra essere piuttosto una norma programmatica del sistema processuale in vista di un futuro diverso assetto delle norme sostanziali di imposizione o una norma di completamento eventualmente utilizzabile in situazioni del tutto anomale, piuttosto che un precepto di attuale efficacia ed utilità.

Infatti nessuno dei tributi elencati nell'art. 1 è « senza imposizione » e per tutti le singole leggi di imposta dettano norme specifiche (diverse dal terzo comma dell'art. 16 e che su questo prevalgono) sui rimborsi.

Per tributi senza imposizione (prescindiamo in questa sede dal complesso problema della ammissibilità concettuale dell'atto di imposizione) devono intendersi quelli di meccanismo elementare il cui adempimento ha luogo senza accertamento (bollo, concessioni governative, tasse automobilistiche, e simili); ed è evidente che per tutti i tributi soggetti alla giurisdizione delle Commissioni questo fenomeno non si verifica mai, nemmeno quando è prevista l'autoliquidazione e il pagamento anticipato per versamento diretto, perché è sempre in sede di dichiarazione e di accertamento che viene determinata l'obbligazione tributaria il cui anticipato parziale adempimento non ha valore definitivo.

Tuttalpiù potrebbe parlarsi di adempimento senza accertamento nel solo caso della ritenuta di imposta, che estingue l'obbligazione e il rapporto giuridico formale, sì che le controversie possono avere origine soltanto sotto forma di domanda di rimborso.

Ma per questi e per tutti gli altri rimborsi le norme particolari disciplinano il relativo procedimento amministrativo preliminare al ricorso alle commissioni dettando regole diverse da quelle del terzo comma dell'art. 16, anche per quanto concerne il silenzio, e ciò sia per il rimborso di somme originaria-

mento di imposta che si assuma non dovuta, dalla data del rifiuto (espresso o presunto) di restituzione della somma pagata: rifiuto che si considera atto d'imposizione.

Poiché (come già hanno accennato queste Sezioni Unite con la predetta ordinanza e come riconosce in definitiva, lo stesso ricorrente) la citata disposizione ha una portata più ampia della mera disciplina del termine per ricorrere (cui fa riferimento la sua rubrica), la tutela giurisdizionale del contribuente, così come articolata nel nuovo testo, si svolge, sia pure in funzione di un completo esame del merito del rapporto tributario, attraverso la impugnativa di uno specifico atto dell'Amministrazione finanziaria (che può essere costituito anche dal rifiuto, espresso o legalmente presunto, di restituzione di somme che si assumano non dovute): e ciò esclude che gli organi del nuovo sistema del contenzioso fiscale possano essere aditi con una domanda di mero accertamento preventivo. Né basterebbe a giustificare la contraria opinione l'art. 15 lett. c) del citato decreto secondo cui il ricorso alla Commissione deve indicare l'atto controverso, *ovvero* l'ufficio contro cui il ricorso è proposto. La menzione alternativa dell'ufficio può infatti spiegarsi con riferimento alla ipotesi (art. 16, 2° comma) in cui manca un atto dell'ente impositore in forma esplicita.

mente non dovute, sia per il rimborso il cui diritto sia sopravvenuto. (art. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973; art. 75, d.P.R. 634/1972; art. 47, d.P.R. 637/1972).

In tutti questi casi non solo esiste normalmente un accertamento, ma è anche necessariamente preliminare al ricorso in sede giurisdizionale un ricorso amministrativo allo stesso ufficio o all'ufficio gerarchicamente superiore (intendente di finanza) la cui decisione amministrativa costituisce il provvedimento impugnabile innanzi alla commissione. E' quindi veramente inimmaginabile un'azione di mero accertamento.

In definitiva non esiste in concreto l'ipotesi del pagamento del tributo come unica condizione per la proponibilità del ricorso giurisdizionale; il pagamento può essere un obbligo che la legge impone, anche prima dell'accertamento, ma il ricorso è sempre diretto contro l'accertamento (o la decisione amministrativa) e il rimborso è la conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'accertamento.

IV. — La sentenza in rassegna potrebbe valere indirettamente come conferma dell'ammissibilità dell'azione di mero accertamento per le imposte rimate soggette alla giurisdizione dell'A.G.O.

Invero, ad un più rigoroso esame, l'azione di mero accertamento non sembra mai configurabile nei rapporti tributari per ragioni più radicali (v. *Relazione Avv. Stato* 1970-75, II, 599 e segg.). Ma si può oggi osservare che, almeno per i tributi toccati dalla riforma, il mero accertamento è sempre escluso, perché l'azione in sede ordinaria è sempre condizionata da un preventivo ricorso amministrativo e può essere introdotta solo a seguito della decisione almeno in un grado e talvolta anche in due gradi ed entro un termine perentorio da essa; anche per i tributi senza accertamento (imposizione), che sono frequenti nei rapporti devoluti al giudice ordinario, è sempre necessariamente

Questa essendo la nuova disciplina, è da vedere se l'azione di mero accertamento rimanga affidata alla cognizione del giudice ordinario, o sia da ritenere ormai, riguardo alle imposte contemplate nell'art. 1 del D.P. n. 635 citato, assolutamente improponibile.

La soluzione del problema in questo ultimo senso appare già sottintesa nell'ordinanza su indicata, con cui queste Sezioni Unite hanno dubitato della legittimità costituzionale dell'intero nuovo sistema del contenzioso fiscale, ritenendo appunto, tra l'altro, che « appare ancor più dubbio che il legislatore delegato abbia voluto consentire un'azione di accertamento negativo della pretesa tributaria, dinanzi all'A.G.O. ».

L'opinione così adombrata ha ricevuto l'autorevole conforto della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 215/76, emessa all'esito del giudizio provocato con la ripetuta ordinanza, dopo avere dichiarato costituzionalmente legittimo il detto nuovo sistema con riferimento agli artt. 24, 102 - 2° comma e disp. VI transitoria della Costituzione, ha dichiarato irrilevante ogni altra questione relativa ad aspetti singoli della disciplina interna delle nuove commissioni, testualmente osservando: « ... ammesso che l'azione di accertamento negativo non trovi più spazio nel nuovo quadro della disciplina processuale del contenzioso tributario — il che riceverebbe conferma dai lavori preparatori e da notevole parte della dottrina — chiaro appare che, attualmente la sua devoluzione al

preliminare la decisione amministrativa. Tutto questo, tuttavia, non può considerarsi limitativo del diritto di tutela giurisdizionale, perché è sempre assicurato, con disciplina non sempre omogenea, il principio del silenzio-rigetto (art. 38 e 39, d.P.R. n. 640/1972; art. 11 e 12, d.P.R. n. 641/1972; art. 33 d.P.R. n. 642/1972; art. 20 d.P.R. n. 638/1972; art. 24 d.P.R. n. 639/1972).

V. — Ancora un assai importante contributo è offerto dalla decisione in rassegna al chiarimento dei fondamentali caratteri del processo speciale tributario. Il processo è di impugnazione di uno specifico atto dell'Amministrazione, che può essere costituito anche dal rifiuto di restituzione di somme che si assumono non dovute espresso o legalmente presunto, tuttavia l'impugnativa dell'atto « è in funzione di un completo esame del merito del rapporto tributario ». Con queste poche parole è esattamente precisata la natura del processo tributario. Il processo è nella forma di impugnazione di atti ma nella sostanza di accertamento del rapporto; è cioè molto simile al processo innanzi al giudice amministrativo quando ha per oggetto diritti soggettivi sui quali incide un atto amministrativo da impugnare nel termine (SANDULLI, *Il giudizio davanti al Consiglio di Stato*, Napoli, 1963, 143); ovvero, secondo altra terminologia, è per la dinamica processuale un processo di impugnazione-annullamento e per l'oggetto di impugnazione-merito (RUSSO, *Il nuovo processo tributario*, Milano, 1974, 72 e s.).

Sulla premessa che il contribuente è titolare di un diritto soggettivo e che nella fase giurisdizionale, venute a mancare le potestà autoritarie dell'Amministrazione che caratterizzano il procedimento amministrativo, le parti si tro-

giudice ordinario potrebbe derivare soltanto da una dichiarazione di globale illegittimità afferente l'esistenza stessa delle nuove commissioni tributarie»; ed ha enunciato il giudizio conclusivo di irrilevanza, aggiungendo che «... ritenute legittime, nei loro presupposti di esistenza, tali commissioni, l'azione di accertamento negativo non viene ripristinata nella materia *de qua...*».

Alla base dei rilievi su riferiti sono ragioni che il collegio condivide.

La nuova disciplina del contenzioso tributario realizza, nella materia considerata, un sistema compiuto di organi di tutela giurisdizionale e semplifica notevolmente la disciplina preesistente. Tale semplificazione corrisponde ad un preciso disegno del legislatore, che nella legge delega (L. 1971 n. 825) ne ha sottolineato l'esigenza sia riguardo alla fase amministrativa del rapporto tributario (art. 11 n. 6), sia riguardo alla fase contenziosa (art. 10, 1° comma).

La tesi che pretende residua un'azione di accertamento preventivo proponibile avanti l'A.G.O., contraddice in linea di principio questo disegno di semplificazione e lo pregiudica gravemente sul piano pratico.

Posto, infatti, che la proposizione di detta azione non impedirebbe all'Amministrazione finanziaria di compiere autonomamente gli atti diretti

vano in una posizione paritetica, il processo deve necessariamente avere contenuto di accertamento, con cognizione piena, della obbligazione tributaria che è sorta in base alla legge e non può essere stata influenzata da una potestà dell'Amministrazione, sì che è estraneo al processo il controllo del legittimo uso del potere. L'atto amministrativo di accertamento capace di diventare irretrotrattabile se non impugnato nel termine, è pertanto un necessario antecedente del processo giurisdizionale, ma non ne è l'oggetto; la decisione della commissione, pertanto, definisce nel merito l'obbligazione (dichiarativa di accertamento) e non giudica della legittimità dell'atto impugnato (non costitutiva di annullamento).

Conseguenza di ciò è che non sono rilevanti nel processo tributario (come in quello ordinario) e vizi formali dell'atto di accertamento e del procedimento relativo, in quanto oggetto della decisione è la sostanza dell'obbligazione che va accertata indipendentemente da eventuali irregolarità *in procedendo* (per una applicazione del principio v. Cass. 7 aprile 1976, n. 1223, in questa *Rassegna*, 1976, I, 608); possono assumere tuttavia rilevanza i vizi formali quando da essi discendano effetti sostanziali, come nel caso di nullità di atti che non possono essere ripetuti o rispetto ai quali sono maturati termini di decadenza, ecc., quando cioè non si contesti la validità formale dell'atto ma la conseguente decadenza dal diritto di conseguire il credito. A tal fine è utile l'aspiranza fatta nel passato ordinamento in relazione alle imposte indirette nelle quali si distinguevano i vizi sostanziali, o che si convertivano in sostanziali, deducibili innanzi all'A.G.O. sotto forma di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare la base imponibile e vizi meramente formali sottratti all'esame del giudice che accerta il rapporto (Cass. 16 maggio 1973, n. 1386, in questa *Rassegna*, 1973, I, 1153).

ad accertare i presupposti dell'obbligazione tributaria ed a reprimere eventuali evasioni, è sufficiente ipotizzare una tale evenienza per comprendere quali e quanti problemi possano venire a complicare lo svolgimento del rapporto tributario: la reazione del contribuente avanti alla commissione per evitare che l'atto dell'Amministrazione diventi definitivo, la eventualità che il contenuto di tale atto renda necessaria la deduzione di motivi diversi da quelli posti a base dell'azione giudiziaria di accertamento negativo, la difficoltà di trovare in mancanza di previsioni legislative, un assetto soddisfacente e sicuro del rapporto fra i due procedimenti, sono soltanto gli aspetti più evidenti della possibilità che resti frustrato quell'intento di generale semplificazione, che è a base della intera riforma tributaria.

Nè il testo legislativo in cui, per quanto attiene al contenzioso, quell'intento è stato tradotto, offre alcun conforto alla tesi del ricorrente.

A quella tesi non giova il fatto che tra le norme abrogate dall'art. 46 del D.P. 636 del 1972 non sia menzionato l'art. 6 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, trattandosi di disposizione che, in quanto incompatibile con la nuova disciplina, è divenuta inoperante per effetto del richiamo generico ed onnicomprensivo, di cui all'ult. parte del primo comma del citato art. 46.

E invece, contro la tesi del ricorrente, molto più significativo, oltre al fatto che nel testo definitivo dell'art. 16 del ripetuto decreto presidenziale sia stato soppresso, in accoglimento del parere della commissione parlamentare, il terzo comma, che lasciava aperta la possibilità di una azione di mero accertamento, il rilievo che, a differenza di quanto espressamente disposto in precedenti testi legislativi in materia (come nell'art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari, nell'art. 23 l. 8 marzo 1943 n. 153 sulla costituzione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie e nell'art. 285 del T.U. Fin. locale approvato con r.d. 14 settembre 1931 n. 1175) manca nel nuovo testo una disposizione diretta a mantenere ferma la competenza dell'A.G.O., ex art. 6 della citata legge 20 marzo 1865.

Resta da vedere, se escludendosi la proponibilità assoluta dell'azione di accertamento preventivo, non venga, indirettamente, ad essere rientrodotto nell'ordinamento il principio *solve et repete* (le cui espressioni normative sono state via via dichiarate costituzionalmente illegittime, a partire dalla sent. 31 marzo 1961 n. 21 della Corte costituzionale). E, infatti, questa, un'obiezione comunemente formulata contro la tesi qui accolta.

Il principio su indicato era espresso con norme che precludevano la tutela giurisdizionale al contribuente che non avesse previamente soddisfatto il debito d'imposta; e coesisteva con quelle dell'esecutorietà dell'atto amministrativo di imposizione tributaria (v., ad es., gli artt. 149 e 145 della legge organica di registro di cui al r.d. 30/12/1923 n. 3269), differenziandosene nell'essenza e nel modo di operare. Mentre il primo

(cioè il *solve et repete*) incideva in modo effettivo sulla proponibilità dell'azione giudiziaria ed importava un vero e proprio difetto temporaneo di giurisdizione dell'A.G.O., il secondo esprime una qualità comune ai provvedimenti amministrativi ed attribuisce alla P.A. una facoltà (quella di realizzare coattivamente la propria pretesa) che può in pratica non essere esercitata e rimanere inoperante nel corso del processo in cui si controverte sulla legittimità di quella pretesa.

Scomparso ormai nella legge di riforma qualsiasi norma che possa giustificare il primo di detti principî, la disciplina che ne risulta (quale interpretata da questo collegio) comporta solo che rimanga in vigore il diverso principio della esecutorietà dell'atto amministrativo: principio che, peraltro, è temperato con una serie di disposizioni atte ad evitare o ridurre l'eventualità che il contribuente paghi somme che successivi provvedimenti giurisdizionali dimostrino non dovute (v. artt. 54 e 73 D.P. 633/72 sull'imposta di registro, 44 e 54 D.P. 637/72 relativo all'imposta sulle successioni e donazioni, art. 18 D.P. 635/72 sulle imposte ipotecarie e catastali, e per quanto riguarda specificamente l'imposta sul valore aggiunto, artt. 60 e 61 D.P. 26/10/1972 n. 633), e che — giova ripetere — non ha alcuna relazione con il *solve et repete* (v. anche corte cost., sent. 7 luglio 1962 n. 86).

In definitiva, ed in concreto, colui che, in contrasto con l'orientamento espresso in via generale dall'Amministrazione finanziaria con circolari ed atti analoghi, abbia motivo di ritenere che non sussista il presupposto di un tributo applicabile in via di autotassazione (come l'I.V.A.) ha questa alternativa: o si astiene dall'assolvere l'obbligazione tributaria reagendo poi, avanti la Commissione di primo grado, agli eventuali atti con cui la detta Amministrazione intende realizzare la corrispondente pretesa, ed affrontando il rischio delle relative sanzioni, o adempie senza altro l'obbligazione su indicata, reagendo poi, ex art. 16, secondo comma D.P. 26/10/1972 n. 636, contro il rifiuto — espresso o presunto — di restituzione della somma pagata. In entrambe le ipotesi, il pagamento (graduale, nella prima, giusta il disposto degli artt. 60 e 61 D.P. 633/72, ed integrale nella seconda) costituiscono non già osservanza del principio *solve et repete*, ma un ossequio, rispettivamente, alla esecutorietà dell'atto amministrativo e della decisione giurisdizionale, o al precetto di diritto tributario sostanziale.

Deve conclusivamente affermarsi che, riguardo ai tributi indicati nell'art. 1 D.P. 26 ottobre 1972 n. 636, un'azione preventiva di accertamento negativo del debito d'imposta non è proponibile nè avanti la commissione tributaria nè avanti al giudice ordinario e conseguentemente dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta avanti al Tribunale di Genova dalla curatela dei fallimenti ora ricorrenti. In tali sensi il ricorso deve essere rigettato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 marzo 1977, n. 951 - Pres. Iannuzzi - Est. Caturani - P. M. Trotta (conf.). Fallimento di Stefano c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi).

Imposta di registro - Enunciazione - Sentenza dichiarativa di fallimento enunciante società di fatto - Prededuzione del credito di imposta come spesa giudiziale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 72; r.d.l. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 91 e 111).

Quando la sentenza dichiarativa di fallimento si fonda sulla enunciazione di una società di fatto a norma dell'art. 72 della legge di registro, l'imposta sulla convenzione enunciata costituisce spesa del giudizio fallimentare da prenotare a norma dell'art. 91 della legge fallimentare per essere rimborsata nei modi ivi previsti (1).

(Omissis). — Con il secondo motivo del ricorso il curatore del fallimento deduce violazione degli art. 1, 62, 72 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269; 91 e 111 n. 1 legge 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che la c.d. taxa di titolo sulla enunciazione della società di fatto tra i falliti, di cui era menzione nella sentenza dichiarativa di fallimento fosse da ammettere alla riscossione in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 n. 1 L.F., non trattandosi di spesa necessaria alla procedura fallimentare, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito, in quanto ha origine da un fatto non degli organi fallimentari, ma dei falliti (costituzione della società), anteriore alla dichiarazione di fallimento ed è semplicemente occasionata dal giudizio. Pertanto, il ricorso alla prededuzione non era in questo caso

(1) La precedente sentenza 12 marzo 1973, n. 682, richiamata nel testo, fu pubblicata, unitamente ad altre due pronunzie connesse, in questa *Rassegna*, 1974, I, 194, con tre note critiche di A. CHICCO, C. BAFILE e F. MARIUZZO. La sentenza ora intervenuta ha cambiato nettamente orientamento, riconoscendo la validità delle critiche mosse alla precedente.

La decisione è basata sulla distinzione tra enunciazione giudiziale (art. 72) e enunciazione convenzionale (art. 62) che possono ambedue essere contenute in sentenza (v. da ultimo Cass. 1° ottobre 1976, n. 3205 in questa *Rassegna*, 1977, I, 156); nel caso di enunciazione giudiziale, l'«intima compenetrazione tra convenzione verbale e sentenza» fa sì che la registrazione della sentenza, con l'unitaria liquidazione dell'imposta fissa e di titolo, faccia carico alla curatela come spesa del processo da anticipare o da prenotare a norma dell'art. 91 della legge fallimentare, restando esclusa l'insinuazione e la partecipazione al concorso.

Diversa, sembrerebbe, è la conclusione quando l'enunciazione contenuta in sentenza sia da ricondurre all'art. 62; ma anche in tal caso può presentarsi la stessa necessità per la curatela di sostenere la spesa della registrazione se utile per conseguire un risultato, come nel caso che la curatela, diventando parte istante, richiede nel suo interesse la registrazione di una convenzione stipulata dal fallito.

consentito dalla legge, avendola l'art. 91 L.F. limitato alle sole imposte di bollo e di registrazione (a tassa fissa) della sentenza dichiarativa del fallimento.

Il motivo è infondato.

La questione che il ricorrente sottopone all'esame del collegio è già stata esaminata da questa Suprema Corte con sentenza 12 marzo 1973 n. 682 che ebbe ad affermare il seguente principio: quando la sentenza dichiarativa del fallimento di una società di fatto, palese od occulta che sia, contiene l'enunciazione di un patto sociale mai sottoposto a registrazione, la sentenza medesima costituisce l'occasione, non la causa per la applicazione dell'imposta di registro sull'atto enunciato che resta un fatto negoziale diverso ed estraneo all'atto enunciante. In conseguenza, l'imposta di registro afferente all'atto enunciato non costituisce un credito privilegiato, ai sensi dell'art. 111 n. 1 legge fallimentare e, pertanto, non può essere prededotta come spesa giudiziale.

Tale risultato fu raggiunto, considerando che la cosiddetta imposta di enunciazione deve ritenersi afferente non già all'atto in sè come espressione scritta di una volontà negoziale, bensì al fatto negoziale diverso ed estraneo per lo più precedente all'atto ed ivi richiamato.

Sulla base della distinzione tra « fatto enunciato » che rappresenta l'oggetto principale dell'atto ed « atto enunciante », che dichiara ed attesta l'evento negoziale ma non lo costituisce, in quella occasione questa Corte affermò che mentre la imposta fissa di registro dovuta sulla sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto è dovuta in quanto attiene all'atto giudiziario quale ne sia il contenuto e la relativa spesa è pertanto necessaria ai fini dello svolgimento del processo fallimentare (art. 111 n. 1 L.F.), l'imposta sulla convenzione sociale richiamata nella sentenza attiene invece al contenuto dell'atto ed in quanto colpisce la costituzione della società, essa è soltanto occasionalmente percetta in pendenza del fallimento, tanto che se l'erario, anche prima della dichiarazione di fallimento della società di fatto, si venisse a trovare in possesso di un atto che enunciasse la esistenza di quest'ultima, l'imposta di titolo sarebbe dovuta anche prima della sentenza dichiarativa del fallimento.

Un ulteriore approfondimento del problema induce tuttavia, il collegio a discostarsi dal precedente giurisprudenziale richiamato, in base alle considerazioni che seguono. La precedente pronuncia di questo S.C. esattamente riconosce che l'imposta di titolo è applicabile soltanto con l'atto enunciante (nella specie, la sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto), ma esclude che essa afferisca all'atto enunciante « sembrando più aderente alla realtà giuridica e tecnologica riconoscere che l'atto rappresenta soltanto la condizione formale e tecnica per l'applicazione dell'imposta e non già la causa che invece è costituita dal patto sociale ». L'atto enunciante, secondo l'indirizzo accennato, si limita a dichiarare ed attestare l'evento negoziale, ma non lo costituisce, diver-

samente dal fatto negoziale (convenzione verbale di società) che rappresenta l'oggetto principale dell'atto.

Senonché, l'argomento che fa leva sul dato sostanziale dell'imposizione, per inferirne che l'imposta di titolo dovuta sulla sentenza ha come fondamento causale la convenzione verbale ivi enunciata, non appare risolutivo del problema nel senso accolto dal precedente richiamato.

Il quesito che il collegio deve risolvere, anche se attiene ad un momento del processo fallimentare, dovendosi decidere se l'imposta di titolo sulla sentenza che dichiara il fallimento di una società di fatto sia prededucibile « come spesa giudiziale per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura » (art. 91 e 111 n. 1 L.P.) ovvero non debba ritenersi un credito concorsuale, da insinuare al passivo del fallimento, è di puro diritto tributario.

Può dirsi pacifico — ed è dato riconosciuto del resto dal precedente richiamato di questo S.C. — che il contratto verbale di società non è di per sé soggetto ad alcuna imposizione; neppure all'imposta fissa di registro, prevista eccezionalmente dalla legge soltanto per alcuni tipi di contratti verbali tra i quali non rientra la convenzione costitutiva, di una società di fatto (art. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269).

Trattasi quindi di convenzione per cui vale la regola — tipica della imposta di registro che è imposta d'atto — secondo cui la sua soggezione all'imposta presuppone che essa sia enunciata in un atto sottoposto alla registrazione, sempre che sussistano i requisiti richiesti in tema di enunciazione dalla legge del registro (art. 62, 72).

Il punto centrale dell'indagine riguarda in tal modo l'istituto della enunciazione: al riguardo questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che per l'applicabilità dell'art. 72 della legge di registro. — secondo cui, quando le sentenze pronunziano su domande che si basano su convenzioni non ridotte in iscritto o per le quali non siano stati enunciati titoli registrati si applica, oltre alla tassa dovuta sulla sentenza, anche la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi, secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata — è necessario che la convenzione non registrata sia dedotta a fondamento dell'istanza sulla quale ha pronunciato la sentenza accogliendola o respingendola e che, quindi, il giudice ne debba necessariamente tenere conto, ponendola a base della decisione. In mancanza dell'indicato rapporto tra la convenzione non registrata e la decisione, si è fuori dalla previsione dell'art. 72 e si ricade, invece, nell'ambito della disposizione dell'art. 62, la quale si applica anche alle enunciazioni di convenzioni non registrate, contenute nei provvedimenti del giudice (Cass. 25 febbraio 1967 n. 433; 9 luglio 1962 n. 1799; 10 ottobre 1961 n. 2063).

A tal fine si è ritenuto che il rapporto tra la convenzione e la decisione ex art. 72 deve essere immediato e diretto, dovendo trattarsi proprio

della convenzione su cui la decisione si basa, restandone così escluse le altre eventuali le quali costituiscono dei meri antecedenti logico-giuridici.

Ora il rapporto esistente tra la convenzione verbale di società enunciata nella sentenza di fallimento e quest'ultima è qualificato dal fatto che la convenzione verbale costituisce fondamento logico insopprimibile sul quale la sentenza si basa, sia per quanto concerne l'accertamento del vincolo societario sia per gli effetti che da questo accertamento discendono.

Non sembra infatti corretto ritenere che la situazione dedotta a fondamento dell'istanza di fallimento sia soltanto lo stato di insolvenza, ove si rifletta che a monte di quest'ultima si colloca la posizione del soggetto la cui insolvenza deve essere accertata e questa è diversamente qualificata dagli aspetti diversi che la figura dell'imprenditore assume nelle singole fattispecie, a seconda che si tratti di un imprenditore individuale o sociale.

Il collegio ritiene quindi che la fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 72 della legge di registro, onde nei confronti di tale disposizione sarà esaminato il particolare problema che si agita nel presente giudizio.

Come si è innanzi rilevato, l'art. 72 — a differenza dall'art. 62 della legge di registro del 1923 — non si accontenta, ai fini della imposizione, di una mera connessione fra l'atto enunciato e l'atto enunciante, ma subordina il sorgere della obbligazione tributaria al presupposto che la sentenza abbia fondato il proprio sillogismo, ai fini della definizione della controversia, sulla esistenza di una convenzione non scritta, del cui contenuto il provvedimento giudiziale dà atto, facendone discendere determinate conseguenze giuridiche.

Può dirsi, quindi, che la fattispecie della imposizione per enunciazione, ex art. 72 L.R., è complessa, non essendo sufficiente, al fine della produzione degli effetti di diritto tributario, che il dato sostanziale del conferimento dei beni nella società di fatto si sia un tempo verificato e che un tale accadimento sia menzionato in sentenza, ma si chiede, in ogni caso, che uno dei momenti logici sui quali si fonda la decisione sia costituito dall'accertamento della esistenza della convenzione verbale. Questa allora entra nell'orbita del mondo tributario sia perché attraverso la certificazione contenuta in sentenza, si attribuisce al relativo negozio certezza giuridica, sia perché le parti del rapporto processuale, attraverso la pronuncia giudiziale, subiscono gli effetti che l'ordinamento ricollega alla accertata esistenza della convenzione.

La fattispecie costitutiva della obbligazione tributaria trova, quindi, per l'art. 72 L.R., il suo momento perfezionativo nella pronuncia (e conseguente registrazione) della sentenza dichiarativa di fallimento, a nulla rilevando che l'erario possa esigere il tributo per un evento esterno al fallimento, come accade quando la società di fatto sia enunciata in un diverso atto giuridico (anche di natura negoziale).

In tal caso, infatti, il problema proposto non ha possibilità di sorgere, in quanto, avendo l'erario già il potere di imposizione in base ad una diversa (ed equipollente) fattispecie, la sentenza dichiarativa di fallimento scontrerà in tal caso soltanto l'imposta fissa di registro, come atto giudiziale.

La costituzione dell'obbligo tributario in sede di pronuncia della sentenza di fallimento inoltre non realizza un evento di natura occasionale, ma perfeziona la fattispecie della enunciazione, secondo la tecnica adottata dall'art. 72 L.R., così come la avrebbe perfezionata un successivo atto in cui le parti del contratto verbale di società, riconoscendone l'esistenza, ne avessero trasfuso il contenuto in un documento scritto (art. 62 L.R.).

D'altra parte, la convenzione verbale acquista consistenza giuridica secondo gli accertamenti contenuti in sentenza, onde quest'ultima non può essere considerata come « mera forma » dell'atto enunciato avente per altra via esistenza autonoma anche prescindendo da essa, ma rappresenta nel processo formativo della fattispecie tributaria il momento conclusivo di un processo diretto a certificare ed accertare l'esistenza di un negozio giuridico secondo le particolari modalità che l'istruttoria avrà determinato in concreto. L'intima compenetrazione tra convenzione verbale e sentenza costituisce in tal modo l'aspetto sostanziale del fenomeno che dà unità strutturale all'intera fattispecie.

In questa prospettiva, il riferimento al valore dei beni conferiti in società, ai fini della determinazione della base imponibile, con riguardo al momento in cui i conferimenti furono eseguiti, (Cass. S.U. 14 giugno 1967 n. 1331, 25 ottobre 1972 n. 3229) non incide sulla esattezza dei rilievi che precedono, giacché — come bene ha sottolineato in memoria l'avvocatura generale dello Stato — trattasi di regola valida per ogni trasferimento di beni il cui valore si determina con riguardo al momento in cui la convenzione diventa giuridicamente efficace e non con riguardo al momento della registrazione (art. 33 L.R.; 41 penultimo comma e 48 comma 2° D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634). Nè sarebbe esatta l'obiezione che non può darsi decisiva rilevanza, ai fini della perfezione della fattispecie, alla pronuncia di un provvedimento che incide, sulla vita stessa della società accertata, giacché — è il fallimento non estingue il contratto di società, ma ne determina soltanto lo scioglimento: la società cioè continua a vivere, sia pure ai fini della liquidazione concorsuale ed in ciò risiede il fondamento dell'obbligo di registrazione cui va incontro il curatore sia per quanto concerne l'imposta fissa sulla sentenza che per l'imposta di titolo.

Si colloca perfettamente nel quadro dell'indirizzo accolto, la giurisprudenza di questo S.C., la quale ha in materia statuito che la tariffa applicabile è quella vigente al momento della sentenza enunciante e non quella che esiste all'atto della costituzione della società (Cass. 12 no-

vembre 1965 n. 2387) e che la prescrizione del credito d'imposta decorre solo dalla enunciazione (Cass. 20 giugno 1969 n. 2175).

In conclusione, così come l'imposta fissa sulla sentenza di fallimento, l'imposta di titolo sulla enunciazione della società di fatto costituisce una spesa che il fallimento ha l'onere di subire per lo svolgimento della procedura fallimentare perché gli effetti giuridici che conseguono al fallimento della società di fatto possano espandersi in tutta la loro ampiezza.

In quanto tale, essa è una spesa per cui l'art. 91 L.F. consente, in mancanza del danaro occorrente nell'attivo fallimentare, la prenotazione a debito e quindi la prededuzione prevista dall'art. 111 n. 1. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 marzo 1977, n. 1039 - Pres. Rossi - Est. Falcone - P.M. La Valva (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni) c. Chiussi (avv. Romano).

Imposta di registro - Prescrizione - Interruzione - Ricorso alla Commissione - Effetto dell'interruzione fino al passaggio in giudicato della decisione in relazione a tutti i mezzi di impugnazione.

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 140, 141 e 143; c.c. art. 2943; r.d. 7 agosto 1936, art. 29).

La prescrizione interrotta a norma dell'art. 140 dell'abrogata legge di registro, dal ricorso del contribuente, non corre (rimane sospesa) fino al passaggio in giudicato della decisione della Commissione; di conseguenza il ricorso contro l'accertamento di valore interrompe la prescrizione con effetto fino al decorso di sei mesi dalla notificazione della decisione della commissione provinciale impugnabile ex art. 29 terzo comma del d.l. 7 agosto 1936 n. 1639 (1).

(*Omissis*). — Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, occorre passare all'esame del primo motivo, con il quale l'amministrazione, censurando la sentenza denunziata per avere fatto coincidere l'inizio del termine di prescrizione, dopo l'interruzione verificatasi per effetto del procedimento

(1) Può dirsi pacifica l'affermazione che, a seguito della riforma dell'ordinamento del contenzioso attuata con il d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, l'effetto interruttivo durevole dalla prescrizione (art. 2943 c.c.) va riconosciuto sia al ricorso alla commissione, sia alla domanda giudiziale sia anche, nei casi in cui è ancora consentito, al ricorso amministrativo vero e proprio (v. C. BAFILE, *Considerazioni sull'interruzione della prescrizione sulle imposte indirette*, in questa *Rassegna*, 1969, I, 280). L'affermazione della decisione in nota che l'art. 141 sia, al pari dell'art. 143, da considerarsi abrogato sembra eccessiva, non tanto perché i ricorsi amministrativi non sono spariti dall'ordinamento (specie per imposte diverse per le quali valgono come principi generali le norme della legge di registro:

promosso dal contribuente dinanzi alle commissioni tributarie, con la data di notificazione della decisione della commissione provinciale in sede di valutazione, sostiene che tale decorrenza deve essere, invece, fissata nel momento in cui la decisione stessa passa in giudicato (art. 2945, secondo comma, cod. civ.).

Questa censura è fondata.

Non può essere revocato in dubbio che i giudici di appello, pur senza compiersi esplicito riferimento, hanno ritenuto di dover fare applicazione del primo comma dell'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, il quale, dopo aver disposto che la domanda del contribuente in via amministrativa sia per rimborso di tassa, sia per opposizione a richiesta di tassa complementare o suppletiva, interrompe la prescrizione in favore di entrambe le parti, detta la norma secondo cui la prescrizione rimane sospesa fino a che l'amministrazione finanziaria non abbia notificato al ricorrente la propria decisione.

Orbene, è utile ricordare che quest'ultima norma fu introdotta nel R.D. 3269 del 1923 per colmare una lacuna rilevata nel corrispondente art. 131 del T.U. 20 maggio 1897 n. 217, lacuna che aveva dato luogo ad incertezze giurisprudenziali essendosi in un primo tempo ritenuto che col decorso del biennio (termine allora previsto per la prescrizione dell'imposta di registro artt. 126-127) dalla presentazione del ricorso da parte del contribuente, la prescrizione si sarebbe compiuta anche se sul ricorso stesso non fosse stato provveduto, ed essendo stato, successivamente, affermato il diverso principio che l'interruzione della prescrizione prodotta dal ricorso (in via amministrativa) durava fino all'emanazione della decisione.

Questa affermazione venne giustificata, facendo richiamo alla regola « *actiones semel deductae in iudicio salvae permanent* » con il rilievo che non poteva accogliersi in principio che consentisse alla finanza di eccepire la prescrizione quando essa stessa aveva lasciato trascorrere il biennio senza decidere il ricorso.

L'effetto interruttivo fino alla notificazione della decisione, fu quindi, espressamente previsto con riferimento al ricorso amministrativo, quale

Cass. 28 maggio 1966, n. 1396 e 26 agosto 1971, n. 2582, *ivi*, 1966, I, 693 e 1971, I, 1467), ma anche perché il particolare effetto del ricorso del contribuente definito nell'art. 141 (interruzione a favore di ambedue le parti estesa a tutta la materia tassabile) non è venuto meno, ma si è trasferito al ricorso giurisdizionale. Più che di abrogazione dell'art. 141 deve parlarsi di assorbimento o unificazione degli artt. 140 e 141 in relazione al ricorso giurisdizionale.

Esattissima è la precisazione che la prescrizione interrotta non corre fino al passaggio in giudicato della decisione da determinare in relazione a tutti i mezzi di impugnazione possibili, e quindi anche al ricorso ex art. 29, terzo comma, del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per il quale vale il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione.

veniva disciplinato dall'art. 141 e dal successivo art. 143 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269.

Consegue che, con la sostituzione del ricorso alle commissioni tributarie a quello amministrativo, per effetto del R.D.L. 7 agosto 1936 n. 1639 del R.D. 8 luglio 1937 n. 1516, la disciplina posta dall'art. 141 deve ritenersi, per quanto interessa in questa sede, abrogata insieme con quella contenuta nell'art. 143 Ed, infatti, posto che alle commissioni tributarie è stata riconosciuta, dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la natura di organo giurisdizionale, deve ritenersi che gli effetti del ricorso alle commissioni, con il quale si instaurava un giudizio, non potevano non essere identici, ai fini della interruzione della prescrizione, a quelli attribuiti alla domanda giudiziale; e cioè a quelli stabiliti dall'art. 140.

Orbene, l'art. 140 detta, appunto, la regola invocata dalla amministrazione ricorrente — conforme a quella di carattere generale dell'art. 2943 cc — secondo la quale la prescrizione interrotta mediante domanda giudiziale rimane sospesa finché dura il giudizio promosso con la domanda, fino al momento, cioè, in cui il giudizio può proseguire ad iniziativa di una delle parti nella stessa od in una fase ulteriore.

Nella specie, la notificazione della decisione della commissione provinciale in sede di valutazione, non poneva termine alla pendenza del procedimento, in quanto esso poteva proseguire in un'ulteriore fase di impugnazione.

Non si dubita, infatti, che il ricorso al tribunale ammesso contro la decisione della commissione provinciale di valutazione, dal terzo comma dell'art. 29 del R.D. 7 agosto 1936 n. 1639, per difetto di calcolo ed errore di apprezzamento, rappresenti un mezzo di impugnazione di sola legittimità, sia pure limitato alla deducibilità dei motivi anzidetti (Cass. 14 marzo 1973 n. 721; 24 marzo 1974 n. 884; 8 maggio 1967 n. 896) e, che, pertanto (senza che sia qui necessario accennare ai rapporti di tale mezzo d'impugnazione con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Costituzione, anche esso ammissibile contro le decisioni di cui si discute), soltanto il compimento del termine di sei mesi, decorrente dalla notificazione della decisione pronunciata sulla controversia, di cui all'art. 146 della legge di registro, fa passare in giudicato la decisione della commissione provinciale.

Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha individuato il momento in cui l'effetto interruttivo della prescrizione verificatasi con la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie era cessato, e la prescrizione era ripresa a decorrere, nella data di notificazione della decisione della commissione provinciale (8 luglio 1960); invece che in quella, posteriore di sei mesi, in cui la decisione stessa era diventata definitiva perché non più impugnabile (8 gennaio 1961). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 marzo 1977, n. 1184 - *Pres. Caparoso - Est. D'Orsi - P.M. Cutrupia (conf.) Braga c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cascino).*

Imposta di fabbricazione - Olii minerali - Soggetto passivo - Frode - Autore della trasgressione diverso dal fabbricante - È obbligato per il tributo.

(d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 artt. 12, 13, 18 e 23; d.l. 3 dicembre 1953 n. 878, art. 5).

Imposta di fabbricazione - Olii minerali - Prescrizione trentennale in caso di frode - Prescrizione del reato - Irrilevanza.

(d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, art. 19).

Se di norma soggetto passivo dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali è il fabbricante, tuttavia, nei casi di frode, soggetto passivo può essere chiunque (commerciante o anche consumatore) commette una trasgressione sanzionata (1).

La prescrizione trentennale dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali nell'ipotesi di frode non è influenzata dalla dichiarazione di prescrizione del reato (2).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18 e 23 del r. decreto legge 28 febbraio 1939 n. 334 e dell'art. 5 del D.L. 3 dicembre 1953 n. 878 (conv. in legge 31 gennaio 1954 n. 2) in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e, partendo dalla premessa che il loro dante causa Ezio Braga non era un fabbricante di prodotti petroliferi, ma soltanto il consigliere di amministra-

(1-2) Massime di evidente esattezza.

L'inadempimento del fabbricante non esonera gli altri soggetti che abbiano commerciato o utilizzato in frode i prodotti sottratti al normale procedimento di accertamento all'origine, dal pagamento del tributo (e della connessa sanzione penale). Nell'ipotesi inversa di abusiva destinazione dei prodotti ad un uso diverso da quello in vista del quale erano stati estratti dallo stabilimento in esenzione o con aliquota agevolata ad opera di soggetti diversi dal fabbricante o (anche a sua insaputa o contro la sua volontà) anche il fabbricante risponde del tributo (v. *Relazione Avv. Stato, 1970-75, II, 909*).

La prescrizione dell'imposta, per l'espressa norma dell'art. 19 del d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, è indipendente dalla prescrizione del reato; non sembra, pertanto, possa essere rilevante la distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale. Si deve invece precisare che, in base all'ultimo comma del menzionato art. 19, la promozione dell'azione penale interrompe la prescrizione del tributo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale, anche se di proscioglimento e che in base ai fatti accertati nel giudizio penale, anche se non costituenti reato, può essere sempre accertato l'obbligo tributario (Cass. 15 gennaio 1973, n. 177 e 17 aprile 1973, n. 1104, in questa *Rassegna* 1973, I, 403 e 1974, I, 216).

zione di una società che si dedicava al commercio dei prodotti stessi, sostengono che soggetto passivo dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi è esclusivamente il fabbricante. Ciò risulterebbe dal r. decreto 28 febbraio 1939 n. 334 (convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739) e dal concorde indirizzo della giurisprudenza e della dottrina.

Erroneamente la Corte d'appello, per far gravare l'imposta sul Braga, avrebbe fatto riferimento all'art. 13 del suddetto decreto legge, perché tale articolo si riferirebbe ai depositi fiduciari (ipotesi non ricorrente nel caso in esame) e la Corte d'appello, richiamando tale articolo e l'art. 18, avrebbe finito per ritenere soggetto passivo dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi qualsiasi commerciante avente depositi di carburante e di olii minerali.

Né la pretesa d'imposta poteva esser fondata sull'art. 23, prevedente l'ipotesi di reato per evasione dell'imposta medesima, in quanto anche tale articolo farebbe riferimento esclusivamente al fabbricante e l'inciso, che la pena viene comminata indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, non sarebbe sufficiente a far diventare debitore d'imposta chi già non lo sia.

Il mezzo è infondato.

La Corte d'appello è partita dalla premessa che in materia di imposta di fabbricazione non sempre il soggetto passivo dell'imposta medesima si identifica col fabbricante ed ha ricordato l'art. 13 secondo cui, allorché i prodotti soggetti ad imposta sono in deposito negli appositi magazzini e serbatoi delle ditte che ne esercitano il commercio, il tributo viene corrisposto dalle stesse ditte commerciali a misura che i prodotti petroliferi vengono estratti per il consumo (e non più dal fabbricante).

Ha poi aggiunto che l'obbligazione tributaria non muta natura qualora non venga volontariamente adempiuta (costituisca o no l'evasione una ipotesi di reato) ed ha ricordato che ai sensi dell'art. 18 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, anche del pagamento del tributo, l'autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo, senza attendere l'esito del giudizio penale.

Ha, quindi, osservato che la possibilità prevista dalla legge che i prodotti petroliferi siano estratti in esenzione del tributo per particolari impieghi, fa sì che il soggetto passivo dell'imposta possa talvolta essere identificato addirittura nel consumatore e, in genere, in chiunque arbitrariamente muti la destinazione del prodotto agevolato, risolvendosi l'immutazione in un fatto nuovo, che determina il sorgere della obbligazione tributaria.

Applicando questi principi al caso in esame ha conclusivamente ritenuto che, come appariva precisato nell'ingiunzione fiscale, attraverso il richiamo della sentenza 11 aprile 1964 del Giudice istruttore di Varese

e dei processi verbali della polizia tributaria, ricorreva l'ipotesi della sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento della relativa imposta di fabbricazione (dovuta in L. 120.593.910) e il soggetto passivo della imposta ben poteva essere identificato nel Braga, che, in concorso con persone rimaste ignote e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aveva perpetrato detta sottrazione, approfittando della sua qualità di consigliere delegato della s.p.a. SAB avente depositi di carburante e di olii minerali in Varese ed esercente il commercio di prodotti petroliferi in genere attraverso la società SABOIL anch'essa di Varese.

Ora questo ragionamento appare scevro di errori di diritto e immune da vizi logici, per quanto riguarda la valutazione di fatto.

La tesi che debitore d'imposta sarebbe solo e sempre il fabbricante — che costituisce il motivo portante della difesa dei ricorrenti — non può essere condivisa nella sua assolutezza perché non pone alcuna differenza tra il normale svolgimento del rapporto tributario e quello anomalo costituito dalla frode attuata dal fabbricante o da altri. È evidente, infatti, che un fabbricante del prodotto c'è sempre; ma se il prodotto fabbricato clandestinamente viene rinvenuto nella fase di commercio, sarebbe contrario ad ogni principio logico e giuridico il ritenere che il commerciante, il quale, per la mancanza di documentazione idonea, è a conoscenza dell'illecita provenienza del prodotto, possa, tacendo il nome del fabbricante, evitare che l'erario riscuota l'imposta di fabbricazione.

Il principio che l'imposta di fabbricazione grava sul fabbricante è in linea generale esatto; ma vale nel normale processo produttivo e commerciale e non nei casi di frode.

Questa interpretazione risulta agevolmente da tutta la normativa del capo VIII del D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, così come modificato dapprima con il D.L. 3 dicembre 1953 n. 878 e poi con il D.L. 5 maggio 1957 n. 271.

I relativi articoli che puniscono:

- a) chi fabbrica o raffina clandestinamente gli olii minerali e derivati;
- b) chi con qualunque mezzo sottrae i prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta;
- c) chi destina i prodotti stessi ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle A e B allegate alla legge;
- d) chi miscela prodotti petroliferi liberi da tributo per ottenere altri prodotti petroliferi non esenti o comunque soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, comminano in ogni ipotesi la pena, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa.

Essi, cioè, in tutti questi casi d'imposta non pagata (o corrisposta in misura inferiore) creano debitore d'imposta colui che è stato scoperto come autore della trasgressione. E se i trasgressori sono più, tutti rispondono dell'imposta. Ciascuno dei suddetti articoli usa il termine « chiun-

que » proprio per indicare che imposta e pena fanno capo al trasgressore, indipendentemente dalla sua veste.

E del resto un principio simile si trova anche nella legge doganale, in cui, assorbendosi nella multa il tributo evaso, sono solidalmente responsabili tutti coloro, cui direttamente o indirettamente, può ricollegarsi il fatto di contrabbando (art. 136, 137 legge 25 settembre 1940, n. 1424).

L'interpretazione dell'art. 23 propugnata dai ricorrenti nel senso che la condanna (del non fabbricante, che abbia con qualunque mezzo sottratto prodotti petroliferi al pagamento dell'imposta di fabbricazione) non assorbe il pagamento dell'imposta; ma che l'imposta deve essere sempre corrisposta dal fabbricante, (se e quando verrà scoperto) è, adunque, esatta solo nella prima parte e cioè, che il pagamento della multa non assorbe l'imposta; ma non nella seconda.

Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del r. decreto legge 28 febbraio 1939 n. 334 e dell'art. 157 cod. pen., in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e sostengono che la declaratoria del Giudice istruttore penale di non doversi procedere per prescrizione, avrebbe fatto venir meno anche la pretesa tributaria, perché nel vigente codice penale la prescrizione riguarderebbe il reato (e non l'azione penale), di talché, prescritto il reato, sarebbe venuto meno qualsiasi effetto ad esso ricollegabile.

Il mezzo è infondato.

La Corte d'appello ha precisato in proposito che la declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Braga, per essersi il reato ascritto estinto per prescrizione, non poteva invalidare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, stante che a norma dell'art. 19 del r. decreto legge 28 febbraio 1939 n. 334 (convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739) il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in trent'anni in caso di frode e resta integro anche se sia prescritta l'azione penale.

Così decidendo la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del suddetto articolo 19.

La norma, com'è di tutta evidenza, pone una distinzione tra prescrizione dell'imposta (in caso di frode) e prescrizione dell'azione penale stabilendo i termini diversi. La prima si prescrive in trent'anni e, siccome il verbale di accertamento è del 1961 e le violazioni non sono anteriori al 30 maggio 1956, il termine non è ancora decorso.

La tesi dei ricorrenti, secondo cui, investendo la prescrizione il reato (e non l'azione penale), una volta maturata la prescrizione penale, sarebbe venuto meno il fatto stesso, cui è ricollegata l'imposizione tributaria, non può essere seguita.

In primo luogo essa contrasta con il testo della norma. Questa, parlando di azione penale prescritta e di permanenza del diritto dello Stato alla riscossione del tributo e fissando per la prescrizione del tributo ter-

mini distinti, a seconda che la mancata imposizione sia stata o meno dovuta a frode del contribuente, dimostra che il legislatore ha regolato la materia tributaria indipendentemente da quella penale, di talché non resta spazio all'interprete per operare assimilazioni chiaramente escluse.

Aggiungasi che la legge in questione è posteriore di vari anni al vigente codice penale, che, superando le dispute sorte in dottrina sotto il codice penale del 1889 (che nell'art. 91 parlava di prescrizione dell'azione penale) ha (parlando di prescrizione del reato, art. 157) seguito l'indirizzo dottrinario prevalente, che attribuisce alla prescrizione natura sostanziale.

Se, dunque, il legislatore del r. decreto legge del 1939 tornò a parlare di prescrizione dell'azione penale, lo fece proprio per chiarire che venuta meno la rilevanza penale del fatto per il decorso del tempo, non era venuto meno il fatto storico nei suoi aspetti tributari.

E del resto il principio che anche in materia penale il reato prescritto continua a dover essere considerato per effetti diversi da quelli punitivi, non può essere contestato e, in proposito vengono addotti come esempi della dottrina le norme del 1° e 3° comma dell'art. 170 cod. pen., secondo cui il reato prescritto può essere accertato dal giudice nel caso sia il presupposto di un altro reato, oppure ai fini dell'aggravamento della pena, quando sia connesso ad altro reato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 aprile 1977, n. 1576 - Pres. Mirabelli - Est. Battimelli - P. M. La Valva (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto) c. De Giorgio.

Imposte e tasse in genere - Imposta sul valore globale - Autonomia dalla imposta di registro e di successione - Prescrizione - Atti interruttivi relativi alla imposta di registro e di successione - Estensione degli effetti all'imposta sul valore globale - Esclusione.

(d.l. 8 marzo 1945 n. 90, artt. 6, 9 e 11).

L'imposta sul valore globale dei beni trasferiti per successione e donazione, è una imposta reale del tutto autonoma dalla imposta di successione e di registro relativa al trasferimento; conseguentemente gli atti interruttivi della prescrizione relativi alla imposta sul trasferimento (di registro e di successione) non estendono gli effetti all'imposta sul valore globale (1).

(1) La massima non può essere condivisa. L'autonomia dell'imposta sul valore globale è un dato ormai pacifico (Cass. 20 maggio 1976, n. 1804, in questa *Rassegna*, 1976, I, 803); non sembra tuttavia che possa affermarsi che l'imposta sul valore globale trova nel trasferimento a titolo gratuito non la sua ragion d'essere ma solo l'«occasione» per la tassazione di un patrimonio e che il

(*Omissis*). — Premesso, infatti, che erroneamente la ricorrente Amministrazione attribuisce alla sentenza impugnata una contraddittorietà di motivazione, per aver prima qualificato come supplemento di imposta la somma richiesta con la seconda ingiunzione fiscale e per aver poi, nonostante ciò, ritenuto di dover estendere alla pretesa relativa a tale supplemento l'interruzione della prescrizione verificatasi a seguito della prima ingiunzione (in quanto la Corte di merito non ha affatto qualificato come supplementare la seconda imposta richiesta, ma ha testualmente detto che fu in seguito liquidata anche l'imposta sul valore globale, non ha qualificato come suppletiva la seconda ingiunzione ed ha espressamente escluso che potesse configurarsi un rapporto di complementarità fra le due imposte), va osservato che l'impugnazione dell'Amministrazione si fonda su di una concezione dell'imposta sul valore globale e su di una interpretazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di interruzione di prescrizione in relazione all'imposta di registro, che non possono essere accolte.

A tal proposito, è necessario chiarire che l'imposta sul valore globale, applicabile anche agli atti a titolo oneroso fra parenti ed affini entro un certo grado, per effetto di una presunzione di liberalità in contrasto col

relativo atto costituisce solo la prova dell'esistenza di una base imponibile. L'imposta sul valore globale presuppone non solo l'esistenza di un patrimonio, ma anche il suo trasferimento (per successione o per donazione), sì che si ricollega, non solo occasionalmente « agli effetti giuridico-economici » del titolo del trasferimento.

Ciò chiarito la completa unificazione del procedimento (art. 11 d.l. 8 marzo 1945, n. 90) per la liquidazione dell'imposta sul valore globale e quella di registro e di successione che dà luogo ad unicITÀ di atti (unica dichiarazione, unico accertamento, unica decisione) comporta la estensione degli effetti degli atti compiuti ad ambedue i tributi. Questa norma non dichiara soltanto applicabili le norme delle leggi di registro e di successione, ma unifica il procedimento, di conseguenza se a seguito di unica dichiarazione si esegue un unico accertamento che vale per ambedue le imposte, non possono separarsi gli effetti interruttivi di questi atti, specie se si considera che solo a seguito dell'accertamento possono risultare superati i limiti di valore dai quali emerge l'obbligazione per l'imposta sul valore globale. Quando poi, come nel caso, l'imposta sul valore globale è dovuta su atto tra vivi apparentemente a titolo oneroso che l'ufficio pretende a titolo gratuito perché stipulato tra prossimi congiunti, la pretesa (contestata) di pagamento dell'imposta progressiva di registro che implica l'accertamento della natura gratuita o onerosa del negozio (se sia o no superata la presunzione dell'art. 5) è addirittura pregiudiziale all'obbligazione di imposta sul valore globale. Inoltre applicando all'imposta sul valore globale le disposizioni delle leggi di registro e di successione relative alla prescrizione, sono da applicare anche quelle (art. 140 e 141 legge di registro, 89 e 90 legge sulle successioni) che affermano la regola che l'interruzione della prescrizione si estende a tutta la materia tassabile; e non può dubitarsi che l'imposta sul valore globale sia materia tassabile direttamente inerente al trasferimento (per successione o per atto fra vivi).

contenuto dell'atto, è un'imposta di natura reale, non personale, come risulta, a tacer d'altro, dal fatto che detta imposta, quando è applicata in occasione di successioni mortis causa, si commisura sull'intero valore dell'asse ereditario e non su quello delle singole quote e legati (il che comporta una esasperazione, fra l'altro, del principio della progressività, incidendo sulla capacità contributiva dei beneficiati, qualora più di uno di essi concorra alla ripartizione dell'asse ereditario), che il relativo debito di imposta si configura come debito della massa (ed è quindi deducibile dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione) e che non si fa luogo ad imposizione qualora il valore dell'asse sia inferiore ad una certa cifra.

Il carattere di realtà dell'imposta, da configurarsi come imposta patrimoniale, che colpisce la ricchezza del « de cuius » al momento dell'apertura della successione, è confermato, anche a proposito di tassazione di donazione o di atti di liberalità presunti, dal fatto che, per l'applicazione dell'imposta medesima, si tiene conto non solo del patrimonio relitto, ma altresì degli atti di liberalità in precedenza compiuti, ossia anche delle donazioni: con la conseguenza che anche queste ultime (e così pure le liberalità presunte) sono sottoposte al pagamento dell'imposta, al momento in cui vengono poste in essere, ma tale pagamento non esaurisce la pretesa fiscale. Al momento dell'apertura della successione, infatti, la materia imponibile è determinata effettuando la collazione delle donazioni, applicando sull'intero asse così determinato la relativa imposta progressiva e poi ripartendo il carico di imposta, proporzionalmente, fra tutti i beneficiati, salva compensazione con l'ammontare dell'imposta già pagata al momento della tassazione delle donazioni.

Ne consegue che la tassazione degli atti di liberalità ai fini dell'imposta sul valore globale costituisce nient'altro che una tassazione anticipata dell'asse ereditario futuro, tassazione che non libera completamente il debitore di imposta, il quale rimane soggetto all'eventuale richiesta di ulteriore imposta al momento dell'applicazione dell'imposta medesima sul futuro asse ereditario.

Se questi sono i caratteri dell'imposta, ne consegue che essa non è affatto una imposta d'atto, una imposta, cioè, la cui percezione è conseguenza immediata della registrazione di un determinato atto (come lo è l'imposta di registro, che, seppure colpisce indirettamente la ricchezza, tuttavia ha per oggetto diretto gli effetti che discendono da un determinato atto sottoposto a registrazione, con la conseguenza che, in mancanza di registrazione, il trasferimento di ricchezza che viene posto in essere è sottratto alla tassazione); ma è un'imposta di tutt'altra natura, che trova nell'atto di donazione sottoposto a registrazione non la ragion d'essere della sua applicazione, bensì unicamente l'occasione per la tassazione anticipata e provvisoria di un patrimonio la cui effettiva consistenza sarà valutata e tassata solo in un secondo momento.

Dalla qui affermata autonomia dell'imposta sul valore globale rispetto a quella di registro consegue che l'imposta di cui si discute nel presente giudizio non può, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione delle Finanze, essere qualificata come supplementare rispetto all'imposta di registro percepita al momento della registrazione (imposta proporzionale) o a quella, ugualmente di registro, richiesta con la prima ingiunzione (imposta progressiva), in quanto, seppure è vero che all'imposta globale si applica, quanto alla sua riscossione, la normativa dell'imposta di registro, ciò non comporta (anzi esclude, come dimostra proprio il fatto che si sia ritenuta necessaria un'apposita previsione normativa in tal senso) che l'estensione all'imposta globale dei principi vigenti in tema di riscossione di imposta di registro significhi che la prima costituisca una ulteriore esplicazione della seconda; con la conseguenza che l'imposta globale non percepita al momento della registrazione e successivamente pretesa non può essere considerata come un supplemento dell'imposta di registro, con automatica estensione ad essa di tutte le conseguenze di una imposizione suppletiva.

Ciò perché la legge di registro prevede come supplementari sempre e soltanto le imposte di registro, non qualsiasi ulteriore pretesa di imposta nascente o occasionata dalla registrazione, e perché la natura dell'imposta globale è tale che per essa non è prevedibile un'ipotesi di tassazione supplementare in aggiunta a quella principale, bensì, al massimo, una tassazione complementare.

Dai principi anzidetti discende l'infondatezza del ricorso dell'amministrazione, basato sull'inaccettabile presupposto che dalla registrazione in quanto tale, derivi un unico complesso rapporto tributario, che comprende non solo l'imposta di registro, ma anche eventuali altre imposte. Dalla registrazione in quanto tale, infatti, deriva l'unico rapporto tributario attinente all'imposta di registro (in qualsiasi modo essa possa colpire tutti gli effetti dell'atto, il che però è un altro aspetto della questione), mentre, in occasione della registrazione, può essere azionata altra pretesa fiscale, che trovi la sua ragion d'essere non direttamente dagli effetti giuridico-economici dell'atto registrato, ma dalla prova, risultante dall'atto, della esistenza di una diversa base imponibile (nel caso dell'imposta sul valore globale, dell'esistenza di un determinato patrimonio).

Pertanto, l'interruzione dei termini della prescrizione del diritto dell'Amministrazione a percepire l'imposta di registro, ossia la possibilità, per l'Amministrazione, di esplicare ulteriori pretese fiscali su altri effetti dell'atto, non tassati al momento della registrazione per errore dell'ufficio, non comporta, per ciò solo, l'interruzione della prescrizione di un diritto diverso, relativo ad altro tipo di imposta, svincolata, nei suoi presupposti, dai suddetti effetti giuridico-economici dell'atto in questione: trattandosi

appunto, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione ricorrente, non già di un unico rapporto tributario nascente dall'atto, bensì di due rapporti diversi, vige il principio secondo cui « ab actione ad actionem non fit interruptio », per cui l'interruzione della prescrizione in relazione all'imposta di registro in genere non può valere come interruzione della prescrizione di un diritto diverso, quale quello alla percezione dell'imposta sul valore globale.

Nè queste conclusioni, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, che ha invocato un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia di estensione dell'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione dell'imposta di registro, sono in contrasto con l'orientamento suddetto. Premesso infatti che la norma dell'art. 140 della legge di registro del 1923 è intesa a disciplinare la prescrizione dell'imposta di registro, non di altre imposte a questa connessa, e che l'estensione di questa normativa all'imposta sul valore globale non può significare altro che anche in materia di imposta globale si applicano, quanto all'interruzione della prescrizione, gli stessi principi, e non già che le sorti in concreto della prescrizione di una delle due imposte si estendono alla prescrizione dell'altra, va osservato che la giurisprudenza invocata dal ricorrente è nel senso che, una volta interrotta la prescrizione per la pretesa fiscale derivante da uno degli effetti giuridico-economici dell'atto registrato, tale interruzione si estende anche alla pretesa fiscale che abbia per oggetto uno o più altri effetti del medesimo atto (ai fini dell'imposta di registro), che siano sfuggiti all'originaria tassazione. Ciò è una conseguenza del principio generale secondo cui l'imposta colpisce tutto l'atto (ossia tutti gli effetti che ne discendono per i contraenti), per cui, seppure l'atto sia stato presentato alla registrazione e sottoposto a tassazione per uno dei suoi effetti, esso può sempre essere nuovamente tassato per un effetto diverso, oppure per una diversa qualificazione giuridica dell'effetto già tassato: l'atto costituisce, cioè, un'unitaria base imponibile, e la prescrizione interrotta per una delle conseguenze di esso resta interrotta anche per le altre conseguenze sfuggite a tassazione: l'estensione dell'interruzione, in sostanza, opera in presenza di una pluralità di disposizioni, tutte sottoposte alla medesima imposta che siano contenute in un unico atto.

Ma allorquando, come nel caso di specie, si tratti non già di una pluralità di disposizioni e di effetti giuridici sottoposti alla medesima imposta, bensì di un'unica disposizione che dia origine a due imposte diverse, ognuna delle due pretese tributarie è soggetta alla vita sua propria, anche agli effetti della prescrizione, e le vicende di un rapporto non possono interferire nelle vicende dell'altro, qualora questo trovi la sua giustificazione non in uno degli effetti che la convenzione contenuta nell'atto produce per tutti o per qualcuno dei contraenti, bensì in una base imponibile completamente svincolata e indipendente da tali effetti. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 gennaio 1977, n. 73 - Pres. Novelli - Est. Falletti - P. M. Morozzo - Ministeri del tesoro e dei trasporti e dell'aviazione civile (avv. Stato Chiarotti) c. S.p.A. Ferrovie Torino Nord (avv. Stato Lorenzoni).

Arbitrato - Lodo - Impugnazione per nullità - Motivi di impugnazione - Oggetto del compromesso - Valutazione di beni - Applicazione di un criterio non previsto - Omessa pronunzia sull'oggetto del compromesso - Insussistenza.

(Cod. proc. civ., art. 849 comma primo, n. 4).

Se il concessionario d'una ferrovia dichiarato decaduto propone giudizio arbitrale per ottenere la corresponsione del compenso dovuto a termini della convenzione per le opere e le provviste eseguite e l'Amministrazione eccepisce che la determinazione del compenso debba avvenire non solo alla stregua dei criteri stabiliti dalla convenzione, ma anche di quelli previsti in via generale dall'art. 15 del R.D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, in tema di concessioni di ferrovie, l'oggetto del compromesso va individuato nel valore da attribuirsi alle opere e provviste della ferrovia, essendo questo l'oggetto finale della pronunzia. Pertanto, l'assunto che il lodo abbia determinato il valore in base ad un criterio diverso da quello che in ipotesi avrebbe dovuto esser applicato, si risolve nella postulazione di un error in judicando, che investe il modo della decisione della controversia, e non di un error in procedendo, cui dà invece luogo l'omessa pronunzia sull'oggetto del compromesso (1).

(Omissis). — Col primo motivo le amministrazioni ricorrenti lamentano che erroneamente la corte di appello ha escluso che gli arbitri, applicando criteri di stima diversi da quelli stabiliti nella convenzione « inter

(1) La qualificazione come *errores in procedendo* dei vizi del lodo previsti come mezzi di impugnazione dall'art. 829, comma 1, c.p.c. è in giurisprudenza pacifica: sul punto, cfr. Cass. 21 marzo 1969, n. 899, *Giust. civ. Rep.* 1969, *compromesso e arbitrato*, 81; Cass. 15 novembre 1967, n. 2737, *Giur. it.* 1969, I, 1, 158, nonché, con riguardo ad un caso di omessa pronunzia, Cass. 9 ottobre 1971, n. 2791, *Riv. leg. fisc.* 1971, 433; *amplius*, *Relaz. Avv. Stato* 1971-1975, III, n. 386, pag. 321 e segg.; e *L'appalto*, *Rassegna di giurisprudenza commentata a cura di G. Jannuzzi e G. Trotta*, Milano, 1974, II, pag. 1146 e seguenti.

In dottrina, cfr., SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1971, IV, 2, sub art. 829, pag. 333 e seguenti.

partes », abbiano esorbitato dai limiti della clausola compromissoria (violazione dell'art. 829 n. 4 c.p.c.).

La censura non è fondata.

Nella specie oggetto della controversia devoluta agli arbitri era il valore da attribuirsi alle opere e provviste della ferrovia, cioè la determinazione del compenso correlativamente dovuto alla società concessionaria, a seguito della sua decadenza dalla concessione. I criteri che a tale scopo gli arbitri dovevano applicare costituivano non l'oggetto della controversia (nel senso precipuo e coincidente con cui l'art. 829 n. 4 cit. definisce « l'oggetto del compromesso »), ma il modo della sua decisione, non l'oggetto finale della pronuncia, ma l'anteriorità logica e giuridica, il tramite strumentale delle questioni attraverso le quali veniva ad esplicarsi il giudizio.

Gli arbitri, come la corte di appello ha correttamente spiegato con diffusa illustrazione di questo concetto, hanno deciso tutta e soltanto la causa ad essi proposta, svolgendo appunto ed esaurendo il loro giudizio nella stima del valore anzidetto, e nella determinazione del conseguente compenso. Se nel procedere a questa pronuncia e nel risolvere le questioni inerenti, essi hanno respinto la tesi delle amministrazioni (secondo cui il testo dell'art. 16 della convenzione, a norma del quale doveva effettuarsi la stima, andava interpretato con l'apporto limitativo dei principi desumibili dall'art. 15 del r.d.l. n. 2150/1929), l'errore eventuale di questo giudizio, sia pure nel senso negativo del criterio così disatteso, non consisterebbe in un'omissione di pronuncia (quale difetto estrinseco alla medesima per mancanza di attività) ma in un vizio della pronuncia emanata, nel merito del suo contenuto: « error in iudicando », non « error in procedendo ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 febbraio 1977, n. 773 - Pres. Rossi - Est. Zappulli - P. M. Raja (conf.) - La Rocca (avv. Bongiorno Pincitore) c. E.A.S. (avv. Stato Pierantozzi).

Obbligazioni e contratti - Interpretazione del contratto - Appalto - Appalto di opere pubbliche - Fattispecie.

(Cod. civ., artt. 1361 e 1362).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Maggiori richieste dell'appaltatore - Onere della tempestiva riserva - Forma - Equipollenti - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ritardata consegna.

(D.c.a. 6 luglio 1954: capitolato generale di appalto per le opere e le forniture finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, art. 13, ultimo comma; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e segg., 54 e segg. e 89).

Le norme contrattuali debbono interpretarsi in connessione tra loro, attribuendo ad ognuna d'esse il senso che risulta dal loro complesso. Viola questa regola la sentenza che — interpretando un capitolato speciale

d'appalto che riserva all'ente appaltante la facoltà di effettuare consegne parziali — nello stabilire se tale facoltà escluda o no il rimborso dei conseguenti maggiori oneri o compensi per l'appaltatore, omette di valutare la norma di capitolato generale che, per il caso di consegne tardive e indipendentemente dalla loro legittimità, prevede la facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto e, se questo non gli sia consentito, di formulare richieste per eventuali maggiori oneri dipendenti dal ritardo verificatosi successivamente all'istanza di recesso (1).

Le riserve previste dal regolamento per i lavori pubblici di cui al R.D. 25 maggio 1895, n. 350 sono condizione necessaria e determinante per l'ammissibilità di qualsiasi istanza dell'appaltatore per il rimborso di maggiori oneri, dipendenti o no da inadempienza del committente, e non possono né devono essere sostituite da altro atto equipollente. (Nel caso deciso, riguardante un contratto cui era applicabile il Capitolato generale per i lavori della Cassa per il Mezzogiorno del 6 luglio 1954 e nel quale l'Amministrazione s'era riservata la facoltà di frazionare le consegne, si discuteva se l'appaltatore, per avere diritto al compenso dei maggiori oneri derivanti da consegne che assumeva avvenute in ritardo, oltre a formulare la riserva all'atto delle consegne, avesse dovuto in precedenza costituire in mora l'Amministrazione) (2).

(1) Sulla prima parte della massima, cfr., fra le più recenti decisioni, Cass. 8 febbraio 1974, n. 378, *Giust. civ. Mass.*, 1974, 177 e Cass. 3 aprile 1970, n. 895, *ivi*, 1970, 493; sulla applicazione ai capitolati di appalto delle regole relative alla interpretazione dei contratti, cfr. *Relaz. Avv. Stato* 1971-1975, III, 217.

(2) Ritardata consegna dei lavori e tutela degli interessi dell'appaltatore negli appalti pubblici.

1.1. - Il capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con il d.m. 28 maggio 1895, disciplinando la consegna dei lavori, si limitava a stabilire all'art. 14, primo comma, che la consegna dei lavori non poteva essere ritardata oltre tre mesi dall'approvazione del contratto, ma non disciplinava gli effetti del ritardo nella consegna dovuto a fatto dell'Amministrazione appaltante.

Il nuovo capitolato generale, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, dopo aver fissato il termine della consegna in 45 giorni dalla registrazione del decreto di approvazione del contratto (art. 10, comma primo), ha invece disciplinato gli effetti del ritardo ed ha attribuito all'appaltatore la facoltà di domandare il recesso dal contratto con diritto al rimborso di determinate spese. Ha però riconosciuto all'Amministrazione appaltante il potere di rifiutare lo scioglimento del rapporto, con la conseguenza che, se si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (art. 10, comma ottavo).

1.2. - L'applicazione dell'art. 14 del d.m. 28 maggio 1895 ha dato luogo al problema della tutela degli interessi dell'appaltatore in presenza del protrarsi di una condotta omissiva dell'Amministrazione appaltante: interesse, di fronte al protrarsi del ritardo nella consegna, ad essere sciolto dall'obbligo di dare esecuzione al contratto; interesse, anche in caso di esecuzione del contratto, al risarcimento del danno cagionatogli dalla ritardata consegna.

(*Omissis*). — Il ricorrente La Rocca ha censurato, nell'unico motivo del suo ricorso, la sentenza impugnata *a*) per violazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ. e degli artt. 34-65 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, sul regolamento per i lavori pubblici; *b*) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Egli ha sostenuto che, nonostante la riserva contrattuale per la esecuzione di consegne parziali e ritardate da parte dell'ente committente di cui all'art. 20 del capitolato speciale, l'appaltatore aveva diritto, ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale per le opere della Cassa del Mezzogiorno, in caso di tardiva consegna, al pagamento dei maggiori oneri dipendenti dal ritardo, da richiedersi nelle modalità prescritte dal citato regolamento, così come egli aveva fatto, e che era erronea, pertanto, l'applicazione fatta dalla corte di merito dei

Sia nel primo caso (Cass. 23 gennaio 1931, n. 222, *Giur. it.*, 1931, I, 1, 340) sia nel secondo (Cass. 26 giugno 1976, n. 2395, *Giust. civ.*, 1976, I, 1414) si è ritenuto che il mancato rispetto del termine stabilito per la consegna dei lavori non valga per sé a costituire il diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento dei danni e che sia all'uopo necessaria la costituzione in mora del creditore (art. 1217 cod. civ.).

Nella seconda decisione, la Corte di cassazione ha osservato che non v'è già un problema di qualificazione del termine della consegna come ordinatorio o essenziale, giacché questo sorge con riguardo ai termini posti per le obbligazioni dedotte in contratto, quanto quello se per costituire in mora il creditore è sufficiente la scadenza del termine o è necessaria l'intimazione, giacché il comportamento cui è tenuta l'Amministrazione appaltante va ricondotto alla figura della cooperazione, cui il creditore è tenuto per rendere possibile l'adempimento da parte del debitore (sull'argomento, cfr., *Relaz. 1971-1975, III, 226; L'Appalto, Rassegna di giurisprudenza commentata a cura di Carnevale e Ferrati, Milano, I, 633 e segg.*).

1.3. - La formulazione dell'art. 10, comma ottavo, del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 consente di escludere che il ritardo nella consegna dei lavori possa valere a fondare un diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni (Trib. Roma 12 luglio 1973, *Arb. App.* 1974, 185); ma impone anche di escludere che, in presenza d'un ritardo nella consegna dovuto a fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore sia tenuto a costituire in mora l'Amministrazione prima di poter utilmente dichiarare la propria volontà di recedere dal contratto: ed invero la norma è chiara nel ricollegare il sorgere della facoltà di chiedere il recesso al decorso del termine stabilito per la consegna.

Che una previa diffida non sia necessaria, si argomenta poi da quanto disposto per il caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, da cui si desume che l'istanza ha la medesima funzione della diffida.

L'ultima parte del comma ottavo dispone infatti che *ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo*. Il compenso è cioè dovuto solo se la consegna avvenga ancora dopo il decorso del termine che dovrà essere assegnato all'Amministrazione per dichiarare se accetta o no lo scioglimento del contratto, non potendosi attribuire altro significato alla ripetizione della clausola della tardiva consegna, dopo quella « se la consegna non avvenga nel termine stabilito », con cui il comma ottavo inizia. Con la conseguenza che il pregresso ritardo resta privo di rilevanza, avendo l'appalta-

principi in materia di mora del creditore, che infine la sentenza era altresì inficiata dalla violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti.

L'ente resistente ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità di questo motivo perché « tenta inammissibilmente di sindacare nel merito le valutazioni » del giudice di appello sul contenuto del contratto e sull'asserita inadempienza del committente. L'eccezione va disattesa perché il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti, poste dagli artt. 1362-1367 cod. civ. per essere mancate l'indagine complessiva da parte di quel giudice sulle varie clausole richiamate, sia del capitolato speciale sia di quello generale per le opere

tore mostrato di non attribuirvene, col non manifestare la sua volontà di recedere dal contratto.

D'altro canto, il diritto dell'appaltatore al rimborso delle spese in caso di scioglimento del contratto ed al compenso per i maggiori oneri in caso di esecuzione, per venir in essere, presuppongono un'ulteriore dichiarazione di volontà dell'Amministrazione che, facendo seguito a quella con cui l'appaltatore chiede di recedere dal contratto, accoglie tale istanza o la rigetta (nel qual caso la dichiarazione potrà trovare espressione anche nel silenzio mantenuto sulla domanda).

Ne deriva che, in caso di mantenimento del contratto, il diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo nella consegna, se non presuppone la previa costituzione in mora, richiede che l'appaltatore abbia prima della consegna dichiarato di voler recedere dal contratto, dichiarazione che assolve alla stessa funzione della costituzione in mora e nel sistema strutturato dalla norma è volta a consentire all'Amministrazione la scelta tra dare o no esecuzione al contratto, tra sopportare l'uno o l'altro tipo di onere connesso alle due soluzioni offerte.

Ciò che non è evidentemente ammissibile è che l'appaltatore non protesti la sua volontà di recedere dal contratto e chieda, a consegna avvenuta, il pagamento del compenso per i maggiori oneri dipesi dal ritardo (cfr., sul punto, Cass. 26 giugno 1976, n. 2395, *cit.*).

1.4. - Da quanto si è venuto dicendo emerge che il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, prima di poter essere esercitato deve essere venuto ad esistenza e ciò richiede che se ne sia completata la fattispecie costitutiva; elemento di questa è in ogni caso una previa dichiarazione dell'appaltatore (che, in capitolati che si rifacciano allo schema del vecchio capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, sarà volta a porre in mora l'Amministrazione appaltante; in quelli che seguano lo schema del nuovo capitolato generale, sarà volta a domandarle che consenta al recesso).

Il diritto dell'appaltatore al compenso, una volta sorto, non sfugge all'applicazione della regola per cui la tempestiva riserva costituisce modo e tempo dell'esercizio d'ogni pretesa dell'appaltatore traente origine dal contratto (cfr. *Relaz.* 1971-1975, III, 287 e segg.: in particolare, ivi richiamate, Cass. 3 ottobre 1973, n. 2486, in questa *Rassegna* 1973, I, 981, e App. Roma 10 luglio 1972, *Arb. app.* 1974, 27); tanto più che *an* e *quantum* della pretesa sono condizionati dal ritardo interposto dall'Amministrazione nell'operare la consegna dopo aver rifiutato il recesso all'appaltatore.

della Cassa del Mezzogiorno, nonché del regolamento per i contratti del Ministero dei Lavori Pubblici, richiamato nel capitolato speciale e applicabile per legge, e una loro interpretazione nella reciproca connessione, secondo le norme che regolano tale materia.

Il motivo, ammissibile per tale suo contenuto, va riconosciuto fondato. La sentenza impugnata, infatti, è motivata con la affermazione della applicabilità degli artt. 13 del capitolato generale e 20 e 23 del capitolato speciale concernenti la facoltà dell'amministrazione concedente di eseguire le consegne in partite separate e le sospensioni per difficoltà e impedimenti nella disponibilità dei terreni, e sulla conseguente conformità a tali norme del comportamento dell'ente nel valersi delle facoltà concesse, ma non ha collegato quelle medesime clausole contrattuali con l'ultimo comma

La dichiarazione dell'appaltatore (di diffida o di recesso), inerente alla fase costitutiva del diritto non lo esonera cioè da quella di esercizio del diritto stesso una volta costituito.

Per converso, l'esercizio del diritto, che si attua con la riserva apposta in sede di consegna dei lavori, non risolve in sé l'intera attività richiesta all'appaltatore per manifestare il suo interesse ad ottenere un maggior compenso; l'atto di esercizio del diritto presuppone cioè che questo sia sorto e dunque che l'appaltatore abbia manifestato il proprio interesse all'Amministrazione, prima che questa si sia determinata alla consegna.

Un ultimo punto richiede d'essere considerato ed è quello della forma della diffida ovvero della dichiarazione di recesso. Se si considera che la riserva da un lato individua una forma dall'altro il tempo della manifestazione della pretesa dell'appaltatore e se si osserva che l'una e l'altro si pongono in relazione con un atto volto a documentare un'operazione inerente al rapporto, appare chiaro che la diffida come la dichiarazione di recesso non hanno nella riserva la forma di manifestazione necessaria, mancando l'operazione e l'atto volto a documentarla.

2. - Le considerazioni svolte nella prima parte hanno avuto riguardo alla disciplina del ritardo nella consegna, nei contratti in cui per la consegna dei lavori sia previsto un solo termine. Ci si deve ora soffermare sulla fattispecie rappresentata dai contratti a consegne frazionate, dai contratti cioè in cui sia previsto che la consegna venga fatta in più parti (art. 10, ult. comma, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; art. 10, penult. comma, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). In questi, salvo diversa disposizione del capitolato speciale, la data della consegna sarà a tutti gli effetti (e perciò anche agli effetti del tempo utile per la ultimazione dei lavori: artt. 34, comma primo, d.m. 28 maggio 1895 e 29, comma primo, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) quella dell'ultimo verbale di consegna e, in caso di urgenza, l'impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente nei tratti già consegnati.

In rapporto alla disciplina degli effetti del ritardo, la fattispecie del contratto a consegne frazionate dà luogo ad un solo rilevante problema: se sia ipotizzabile un interesse dell'appaltatore al rispetto di un ordine anche temporale nella consegna delle partite iniziale ed intermedie, sì che, anche prima del decorso del termine stabilito per il completamento della consegna, egli possa denunciare all'Amministrazione appaltante la inosservanza dei termini in ipotesi fissati o comunque di tempi da considerare essenziali per la esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, non solo nel termine fissato per

del citato art. 13 del capitolato generale, del quale è mancata ogni menzione e valutazione. Questo comma, invece, prevede espressamente per il caso di « tardive consegne » indipendentemente dalla loro legittimità, la facoltà dell'appaltatore, di chiedere di recedere dal contratto, e qualora ciò non gli sia consentito, di « formulare, nei modi prescritti dal regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, richieste per eventuali maggiori oneri dipendenti dal ritardo, verificatisi successivamente all'istanza di recesso ».

E tanto più necessario appare l'esame di questa norma nella interpretazione complessiva delle condizioni del contratto in questione in quanto l'art. 54 terzo comma del citato regolamento pone espressamente a carico dell'appaltatore l'onere, per la tutela dei propri interessi e diritti, di esporre espressamente e tempestivamente nel registro di contabilità le sue riserve, precisando nel termine dei quindici giorni successivi le corri-

la ultimazione dei lavori, ma anche in corrispondenza degli oneri economici dallo stesso previsti per eseguire la propria prestazione.

La disciplina degli effetti del ritardo trova invece piena applicazione in rapporto alla inosservanza del termine finale che può dar luogo a due casi. Se prima del decorso di quel termine non sia stata eseguita alcuna consegna e dopo che il termine sia decorso l'appaltatore reagisca, il caso si riconduce senza residui a quello del contratto a unica consegna. Se l'esecuzione del contratto sia iniziata, l'applicabilità della disciplina sul ritardo non può incontrare ostacoli, essendo ammessa la possibilità di una sola parziale esecuzione del contratto (art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) e richiedendo lo scioglimento del contratto il concorso della volontà dell'Amministrazione. In questo caso non può esservi ostacolo a ritenere che la dichiarazione di diffida o recesso assuma in concreto la forma della riserva; d'altro canto, una volta che l'appaltatore abbia chiesto di recedere dal contratto e l'Amministrazione non abbia accolto la domanda, la dichiarazione resta rilevante in rapporto a tutta la successiva attività di consegna, anche se eseguita in modo frazionato.

3.1. - Nel caso venuto all'esame della Corte di cassazione, il capitolato speciale, dopo aver stabilito il tempo utile per la ultimazione dei lavori correlandolo alla data del verbale di consegna, aveva riservato all'Amministrazione la facoltà di operare consegne parziali, facendo in questo caso decorrere il tempo utile per la esecuzione dei lavori afferenti ad ogni consegna dalla data di questa. Il capitolato speciale, dunque, mentre obbligava l'appaltatore ad eseguire le singole partite di lavori ciascuna in un dato termine decorrente dalle diverse consegne, non disponeva né in ordine al termine finale della consegna né in ordine a quello iniziale.

Sul termine della consegna disponeva il capitolato generale per le opere della Cassa per il Mezzogiorno del 6 luglio 1954, il cui art. 13 stabiliva che la consegna dei lavori dovesse farsi entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, previsione, questa, evidentemente non riferibile a contratti a consegne frazionate.

L'ultimo comma dell'art. 13 del capitolato generale dettava poi una disciplina degli effetti del ritardo ordinata sulla richiesta di recesso e perciò coincidente con quella poi introdotta dal capitolato generale dei lavori pubblici del 1962. Prevedendo il caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, l'art. 13 disponeva che *in caso di mancato accoglimento e di conseguente tardiva*

spondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Pertanto, la corte di merito doveva prendere in esame anche quella clausola contenuta nell'ultimo comma del citato art. 13 del capitolato generale, in relazione pure alle norme del citato regolamento sulle riserve per maggiori oneri, per accertare se, ammesso il potere dell'ente committente di ritardare o suddividere le consegne dei lavori, fosse stato escluso o meno il rimborso dei conseguenti maggiori oneri e compensi per l'appaltatore.

Al riguardo, nella sentenza di appello è stato pure affermato che quelle riserve non potevano valere come intimazioni di messa in mora del committente per la sua mancata collaborazione in quanto formulate in occasione delle successive consegne dei lavori, i cui effetti venivano ad esaurirsi nel momento stesso nel quale veniva fatto il rilievo, ma non sollecitavano l'adempimento dell'onere.

consegna, l'appaltatore può formulare nei modi prescritti dal Regolamento approvato con r.d. 28 maggio 1895, n. 350 richieste per eventuali maggiori oneri dipendenti dal ritardo, verificatosi successivamente all'istanza di recesso.

Emerge infine dalla sentenza che l'appaltatore, in occasione delle successive consegne dei lavori, aveva fatto iscrivere riserve nella contabilità. Dalla sentenza non risulta, invece, né se l'appaltatore, prima di ricevere le consegne, avesse chiesto di recedere dal contratto, né se i compensi richiesti concernessero anche la consegna dopo della quale per la prima volta era stato denunziato il ritardo mediante la riserva o solo le consegne successive alla prima.

3.2. - Il caso deciso dalla Corte di appello poneva evidentemente un primo problema: se, data la facoltà dell'Amministrazione di eseguire la consegna in più tempi e la ritenuta conseguente assenza di termini per la consegna, l'appaltatore poteva trovare tutela al proprio interesse a non rimanere indefinitamente vincolato al contratto.

La Corte di appello ha considerato che l'interesse dell'appaltatore era tutelabile, ma che allo scopo sarebbe occorsa una messa in mora dell'Amministrazione mentre non potevano valere come messa in mora le riserve, perché ogni volta successive alla consegna. Il riferimento alla messa in mora anziché alla dichiarazione di recesso prevista dall'art. 13 del capitolato generale dimostra che la Corte di appello ritenne che nel caso, prima di poter chiedere di recedere dal contratto (ciò che avrebbe presupposto la inosservanza di un termine), l'appaltatore avrebbe dovuto invitare l'Amministrazione ad operare la consegna.

La Cassazione ha per contro ritenuto che, per stabilire la portata delle clausole del capitolato speciale che prevedevano la facoltà di frazionare la consegna, non potesse prescindere dalla considerazione della disposizione del capitolato generale relativa alla disciplina del ritardo nella consegna.

3.3. - Postulata la necessità — quantomeno in via di ipotesi — di rapportare la fattispecie concreta alla disciplina dell'art. 13 del capitolato generale, sorgeva l'altro problema, se il modo in concreto seguito dall'appaltatore per far valere il proprio diritto al compenso fosse stato idoneo allo scopo.

A questo riguardo la Cassazione ha osservato che l'art. 13 del capitolato richiamava il regolamento del 1895; che questo prevede quale unico e specifico

Ma, salva ogni questione sul diritto o meno ai maggiori compensi di cui al menzionato art. 13 del capitolato generale, va considerato che con riferimento all'ipotesi considerata, il citato art. 54 del regolamento del 1895, in esso richiamato, prevede quale unico e specifico mezzo, necessario e determinante per la tutela dei diritti ed interessi dell'appaltatore, la suddetta indicazione delle riserve nel registro di contabilità.

Per queste ultime questa Suprema Corte ha affermato che esse non possono essere surrogate da fatti o atti equipollenti (Cass. 18 aprile 1975, n. 1458).

È, quindi, in contrasto con quell'art. 54 del regolamento l'addebito fatto dalla corte di merito all'appaltatore di aver espresso le proprie contestazioni sul comportamento dell'ente committente nelle riserve previste da tale norma invece che in un precedente atto di messa in mora, non

mezzo, necessario e determinante per la tutela dei diritti ed interessi dell'appaltatore, la indicazione delle riserve nel registro di contabilità; che le riserve non possono essere surrogate da fatti o atti equipollenti; che era perciò in contrasto con il regolamento del 1895 il rilievo negativo attribuito dalla Corte di appello al fatto che l'appaltatore avesse espresso le proprie contestazioni sul comportamento dell'ente committente nelle riserve anziché in un precedente atto di messa in mora, non previsto nel sistema posto da quel regolamento e comunque non idoneo a sostituirle.

La portata di queste affermazioni va delimitata con riguardo alla fattispecie decisa.

È chiaro, infatti, che l'art. 13, ult. comma, ult. alinea, del capitolato generale per le opere della Cassa del 6 luglio 1954 disciplina il modo in cui va fatta valere la pretesa al compenso per ritardo verificatosi successivamente all'istanza di recesso non accolta, disciplina cioè il modo di esercizio di un diritto che in tanto è venuto in essere in quanto la consegna dei lavori viene dall'Amministrazione eseguita non dopo il solo decorso del termine, ma anche dopo che l'appaltatore ha chiesto di recedere dal contratto.

La regola enunciata dalla Cassazione in sede di applicazione dell'art. 13 — d'una disposizione che, come s'è visto, ha la stessa portata dell'art. 10 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 — va dunque intesa nel senso che nel sistema strutturato da questa norma, sul presupposto che nel suo ambito di applicazione ricada anche un contratto che dia facoltà di eseguire consegne frazionate senza per queste fissare un termine, non vi sia posto anche per una costituzione in mora, essendo sufficiente una dichiarazione di recesso e le riserve successive a ogni consegna.

Diversamente interpretata la decisione sarebbe chiaramente erronea.

Ne deriva anche, in conformità dei principi esposti ai punti 1 e 2 e con riguardo al caso di specie, che non potrebbe dar luogo a compenso se non il maggior onere dipendente dalle consegne intervenute dopo la dichiarazione di recesso, se questa vi sia stata, salvo il problema di merito del valore da darsi, nel complesso delle clausole contrattuali, a quella che attribuisce all'Amministrazione la facoltà di operare consegne ripartite e la possibilità di ipotizzare e di rinvenire in concreto, in un caso siffatto, un ritardo nella consegna.

P. VITTORIA

previsto nel sistema posto da quel regolamento e comunque non idoneo a sostituirle.

A causa delle concorrenti violazioni delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti e sulla obbligatorietà delle riserve negli appalti regolati, per legge o per richiamo contrattuale da quel regolamento, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello. Quest'ultima dovrà attenersi al principio in virtù del quale, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. le norme contrattuali devono interpretarsi in connessione tra loro, attribuendo ad ognuna di esse il senso che risulta dal loro complesso, e a quello per il quale le riserve previste dal citato regolamento per i lavori pubblici sono condizione necessaria e determinante per l'ammissibilità di qualsiasi istanza dell'appaltatore per il rimborso di maggiori oneri, dipendenti o no da inadempienza del committente, e non possono né devono essere sostituite da altro atto equipollente. — (*Omissis*).

I

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 dicembre 1976, n. 24 - Pres. Giannattasio - Rel. Jannotta - E.N.E.L. (avv. Mazzullo) c. Ministero dei lavori pubblici ed Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino (avv. Stato Albisinni).

Acque pubbliche ed elettricità - Competenza e giurisdizione - Tribunali regionali delle acque e tribunale superiore - Sottensione di utenza - Giurisdizione del tribunale superiore - Fattispecie.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 45, 47, 140 e 143).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Sottensione di utenza - Esclusione allo stato e riserva di ulteriori sperimentazioni - Valutazione perplessa - Insussistenza.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 45 e 47).

Rientra nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche conoscere del ricorso proposto contro un provvedimento di concessione di acqua pubblica di cui si lamenti che, pur realizzando una sottensione di utenza, non sia stato preceduto da adeguata istruzione sulle condizioni che la consentono e non contenga la determinazione dell'indennizzo (1).

(1) (3) Sulla prima parte della prima massima, cfr., per un caso analogo, Trib. sup. acque 27 maggio 1974 n. 9, in questa *Rassegna* 1974, I, 1297, nonché Trib. sup. acque 16 dicembre 1976 n. 25 che segue.

Nel senso che l'interesse dell'utente sotteso alla determinazione dell'indennizzo sia un interesse legittimo da tutelare attraverso l'impugnazione del provvedimento che attua la sottensione, Trib. sup. acque 29 ottobre 1974 n. 23, in questa *Rassegna* 1975, I, 780; Trib. sup. acque 2 marzo 1974 n. 3, *ivi*, 1974, I, 736; Trib. sup. acque 19 dicembre 1973 n. 38, *ibidem*, 1974, I, 496.

Il provvedimento di concessione di un'acqua pubblica non è illegittimo per valutazione perplessa ove, sulla base di conoscenze acquisite in modo congruo, escluda un'interferenza con altra utenza, anche se riservi a un più lungo periodo di osservazione la verifica di tale dato; è altresì legittima in questo caso la clausola che colleghi l'obbligo dell'indennizzo da sottensione al risultato delle successive sperimentazioni (2).

II

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 16 dicembre 1976, n. 25 - Pres. Giannattasio - Rel. Jannotta - E.N.E.L. (avv. Mazzullo) c. Ministero dei lavori pubblici e Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino (avv. Stato Albisinni).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Sottensione - Parziale - Indennizzo - Mancata determinazione - Illegittimità della concessione.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 47).

È illegittimo e va pertanto annullato il provvedimento di concessione di un'acqua pubblica che, pur dando luogo ad una parziale sottensione di utenza, non contenga la determinazione dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario (3).

III

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 17 gennaio 1977, n. 1 - Pres. Giannattasio - Rel. Quaranta - Fallimento Soc. COFIC (avv. Fortini) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. Stato Albisinni) e Ente autonomo bonifica Arezzo Perugia Siena e Terni (avv. Compagno).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Sottensione di utenza - Silenzio-rifiuto sull'istanza di liquidazione del compenso - Impugnazione - Previa impugnazione dei provvedimenti del procedimento di concessione - Necessità - Esclusione.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 45).

Atto amministrativo - Sottensione di utenza - Liquidazione del compenso - Inerzia dell'amministrazione - Silenzio rifiuto - Ammissibilità.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1175, art. 45).

L'ordinanza di ammissione ad istruttoria ed il successivo provvedimento di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua incompa-

(2) Non constano precedenti in termini.

La massima può essere ricollegata al principio per cui rilevante per la legittimità del provvedimento amministrativo è lo stato di fatto (e di diritto)

tibile con altra minore già concessa costituiscono il presupposto perché sorga l'interesse all'attribuzione del compenso in favore del precedente concessionario: la mancata impugnazione di quei provvedimenti non dà perciò luogo ad inammissibilità del ricorso proposto contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza diretta alla liquidazione del compenso (4).

È legittimo il ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto di fronte alla inerzia dell'amministrazione nel liquidare il compenso spettante ai titolari sottesi di minori utilizzazioni concesse e non ancora attuate (5).

I

(*Omissis*). — 1. - Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale Superiore in ordine al ricorso in esame.

Infatti con quest'ultimo sono state dedotte censure circa la legittimità del provvedimento di concessione all'Ente Fucino e del procedimento amministrativo preordinato alla emanazione dello stesso provvedimento.

Tali censure sono state dedotte in vista della tutela della posizione di vantaggio che l'E.N.E.L. assume di avere, in quanto concessionario delle acque che hanno origine della Fonte Grande.

Tale posizione è da identificare come interesse legittimo in quanto gli artt. 45 e 47 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, attribuiscono all'Amministrazione il potere di estinguere o ridurre una precedente concessione per accordare un'altra concessione a favore di un altro utente.

esistente al momento della sua emanazione: sul punto cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 1976 n. 712, *Cons. Stato* 1976, I, 910.

(4) Non constano precedenti in termini.

Trib. sup. acque 13 dicembre 1972 n. 47, *Giust. civ.* 1973, I, 339, resa in una controversia tra utente sotteso e nuovo concessionario in cui si discuteva della determinazione dell'indennizzo previsto dall'art. 45 comma secondo, ha affermato che l'esercizio del diritto dell'utente sotteso non incontra preclusione nel non aver egli presentato opposizioni nel procedimento di concessione.

Trib. sup. acque 13 febbraio 1976 n. 1, *Cons. Stato* 1976, II, 202, resa sempre in una controversia tra privati, ha poi affermato che l'esercizio del diritto dell'utente sotteso non è precluso dalla mancata impugnazione del provvedimento che dispone la sottensione.

(5) Nello stesso senso cfr. Trib. sup. acque 8 giugno 1965 n. 15, *Foro amm.* 1965, I, 663 che ha ritenuto illegittimo ed annullato il provvedimento con cui l'Amministrazione s'era rifiutata di procedere alla determinazione dell'indennizzo ex art. 45 ult. comma T. U., assumendo che il provvedervi esulava dai propri poteri.

Trib. sup. acque 8 giugno 1965 n. 15 è, in massima, pubblicata anche in questa *Rassegna*, 1966, I, 210 con annotazione critica.

In argomento, cfr. altresì, Cass. 25 marzo 1953 n. 756, *Acque Bon. costr.*, 1953, 437 con nota di P. FRANCO.

Nella specie l'E.N.E.L. deduce in giudizio il pregiudizio che sarebbe stato causato alla derivazione, a suo tempo accordatagli, dalla concessione disposta con il provvedimento impugnato.

Quindi si verte proprio nella fattispecie in base alla quale l'Amministrazione ha il potere di incidere sulla posizione di vantaggio del precedente concessionario.

La conclusione suesposta in ordine all'esistenza della giurisdizione e di questo Tribunale Superiore deve essere confermata anche con riferimento a quella parte del ricorso relativo all'indennizzo che spetterebbe all'Ente ricorrente.

Infatti da un lato la questione dell'indennizzo non è formulata come una domanda di accertamento di un obbligo di dover dare da parte dell'Amministrazione resistente e come richiesta di condanna ad una prestazione; dall'altro, attesa la discrezionalità della determinazione dell'indennizzo, sia in base all'art. 45 T.U. citato (T.S.A. 8 giugno 1965, n. 15), sia secondo l'art. 47 della stessa norma, l'Ente ricorrente non può dedurre nel presente giudizio se non una posizione di interesse legittimo.

Infine non si può trascurare di rilevare che la predeterminazione dell'indennizzo a favore del concessionario, che ha subito la sottensione, costituisce una condizione di legittimità del provvedimento di sottensione, come è stato già precisato da questo Tribunale Superiore (sent. 8 giugno 1965, n. 15).

2. - Relativamente al merito del ricorso in esame si deve precisare quanto segue: infondata è la prima censura, con la quale si deduce il difetto di accertamento delle condizioni previste rispettivamente degli artt. 45 e 47 T.U. per disporre la sottensione. Invero dagli atti acquisiti al giudizio risulta che il provvedimento impugnato fu preceduto da una indagine idrologica curata dalla Sezione autonoma del Genio Civile per il servizio idrografico di Napoli.

A conclusione di tale indagine fu esclusa l'incidenza della concessione, richiesta dall'Ente Fucino, a scopo irriguo, su quella già accordata all'Enel.

Le conclusioni dell'indagine idrologica non sono apodittiche, ma conseguono al fatto di aver rilevato che la portata della Fonte Grande (al gennaio 1961) era di 310 l. sec. mentre la portata della galleria drenante, nello stesso periodo era di 52 l. sec.

La portata della Fonte Grande corrisponde a quella massima normale della stessa Fonte, accertata indipendentemente dalla fuoruscita di acqua dalla galleria drenante.

Ai rilievi del servizio idrografico si devono aggiungere quelli controdedotti dall'Ente Fucino per contrastare l'opposizione delle Società elettriche (Società Romana di Elettricità e Società Idroelettriche Liri) assorbite in prosieguo dall'E.N.E.L.

Secondo l'Ente Fucino la eduazione di acqua dalla galleria drenante era ininfluenza sulla entità di acqua derivabile a scopo elettrico; infatti

la galleria arrivava ad un livello superiore a quello della sorgente Fonte Grande, che alimenta le concessioni a scopo elettrico, inoltre la introduzione di materiale colorante nella galleria drenante non aveva dimostrato che sussistesse interferenza tra la stessa galleria e la sorgente. Sia le osservazioni del servizio idrografico, sia le controdeduzioni dell'Ente Fucino e le opposizioni delle Società elettriche furono oggetto di esame da parte della sezione autonoma di Avezzano del Genio Civile che escluse il pregiudizio, alle utenze industriali in atto, dalla eventuale concessione a favore dell'Ente Fucino.

Le conclusioni del servizio idrografico e della sezione autonoma furono accolte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, giusta il parere 15 settembre 1966, n. 1207, della Sezione IV dello stesso Consiglio.

Pertanto è da escludere sia il difetto di istruttoria, sia la carenza degli apprezzamenti formulati in sede amministrativa.

3. - Del pari infondata è la censura di perplessità.

Invero nel corso del procedimento amministrativo non è stato formulato alcun dubbio circa la ininfluenza della derivazione dalla galleria drenante su quella disposta per finalità elettriche.

L'assenza di dubbio era connesso al livello delle conoscenze acquisite durante il periodo di osservazione relativo al sistema idrografico della zona del Fucino (marzo 1960 - giugno 1961).

Eventuali interferenze tra le due derivazioni potevano essere prospettate in via probabilistica, attesa la vicinanza delle due scaturigini; tuttavia la verifica sperimentale di questa ipotesi postulava un più lungo periodo di osservazione.

Al riguardo deve essere esclusa la perplessità amministrativa posto che comunque era stata raggiunta una conclusione certa, circa l'assenza di interferenza tra le derivazioni; d'altra parte la riserva di ulteriori osservazioni non può ridondare in perplessità in quanto la complessità dei fenomeni idrologici non permette la formulazione di conclusioni definitive, essendo necessario verificare costantemente i dati idonei a dare una raffigurazione il più possibile esatta di una realtà endogena.

La provvisorietà degli apprezzamenti, in conseguenza della evoluzione delle osservazioni, giustifica la disposizione, fissata con il provvedimento impugnato, secondo la quale l'Ente Fucino sarà tenuto ad indennizzare eventualmente l'E.N.E.L., qualora ulteriori sperimentazioni dovessero dimostrare la interferenza tra le derivazioni. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 1) - Il ricorso proposto dall'E.N.E.L. è infondato per la parte relativa al difetto di accertamento circa l'interferenza della concessione disposta per uso potabile, a favore dell'Ente Fucino, con quella della quale era in godimento l'E.N.E.L. Invero dagli atti acquisiti al

giudizio risulta che il provvedimento impugnato fu preceduto da una indagine idrologica, condotta dalla Sezione autonoma del Genio Civile per il servizio idrografico, con sede in Napoli, i risultati di tali indagini furono illustrati nella relazione 3 aprile 1962, curata dalla stessa Sezione Autonoma, (all. 6 fascicolo Avvocatura Generale dello Stato, depositato il 22 giugno 1974). Sulla base di tale relazione, comprendente le risorse idriche del bacino del Fucino, fu espresso l'avviso che la concessione richiesta dall'Ente Fucino, per l'approvvigionamento idrico dei borghi rurali strada 14 e 8000, era compatibile con la permanenza della concessione a suo tempo disposta per finalità idroelettriche e della quale era in godimento l'E.N.E.L. (cfr. lettera 17 aprile 1964 della Sezione autonoma del Genio Civile di Napoli, all. 9 fascicolo citato). Gli apprezzamenti del servizio idrologico furono confermati dalla Sezione autonoma del Genio Civile di Avezzano, (relazione istruttoria 10 dicembre 1964 - all. 10 fascicolo citato) e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (cfr. voto 15 settembre 1966 n. 1208, all. 11 fascicolo citato). Pertanto deve essere escluso che nella specie in esame sia stata omessa una congrua istruttoria sul rapporto tra la domanda di concessione dell'Ente Fucino e la concessione goduta dall'E.N.E.L.; nè d'altra parte quest'ultimo ente ha dedotto, posteriormente al deposito dei documenti relativi all'istruttoria amministrativa, ulteriori censure circa eventuali carenze di accertamento di apprezzamento, rilevanti sotto il profilo dell'eccesso di potere.

2) - Fondato è la censura relativa al difetto di previsione di compensi a favore dell'E.N.E.L. per la riduzione della quantità d'acqua derivabile, in conseguenza della concessione disposta con il provvedimento impugnato. L'incidenza di quest'ultima concessione su quella precedente è indubbia, giusta quanto risulta dagli atti istruttori citati sopra.

Pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto disporre la concessione a favore dell'Ente Fucino previa determinazione del compenso a favore del precedente concessionario.

Invero la legittimità del provvedimento di sottenzione di utenza di acqua è condizionata, tra l'altro, alla predeterminazione del compenso a favore del concessionario precedente, che subisce il pregiudizio (Trib. Sup. Acque, 8 giugno 1965 n. 15). Nè ha rilevanza la modestia della derivazione disposta a favore dell'Ente Fucino.

Invero l'entità dell'acqua derivabile, ed incidente, come nella specie, su una precedente concessione, può influire sulla portata del compenso oltre che costituire la ragione della compatibilità della concessione precedente con quella seguente (Trib. Sup. Acque 24 ottobre 1960 n. 30). Tuttavia non può dedursi dalla modestia della derivazione l'esonero dall'obbligo di fissare la natura e la misura del compenso a favore del concessionario pregiudicato (cfr. sent. citata).

Il ricorso pertanto deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*) — 1. Ha carattere preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dall'Avvocatura Generale dello Stato sotto il duplice profilo, da un lato, della asserita necessità della impugnazione dell'ordinanza ministeriale di ammissione ad istruttoria n. 1101 del 31 gennaio 1966 o quanto meno del decreto di concessione all'Ente Autonomo Valdichiana n. 1141 del 29 aprile 1971, e dall'altro, della mancanza nell'Amministrazione dell'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 45 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, sulla istanza della Società COFIC diretta all'attribuzione del compenso per la sottensione di utenza.

Le eccezioni sono destituite di fondamento.

Osserva il Collegio, sotto il primo profilo, che oggetto della impugnazione in questa sede è il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza diretta alla liquidazione del compenso previsto dall'art. 45 del T.U. n. 1775 del 1933. Rispetto a tale impugnazione appare irrilevante la circostanza che lo attuale ricorrente non si sia gravato o non abbia coltivato le impugnazioni contro l'ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di concessione presentata dall'Ente Autonomo Valdichiano ovvero contro lo stesso decreto di concessione al predetto Ente, giacché proprio la citata concessione costituisce il presupposto perché si realizzi la fattispecie della sottensione di utenza la quale legittima alla richiesta di attribuzione del compenso previsto dall'art. 45 sopracitato.

Sotto il secondo profilo è sufficiente osservare che se è vero che l'art. 45 del T.U. 1933 n. 1775 non attribuisce un diritto soggettivo perfetto all'utente sotteso di ottenere il compenso per la sottensione, attesi gli aspetti di discrezionalità amministrativa presenti nel relativo potere dell'Amministrazione pubblica, non è meno vero che, quando siano in concreto accertati tutti i presupposti per l'esercizio del potere stesso, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla istanza del concessionario stesso, sicché legittimamente la ricorrente Società COFIC si è avvalsa della procedura del silenzio-rifiuto di fronte alla perdurante inerzia dell'amministrazione.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Deve, al riguardo, premettersi che in sede di impugnazione del silenzio-rifiuto, il giudice di legittimità non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza dell'istanza avanzata dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione e sulla quale vi è stata l'inerzia di quest'ultima, bensì deve accertare la sussistenza nell'Amministrazione dell'obbligo di provvedere sull'istanza medesima e la rituale evidenziazione, attraverso la procedura all'uopo prevista, del silenzio con valore di rifiuto della prestazione domandata.

Ciò premesso è da rilevare che nella specie la concessione in favore della Soc. Valtiberina, dante causa dell'attuale ricorrente, venne assentita con decreto interministeriale 1 marzo 1965 n. 701. Successivamente, in favore dell'Ente Autonomo Valdichiana venne adottato il decreto interministeriale 29 aprile 1971 n. 1141, con il quale si assentì all'Ente la concessione di derivazione dell'acqua, senza però che si provvedesse alla revoca della precedente concessione assentita alla Valtiberina. In sostanza, quindi, con il decreto del 1971 si determinò proprio la situazione di sottensione di utenza che costituisce presupposto per l'attribuzione del compenso previsto dall'art. 45 del T.U.

E vero che nell'indicato decreto del 1971 si poneva in rilievo che per effetto dell'art. 9 della legge 18 ottobre 1961 n. 1048, istitutiva dell'Ente Autonomo per l'irrigazione della Valdichiana, si sarebbe dovuto procedere alla dichiarazione di decadenza delle preesistenti concessioni incompatibili, ma nel decreto stesso si preannunciava soltanto un provvedimento in tal senso nei confronti della Soc. COFIC senza che al predetto preannuncio sia poi seguita l'adozione del necessario provvedimento amministrativo.

D'altronde, lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, con nota del 14 maggio 1968, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, comunicava alla COFIC che, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, si sarebbe dato applicazione all'art. 45 del T.U. successivamente alla emissione del decreto di concessione maggiore.

In tale situazione, non appare dubbio che si sia proprio verificata la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma del citato art. 45, secondo il quale nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa, ma non ancora attuata, l'Amministrazione deve fissare il compenso per la sottensione. Nè d'altra parte può assumere rilievo la circostanza che in epoca precedente alla adozione del primo provvedimento di concessione (decreto 1 marzo 1965 n. 701) la società interessata avesse presentato una domanda di variante, giacché fino a quando l'Amministrazione non provvede sulla variante, resta ferma la concessione già assentita.

Deve, quindi, concludersi che nella specie sussisteva l'obbligo della Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza, presentata in data 26 gennaio 1973, diretta alla determinazione del compenso previsto dall'art. 45 del T.U. n. 1775 del 1933, sicché deve procedersi all'accertamento dell'esistenza di detto obbligo di provvedere, salva restando la discrezionalità dell'Amministrazione stessa circa il contenuto del provvedimento che dovrà essere emanato. — (*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 27 giugno 1974, n. 1289 - Pres. Udina -
Rel. Auriemma - P. M. Corrias (conf.) - Ric. Ferrari.

**Procedimento penale - Parte civile - Costituzione - Revoca - Tacita -
Esercizio di autonoma azione civile - Revoca della precedente costi-
tuzione - Esclusione.**

(Cod. proc. pen. art. 101, 102).

La proposizione di una autonoma azione civile tendente al risarcimento del danno conseguente a reato non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile già intervenuta nel giudizio penale (1).

(1) V. in questo stesso senso, Cass. 30 gennaio 1970 n. 290 (114.536) che ha stabilito la competenza del giudice precedentemente adito, e cioè al giudice penale, la competenza a decidere sull'azione risarcitoria, salve le richieste della parte convenuta ai servizi dell'art. 39 c.p.c. nella litispendenza.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 27 giugno 1974, n. 1291 - Pres. Udina -
Rel. Poidimani - P. M. Corrias (conf.) - Ric. Orsini.

**Procedimento penale - Sentenza penale - Interessi civili - Provvisoriale -
Stato di bisogno della parte civile - Irrilevanza ai fini della conces-
sione della provvisoriale.**

(Cod. proc. pen. art. 489).

Lo stato di bisogno della parte civile non costituisce condizione necessaria alla concessione della provvisoriale prevista dall'art. 489 cod. proc. pen. (1).

(1) In tema di provvisoriale, è stato affermato che:

— l'assegnazione di una provvisoriale può essere fatta d'ufficio ed anche in appello (Cass. 15 ottobre 1952 ric. Galante in *Giust. Pen.* 1953, III, 3; 13 ottobre 1970 in *Cass. pen. mass. annotato* 1971, 1488, nn. 2212);

— la concessione di una provvisoriale è sottratta alle regole sancite dal II comma dell'art. 278 c.p.c., secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti della quantità per la quale il giudice già ritenga raggiunta la prova e ciò perché

dell'imputato verso la parte civile intervenuta in detto giudizio; se il dubbio concerne l'elemento soggettivo del reato e la relativa formula sia compatibile con l'esercizio dell'azione civile (ex artt. 2050, 2051, 2052, 2053, 2054 eccetera) detta soccombenza si verifica, avendo la parte civile, col suo intervento in appello, contrastato l'attività processuale dell'imputato diretta al conseguimento dell'assoluzione con formula preclusiva dell'esercizio dell'azione civile (1).

(1) La massima è correttamente ispirata al principio civilistico della soccombenza, inteso non nel senso meramente obiettivo — notoriamente insufficiente — ma anche in quello soggettivo, che impone la valutazione del comportamento processuale e del nesso di causalità fra la soccombenza e la lite (v. *Costituzione di parte civile, accessorietà e immanenza*, in questa *Rassegna*, 1970, I, 332).

l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile (Cass. 23 gennaio 1967 in *Cass. pen. mass. ann.* 1967, 1345, m.2059; 29 maggio 1968 *ivi* 1969, 688, m. 1040; 13 ottobre 1970, *ivi*, 1971, 1488, m. 2212). In senso contrario a questa giurisprudenza, si era in precedenza affermato che l'unico criterio cui il giudice deve ispirarsi nella determinazione della provvisionale risiede nel rapporto qualitativo tra la misura concreta di quest'ultima e il maggior importo dei danni richiesti dalla parte interessata e considerato in via di massima spettante (Cass. 3 dicembre 1958 in *Giust. pen.* 1959, III, 243); a ben vedere peraltro questa affermazione non è contraria a quelle più recenti, essendosi limitata ad invocare un criterio ispiratore della decisione e non già una norma che, per il noto principio *ubi lex voluit dixit*, non è applicabile in sede penale. Infatti il testo dell'art. 489 c.p.c. non riproduce l'inciso « nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova », che si legge nell'ultimo comma dell'art. 278 c.p.c.;

— conformemente a questa affermazione, da taluno si ritiene che la decisione sulla provvisionale comporta un accertamento sommario e superficiale (v. GUALANDI - v. *Provvisionale in Nuovissimo Dig. It.*; MANZINI - *Trattato di dir. proc. pen. it.* I, 1967, p. 400; ROGNONI - *Condanna generica e provvisionale per danni*, 1961, p. 207); in senso contrario, per l'affermazione cioè, basata nell'evidente analogia di situazioni (*l'eadem ratio*), che il procedimento ex art. 489 c.p.c. rivestirebbe il carattere di una condanna parziale definitiva, v. CORDERO - *Condanna generica a favore delle p.c. ed applicazione impropria dei concetti di interesse ad agire e legittimazione*, in *Riv. dir. proc. pen.* 1957, p. 224; GIARDA - *Considerazioni in tema di condanna generica e di provvisionale ex art. 489, II comma c.p.c.*, *ivi* 1969, III-IV;

— la provvisionale può essere concessa anche a favore di chi ha subito un danno di esclusiva natura non patrimoniale (Cass. 20 ottobre 1969 in *Cass. Pen. Mass. Annotato*, 1971, 429, m. 569);

— le disposizioni delle sentenze relative alla provvisionale non devono essere specificamente motivate (Cass. 3 marzo 1975 in *Cass. pen. Mass. Annotato*, 1976, 257, m. 181).



CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 30 giugno 1975, n. 6085 - *Pres. Iannitipiro F. - Rel. Iannaccone - P. M. Sangiorgio (conf.) - Ric. Fresia.*

Procedimento penale - Soggetti del diritto d'impugnazione - Parte civile - Spese - Rimborso - Condizioni.

(Cod. proc. pen. artt. 25, 195, 202 e 213).

La condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile deve giustificarsi con la sua soccombenza relativamente alla pretesa risarcitoria della parte civile; in caso di conferma dell'assoluzione dubitativa occorre distinguere circa la vitalità o meno di tale pretesa, nel senso che se il dubbio concerne la commissione o la sussistenza del fatto o il nesso di causalità tra condotta ed evento, l'originaria preclusione a far ulteriormente valere in giudizio civile la pretesa, non dà luogo a soccombenza in appello

PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 18, nella parte in cui nega l'indennità di fine rapporto, prevista dall'art. 9, al personale di cui all'art. 8, ultimo comma, legge 28 luglio 1961, n. 831.

Sentenza 20 aprile 1977, n. 65, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31, primo comma, nella parte in cui non estende la proroga dei termini, ivi accordata nel caso di morte del contribuente, anche nel caso di perdita delle capacità.

Sentenza 20 aprile 1977, n. 63, *G.U.* 24 aprile 1977, n. 113.

legge 22 luglio 1975, n. 319, artt. 4 e 9, nella parte in cui, per le pensioni di anzianità agli ultrasessantenni e per le pensioni d'invalidità, è stabilita una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.

Sentenza 20 aprile 1977, n. 62, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

legge 22 gennaio 1934, n. 36 (artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, 4 e 41, della Costituzione).

Sentenza 30 marzo 1977, n. 54, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 84.

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 artt. 97 e 105 (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 30 marzo 1977, n. 52 *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, primo e terzo comma (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Sentenza 20 aprile 1977, n. 63, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8 (art. 13, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 20 aprile 1977, n. 64, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

legge 22 luglio 1975, n. 319 (artt. 3, 4, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Sentenza 20 aprile 1977, n. 62, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

III - QUESTIONI PROPOSTE

codice civile, art. 155, terzo comma (art. 3, primo comma, e 25, primo comma della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Ancona, ordinanza 21 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

codice di procedura civile, art. 409 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 4 ottobre 1976, *G.U.* 9 marzo 1977, n. 66.

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (artt. 3, 35, primo comma, e 36 della Costituzione).

Pretore di Palmi, ordinanza 20 dicembre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

codice penale, art. 2, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Sessa Aurunca, ordinanza 26 novembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

codice penale, art. 81 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Rovereto, ordinanza 12 novembre 1976, *G.U.* 9 marzo 1977, n. 66.

codice penale, art. 204, secondo comma (artt. 3, 13, 27, 32, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 29 novembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

codice penale, art. 222 (artt. 3, 13, 27, 32, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Monza, ordinanza 29 novembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

codice penale, art. 339, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Assisi, ordinanza 11 novembre 1976, *G.U.* 9 marzo 1977, n. 66.

codice penale, art. 550 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 3 dicembre 1976, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

codice penale, artt. 624 e 626 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Nardò, ordinanza 31 dicembre 1976, *G.U.* 16 marzo 1977, n. 73.

codice penale, artt. 697 e 699 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Chiavenna, ordinanza 23 novembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

codice di procedura penale, artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Salerno, ordinanza 30 dicembre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

codice di procedura penale, artt. 381, secondo comma, 205 e 576, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore presso il Tribunale di Cassino, ordinanza 27 ottobre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

codice di procedura penale, artt. 435 e 436 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 18 gennaio 1977, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

codice penale militare di pace, art. 260, secondo comma (artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione).

Tribunale militare territoriale di Padova, ordinanza 2 dicembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, art. 378 (artt. 3 e 112 della Costituzione).

Pretore di Bracciano, ordinanza 23 dicembre 1976, *G.U.* 23 marzo 1977, n. 80.

r.d. 23 dicembre 1923, n. 3267, artt. 26 e 29 (artt. 24, secondo comma, e 25 della Costituzione).

Pretore di Monsummano Terme, ordinanza 26 novembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, artt. 41 e 42 (artt. 24, secondo comma, e 25 della Costituzione).

Pretore di Monsummano Terme, ordinanza 26 novembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (artt. 7 e 29 della Costituzione).

Corte d'appello de L'Aquila, ordinanza 23 novembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 27, ultimo comma, allegato A (art. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 11 novembre 1974, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, secondo comma allegato A, art. 53, nono e ottavo comma, allegato A (artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Potenza, ordinanza 15 ottobre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

legge 7 marzo 1938, n. 141, artt. 78 e 80 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 18 marzo 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 30 novembre 1976, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 26 novembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 6 luglio 1939, n. 1272, (artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 1 ottobre 1976, *G.U.* 16 marzo 1977, n. 73.

r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 53 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale supremo militare, ordinanza 15 ottobre 1976, *G.U.* 16 marzo 1977, n. 73.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 49 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Grosseto, ordinanza 22 dicembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 99 quinto comma e 209 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 23 novembre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanze (tre) 18 marzo, 21 e 28 ottobre 1976, *G.U.* 7 marzo e 27 aprile 1977, nn. 59 e 113.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, ultimo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 18 marzo 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

d.l.igt. 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3, lettera A (art. 3 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 25 gennaio 1977, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 1° dicembre 1976, *G.U.* 16 marzo 1977, n. 73.

d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, art. 65 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 8 ottobre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 10 artt. 3 e 51 p.p. della Costituzione.

Tribunale di Viterbo, ordinanza 17 febbraio 1977, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

legge 8 marzo 1951, n. 127 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge reg. Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, artt. 56 e 61 (artt. 3, primo comma, 24, primo, secondo comma e 113, primo comma).

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ordinanza 20 ottobre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, art. 10 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Salerno, ordinanza 30 dicembre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

legge 27 novembre 1956, n. 1407, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ordinanza 9 giugno 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 146 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 28 ottobre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, art. 7, quarto comma (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 16 novembre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Corte d'appello di Catania, ordinanza 2 dicembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 27 febbraio 1958, n. 64, art. 2 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Tribunale di Bari, ordinanza 16 novembre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

legge 21 marzo 1958, n. 267, art. 5 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre 1975, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 16 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Roma, ordinanze (due) 18 ottobre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.P.R. 16 marzo 1960, n. 570 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 20 maggio 1965, n. 507 (art. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 11 dicembre 1976, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, secondo comma (artt. 38 e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanze (due) 6 dicembre 1976, *G.U.* 9 marzo 1977, n. 66.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 111 e 112 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Avellino, ordinanza 26 novembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 293, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 10 novembre 1976, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Avezzano, ordinanza 6 ottobre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Volturara Appula, ordinanza 18 dicembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 17 febbraio 1968, n. 108 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16 (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 17 novembre 1976, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

legge 18 marzo 1968, n. 249, artt. 44 bis e 45-50 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 28 ottobre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 1° agosto 1969, n. 478, art. 9 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 7 ottobre 1975, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, primo comma, lettera c) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 18 gennaio 1977, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 (art. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Treviso, ordinanze (due) 27 novembre e 18 dicembre 1976, *G.U.* 9 e 23 marzo 1977, nn. 66 e 80.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, primo, secondo e quinto comma (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Parma, ordinanza 1° dicembre 1976, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 50 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Busto Arsizio, ordinanza 13 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1079, art. 2, primo comma (artt. 1 e 76 della Costituzione).

Consiglio di Stato, ordinanza 30 novembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 14 (artt. 24, 113, 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 20 ottobre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 11 giugno 1971, n. 426, artt. 1 e 45 (artt. 21, 41 e 9 della Costituzione).

Pretore di Otina, ordinanze (tre) 7 febbraio 1977, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 5, 114, 119, 128, 36, 52, 53 e 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 38 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 18 gennaio 1977, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16 (artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione).

Corte d'appello de L'Aquila, ordinanza 10 novembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43, quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, ordinanze (due) 21 ottobre e 17 novembre 1976, *G.U.* 6 e 13 aprile 1977, nn. 94 e 100.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Rovigo, ordinanza 9 aprile 1976, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 69 (artt. 3, 24 e 41 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lucca, ordinanza 23 novembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 6, 14, 15 (artt. 3, 53 e 42 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Perugia, ordinanza 16 giugno 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 12, ultimo comma (artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ordinanza 3 maggio 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 35, secondo comma, e 39, primo comma (artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Perugia, ordinanza 16 giugno 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanze (quattro) 7 maggio 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia, ordinanze (due) 30 novembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

Commissione tributaria di secondo grado di Foggia, ordinanza 18 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

Commissione tributaria di secondo grado di Avellino, ordinanza 5 gennaio 1977, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, primo comma (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Frosinone, ordinanze (tre) 5 ottobre 1976, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Enna, ordinanza 12 luglio 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Livorno, ordinanza, 15 giugno 1976, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Lucca, ordinanza 22 dicembre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17 artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Massa Marittima, ordinanza 20 ottobre 1976, *G.U.* 9 marzo 1977, n. 66.

legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 39 (art. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 30 ottobre 1976, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 185, 195 (artt. 2, 3, 21 e 41 della Costituzione).

Tribunale di Bolzano, ordinanza 7 dicembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 4 agosto 1973, n. 495 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 11 settembre 1976, *G.U.* 23 marzo 1977, n. 80.

legge 11 agosto 1973, n. 533 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Oppido Mamertina, ordinanza 27 novembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge reg. Calabria 30 agosto 1973, n. 14, artt. 1 e 3 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Scalea, ordinanza 19 gennaio 1977, *G.U.* 20 aprile 1977, n. 107.

legge 20 dicembre 1973, n. 831 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 27 ottobre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 219, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 7 maggio 1976, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

legge reg. Emilia-Romagna 21 gennaio 1974, n. 5 (artt. 42, 3 e 39 della Costituzione).

Pretore di Fornovo di Taro, ordinanza 9 febbraio 1977, *G.U.* 27 aprile 1977, n. 113.

legge reg. Toscana 4 luglio 1974 (artt. 117 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Giudice conciliatore di Montecatini Terme, ordinanza 19 novembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.l. 8 luglio 1974, n. 255 (artt. 3 e 11 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 15 ottobre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

d.l. 8 luglio 1974, n. 261, art. 6, secondo e terzo comma (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 aprile 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 2 agosto 1974, n. 350 (artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione).

Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, ordinanza 3 maggio 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 12 agosto 1974, n. 351, art. 1, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 11 settembre 1976, *G.U.* 23 marzo 1977, n. 80.

legge 22 luglio 1975, n. 319, art. 7 e tabelle A - B - C - E - F (artt. 3, 36, 38, 53 della Costituzione).

Pretore di Palermo, ordinanza 4 gennaio 1977, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 22 luglio 1975, n. 319, artt. 7 e 9 e tabelle A ed F (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 13 gennaio 1977, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, ultimo comma (art. 27, secondo (artt. 27, secondo comma, 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 1° ottobre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, ultimo comma (art. 27, secondo comma, 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sezione di sorveglianza di Bologna, ordinanza 15 settembre 1976, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

legge 31 luglio 1975, n. 363 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 11 settembre 1976, *G.U.* 23 marzo 1977, n. 80.

legge 29 luglio 1975, n. 426, art. 15, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Giudice delegato del tribunale di Reggio Emilia, ordinanza 3 gennaio 1977, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 72, primo e secondo comma, e 80, secondo comma (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Corte d'Appello di Roma, ordinanze (due) 5 e 14 ottobre 1976, *G.U.* 2 e 23 marzo 1977, nn. 59 e 80.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 98 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 6 novembre 1976, *G.U.* 6 aprile 1977, n. 94.

d.l. 18 settembre 1976, n. 648, art. 42, primo comma (artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 27 ottobre 1976, *G.U.* 13 aprile 1977, n. 100.

legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3 (artt. 8, nn. 3, 5, 6 e 26, 16, primo comma e 107 dello statuto speciale regionale Trentino-Alto Adige).

Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso 18 febbraio 1977, n. 6, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

Presidente della giunta provinciale di Trento, ricorso 18 febbraio 1977, n. 7, *G.U.* 2 marzo 1977, n. 59.

d.l. 1° febbraio 1977, n. 13 (art. 7 dello statuto speciale regionale).

Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, ricorso depositato il 10 marzo 1977, *G.U.* 30 marzo 1977, n. 87.

CONSULTAZIONI

AERONAUTICA E AEROMOBILI

Affidamento in concessione alla Società Aeroporti di Roma della gestione del sistema aeroportuale della Capitale - Mancato versamento alla concessionaria dei diritti aeroportuali da parte della Società di Navigazione Alitalia ed Itavia - Applicabilità (dell'art. 802 cod. nav. - Art. 1 l. 10 novembre 1973 N. 755 - Art. 802 cod. nav.).

Se agli effetti dell'applicabilità dell'art. 802 cod. navig. — a termine del quale il Direttore dell'Aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno provveduto, tra l'altro, al pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali — abbia rilievo la circostanza che l'aeroporto pubblico sia gestito direttamente dallo Stato ovvero da Enti o Società in regime di concessione (n. 29).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Enti pubblici strumentali - ONIG - Gestione Commissariale - Nomina di vice Commissario.

Se, in difetto di specifiche disposizioni nella normativa propria di un determinato Ente pubblico, l'organo straordinario di tale Ente pubblico, nominato dall'Amministrazione avente poteri di vigilanza e controllo in sostituzione dei normali organi statutari, possa avere struttura complessa (gestione commissariale affidata ad un Commissario ed a un vice Commissario) (n. 393).

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - ONIE - Gestione commissariale - Funzioni vicarie (art. 4 R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175).

Se, nel caso di gestione commissariale affidata ad un Commissario e ad un vice Commissario, la funzione vicaria già spettante ad un organo statutario nei confronti dell'organo sostituito con l'organo straordinario a struttura complessa vada riferita a quest'ultimo considerato nel suo complesso (n. 394).

Enti pubblici - L. 20 marzo 1975 n. 70 sul riordinamento degli Enti e del rapporto di lavoro del personale dipendente - Disposizioni di immediata applicabilità - Norme sui limiti di età per collocamento a riposo - (art. 25 l. 20 marzo 1975 n. 70-D.M. 6 giugno 1972 n. 5004).

Se l'art. 25 della legge 20 marzo 1975 n. 70 sul riordinamento degli Enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, che prevede il collocamento a riposo del personale dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65 anno di età, sia di immediata applicabilità in sostituzione di normative regolamentari dei singoli Enti pubblici con essa contrastante (nella specie in sostituzione delle disposizioni del regolamento organico del personale dei convitti e colonie climatiche per orfani e figli di ferrovieri e delle case di riposo per i ferrovieri pensionati, approvato con d.m. 6 giugno 1972 n. 5004) (n. 400).

Enti pubblici edilizi - Soppressione - Liquidazione - Disciplina delle relative procedure - (art. 8 l. 4 dicembre 1956 n. 1404 - Art. 1 l. 19 gennaio 1974 n. 9 - Art. 16 l. 30 dicembre 1972 n. 1036).

Se, nell'ambito della procedura di liquidazione della GESCAL - ISES - INCIS affidata a comitati costituiti presso il Ministero dei Lavori Pubblici (art. 1

legge 19 gennaio 1974 n. 9), debba trovare applicazione l'art. 8 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 per il quale coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli Enti in liquidazione devono presentare apposita domanda di riconoscimento entro il termine perentorio, di sessanta giorni dall'inizio della procedura liquidatoria (n. 401).

Enti pubblici edilizi - Soppressione - Organo della liquidazione - Mutamento, continuità della procedura di liquidazione - (art. 1 l. 19 gennaio 1974 n. 9 - Art. 4 ter D.L. 14 dicembre 1974 n. 658 - Legge 15 febbraio 1975 n. 7).

Art. 8 l. 4 dicembre 1956 n. 1404).

Se, per effetto dell'art. 4 ter del d.l. 14 dicembre 1974 n. 658 (aggiunto con la legge di conversione 15 febbraio 1975 n. 7) che ha disposto la cessazione dell'attività dei comitati istituiti presso il Ministero dei Lavori Pubblici (art. 1 della legge 19 gennaio 1974 n. 9) per la liquidazione della GESCAL - ISES - INCIS ed ha ripristinato la competenza dell'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, debbano ritenersi riaperti i termini stabili dall'art. 8 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 per presentare domanda di riconoscimenti dei diritti da far valere nei confronti degli Enti in liquidazione (n. 402).

Potestà di accertamento - Sul conto di privati - Tramite autorità o Banca - Legittimità - Abuso di ufficio - Configurabilità - (Cod. pen. art. 323 - R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134).

Se sia legittimo da parte della pubblica amministrazione svolgere attività di indagine nei confronti di un privato cittadino e in particolare se la richiesta di informazioni più o meno riservate svolte tramite autorità amministrative o istituti bancari nel conto di privati cittadini sia legittimo ovvero comporti a carico del funzionario operante responsabilità penali (in particolare: art. 323 cod. pen.) (n. 412).

BENEFICENZA E ASSISTENZA

Ciechi civili - Assegno vitalizio - Diniego - Commissione di revisione - Ricorso - Omissione - Acquiescenza - (d.P.R. 15 gennaio 1956, n. 32, art. 25).

Se il mancato ricorso alla commissione di revisione dell'opera nazionale ciechi civili a norma dell'art. 25 del regolamento approvato con d.P.R. 15 gennaio 1956, n. 32, comporti acquiescenza al provvedimento negativo su istanza di assegno a vita adottato dal comitato di liquidazione dell'opera stessa (n. 5).

BORSA

Agenti di cambio - Operazioni di borsa - Divieto - Operazioni per conto altrui - Ammissibilità - Limiti - (r.d.l. 7 marzo 1925, n. 222, art. 5, r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, art. 10).

Se con il divieto, posto dall'art. 5 del r.d.l. 7 marzo 1925, n. 222 e ribadito dall'art. 10 del r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, di fare operazioni di borsa in proprio, si sia voluto inibire agli agenti di cambio, oltre che di compiere operazioni nel proprio interesse, anche di concludere operazioni in nome proprio ma per conto altrui, come commissionari (n. 32).

Agenti di cambio - Operazioni di borsa - Divieto - Rappresentanti alle grida - Applicabilità - (r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, art. 10, r.d. 9 aprile 1925, n. 376, art. 11, r.d.l. 7 marzo 1925, n. 222, art. 1, 2° comma).

Se il divieto di cui all'art. 10 del r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, secondo il quale gli agenti di cambio non possono fare in proprio, né direttamente né a mezzo di interposte persone, ivi comprese i componenti la famiglia, i procuratori ed impiegati del proprio ufficio, alcuna operazione di borsa, sia applicabile anche ai

rappresentanti alle grida in forza dell'art. 11 del r.d. 9 aprile 1925, n. 376, per il quale i doveri e le incompatibilità professionali stabiliti per gli agenti di cambio si applicano anche ai rappresentanti (n. 31).

Rappresentanti alle grida - Doveri - Dichiarazione di impegno - Necessità - Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità - Necessità - Limiti - (l. 23 maggio 1956, n. 515, art. 4 lett. m, r.d. 9 aprile 1925, n. 376, art. 11).

Se possa richiedersi da parte dell'amm.ne ai rappresentanti alle grida una dichiarazione scritta di impegno ad osservare la normativa vigente simile a quella che per il disposto dell'art. 4 lett. m) della legge 23 maggio 1956, n. 515, deve essere presentata dai partecipanti al concorso per agenti di cambio ovvero possa richiedersi soltanto una dichiarazione di inesistenza di come di incompatibilità (n. 34).

Rappresentanti alle grida - Doveri e incompatibilità - Violazioni - Contestazioni (r.d. 9 aprile 1925, n. 376, art. 11).

Se la contestazione delle violazioni dei doveri ed incompatibilità professionali dei rappresentanti alle grida, come previsti dall'art. 11 del r.d. 9 aprile 1925, n. 376, vada effettuata personalmente al rappresentante, dandosene però contestuale notizia all'agente di cambio (n. 33).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Cassa DD.PP. - Mandati di pagamento - Estinzione - Mediante accreditamento in c/c postale - Condizioni e garanzie - Nuova normativa generale - Applicabilità - (r.d. 2 gennaio 1913, n. 453, art. 19, d. Min. Tesoro 22 novembre 1954, art. 285, d.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, art. 1 lett. d), disp. prel. cod. civ., artt. 3 e 4, 2° comma).

Se la disposizione di cui all'art. 285 delle istruzioni per servizio dei depositi definitivi amministrati dalla cassa depositi e prestiti, approvate con d.m. 22 novembre 1954, secondo cui l'interessato il quale chieda che il mandato di pagamento sia estinto mediante accreditamento in conto corrente postale deve manifestare il consenso al prelevamento d'ufficio di quelle somme che fossero state indebitamente liquidate o accreditate, debba intendersi abrogata per effetto dell'art. 1, lett. d) del d.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71 che facoltizza in via generale ogni creditore dell'amministrazione a chiedere l'estinzione degli ordini di restituzione dei depositi mediante accreditamento in conto corrente postale (n. 316).

Vendita di materiale fuori uso - Disciplina derogatrice di quella generale di contabilità - (l. 3 dicembre 1971, n. 1103) - Possibilità di avvalersi della disciplina generale, in particolare per le vendite e trattative private.

Se nella ripresa della l. 3 dicembre 1971, n. 1103 che, in deroga alla disciplina generale di contabilità, autorizza alcune amministrazioni (nella specie quella della difesa) di portare il ricavato della vendita di materiali fuori uso sui capitali di spesa della stessa amministrazione venditrice, ma nel contempo pone alcune limitazioni in ordine alle modalità di vendite (in particolare escludendo la possibilità della trattativa privata), sia consentito a tali amministrazioni di non avvalersi di detta legge e quindi di vendere secondo le modalità e gli effetti della disciplina generale di contabilità (n. 321).

Vendite - Materiale fuori uso - Nozione (l. 3 dicembre 1971, n. 1103).

Se per materiale fuori uso vendibile secondo le modalità e gli effetti della l. 3 dicembre 1971, n. 1103, si debba intendere solo quello oggettivamente e materialmente inservibile o anche quello non più adeguato per ragioni tecniche alle necessità ed esigenze dell'amministrazione proprietaria (n. 322).

DANNI DI GUERRA

Ripristino del bene in opera e luogo diverso - Autorizzazione - Certificato di regolare esecuzione dei lavori - Competenza al rilascio - Criteri di individuazione dell'organo - (l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 4, 17, 30 e 32).

Se, nella ipotesi di autorizzato ripristino in sito e in opera diversa di un bene danneggiato dalla guerra, l'individuazione dell'organo tecnico dell'Amministrazione statale competente al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori debba operarsi in ragione della natura del bene danneggiato ovvero di quella del bene ripristinato (n. 154).

DAZI DOGANALI

Bollette doganali - Girata - Compensazione con crediti dello Stato - Limiti - (c.c. artt. 1278 e 1250).

Se, nel caso di girata di bollette doganali, la compensazione con crediti dello Stato sia soggetta ai limiti di cui all'art. 1248 c.c., secondo cui la semplice cessione del credito impedisce la compensazione coi crediti sorti posteriormente (n. 98).

Bollette doganali - Girata - Firma - Autenticazione - (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, terzo comma - d.l. 24 aprile 1964, n. 211, art. 1, c.c. art. 2009).

Se per la girata di bollette doganali sia richiesto, a mente dell'art. 69, terzo comma della legge di contabilità generale dello Stato, che la firma del girante risulti autenticata da notaio (n. 100).

Bollette doganali - Girata a titolo di pegno, regolare o irregolare - Compensazione con crediti dello Stato - Limiti - (c.c. artt. 1248, 1250, 1851, 2800, 2801 e 2805 - r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 505).

Se nel caso di costituzione di pegno, regolare o irregolare, effettuata mediante girata di bollette doganali, la compensazione con crediti dello Stato sia soggetta ai limiti di cui all'art. 1248 c.c., secondo cui la semplice cessione del credito impedisce la compensazione coi crediti sorti posteriormente (n. 99).

Bollette doganali - Natura - Trasferimento - Costituzione di pegno - Disciplina - (c.c. - artt. 1248, 1250, 1851, 2800, 2801 e 2805).

Se le bollette doganali possano configurarsi come titoli di credito impropri e, in particolare, come semplici documenti di legittimazione, soggetti, in caso di trasferimento, alla disciplina della cessione dei crediti come pure a quella del pegno, regolare o irregolare, dei crediti (n. 97).

DEMANIO

Demanio - Servitù militari - Modificazioni allo stato delle cose nella proprietà privata - Diritto all'indennizzo - Titolarità - (art. 3 l. 20 dicembre 1932, n. 1849, artt. 14-15, r.d. 4 maggio 1936, n. 1388, art. 27 l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se l'indennizzo previsto dall'art. 3 legge 20 dicembre 1932, n. 1849 a fronte di modifiche allo stato delle cose nella proprietà privata apportate in sede di imposizione di servitù militari debba corrispondersi solo al titolare del diritto di proprietà (o all'enfiteuta) dell'immobile modificato ovvero anche ad altro soggetto titolare di diverso diritto reale o diritto personale di godimenti sul bene (n. 278).

Demanio - Servitù militare - Modificazioni allo stato delle cose nella proprietà privata - Indennizzabilità - Limiti - (art. 3, l. 20 dicembre 1932, n. 1849, l. 8 marzo 1968, n. 180, art. 9-14, r.d. 4 maggio 1936, n. 1388).

Se nel concetto di « modificazione dello stato delle cose » nelle private proprietà, che disposta dall'autorità militare in sede di imposizione di servitù militare giustifica la corresponsione di apposito indennizzo, rientrano esclusivamente le modifiche materiali dello stato della proprietà immobiliare (ivi compresa la rimozione di strutture permanenti con carattere di pertinenze immobiliari) ovvero vi rientrano anche i trasferimenti in altra sede di attrezzature e materiali inerenti ad attività già svolte nell'immobile vincolato e che debbano cessare perché incompatibili con le esigenze militari (n. 277).

DIFESA DELLO STATO

Avvocatura dello Stato - Patrocinio degli impiegati pubblici - Dipendenti della Amministrazione dell'Interno - (art. 44, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 32, l. 22 maggio 1975, n. 152).

Se la norma di cui all'art. 44, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, la quale disciplina la procedura per l'assunzione della difesa del pubblico dipendente da parte dell'Avvocatura dello Stato (istanza dell'interessato; richiesta dell'Amministrazione; provvedimenti dell'avvocato generale), sia stato modificato dall'art. 32, l. 22 maggio 1975, n. 152, per quanto concerne la libertà di scelta del dipendente tra la richiesta di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e l'affidamento dell'incarico a professionista del foro libero (n. 40).

Avvocatura dello Stato - Patrocinio degli impiegati pubblici - Dipendente della Amministrazione dell'Interno - Procedimento penale - (art. 32, l. 22 maggio 1975, n. 152, art. 128 c.p.p.).

Se la disciplina della difesa d'ufficio nel procedimento penale di cui all'art. 128 c.p.p. sia stata modificata dall'art. 31, l. 22 maggio 1975, n. 152 (n. 41).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Alloggio economico - Assegnatario - Cessione in proprietà - Trasferimento volontario - Gravi motivi - Autorizzazione dell'Amministrazione - Necessità - (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 16, quarto, quinto e sesto comma, l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8).

Se, nei casi in cui l'assegnatario di alloggio abbia gravi motivi per trasferirsi altrove, debba chiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per non incorrere nella decadenza dal diritto all'acquisto della proprietà dell'alloggio ai sensi del sesto comma dell'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (così come modificato con l'art. 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231) (n. 266).

Alloggio economico - Assegnatario - Cessione in proprietà - Trasferimento volontario - Nozione e limiti - (d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 16, quarto, quinto e sesto comma, l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 8).

Se per « trasferimento volontario dell'interessato » — trasferimento che è causa di perdita del diritto all'acquisto della proprietà dell'alloggio — di cui al sesto comma dell'art. 16 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (così come modificato con l'art. 8 della l. 27 aprile 1962, n. 231) debba intendersi in trasferimento da una sede di ufficio ad altra sede situata in comune diverso che sia avvenuto a domanda dell'assegnatario dell'alloggio e non disposto d'autorità ovvero debba intendersi in qualunque trasferimento dell'abitazione anche nell'ambito dello stesso comune, purché non imposto dalla esistenza di gravi e sopravvenuti motivi (n. 265).

Edilizia popolare ed economica alloggi di servizio - Esclusione dal principio generale dell'impiego unitario dei fondi stanziati per la realizzazione di programmi di intervento di edilizia abitativa - Limiti - (art. 1, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se la locuzione legislativa «alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un deeterminato servizio presso Pubbliche Amministrazioni» contenuta nel comma secondo dell'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — che esclude i fondi destinati tra l'altro alla costruzione degli anzidetti alloggi all'applicazione del principio generale (stabilito dal comma primo dello stesso articolo) dell'impiego unitario di tutti i fondi stanziati per la realizzazione di programmi di intervento di edilizia abitativa — si riferisca al generico obbligo di residenza dell'impiegato nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato ovvero si riferisca esclusivamente a quelle più specifiche situazioni, che, ai fini della regolarità delle prestazioni, sono strettamente collegate con la presenza sul posto del dipendente (n. 268).

Enti edilizi soppressi - Operazioni di liquidazione - Domande di riconoscimento di crediti - Presentate prima del 31 dicembre 1973 - Validità ed efficacia - Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - (art. 8, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13).

Se possa ritenersi valida ed efficace ai sensi dell'art. 8 della l. 4 dicembre 1956, n. 1404, una domanda di riconoscimento di crediti nei confronti degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (GESCAL-I.S.E.S.-INCIS), soppressi in base all'art. 1 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, presentata nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione dello stesso d.P.R. (3 marzo 1973) e la data dalla quale prende effetto la soppressione e la conseguente messa in liquidazione (31 dicembre 1973) (n. 273).

Enti edilizi soppressi - Operazioni di liquidazione - Domande di riconoscimento di crediti - Termini - Decorrenza - (l. 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 8, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, artt. 13 e 16).

Se il termine di sessanta giorni di cui all'art. 8 della l. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la presentazione delle domande di riconoscimento di crediti nei confronti degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (GESCAL-I.S.E.S.-INCIS), soppressi in base all'art. 13 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, debba computarsi a decorrere dal 31 dicembre 1973 (n. 272).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva - Accertamento della condizione soggettiva di coltivatore - (art. 17, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se, per quanto attiene all'accertamento delle condizioni soggettive «di coltivatore» considerate nell'art. 17 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva di esproprio, debba fondamentalmente compiersi sulla base di prove documentali da fornirsi dagli stessi interessati (n. 362).

Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva - Accertamento delle condizioni oggettive di coltivazione del fondo - (art. 17, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se, ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva di esproprio prevista dall'art. 17, l. 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione ai fondi coltivati, allorché una diretta ispezione non consenta di rilevare l'effettivo sfruttamento agricolo del fondo (trattandosi di terreni coltivati a rotazione con periodi annuali di riposo) possano trarsi utili criteri di orientamento dalla classifica catastale del terreno (n. 363).

Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva in favore del coltivatore non proprietario costretto ad abbandonare il fondo - Coltivatore usufruttuario - Spettanze dell'indennità - (art. 17, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se, ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva di esproprio prevista dall'art. 17, comma secondo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in favore del coltivatore (gestore dell'azienda agricola) non proprietario « costretto ad abbandonare il fondo, la posizione dell'usufruttuario » (coltivatore diretto) sia parificata a quella dell'affittuario, colono, ecc. (n. 365).

Epropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva in favore del coltivatore non proprietario costretto ad abbandonare il fondo - Possibilità di utile trasformazione dell'azienda agricola sul fondo residuo - Irrilevanza ai fini dell'esclusione dell'indennità aggiuntiva - (art. 17, comma secondo, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se, al fine di escludere la corresponsione dell'indennità aggiuntiva di esproprio prevista dall'art. 17, comma secondo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in favore del coltivatore non proprietario « costretto ad abbandonare il fondo », abbia rilievo la circostanza che l'azienda agricola possa essere trasformata, consentendo le caratteristiche dell'area residua una proficua conduzione con diverse colture concretamente praticabili (364).

Espropriazioni - Indennità di esproprio - Fondo agricolo - Indennità aggiuntiva in favore del proprietario coltivatore diretto - Proprietario coltivatore titolare di pensione di invalidità - Spettanza dell'indennità aggiuntiva - (art. 17, comma primo, l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Se l'indennità aggiuntiva di esproprio prevista dal comma primo dell'art. 17 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, in favore del proprietario diretto coltivatore vada corrisposta anche al proprietario, coltivatore diretto gestore dell'azienda agricola titolare di pensione di invalidità (n. 366).

Legge sulla casa - Ambito di applicazione - Limiti - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9).

Se la disciplina espropriativa dettata dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, sulla casa si applichi a materie diverse da quelle dell'edilizia e dell'urbanistica, purché riguardanti opere connesse o interdipendenti con le specificate materie (n. 371).

Legge sulla casa - competenza temporanea - Venir meno - Effetti - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, 12 e 20, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8).

Se col venir meno della speciale competenza delegata temporanea stabilita dagli artt. 11, 12 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — in seguito alla emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 — sia tornata a rivivere per quanto riguarda le espropriazioni per opere statali, la competenza generale degli organi dello Stato (n. 372).

Legge sulla casa - Insediamenti produttivi - Espropriazione delle aree - Disciplina applicabile - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27, l. 25 giugno 1865, n. 2359).

Se per le espropriazioni di aree da destinare a insediamenti produttivi su iniziativa dei comuni o di consorzi di comuni ai sensi dell'art. 27 della l. 22 ottobre 1971, n. 865, possa mai applicarsi la disciplina generale dettata dalla legge 25-6-1865, n. 2359 (n. 373).

FERROVIE

Trasporto di cose - Furto di colli - Maggior frequenza di furti - Dolo o colpa grave del vettore - Effetti - (d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50 e 52).

Se la maggiore frequenza di furti sui colli trasportati dalle Ferrovie dello Stato possa costituire ragione sufficiente per sostenere il dolo o la colpa grave del vettore ai fini dell'applicazione dell'art. 52 delle condizioni e tariffe per il trasporto di cose (n. 444).

FORESTE

Foreste - Polizia forestale - Agenti scopritori di violazioni - Compartecipazione ai proventi delle pene pecuniarie - Limiti - (l. 9 ottobre 1967, n. 950).

Se allorché una legge prevede la compartecipazione degli agenti accertatori delle infrazioni ai proventi di pene pecuniarie applicabili come sanzioni penali, senza nulla disporre per le sanzioni pecuniarie applicabili come sanzioni amministrative, la compartecipazione possa ritenersi estesa anche a queste ultime (n. 18).

Foreste - Polizia forestale - Agenti scopritori di violazioni - Compartecipazione ai proventi delle pene pecuniarie stabilite come sanzioni penali - Successiva depenalizzazione delle violazioni - Effetti - (l. 9 ottobre 1967, n. 950).

Se, nel caso di violazioni che una volta comportavano sanzioni penali con l'applicazione di pene pecuniarie per i cui proventi era prevista la compartecipazione degli agenti scopritori e che sono state successivamente depenalizzate (senza alcuna espressa previsione per la compartecipazione degli agenti scopritori al provento delle sanzioni amministrative con l'applicazione di pene pecuniarie), possa ritenersi persistere il diritto degli agenti scopritori alla compartecipazione dei proventi delle pene pecuniarie relative alle violazioni depenalizzate (n. 19).

IMPIEGO PUBBLICO

Impiegata statale divorziata - Stato di impossidenza e disoccupazione dell'ex coniuge - Spettanza di quote aggiuntive di famiglia del figlio a carico - Limiti - (l. 8 aprile 1952, n. 212, art. 8, d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592, art. 3, l. 1° dicembre 1970, n. 898).

Se alla dipendente statale divorziata, il cui ex marito risulti sprovvisto di risorse così da non poter corrispondere l'assegno alimentare al figlio fissato dal tribunale, possa competere la corresponsione della quota aggiuntiva di famiglia (n. 814).

Impiegato pubblico - Separazione personale dal coniuge - Ordine del giudice all'Amministrazione datrice di lavoro di pagare direttamente parte della retribuzione del dipendente in favore dell'altro coniuge - Superamento del limite di legge - Eseguitività del provvedimento solo nel limite di legge - Posizione e rimedi della P.A. in relazione alla sua estraneità o alla sua partecipazione al giudizio sugli effetti patrimoniali separazione - (art. 156 c.c., art. 7 l. 19 maggio 1975, n. 151, art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. 5 gennaio 1950, n. 180).

Se, nel caso in cui in relazione ad un giudizio di separazione personale tra coniugi il giudice ordini all'Amministrazione, terza datrice di lavoro di uno dei coniugi, il pagamento diretto in favore dell'altro coniuge di parte della retribuzione del suo dipendente in misura superiore al quinto (o alle somme entro tale limite rimaste disponibili) previsto dall'art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

(statuto impiegati civili dello Stato) e dal t.u. 5 gennaio 1950, n. 180 (sul sequestro, pignoramento, cessione degli stipendi e salari dei pubblici dipendenti), l'Amministrazione debba comunque limitarsi a dare esecuzione all'anzidetto provvedimento nel limite di legge, proponendo immediatamente i rimedi consentiti (reclamo avverso l'ordinanza o impugnazione della sentenza) solo allorché essa sia stata parte in causa ed attendendo invece eventuali azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti per ottenere l'integrale esecuzione del provvedimento, per far valere in quella sede la parziale inefficacia nei riguardi di essa amministrazione del ripetuto provvedimento emesso in un giudizio al quale essa era rimasta estranea (n. 624).

Membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del fondo di previdenza del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali - Compensi speciali - Non spettanza - (d.P.R. 19 luglio 1974 n. 486 - Art. 2 l. 15 novembre 1973 n. 734).

Se possano essere corrisposti compensi speciali ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, per l'attività da loro svolta ai fini della istruttoria delle pratiche da sottoporre a delibera collegiale, nonché ai fini dell'esecuzione delle delibere stesse (n. 823).

Prestazioni lavorative degli autoferrotramvieri nel settimo giorno lavorativo consecutivo - Spettanza di speciali compensi - Limiti - (art. 2126 comma secondo cod. civ.).

Se ai dipendenti autoferrotramvieri delle gestioni commissariali governative competa uno speciale compenso (straordinario e festivo) per il lavoro prestato durante il settimo giorno consecutivo, quando tale prestazione sia prevista dal contratto collettivo o, in mancanza da quello individuale (n. 818).

Prestazioni lavorative degli autoferrotramvieri nel settimo giorno lavorativo consecutivo al di là di previsioni di contratti collettivi o individuali - Compensi speciali - Prescrizione - (art. 2948 n. 4 cod. civ., art. 2126 comma 2° c.c.).

Se il diritto al compenso speciale spettante agli autoferrotramvieri (arg. ex art. 2126 comma secondo c.c.) per il lavoro prestato durante il settimo giorno consecutivo, allorché tale prestazione non sia prevista dal contratto collettivo nè da quello individuale, si presciva in cinque ovvero in dieci anni (n. 819).

Pubblico dipendente - Incompatibilità - Attività di amministratore di condomini - Sussistenza della incompatibilità - Limiti - (d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60).

Se l'attività di amministratore di condomini sia di per sé incompatibile con quella di pubblico impiegato ai sensi dell'art. 60 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 ovvero lo diventi solo quando per il modo in cui viene esercitata, rivesta i caratteri della professionalità (n. 817).

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE

Tasse sulle concessioni governative - Esercizio di attività senza rilascio del necessario atto soggetto a tassa ovvero senza assolvimento della relativa tassa - Accertamento - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie previste - Asserimento del tributo - Esclusione - (art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641).

Se, nel caso di soggetto che eserciti un'attività per la quale sia necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, il pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 conseguito all'accertamento della infrazione esoneri il contribuente dal pagamento del tributo non versato (n. 6).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni tributarie per la esecuzione dei piani regolatori - Acquisto di immobili da parte del Comune per esecuzione di opere previste da P.R. adottato ma non ancora approvato con D.P. - Applicabilità - (l. 28 giugno 1943 n. 666).

Se sia applicabile la disposizione di cui alla legge 28 giugno 1943 n. 666 (che prevede l'assoggettamento alle imposte fisse minime di registro ed ipotecarie degli atti di acquisto dei Comuni per la esecuzione dei piani regolatori) nel caso di acquisto da parte del Comune di un terreno al fine di realizzare opere ed impianto in conformità delle prestazioni del piano regolatore da esso adottato ma non ancora approvato con il previsto decreto presidenziale e l'approvazione intervenga successivamente alla data di stipula dell'acquisto (n. 458).

Amministrazioni dello Stato - Contratti di locazione passivi - Registrazione gratuita - Esclusione - (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, artt. 52, 54, 55, sesto comma e 57).

Se sia possibile la registrazione gratuita di contratti di locazione passiva di immobili da parte di amministrazioni dello Stato ovvero se in tali contratti in cui sia parte lo Stato sia obbligata al pagamento la sola parte privata contraente (n. 456).

Atti simulati - Contratti di enfiteusi di terreni lottizzati - Impugnativa - (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 43, cod. civ., art. 975).

Se siano impugnabili per simulazione i diversi contratti con i quali per la esecuzione di un piano di fabbricazione corrispondente alla lottizzazione di un comprensorio, il proprietario abbia stipulato, per i singoli lotti di terreno, diversi contratti di enfiteusi per la durata di trenta anni, e con cui gli enfiteuti abbiano assunto l'obbligo di migliorare il fondo con la esecuzione della costruzione conforme alla Convenzione di lottizzazione ed abbiano rinunciato al diritto per indennizzo del miglioramento apportato al fondo, stabilendosi in corrispettivo un canone annuo in misura irrisoria (n. 461).

Contratti dello Stato - Appalti di servizi di pulizia - Disciplina - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 5 - d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, art. 38).

Quale sia il trattamento tributario, agli effetti della imposta di registro come disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, cui vanno soggetti i contratti di appalto dei servizi di pulizia dei locali stipulati dallo Stato (n. 466).

Contratti dello Stato - Appalto di servizi di pulizia - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Prestazioni successive al 31 dicembre 1972 per contratti stipulati prima - Imposta sull'entrata (I.G.E.) - Detraibilità - l. 9 ottobre 1971, n. 825 - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89).

Se i corrispettivi dei contratti di appalto dei servizi di pulizia dei locali, stipulati dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativi a prestazioni effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e come tali da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto debbano essere depurati dell'ammontare dell'imposta sull'entrata a suo tempo dovuta ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (n. 468).

Contratti dello Stato - Appalto di servizi di pulizia - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa verso lo Stato - Ammissibilità - (d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, artt. 18 e 21).

Se l'importo dell'imposta sul valore aggiunto pagata sui corrispettivi dei contratti di appalto dei servizi di pulizia dei locali stipulati dallo Stato sia soggetto a rivalsa ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (n. 467).

Contratti dello Stato - Locazioni passive - Disciplina - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 55, 6 comma - (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, all. A, parte 1 art. 5, n. 2 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, all. A, parte 2, art. 3).

Quale sia il trattamento tribuario, agli effetti della imposta di registro come disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, cui vanno soggetti i contratti di locazione passiva stipulati dallo Stato (n. 465).

Contratti di enfiteusi - Rinuncia al diritto di indennizzo per miglioramenti - Tassazione dei canoni capitalizzati - Imposta suppletiva sulla rinuncia - Assoggettabilità e termine - (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 136 - cod. civ. art. 975).

Se, relativamente a contratti con i quali siano state costituite enfiteusi con rinuncia degli infiteuti al diritto di indennizzo per i miglioramenti apportati ai fondi, essendo stata corrisposta l'imposta di registro sul solo ammontare dei canoni capitalizzati e non essendosi proceduto ad accertamento di maggior valore, possa tassarsi in via suppletiva e nel termine di tre anni dalla registrazione, il valore della rinuncia all'indennizzo per i miglioramenti (n. 462).

Contratto di agenzia - Prescrizione di onerosità - Registrazione a tassa fissa - Omessa registrazione - Equiparazione - Aliquota proporzionale - Successiva richiesta - Prescrizione - (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 2 comma e 138).

Se la registrazione a tassa fissa di un contratto di agenzia, da presumersi oneroso in base alla relativa disciplina legale, possa essere equiparata all'ipotesi di omessa registrazione ai fini della applicabilità del termine di prescrizione ventennale di cui all'art. 138 legge di registro ovvero se la successiva tassazione con aliquota proporzionale debba ritenersi suppletiva e come tale soggetta a prescrizione triennale ai sensi dell'art. 136 cpv. legge di registro (n. 470).

Contratto di agenzia - Prescrizione di onerosità - Tassa proporzionale - Assoggettabilità - (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A., artt. 1, 91 e 92).

Se la tassazione di un contratto di agenzia possa essere effettuata con imposta fissa ex art. 91 della tariffa all. A alla legge di registro ovvero debba essere effettuata con l'imposta proporzionale di cui al successivo art. 92, allorché il contratto in questione debba presumersi oneroso sulla base della relativa disciplina legale esplicitamente richiamata (n. 469).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Pagamento del tributo - Fideiussione con richiesta di dilazione - Condizioni di efficacia - Accettazione - Necessità - (d.l. 9 gennaio 1940 n. 2, art. 46 - R.D. 26 gennaio 1940 n. 10, art. 117 - d.P.R. 4 febbraio 1955 n. 72, art. 16).

Se, in materia di IGE, la fideiussione prestata da un terzo non debitore di imposte e diretta ad ottenere una rateizzazione del pagamento debba, per essere ritenuta valida ed efficace, seguire il procedimento previsto dalla legge e in particolare essere accettata ai sensi dell'art. 117 del R.D. 26 gennaio 1940 n. 10 o consentita dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 4 febbraio 1955 n. 72 (n. 171).

Pagamento del tributo - Fideiussione con richiesta di dilazione - Rifiuto dell'Amm.ne - Possibilità di valersi della garanzia - Limiti - (R.D. 26 gennaio 1940 n. 10, art. 117 - Cod. civ. artt. 1333, 2 comma e 1936).

Se l'amministrazione, dopo che sia stata presentata da un terzo fideiussione diretta ad ottenere concessione di rateizzazione del pagamento dell'imposta generale sull'entrata, possa rifiutare la rateizzazione e servizi non di meno della garanzia, agendo contro il terzo, per il rafforzamento del proprio credito tribuario (n. 172).

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Birra - Pagamento differito - Cauzione - Onere - Esonero - Limiti - (d.m. 8 luglio 1924, artt. 4 e 9 - d.P.R. 2 febbraio 1970 n. 62, artt. 15 e 22 - l. 15 dicembre 1971, n. 1161, art. 19 - d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, artt. 79 e 90).

Se, per effetto dell'art. 79 del t.u. 23 gennaio 1973 n. 43 che, sostituendo l'art. 15 del d.P.R. 2 febbraio 1970 n. 62 in tema di pagamento differito di diritti doganali, ha eliminato il richiamo alla disposizione di esonero dall'obbligo di pagare cauzione di cui al successivo art. 22 (ora art. 90 del t.u. n. 43/73), sia applicabile l'esonero dalla cauzione di cui all'art. 19 della legge 15 dicembre 1971 n. 1161 anche per il pagamento della imposta di fabbricazione sulla birra da farsi non all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, ma dopo ottenuto il prodotto (n. 27).

Oli Minerali - Esenzione - Olio combustibile e da gas impiegati nei processi di lavorazione in unico stabilimento o in unico ciclo - Spettanza - (d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 tab. A, lett. H), punto 1 - d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, tab. A, lett. H), punto 4 - l. 15 dicembre 1971, n. 1161, art. 23).

Se, nel caso in cui due società operanti nel settore petrolchimico provvedano ad utilizzare, sia pure a scopi diversi, sfruttando la complementarità nella lavorazione del prodotto, in unico stabilimento, non separabile se non idealmente, competa, relativamente all'olio combustibile e all'olio da gas impiegati per la realizzazione dei processi di lavorazione denominati «cracking» e «quenching», la esenzione dalla imposta di fabbricazione olii minerali prevista dalla tabella A, lett. H), punti 1 e 4, allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, in quanto il detto complesso debba considerarsi unico stabilimento petrolchimico malgrado la molteplicità dei procedimenti di lavorazione (n. 38).

IMPOSTE DIRETTE

Accertamento - Notifica al contribuente - Sopratassa per incompleta o infedele denuncia - Amministratore di società - Notifica alla società - Insufficienza - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 268 - R.d. 17 settembre 1931, n. 1608, articolo 32, 3 comma).

Se dal fatto che nell'art. 268 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 sia prevista la comunicazione dell'accertamento «al contribuente» e non «all'autore della violazione» (come era previsto dall'art. 32, 3 comma, del R.d. 17 settembre 1931, n. 1608) possa dedursi, in deroga al principio generale che il rapporto giuridico in materia di imposte dirette si concreta necessariamente attraverso la fase del preventivo accertamento e relativa notificazione, la non obbligatorietà della notificazione dell'accertamento della sopratassa per incompleta o infedele denuncia della dichiarazione dei redditi all'amministratore di una società diretta d'imposta e la sufficienza della notificazione eseguita solo a quest'ultima. (n. 31).

Accertamento - Notifica al contribuente - sopratassa per incompleta o infedele denuncia - Amministratore di società - Responsabilità solidale - (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 244, 2 comma, e 268).

Se sia obbligatoria la notificazione dell'accertamento della sopratassa per incompleta o infedele denuncia nella dichiarazione dei redditi di una società all'amministratore sottoscrittore della dichiarazione, al fine di far valere contro lo stesso la responsabilità solidale attribuitagli dall'art. 244, 2 comma, del 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 32).

Dichiarazione infedele - Carattere generale della definizione contenuta nell'articolo 245 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 - (art. 245 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, articolo 184 bis t.u. 29 gennaio 1958 n. 645).

Se la definizione della infedele dichiarazione fornita dall'art. 245 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 (t.u. imposte dirette) abbia valore di principio generale al

quale si debba fare necessario riferimento ogni qualvolta detta locuzione compaia in particolari disposizioni dello stesso t.u. come, tra le altre, quella di cui all'art. 184bis sulla maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a ruolo (n. 30).

IMPOSTE E TASSE

Imposte indirette - Disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze ex d.l. 5 novembre 1973 n. 660 - Presupposti di applicabilità - (d.l. 5 novembre 1973 n. 660 l. 19 dicembre 1973 n. 823).

Se costituiscano presupposti indefettibili di applicabilità, in materia di impostazione indiretta, delle norme per la definizione agevolata delle pendenze tributarie di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 convertito con l. 19 dicembre 1973 n. 823: A) l'esistenza di una controversia nell'applicazione del tributo ovvero nella determinazione della base imponibile; B) l'esistenza attuale di un credito dello Stato per il tributo in contestazione o parte di esso (n. 609).

Riforma tributaria - Enti territoriali e locali - Entrate sostitutive criteri di determinazione delle somme attribuite - (l. 9 ottobre 1971 n. 825, art. 14, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, artt. 2, 3 e 9, 1° comma).

Se nella determinazione delle somme da corrispondere agli Enti indicati all'art. 14 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 debbano essere calcolate anche le entrate riscosse nell'anno di riferimento per indennità di mora, soprattasse, diritti di statistica, multe e ammende ovvero debbano essere calcolate le sole somme ricevute per tributi e contributi o attribuite per compartecipazioni al provento di tributi erariali (n. 598).

IMPOSTE VARIE

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in VI aliquota - Delibera comunale - Comunicazione al ministero - Termine - Perentorie 1A (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 16 - R.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 273).

Se sia perentorio per il comune il termine per la comunicazione al Ministero delle Finanze della copia autentica della deliberazione consiliare che fissa per l'anno in corso la misura delle aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (n. 101).

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in VI M - Aliquote - Delibera consiliare - Comunicazione al Ministero - Termine - Osservanza - Ricezione - Non è necessaria (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 16, 3° comma).

Se il termine di quindici giorni previsto dal 3° comma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 si riferisca alla sola trasmissione al Ministero delle Finanze della copia autentica della delibera consiliare che fissa le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ovvero sia obbligo del Comune di curare l'arrivo a destinazione entro il termine predetto (n. 103).

Imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Esenzioni (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, artt. 6 e 20 n. 6; cod. civ. art. 1122; r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, artt. 192 e 195).

Se in virtù dell'art. 20 n. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, relativo alle imposte comunali sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, possano ritenersi esenti da imposta le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali collocate non all'interno bensì sulle edicole o sui negozi entro la proiezione immaginaria in altezza del filo di gronda, intesa sia come prolungamento delle pareti sia come sovrapposizione alla gronda stessa (n. 100).

LOTTO E LOTTERIE

Denuncia di vincita - Presentazione della bolletta - Termini - Effettuazione a mezzo posta - Data di spedizione o data di ricezione - Prevalenza (R.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933, artt. 26 e 34 - l. 24 dicembre 1969 n. 1003, art. 1, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, art. 9, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 17, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 12, secondo comma).

Se il principio della validità della data di spedizione quale data di presentazione dell'atto contenuto sia nell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, sia nell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 che nell'art. 12, 2° comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - Sia estensibile alla denuncia delle vincite, al lotto e alla presentazione delle bollette a mezzo posta, per le quali sono previsti dagli artt. 26 e 34 del R.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933 termini perentori di presentazione (n. 42).

NAVI E NAVIGAZIONE

Nave italiana aggiudicazione a cittadino straniero a seguito di vendita giudiziaria - Assenza di trattati internazionali con il paese di appartenenza dell'aggiudicatario - Necessità della procedura di dismissione della bandiera - (art. 156 cod. navig., art. 157 cod. navig.).

Se, in linea generale ed in mancanza di specifiche norme internazionali, nel caso di vendita giudiziaria di nave italiana operata a favore di straniero da parte di autorità giudiziaria dello stato di appartenenza dell'acquirente debba trovare applicazione la procedura di dismissione della bandiera di cui all'art. 157 cod. navig. (n. 141).

Nave italiana - Aggiudicazione a straniero a seguito di vendita giudiziaria - Trattato con il Paese di appartenenza dell'aggiudicatario che prevede la necessità della dismissione di bandiera per la normalizzazione di nave di uno degli Stati contraenti salvo il caso di vendita giudiziaria non necessarietà della procedura di dismissione - (art. 156 cod. navig., art. 157 cod. navig.).

Se sia necessaria (e legittima) la procedura di dismissione di bandiera nei casi in cui il trasferimento della nave italiana ed una straniera sia avvenuta a seguito di vendita giudiziaria operata da parte dell'autorità giudiziaria italiana e l'acquirente sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia stipulato un accordo in cui (come è il caso della Grecia) si prevede che « le navi di una delle due parti non possono essere nazionalizzate dall'altra parte senza la dichiarazione di dismissione di bandiera autorizzata dall'autorità dello Stato di provenienza » ma si fa salvo, espressamente, il caso di « vendita giudiziaria » (n. 142).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Contributi previdenziali - Omesso versamento - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - (cod. civ. art. 2116, secondo comma, cod. civ. art. 2946).

Se la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ., che il lavoratore abbia sofferto per mancata prestazione dell'INPS, nei confronti del datore di lavoro che non abbia versato a suo tempo i contributi previdenziali dovuti per legge, inizi a decorrere: a) dalla cessazione del rapporto di lavoro; ovvero: b) dal conseguimento dell'età pensionabile; ovvero: c) dal definitivo rifiuto da parte dell'INPS di corrispondere, in tutto o in parte, la pensione nella misura che sarebbe altrimenti spettata nel presupposto di una regolare contribuzione; ovvero, infine: d) dal tempo in cui è maturata a danno dell'INPS la prescrizione del diritto a riscuotere i contributi medesimi (n. 113).

Contributi previdenziali - Omesso versamento - Risarcimento del danno - Transazione - Invalidità specie e limiti - (cod. civ. art. 2116, secondo comma, cod. civ., art. 2115, terzo comma, cod. civ., art. 2113, secondo comma, l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 6, secondo comma, cod. civ., art. 1966, secondo comma).

Se la transazione tra lavoratore e datore di lavoro in ordine al risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ., sia: *a)* annullabile ex art. 2113, secondo comma, cod. civ. (e nel termine semestrale di decadenza di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533); ovvero: *b)* affetta da nullità assoluta ex art. 2115, terzo comma, cod. civ., ovvero, infine: *c)* non ricada in una delle due sanzioni di invalidità, in quanto la prestazione risarcitoria costituirebbe un diritto pienamente disponibile del lavoratore (n. 114).

Contributi previdenziali - Omesso versamento da parte della P. A. datore di lavoro - Risarcimento del danno - Transazione - Validità - (cod. civ. art. 2116, secondo comma, cod. civ. art. 2115, terzo comma, cod. civ. art. 2113, secondo comma, cod. civ. art. 1966, secondo comma).

Se la transazione tra lavoratore e datore di lavoro quando quest'ultimo sia una amministrazione dello Stato, in ordine al risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 2116, secondo comma, cod. civ., sia affetta dalla invalidità (e soggetta all'annullabilità) prevista dall'art. 2113, secondo comma, cod. civ. o da quella (nullità assoluta) di cui all'art. 2115, terzo comma cod. civ. (n. 115).

PROCEDIMENTO PENALE

Impugnazione remissione di querela - Sentenza dichiarativa non doversi procedere - Interesse all'assoluzione nel merito - Sussistenza - (cod. pen. art. 152, cod. proc. pen., art. 152 e 190, quarto comma).

Se sia ammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di imputati i quali, contro una sentenza che abbia dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati estinti per remissione di querela, chiedono l'assoluzione nel merito (n. 21).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario - Revocazione - Ammissibilità - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 15, cod. proc. civ., art. 395).

Se sia ammissibile nuovo ricorso straordinario per revocazione avverso la decisione emessa dal Capo dello Stato su ricorso straordinario in tutti i casi previsti dall'art. 395 c.p.c. (n. 34).

Ricorso straordinario - Rinuncia - Notifica all'organo che ha emesso l'atto - Obbligo di trasmissione al ministero competente - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9, secondo e terzo comma).

Se nel caso di rinuncia a ricorso straordinario, notificata all'organo che ha emanato l'atto impugnato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, l'organo che ha ricevuto l'atto abbia l'obbligo, ai sensi del successivo terzo comma, di trasmettere immediatamente l'atto di rinuncia al ministero competente alla istruzione del ricorso (n. 33).

Ricorso straordinario - Rinuncia - Perfezionamento - Disciplina anteriore al d.P.R. 1199/71 - Formalità occorrenti - (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9, secondo comma, r.d. 21 aprile 1942, n. 444, art. 61).

Se, anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la rinuncia a ricorso straordinario potesse ritenersi perfezionata con la sola notifica

dell'atto di rinuncia all'ente od organo che aveva emesso il provvedimento impugnato ovvero occorresse per il perfezionamento della rinuncia, in applicazione analogica dell'art. 61 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, contenente il regolamento di esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, la presentazione a cura del rinunziante, con la prova dell'eseguita notificazione, al ministero competente all'istruzione del ricorso (n. 32).

STRADE

Autotutela amministrativa - Costruzioni abusive - Decreto di demolizione - Esecuzione - Appalto dei lavori - Deserzione della gara - Provvedimenti conseguenti - (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 37, 38 e 41).

Quali provvedimenti debba adottare l'amministrazione (nella specie: A.N.A.S.) in esecuzione di ordinanze prefettizie di demolizione di costruzioni abusive lungo le strade o le autostrade statali, posto che siano andate deserte le gare di appalto nonché le licitazioni private dei lavori di demolizione (n. 114).

Autotutela amministrativa - Costruzioni abusive - Decreto di demolizione - Esecuzione - Ricorso all'A.G.O. - Possibilità - (cod. proc. civ., art. 612).

Se l'amministrazione (nella specie: A.N.A.S.) possa, in alternativa all'esecuzione in via di autotutela amministrativa, adire il giudice ordinario per l'esecuzione forzata di un decreto prefettizio di demolizione di costruzioni abusive lungo le strade o le autostrade (n. 115).

Cartelli pubblicitari collocati lungo ed in vista di strade statali - Gestione dell'A.N.A.S. in regime di esclusiva - « Insegne » commerciali - Applicabilità - Esclusione - (art. 37, l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 11 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 19 d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 2568 c.c.).

Se nell'ambito di previsione dell'art. 37 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 — che sancisce la gestione dell'A.N.A.S., in regime di esclusiva, della esposizione di pubblicità con qualunque mezzo lungo le strade statali o in vista di esse — rientrino anche le esposizioni di « insegne » commerciali in senso stretto (asegni distintivi dell'azienda indicativa dei locali nei quali essa è ubicata) che non presentino elementi ulteriori diretti a reclamizzare l'attività esercitata ed i relativi prodotti (n. 113).

TRIBUTI LOCALI

Imposta incremento valore aree fabbricabili - Trasferimento area per espropriazione per pubblica utilità - Ritenuta e versamento dell'imposta - Autorità cui spetta - (l. 5 marzo 1963, n. 246, art. 6, sesto comma).

Se spetti all'autorità giudiziaria che dispone lo svincolo dell'indennità di espropriazione, ovvero alla Cassa Depositi e Prestiti, nel caso di trasferimento di area fabbricabile conseguente ad un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, dispone la ritenuta d'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili nonché il versamento dell'imposta stessa al comune interessato (n. 10).

